



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 425/16/CONS**

**IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI  
D'INTERCONNESSIONE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA  
(MERCATI N. 1/2014, N. 2/2007 E N. 10/2003)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTE le linee direttrici n. 2002/C 165/03 della Commissione Europea, dell’11 luglio 2002, *relative all’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione n. 2003/311/CE della Commissione europea, dell’11 febbraio 2003, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, del 28 giugno 2006, recante “*Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)*”;

VISTA la raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, del 14 maggio 2008, recante “*Modifiche all’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente*”;

VISTA la delibera n. 407/08/CONS, del 17 luglio 2008, recante “*Procedimento di completamento dell’elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa*”;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la raccomandazione n. 2009/396/CE della Commissione europea, del 7 maggio 2009, *sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE*;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante “ *Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante “ *Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (Mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS, del 28 aprile 2011, recante “ *Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati*”;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante “ *Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VOIP*”;

VISTA la delibera n. 187/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “ *Definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati*”;

VISTA la delibera n. 668/13/CONS, del 28 novembre 2013, recante “ *Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015*”;

VISTA la delibera n. 52/15/CIR, del 20 aprile 2015, recante “ *Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VOIP/IP*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “ *Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “ *Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 182/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “Avvio del procedimento d’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della raccomandazione n. 2007/879/CE)”;

VISTA la delibera n. 82/16/CONS, del 11 marzo 2016, recante “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)”;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte dell’Associazione Italiana Internet Provider e delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, congiuntamente, l’Associazione Italiana Internet Provider e la società Welcome Italia S.p.A. e, singolarmente, le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti, congiuntamente, dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (Clouditalia) e Welcome Italia S.p.A. (Welcome) e, singolarmente, dalle società BT Italia S.p.A. (BT), Fastweb S.p.A. (Fastweb), Telecom Italia S.p.A. (Telecom Italia), Tiscali Italia S.p.A. (Tiscali), Vodafone Italia S.p.A. (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind);

CONSIDERATO inoltre quanto segue:



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE .</b>	<b>9</b>
1.1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	9
1.2.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE .....	12
<b>2.</b>	<b>DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE .....</b>	<b>20</b>
2.1.	INTRODUZIONE .....	20
2.2.	I MERCATI DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE SU RETE FISSA NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	21
2.2.1.	IL MERCATO DEI SERVIZI DI RACCOLTA NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE	21
2.2.2.	IL MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE	22
2.2.3.	IL MERCATO DEI SERVIZI DI TRANSITO NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE..	25
2.3.	RELAZIONI ORIZZONTALI TRA SERVIZI D'INTERCONNESSIONE E VERTICALI TRA SERVIZI D'INTERCONNESSIONE E SERVIZI AL DETTAGLIO .....	26
2.4.	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI RETE COINVOLTI NELLA FORNITURA DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE SU RETE FISSA .....	27
2.4.1.	ELEMENTI DI RETE COINVOLTI NELLA FORNITURA DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA TDM	27
2.4.2.	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI RETE COINVOLTI NELLA FORNITURA DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA IP .....	30
2.4.3.	INDIVIDUAZIONE DEL CONFINE TRA I SERVIZI D'INTERCONNESSIONE SU RETE FISSA	37
2.5.	CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO.....	40
2.5.1.	SOSTITUIBILITÀ TRA SERVIZI DI TIPO <i>MANAGED</i> (POTS/ISDN/VOIP) E SERVIZI VOIP <i>UNMANAGED</i>	41
2.5.2.	SOSTITUIBILITÀ TRA SERVIZI TELEFONICI OFFERTI IN POSTAZIONE FISSA E SERVIZI OFFERTI IN POSTAZIONE MOBILE .....	46
2.5.3.	SOSTITUIBILITÀ TRA SERVIZI DI CHIAMATA VERSO NUMERAZIONI GEOGRAFICHE ATTESTATE SU POSTAZIONE FISSA E SERVIZI DI TIPO <i>HOME ZONE</i> .....	47
2.5.4.	SOGGETTI ATTIVI DAL LATO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA .....	48
2.6.	DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI DEI SERVIZI ALL'INGROSSO.....	50
2.6.1.	IL MERCATO DEL PRODOTTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA .....	50
2.6.2.	IL MERCATO DEL PRODOTTO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE.....	53
2.6.3.	IL MERCATO DEL PRODOTTO DEI SERVIZI DI TRANSITO .....	55
2.6.4.	CONCLUSIONE SULLA DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI DELL'INTERCONNESSIONE .....	58
2.6.5.	LA DIMENSIONE GEOGRAFICA DEI MERCATI DELL'INTERCONNESSIONE .....	62
<b>3.</b>	<b>APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI .....</b>	<b>69</b>
3.1.	MERCATO DEI SERVIZI DI RACCOLTA.....	71
3.2.	MERCATO DEI SERVIZI ALL'INGROSSO DI INOLTRO E TRANSITO .....	86
<b>4.</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO... 99</b>	
4.1.	INTRODUZIONE .....	99
4.2.	DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI.....	100
4.3.	MERCATO DEI SERVIZI DI RACCOLTA.....	100
4.3.1.	STRUTTURA E DINAMICA DEL MERCATO.....	100
4.3.2.	CONCLUSIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEL MERCATO DELLA RACCOLTA .....	103
4.4.	MERCATO DELLA TERMINAZIONE .....	104
4.4.1.	STRUTTURA E DINAMICA DEL MERCATO.....	104



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4.4.2.	DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI .....	105
4.4.3.	CONTROPOTERE DI MERCATO DA PARTE DEGLI ACQUIRENTI.....	105
4.4.4.	VALUTAZIONI SUL CONTROPOTERE DI ACQUISTO DEGLI OPERATORI <i>EXTRA-SEE</i> ...	108
4.4.5.	CONCLUSIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE SU SINGOLA RETE FISSA .....	112
<b>5.</b>	<b>IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI .....</b>	<b>114</b>
5.1.	PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI .....	114
5.2.	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE TELEFONICHE .....	119
5.2.1.	MERCATO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA .....	119
5.2.2.	MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA .....	120
5.3.	REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI RILEVANTI .....	124
5.4.	OBBLIGHI IN CAPO A TELECOM ITALIA NEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI RACCOLTA E DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE .....	124
5.4.1.	OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE....	124
5.4.2.	OBBLIGO DI TRASPARENZA.....	128
5.4.3.	OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE .....	132
5.4.4.	OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE.....	139
5.4.5.	OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI.....	143
5.4.6.	OBBLIGO DI CONTABILITÀ DEI COSTI.....	151
5.5.	OBBLIGHI IN CAPO A AGLI OPERATORI ALTERNATIVI NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE .....	155
5.5.1.	OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE....	155
5.5.2.	OBBLIGO DI TRASPARENZA.....	155
5.5.3.	OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE .....	156
5.5.4.	OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI.....	156
<b>6.</b>	<b>REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI E MISURE TRANSITORIE .....</b>	<b>164</b>



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **INDICE DELLE FIGURE**

Figura 1 - Relazioni orizzontali e verticali relative ai mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa.....	26
Figura 2 - Confini tra servizi d'interconnessione fissa nel II ciclo di analisi dei mercati	30
Figura 3 - Rete efficiente in tecnologia IP .....	31
Figura 4 - Servizio di raccolta in una rete IP .....	33
Figura 5 - Servizio di terminazione in una rete IP .....	34
Figura 6 - Servizio di transito in tecnologia IP attraverso un solo <i>core router</i> .....	35
Figura 7 - Servizio di transito in tecnologia IP attraverso più <i>core router</i> .....	36
Figura 8 - Traffico d'interconnessione in tecnologia IP.....	38
Figura 9 - Distribuzione dell'interconnessione a livello locale con Telecom Italia .....	67
Figura 10 - Numero di operatori interconnessi con Telecom Italia nei PdI IP .....	68
Figura 11 - Percentuale di traffico voce per direttrice da rete fissa (a) e da rete mobile (b) .....	84
Figura 12 - Utenti di rete fissa e mobile (in milioni).....	84
Figura 13 - Linee WLR (migliaia).....	85
Figura 14 - Volumi di traffico entrante e uscente scambiato con reti <i>extra-SEE</i> .....	109
Figura 15 - Ricavi e spesa per terminazione di traffico scambiato con operatori <i>extra-SEE</i> .....	110
Figura 16 – CdF delle tariffe medie di terminazione su reti fisse <i>extra-SEE</i> .....	111



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **INDICE DELLE TABELLE**

Tabella 1 – Tariffe dei servizi d'interconnessione su rete fissa (2010-oggi) .....	18
Tabella 2 – Numero di linee in accesso (2012-2014).....	74
Tabella 3 – Mercato della raccolta: dinamica dei minuti di traffico raccolto (2012-2014) .....	78
Tabella 4 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto inclusa l'autoproduzione (2012-2014).....	102
Tabella 5 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto esclusa l'autoproduzione ( <i>merchant market</i> ) .....	102
Tabella 6 – Mercato della terminazione: volumi di traffico terminato sulle reti fisse (2012- 2014).....	104
Tabella 7 – Mercato della terminazione: ricavi da traffico terminato sulle reti fisse (2012- 2014).....	105
Tabella 8 - Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione (€cent/min) .....	145



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE**

1. La presente analisi di mercato ha per oggetto i mercati dei servizi dell'interconnessione su rete fissa, ossia i mercati dei servizi della raccolta, della terminazione e del transito distrettuale delle chiamate su rete fissa (rispettivamente, i mercati n. 2/2007, n. 1/2014 e n. 10/2003). Attualmente, questi mercati sono soggetti a regolamentazione *ex ante*, ai sensi delle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS con le quali si è concluso il secondo ciclo di analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa.

2. Prima di procedere con l'analisi, l'Autorità ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo e regolamentare attualmente vigente.

### **1.1. Il quadro di riferimento normativo**

3. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle direttive n. 2002/19/CE (di seguito denominata "direttiva accesso"), n. 2002/20/CE (di seguito denominata "direttiva autorizzazioni"), n. 2002/21/CE (di seguito denominata "direttiva quadro"), n. 2002/22/CE (di seguito denominata direttiva "servizio universale"), così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 novembre 2009.

4. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale dal d.lgs. 259/03 del 1 agosto 2003, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" di seguito denominato *Codice*<sup>1</sup>, così come modificato dal decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012<sup>2</sup>.

5. Significativo rilievo rivestono una serie di Raccomandazioni e Comunicazioni della Commissione europea (di seguito denominata "Commissione") che illustrano gli orientamenti della stessa circa l'applicazione, da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito denominate "ANR"), dei principi e delle regole stabilite dalle predette direttive, e in particolare:

- la Raccomandazione n. 2003/311/CE relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore il 16 settembre 2003.

<sup>2</sup> Entrato in vigore il 1 giugno 2012.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva quadro, adottata l'11 febbraio 2003<sup>3</sup> (di seguito denominata "Raccomandazione del 2003");

– la Raccomandazione n. 2007/879/UE relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva quadro, adottata il 17 dicembre 2007<sup>4</sup> (di seguito denominata "Raccomandazione del 2007");

– la Raccomandazione n. 2008/850/CE relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, adottata il 15 ottobre 2008<sup>5</sup> (di seguito denominata "Raccomandazione sull'art. 7");

– la Raccomandazione n. 2009/396/CE sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE<sup>6</sup> (di seguito denominata "Raccomandazione sulla terminazione");

– la Raccomandazione n. 2014/710/UE relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva quadro, adottata il 9 ottobre 2014<sup>7</sup> (di seguito denominata "Raccomandazione del 2014").

6. La Raccomandazione del 2003 individuava diciotto mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. I diciotto mercati rilevanti individuati nella raccomandazione sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorità. Relativamente ai mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa, la Raccomandazione del 2003 includeva i mercati della raccolta, della terminazione e del transito nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

7. La Raccomandazione del 2003 è stata sostituita dalla Raccomandazione del 2007 che individuava sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione *ex ante*, oggetto del secondo ciclo di analisi condotte dall'Autorità. Rispetto alla precedente Raccomandazione del 2003, con la Raccomandazione del 2007 la Commissione ha ritenuto che il mercato dei servizi di transito su rete fissa non fosse suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

8. Infine, la Raccomandazione del 2014, che sostituisce la Raccomandazione del 2007, ha ridotto ulteriormente la lista dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione *ex ante*, individuando

---

<sup>3</sup> In GUCE L 114/45 dell'8 maggio 2003.

<sup>4</sup> In GUCE L 344/65 del 28 dicembre 2007.

<sup>5</sup> In GUUE L 301/23 del 12 novembre 2008.

<sup>6</sup> In GUUE L 124/67 del 20 maggio 2009.

<sup>7</sup> In GUUE L 295/79 del 10 ottobre 2014.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

quattro mercati, che sono oggetto del terzo ciclo di analisi di mercato. Tra i mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa, la Commissione ritiene che solo il mercato dei servizi di terminazione presenti caratteristiche tali da giustificare una regolamentazione *ex ante*.

9. Le ANR sono tenute ad analizzare periodicamente i mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti come suscettibili di regolamentazione *ex ante*; ove ricorrano particolari circostanze, le ANR possono altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla Raccomandazione, ai sensi degli art. 15, comma 3 e art. 7, comma 4, della direttiva quadro, recepiti a livello nazionale dall'art. 12, comma 4, e dall'art. 18 del *Codice*.

10. Un punto di riferimento essenziale per le ANR è rappresentato altresì dalle Linee direttrici n. 2002/C 165/03 della Commissione<sup>8</sup> (di seguito denominate "Linee direttrici"), che illustrano i criteri cui le ANR devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi.

11. Per quanto concerne, infine, gli aspetti procedurali, il riferimento principale è rappresentato dalla Raccomandazione sull'articolo 7.

12. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato rilevante, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell'Allegato della Raccomandazione del 2014, sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale Allegato.

13. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, nel mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari.

14. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che l'orizzonte temporale di riferimento è differente, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

---

<sup>8</sup> In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

15. Quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati della terminazione, le ANR tengono in massima considerazione quanto previsto dalla Raccomandazione sulla terminazione. Tale Raccomandazione prevede che le ANR definiscano tariffe di terminazione basate sui costi prospettici di lungo periodo sostenuti da un ipotetico operatore efficiente che adotta una rete di nuova generazione. Dal momento che in un mercato concorrenziale gli operatori competono sulla base dei costi correnti, la Commissione raccomanda di fondare la valutazione dei costi efficienti sui costi correnti e di utilizzare un modello ingegneristico di tipo *bottom-up* per il calcolo dei costi incrementali prospettici di lungo periodo (BU-LRIC).

### **1.2. Il quadro di riferimento regolamentare**

16. Il quadro regolamentare di riferimento è rappresentato dal secondo ciclo di analisi dei mercati, con il quale l'Autorità ha sia individuato i mercati rilevanti e le imprese dotate di significativo potere di mercato – cui sono stati imposti gli obblighi regolamentari previsti dal *Codice* – sia creato condizioni favorevoli alla migrazione all'interconnessione IP. Nel seguito della trattazione verranno brevemente descritte sia le conclusioni della precedente analisi di mercato sia le attività condotte al fine di incentivare gli operatori alla migrazione.

17. L'Autorità ha portato a termine il secondo ciclo di analisi dei mercati: *i*) dei servizi di raccolta delle chiamate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa (mercato n. 2 della Raccomandazione del 2007) e dei servizi di terminazione delle chiamate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa (mercato n. 3 della Raccomandazione del 2007) con la delibera n. 179/10/CONS e *ii*) dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione del 2003) con la delibera n. 180/10/CONS.

#### *Servizi di raccolta*

18. Con la delibera n. 179/10/CONS l'Autorità ha individuato un unico mercato rilevante, di dimensione geografica nazionale, per i servizi di raccolta delle chiamate su rete fissa verso tutte le direttrici (locale, nazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale e non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi in tecnologia POTS/ISDN e VOIP *managed* in decade zero.

19. L'Autorità ha concluso che nel suddetto mercato rilevante non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva e ha identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato. Ai sensi dell'articolo 45 del *Codice*, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi: *i*) accesso ed uso di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e *vi*) contabilità dei costi.

### *Servizi di terminazione*

20. Con la delibera n. 179/10/CONS l'Autorità ha individuato tanti mercati rilevanti dei servizi di terminazione, di dimensione geografica nazionale, quanti sono gli operatori di rete fissa che forniscono servizi di fonia a clienti finali in accesso diretto. In tali mercati rilevanti sono inclusi gli accessi in tecnologia POTS/ISDN e VOIP *managed* in decade zero.

21. L'Autorità ha concluso che nei suddetti mercati rilevanti non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e ha notificato i seguenti operatori come detentori di significativo potere di mercato, ciascuno con riferimento al mercato dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa: Acantho S.p.A., Adr Tel S.p.A., BT Italia S.p.A., Brennercom S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Csinfo S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.p.A., Mc-Link S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A., Okcom S.p.A., Opitel S.p.A., Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Publicom S.p.A., Rita S.r.l., Satcom S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Teleunit S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., TEX97 S.p.A., Thunder S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Trans World Telecommunications S.r.l., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.r.l., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.

22. In linea con quanto previsto dalle delibere nn. 417/06/CONS, 251/08/CONS e 407/08/CONS, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare una differenziazione tra gli obblighi imposti a Telecom Italia e quelli imposti agli operatori alternativi (di seguito denominati anche "OAO") per i servizi di terminazione, pur apportando alcune modifiche. In particolare, ai sensi dell'articolo 45 del *Codice*, l'Autorità:

- a. ha imposto a Telecom Italia gli stessi obblighi imposti per la fornitura del servizio di raccolta, elencati al punto 19;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- b. ha imposto a tutti gli operatori alternativi notificati<sup>9</sup> gli obblighi di: *i*) accesso e uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione e *iv*) controllo dei prezzi<sup>10</sup>.

### *Servizi di transito*

23. Con la delibera n. 180/10/CONS, l'Autorità ha individuato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa, aventi dimensione geografica nazionale:

- a. mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, relativo ai servizi di trasporto delle chiamate tra autocommutatori situati nel medesimo distretto;
- b. mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, relativo ai servizi di trasporto delle chiamate tra autocommutatori situati in distretti differenti.

24. L'Autorità ha ritenuto il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale suscettibile di regolamentazione *ex-ante* ed ha individuato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato. Ai sensi dell'articolo 45 del *Codice*, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi: *i*) accesso ed uso di determinate risorse; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e *vi*) contabilità dei costi.

25. L'Autorità ha ritenuto, invece, non suscettibile di regolamentazione *ex-ante* il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale e, pertanto, ha revocato gli obblighi imposti a Telecom Italia dalla precedente delibera n. 417/06/CONS per la fornitura dei suddetti servizi.

26. In conclusione, l'Autorità ha regolamentato i seguenti servizi offerti da Telecom Italia: *i*) raccolta/terminazione SGU; *ii*) raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale; *iii*) raccolta/terminazione SGT/BBN distrettuale; *iv*) transito singolo SGU; *v*) transito singolo SGT/BBN; *vi*) transito doppio SGU distrettuale; *vii*) transito SGU-SGT distrettuale; *viii*) transito SGU-BBN distrettuale.

---

<sup>9</sup> L'Autorità ha superato in tal modo la distinzione tra "operatori infrastrutturati" e "operatori non infrastrutturati", prevista nel I ciclo di analisi dei mercati dei servizi di terminazione. Ai sensi della delibera n. 407/08/CONS, gli "operatori infrastrutturati" dispongono di "un numero significativo (alcune migliaia) di linee attive attraverso accesso proprietario o in unbundling", mentre gli altri "impiegano unicamente o in larga misura soluzioni di accesso del tipo a banda larga all'ingrosso o linee affittate" e "appaiono caratterizzati da dimensioni economiche e finanziarie [...] minori" dei primi. Pertanto, agli "operatori non infrastrutturati" l'Autorità, nel I ciclo di analisi, ha imposto unicamente l'obbligo di trasparenza.

<sup>10</sup> L'obbligo di controllo dei prezzi è stato imposto in capo agli operatori alternativi "non infrastrutturati" a partire dal 1 gennaio 2011.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *L'obbligo di controllo dei prezzi*

27. L'Autorità, con le delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS, ha fissato le tariffe per i servizi d'interconnessione offerti da Telecom Italia in tecnologia PSTN e IP su rete fissa solo per l'anno 2010, sulla base dei costi riportati nella contabilità regolatoria dell'anno 2007, ultima certificata disponibile, e tenendo conto di opportune correzioni sui volumi in ottica di efficienza. La stessa delibera ha rimandato la definizione dei prezzi per gli anni successivi ad ulteriori provvedimenti. In particolare, l'Autorità ha previsto di definire i prezzi per l'anno 2011 ricorrendo alla medesima metodologia utilizzata per il calcolo delle tariffe del 2010, ovvero sulla base dei costi risultanti dall'ultima contabilità regolatoria certificata disponibile e a un livello di costi efficienti. Per gli anni successivi al 2011 l'Autorità ha previsto di predisporre un apposito modello BU-LRIC per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo dei servizi d'interconnessione su rete fissa.

28. Con la delibera n. 179/10/CONS, l'Autorità ha confermato le tariffe dei servizi di terminazione offerti dagli OAO per l'anno 2010 stabilite attraverso il modello di costo BU-LRIC per il calcolo delle tariffe efficienti di terminazione degli OAO, approvato con la delibera n. 251/08/CONS. L'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno confermare per il 2010 la simmetria tariffaria tra il prezzo di terminazione degli OAO e il prezzo di terminazione a livello SGT di Telecom Italia, sancita dalla delibera n. 251/08/CONS, per effetto dell'asimmetria architettonica tra la rete PSTN di Telecom Italia e le reti PSTN degli OAO<sup>11</sup>. Infine, l'Autorità ha rinviato la definizione delle tariffe degli OAO per l'anno 2011 al provvedimento integrativo, di cui al punto precedente, relativo alla determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione offerti da Telecom Italia per il 2011.

29. Con la delibera n. 229/11/CONS, l'Autorità ha stabilito i prezzi dei servizi d'interconnessione offerti da Telecom Italia e dagli OAO per l'anno 2011, confermando tutti i prezzi già fissati dalle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS. In particolare, l'Autorità ha definito le tariffe dei servizi d'interconnessione offerti da Telecom Italia sulla base dei costi risultanti dall'ultima contabilità regolatoria certificata disponibile e a un livello di costi efficienti; al momento dell'approvazione della delibera n. 229/11/CONS l'ultima contabilità regolatoria certificata disponibile era quella del 2007, la stessa utilizzata per la definizione dei prezzi del 2010. Non essendo, quindi, intervenuti cambiamenti rispetto a quanto stabilito con le delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS per l'anno 2010, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare per il 2011 le tariffe di tutti i servizi d'interconnessione offerti da Telecom Italia. Con riferimento

---

<sup>11</sup> Nello svolgimento delle attività di calcolo delle tariffe dei servizi d'interconnessione offerti da Telecom Italia per l'anno 2010, l'Autorità ha verificato che il prezzo di terminazione a livello SGT di Telecom Italia fosse simmetrico al prezzo di terminazione degli OAO determinato attraverso il modello di cui alla delibera n. 251/08/CONS.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

alle tariffe dei servizi di terminazione offerti dagli OAO, l'Autorità ha confermato la simmetria tra la tariffa di terminazione degli OAO e la tariffa di terminazione SGT di Telecom Italia; pertanto, per effetto della conferma sia dei prezzi dei servizi offerti da Telecom Italia sia del livello di simmetria tariffaria, l'Autorità ha confermato per il 2011 anche i prezzi dei servizi di terminazione degli OAO del 2010.

30. Con i suddetti provvedimenti, l'Autorità – per gli anni 2010 e 2011 – ha imposto, nelle more della definizione del nuovo modello BU-LRIC per il calcolo delle tariffe dei servizi d'interconnessione per gli anni successivi al 2011, a Telecom Italia di fornire i servizi d'interconnessione in tecnologia IP a condizioni economiche non superiori a quelle dei medesimi servizi offerti in tecnologia PSTN per livelli d'interconnessione equivalenti.

31. Nelle more del completamento del suddetto modello *bottom up*, con le delibere n. 92/12/CIR e n. 187/13/CONS l'Autorità ha definito per l'anno 2012, rispettivamente, i prezzi dei servizi d'interconnessione offerti da Telecom Italia, attraverso l'approvazione della relativa Offerta di Riferimento tenuto conto dei dati della contabilità regolatoria del 2010, ultima certificata disponibile, e i prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi, confermando per questi ultimi la simmetria con il prezzo di terminazione a livello SGT di Telecom Italia.

32. Con l'adozione della delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha concluso il procedimento relativo alla definizione di un modello BU-LRIC per la determinazione delle tariffe efficienti di tutti i servizi d'interconnessione su rete fissa offerti dagli OAO e da Telecom Italia. Con tale delibera, l'Autorità ha confermato, per il periodo 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2013, le tariffe in vigore nel 2012 e ha applicato il modello di costo BU-LRIC per la definizione dei prezzi dei servizi d'interconnessione a partire del 1 luglio 2013<sup>12</sup>.

33. Il modello è stato predisposto prevedendo la possibilità di calcolare le tariffe di tutti i servizi d'interconnessione sia attraverso l'approccio BU-LRIC puro sia attraverso l'approccio alternativo *Total Service LRIC* (di seguito denominato "TSLRIC"). L'approccio puro consente di calcolare i soli costi incrementali di ciascun servizio, ovvero i costi evitabili nel caso in cui l'operatore ipotetico non offrisse il servizio in esame, mentre l'approccio TSLRIC consente di includere, nella definizione dei costi incrementali, anche i costi comuni e congiunti pertinenti alla fornitura del servizio in esame. Il modello calcola le tariffe dell'ipotetico operatore efficiente che offre servizi d'interconnessione su rete fissa in tecnologia IP e che ha una quota di mercato pari al 25%, determinata tenendo

---

<sup>12</sup> Una volta determinato il valore *target* che scaturisce dal modello LRIC, da applicare a partire dal 1 luglio 2015 (data in cui l'Autorità ha ritenuto congruo assumere il completamento della migrazione all'interconnessione IP), le tariffe per il periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2015 sono state definite tenendo conto dei costi d'interconnessione di entrambe le tecnologie (TDM e IP) utilizzate nel periodo di migrazione, attraverso una media ponderata delle tariffe proprie delle due tecnologie basata su un'ipotesi di migrazione del traffico che prevedeva il 33% del traffico migrato alla tecnologia IP al primo anno e il 66% al secondo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

conto che il mercato italiano fondamentalmente è concentrato in quattro operatori di grandi dimensioni. Non include i costi della rete di accesso e tiene conto dei volumi di domanda prevista per gli anni di applicazione del modello (ottenuti sulla base delle risposte degli operatori) e del WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) allora vigente, pari a 9,36%.

34. Il modello determina i prezzi dei servizi d'interconnessione sulla base di un'architettura, simmetrica per tutti gli operatori, caratterizzata da un unico livello d'interconnessione e con 16 nodi IP di consegna a copertura del territorio nazionale, secondo le indicazioni della delibera n. 128/11/CIR<sup>13</sup>. Ne consegue la piena simmetria tra le tariffe di terminazione imposte agli operatori alternativi e la tariffa di terminazione imposta a Telecom Italia a partire dal 1 luglio 2013.

35. Per determinare le tariffe dei servizi di terminazione l'Autorità ha adottato l'approccio LRIC puro, in linea con le indicazioni della relativa Raccomandazione<sup>14</sup>.

36. Per calcolare le tariffe dei servizi di raccolta e transito l'Autorità ha ritenuto non proporzionato ricorrere all'approccio LRIC puro, preferendo utilizzare l'approccio TSLRIC.

37. I prezzi definiti con la delibera n. 668/13/CONS, calcolati sulla base dell'architettura IP, si applicano indipendentemente dalla tecnologia d'interconnessione utilizzata (TDM o IP). In altri termini, nelle more del completamento della migrazione da architetture TDM a IP, laddove il traffico venisse consegnato su un nodo TDM si applica l'unica tariffa definita dal modello, indipendentemente dal livello gerarchico del nodo di consegna del traffico.

---

<sup>13</sup> Nella realizzazione del modello, l'Autorità ha tenuto conto delle disposizioni regolamentari contenute nella delibera n. 128/11/CIR. Pertanto, è stato individuato un unico livello d'interconnessione, di carattere nazionale, basato su 16 bacini di raccolta (aree *gateway*) con una ridondanza geografica di 2 punti d'interconnessione (PdI) per bacino. Inoltre, nel modello è stato previsto che l'interconnessione tra due operatori avvenga attraverso il collegamento fisico diretto tra i loro apparati di bordo (*Border Gateway*) indipendentemente dalla tipologia di servizio telefonico offerto.

<sup>14</sup> In proposito, la Commissione indica che le tariffe dei servizi di terminazione siano determinate attraverso l'applicazione di una metodologia BU-LRIC e specifica che l'approccio da seguire dovrebbe essere quello cosiddetto "puro", che prevede la valorizzazione dei soli costi evitabili nella fornitura del servizio di terminazione. Si rammenta al riguardo che l'approccio LRIC puro non consente il recupero dei costi comuni e congiunti connessi alla fornitura di un determinato servizio dal momento che l'incremento viene definito con riferimento allo specifico servizio in analisi; pertanto, i volumi pertinenti al calcolo dei costi incrementali sono esclusivamente quelli del servizio d'interesse (ad esempio, i volumi terminati per il servizio di terminazione) e i costi incrementali includono solo i costi legati alla fornitura del servizio considerato. In questo modo, si determina un costo del servizio prossimo al suo costo marginale. La Commissione, invece, non fornisce indicazioni precise relativamente alla determinazione delle tariffe degli altri servizi d'interconnessione.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

38. Infine, con la delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha, altresì, imposto un unico prezzo per ciascun servizio d'interconnessione TDM, indipendentemente dal livello di rete in cui il servizio è offerto, per tutto il periodo di riferimento. Il prezzo di ciascun servizio è stato calcolato tenendo conto dei volumi di utilizzo e dei costi sottesi alla fornitura dei servizi d'interconnessione ai diversi livelli di rete.

39. Nella tabella seguente vengono riportate le tariffe dei servizi d'interconnessione su rete fissa a partire dal 2010, oggetto del secondo ciclo di analisi dei mercati.

**Tabella 1 – Tariffe dei servizi d'interconnessione su rete fissa (2010-oggi)**

	2010	2011	2012	Dal 1/7/2013	Dal 1/7/2014	Dal 1/7/2015
<b>RACCOLTA Telecom Italia (centesimi di Euro al minuto)</b>						
SGU	0,302	0,302	0,272			
Doppio SGU distrettuale	0,500	0,500	0,442	0,258	0,205	0,140
Singolo SGT distrettuale	0,570	0,570	0,361			
Singolo BBN distrettuale	0,570	0,570	0,361			
<b>TERMINAZIONE Telecom Italia (centesimi di Euro al minuto)</b>						
SGU	0,302	0,302	0,272			
Doppio SGU distrettuale	0,500	0,500	0,442	0,104	0,075	0,043
Singolo SGT distrettuale	0,570	0,570	0,361			
Singolo BBN distrettuale	0,570	0,570	0,361			
<b>TRANSITO Telecom Italia (centesimi di Euro al minuto)</b>						
Singolo SGU	0,138	0,138	0,118			
SGU-SGT distrettuale	0,283	0,283	0,212			
Doppio SGU distrettuale	0,320	0,320	0,292	0,126	0,111	0,093
Singolo SGT	0,087	0,087	0,070			
SGU-BBN distrettuale	0,283	0,283	0,212			
Singolo BBN	0,087	0,087	0,070			
<b>TERMINAZIONE OAO (centesimi di Euro al minuto)</b>						
Terminazione	0,570	0,570	0,361	0,104	0,075	0,043

### *Migrazione all'interconnessione IP*

40. Contemporaneamente all'attività di definizione degli obblighi regolamentari di cui sopra, l'Autorità ha ritenuto necessario incentivare gli operatori alla migrazione verso l'interconnessione in tecnologia IP. I mercati dell'interconnessione sono caratterizzati da scarsa dinamicità e l'Autorità – avendo constatato che nel 2010 l'interconnessione avveniva prevalentemente in tecnologia TDM – ha ritenuto che l'evoluzione tecnologica potesse costituire un fattore chiave per lo sviluppo di nuove



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

condizioni competitive. L'Autorità ha, pertanto, svolto le attività necessarie ad agevolare il passaggio, adottando alcuni provvedimenti volti alla definizione delle regole e degli *standard* necessari alla migrazione verso l'interconnessione IP.

41. In particolare, con la delibera n. 128/11/CIR l'Autorità ha individuato gli *standard* di riferimento per l'interconnessione IP a livello nazionale. Ha, inoltre, adottato le disposizioni regolamentari atte a definire gli obblighi di carattere generale e l'insieme minimo di funzionalità che ciascun operatore deve rendere disponibile per la fornitura dell'interconnessione VOIP/IP a livello nazionale. Con tale delibera è stato anche individuato un numero congruo di punti d'interconnessione in tecnologia IP, pari come detto a 16 per tutto il territorio nazionale, e sono state fornite indicazioni sul tema della migrazione all'interconnessione IP. Infine, è stata istituita un'Unità per il Monitoraggio per agevolare il processo di migrazione verso l'interconnessione IP (UPIM IP).

42. I lavori di definizione puntuale delle specifiche tecniche per l'interconnessione IP, tenuto conto degli *standard* di riferimento individuati dalla delibera n. 128/11/CIR, svolti di concerto con la Commissione Interconnessione del Ministero dello Sviluppo Economico, si sono conclusi con la pubblicazione, in data 8 gennaio 2013, della Specifica Tecnica ST 769, vincolante per il mercato italiano.

43. Inoltre, al fine di incentivare il passaggio dalle architetture TDM a quelle IP, la delibera n. 668/13/CONS<sup>15</sup>, ha ipotizzato, in caso di ritardi nella migrazione, un principio di migrazione amministrativa, poi concretamente attuato con la delibera n. 52/15/CIR, relativa all'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2013 di Telecom Italia per i mercati della fornitura dei servizi d'interconnessione su rete fissa, anch'essa notificata ai sensi dell'art. 7 della direttiva quadro. Tale meccanismo prevede che, laddove a partire dalla data di richiesta della migrazione da parte di un operatore alternativo siano decorse le tempistiche regolamentate senza che la migrazione sia completa per ritardi oggettivamente imputabili a Telecom Italia, viene fissato, dalla data del completamento delle attività preliminari all'effettiva migrazione, un *trend* di riduzione lineare del costo complessivo mensile dei *kit* d'interconnessione TDM che l'OAo deve pagare a Telecom Italia fino a renderlo nullo alla data in cui la migrazione tecnica avrebbe dovuto essere completata.

---

<sup>15</sup> Cfr. punto V.40 della delibera n. 668/13/CONS.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE**

### **2.1. Introduzione**

44. Ai sensi dell'articolo 18 del *Codice*, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici<sup>16</sup>, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

45. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è individuare un insieme di prodotti/servizi ed i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

46. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sufficientemente intercambiabili o sostituibili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il cosiddetto *test* del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP *test*).

47. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ossia dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP *test*), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del *test* del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

---

<sup>16</sup> Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## 2.2. I mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa nella definizione della Commissione

48. Come punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti, l'Autorità ritiene opportuno richiamare le indicazioni fornite dalla Commissione nelle Raccomandazioni sui mercati rilevanti.

### 2.2.1. Il mercato dei servizi di raccolta nella definizione della Commissione

49. I servizi di raccolta consentono ad un operatore, che vuole offrire servizi telefonici ai propri clienti finali, di raccogliere le chiamate dei propri clienti dirette verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate ai terminali mobili e all'accesso ad Internet in modalità *dial up*. Nella Raccomandazione del 2014 la Commissione ha eliminato il mercato dei servizi della raccolta all'ingrosso su rete fissa (mercato n. 2/2007) dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, in quanto ha rilevato che, da una valutazione di tipo prospettico effettuata a livello di Unione, tale mercato non soddisfa più il *test* dei tre criteri. In particolare, la Commissione ha osservato una riduzione della domanda per i servizi di accesso indiretto di *Carrier selection* e *Carrier pre-selection* (CS/CPS) a fronte di un aumento della domanda per i servizi di accesso all'ingrosso. Tale tendenza viene attribuita ad una maggiore infrastrutturazione degli operatori che consentirebbe a questi ultimi di fornire il servizio di chiamata al dettaglio attraverso l'autoproduzione della raccolta del traffico anziché ricorrendo all'acquisto dei servizi di CS/CPS. Inoltre, alla luce della progressiva sostituzione fisso-mobile sui mercati al dettaglio, il servizio all'ingrosso di originazione da rete mobile – autoprodotta – potrebbe rientrare nel confine merceologico del mercato dei servizi di raccolta su rete fissa. La Commissione osserva, tra l'altro, che la concorrenza nel mercato della raccolta è fortemente influenzata dalla maggiore diffusione dei servizi cosiddetti *Over The Top* (OTT) che potrebbero rappresentare una modalità alternativa per fornire ai clienti servizi telefonici pur non disponendo di una linea di accesso diretto. Tuttavia, la Commissione osserva che in quei mercati nazionali in cui sono ancora elevate le barriere all'ingresso è possibile che alcune ANR valutino che il mercato della raccolta non tenda verso la concorrenza effettiva e che quindi il mercato n. 2 della Raccomandazione del 2007 sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

50. Ciò premesso, non essendo il mercato della raccolta incluso tra quelli rilevanti nella Raccomandazione del 2014, l'Autorità considera rilevante, come punto di partenza dell'analisi, la definizione adottata nel precedente ciclo di analisi di mercato, di cui alla delibera n. 179/10/CONS, conformemente alle indicazioni che la Commissione ha fornito nella Raccomandazione del 2007.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **2.2.2. Il mercato dei servizi di terminazione nella definizione della Commissione**

51. Come già illustrato al paragrafo 1.1, la Raccomandazione del 2014 individua, tra i mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa, solo il mercato dei servizi della terminazione all'ingrosso (mercato n. 1/2014) come suscettibile di regolamentazione *ex ante*, ovvero il mercato della “Fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa”.

52. Come nella precedente Raccomandazione del 2007, nell'*Explanatory Note* la Commissione definisce il servizio di terminazione delle chiamate come quel servizio necessario per completare le chiamate destinate agli abbonati o a postazioni chiamate. La Commissione evidenzia che il mercato della terminazione delle chiamate resta un mercato rilevante distinto, anche se le imprese che sono interconnesse ad alti livelli di rete stipulano accordi d'interconnessione che includono anche il servizio di transito delle chiamate<sup>17</sup>.

53. La Commissione osserva che il servizio di terminazione è *l'input* meno replicabile per la fornitura di servizi al dettaglio e che il meccanismo di tariffazione del servizio di terminazione verso numerazione geografica si basa sul principio del *Calling Party Pays* (CPP). Il CPP è il principio per cui il costo della chiamata è sostenuto dal chiamante; in base a tale principio la tariffa di terminazione è determinata dall'operatore su cui termina la chiamata ed è corrisposta dall'operatore che origina la chiamata. L'utente chiamato quindi non paga per la chiamata che termina sulla rete a cui è attestato, per cui il suo comportamento non è influenzato dal valore di terminazione fissato dal proprio operatore di rete.

54. Dal punto di vista della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, la Commissione non individua, nel periodo di riferimento della Raccomandazione del 2014, la presenza di servizi all'ingrosso sostitutivi del servizio di terminazione tali da costituire un vincolo nella fissazione della tariffa per la terminazione su una data rete. Infatti, sebbene esistano servizi alternativi a livello *retail* per consentire al cliente di effettuare una chiamata (da rete fissa o mobile, con tecnologia PSTN o VOIP), non esistono servizi sostitutivi a livello *wholesale* per consentire la terminazione della stessa, atteso che l'operatore titolare del numero del cliente chiamato è l'unico in grado di terminare la chiamata. Quindi, la definizione dei mercati al dettaglio non ha impatto sulla definizione dei mercati all'ingrosso. La Commissione osserva, pertanto, l'assenza di vincoli competitivi sul mercato della terminazione provenienti dal mercato al dettaglio. Secondo la Commissione, in linea con un approccio tecnologicamente neutrale, il mercato della terminazione include sia le reti PSTN che le reti IP ed è indipendente da dove la chiamata

---

<sup>17</sup> Come sarà chiarito nel seguito, un servizio di transito offerto congiuntamente ai servizi di raccolta e terminazione è identificato come servizio di inoltro.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ha origine (nazionale, internazionale, rete fissa, rete mobile). Tuttavia, nell'*Explanatory Note* la Commissione individua quelle caratteristiche del mercato delle chiamate al dettaglio che possono influenzare la valutazione del significativo potere di mercato (di seguito indicato anche come "SMP"), ossia: *i*) le chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche; *ii*) il servizio *Home zone* e *iii*) i servizi VOIP. In proposito, la Commissione osserva quanto segue.

### *Terminazione su numeri geografici e non geografici*

55. Nel caso di chiamata verso un numero geografico, come sopra chiarito, il cliente chiamato non è influenzato dal valore della terminazione fissato dal proprio fornitore di servizi telefonici. Per tale ragione, ogni operatore che detiene numeri telefonici geografici assegnati ai clienti finali attestati sulla propria rete è un monopolista, essendo in grado di comportarsi indipendentemente dai propri concorrenti e dai consumatori e di fissare tariffe eccessive.

56. La Commissione, nel confermare l'orientamento espresso nella Raccomandazione sulla terminazione, ritiene che un differente ragionamento debba essere svolto in relazione a quei numeri assegnati a fornitori di servizi (a titolo di esempio la Commissione cita i servizi *premium* e i servizi di pubblica utilità) che, in virtù del meccanismo economico in vigore, sono influenzati dalla tariffa di terminazione richiesta dal proprio operatore di rete fissa. Infatti, può accadere che, laddove il ricavo del fornitore di servizi derivasse da accordi con l'operatore di accesso che consente ai propri clienti di accedere ai servizi su numerazioni non geografiche (NNG), un aumento della tariffa di terminazione da parte dell'operatore di terminazione sulla cui rete sono attestate le NNG può comportare un minore ricavo per il titolare del servizio. L'aumento della tariffa di terminazione, infatti, comporta un aumento dei costi sostenuti dall'operatore di accesso che, per non ridurre i propri profitti, potrebbe aumentare la tariffa applicata al cliente finale oppure ridurre la quota di ricavi ribaltata al fornitore di servizi. Nel secondo caso, il fornitore di servizi potrebbe reagire ad un aumento eccessivo dei prezzi di terminazione verso le proprie NNG migrando verso un altro operatore di rete in grado di offrire il servizio di terminazione, in modo da aumentare i propri profitti. Per tali ragioni la Commissione ritiene che le condizioni competitive delle chiamate verso NNG siano differenti da quelle verso numerazioni geografiche. Infatti l'evenienza di cui sopra può costituire un vincolo competitivo per l'operatore di rete che fornisce il servizio di terminazione (fatto salvo il caso in cui i vincoli tecnici rendano impossibile la migrazione del fornitore di servizi NNG). La Commissione conclude, pertanto, che la terminazione delle chiamate verso NNG potrebbe essere esclusa dal mercato rilevante della terminazione verso numeri di rete fissa e ritiene che, al fine di stabilire se il servizio di terminazione verso una certa tipologia di numero non geografico ricada all'interno del mercato rilevante, occorre verificare se il mercato e le condizioni competitive che caratterizzano la fornitura del servizio di terminazione verso NNG sono simili a quelle della terminazione di una chiamata verso un numero geografico.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Home zone

57. Il servizio cosiddetto *home-zone* consente a un cliente di ottenere l'assegnazione di un numero geografico per ricevere chiamate telefoniche su rete mobile all'interno della cella radiomobile entro cui è situata la sua abitazione; tali servizi consentono la mobilità all'interno della cella di riferimento e in caso di passaggio in altra cella la chiamata è abbattuta. Nell'*Explanatory Note* della Raccomandazione del 2007 tale servizio era stato considerato alternativo al servizio offerto su postazione fissa. La Commissione osserva che l'inclusione di tale servizio nel mercato della terminazione mobile o fissa dipende se, da punto di vista della sostituibilità, il prodotto offerto è percepito dal cliente come alternativo a una chiamata verso rete fissa o rete mobile. Ciò dipende, anche, dai valori praticati per la terminazione e per le tariffe *retail* delle chiamate verso tali numerazioni e, cioè, se queste sono analoghe a quelle praticate su rete fissa o mobile. La Commissione conclude che nel contesto di offerte integrate fisso/mobile, che prevedono la terminazione di chiamate verso numerazioni geografiche in postazione fissa, una chiamata potrebbe tecnicamente essere terminata attraverso una rete mobile a un livello di prezzo pari a quello previsto per la terminazione verso rete fissa.

## VOIP

58. La Commissione ritiene che la sostituibilità dei servizi VOIP *managed* e *unmanaged*, a livello *retail*, con i servizi fissi su rete PSTN dipende da vari fattori quali le caratteristiche del servizio, la qualità del servizio, la penetrazione della banda larga, i prezzi, la possibilità di ricevere chiamate in funzione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Numerazione (PNN), ecc.

59. Considerato che i servizi VOIP *managed* allo stato sembrano avere funzionalità e caratteristiche simili ai servizi telefonici su rete PSTN, i primi possono essere considerati sostituti dei secondi e inclusi nello stesso mercato rilevante al dettaglio.

60. Nell'*Explanatory Note* della Raccomandazione del 2007 la Commissione ha considerato i servizi VOIP *unmanaged* come meno sostituibili ai servizi su rete PSTN dei servizi VOIP *managed*. La Commissione ha tuttavia chiarito che tale distinzione potrebbe ridursi e sparire nel tempo con il migliorare della qualità dei servizi VOIP *unmanaged* e delle caratteristiche tecniche delle reti.

61. A tale riguardo la Commissione rileva che, ad oggi, a fianco dei servizi VOIP *unmanaged* offerti dai cosiddetti *content provider* (cioè da soggetti che non hanno richiesto un'autorizzazione generale) in modalità *best effort*, emergono nuovi servizi *unmanaged* di operatori di comunicazione elettronica che hanno un maggiore controllo sulla chiamata e che assegnano ai propri clienti numeri E.164<sup>18</sup>. La Commissione ritiene

---

<sup>18</sup> E.164 è lo *standard* definito dall'ITU-T relativo alla numerazione della rete telefonica.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che in quei paesi dove è alta la penetrazione della banda larga e delle relative infrastrutture possa essere possibile fornire VOIP *unmanaged* con una qualità paragonabile, secondo il punto di vista del cliente finale, ai servizi VOIP *managed* o PSTN.

62. Dal punto di vista del servizio di terminazione la Commissione non individua differenze, in relazione alle caratteristiche di *bottleneck* del mercato, tra i servizi telefonici offerti su PSTN e i servizi telefonici di tipo VOIP *managed* e *unmanaged* su numeri E.164. Con riferimento alla terminazione di chiamate VOIP *unmanaged*, la Commissione fa riferimento principalmente ai servizi *unmanaged* offerti dagli operatori di comunicazioni elettroniche, dal momento che tali soggetti, essendo in grado di controllare gli elementi di rete necessari alla comunicazione e di assegnare numeri E.164, hanno la facoltà di applicare tariffe di terminazione ai soggetti che consegnano il traffico e, pertanto, in tale caso i servizi *unmanaged* su numeri E.164 potrebbero essere inclusi nello stesso mercato rilevante dei servizi di terminazione delle chiamate in tecnologia POTS/ISDN e VOIP *managed*.

### 2.2.3. Il mercato dei servizi di transito nella definizione della Commissione

63. Il servizio di transito consente a un operatore che fornisce servizi telefonici di richiedere ad un operatore, con il quale è interconnesso, la consegna della chiamata ad un terzo operatore con il quale non è interconnesso. Come evidenziato in precedenza, la Raccomandazione del 2014 non include il mercato dei servizi di transito delle chiamate su rete telefonica pubblica fissa nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Tale mercato era già stato considerato come non suscettibile di regolamentazione *ex ante* nella Raccomandazione del 2007, in quanto la Commissione aveva rilevato che, da una valutazione di tipo prospettico non risultava soddisfatto il primo criterio<sup>19</sup>.

64. Analogamente a quanto indicato con riferimento al mercato della raccolta, non essendoci alcuna definizione dei mercati dei servizi del transito nella Raccomandazione del 2014, l'Autorità considera rilevante come punto di partenza dell'analisi la definizione adottata nel precedente ciclo di analisi di mercato, di cui alla delibera n. 180/10/CONS, conformemente alle indicazioni che la Commissione ha fornito nella Raccomandazione del 2003.

---

<sup>19</sup> La Commissione, nell'*Explanatory Note* che accompagna la Raccomandazione del 2007, ha osservato che in molti Stati membri il mercato del transito è stato regolamentato in quanto gli operatori alternativi continuavano a dipendere dall'operatore dominante per la fornitura di servizi di transito su svariate direttrici. Al contempo, la Commissione aveva osservato che la situazione fosse in rapida evoluzione grazie allo sviluppo delle reti di lunga distanza da parte degli operatori alternativi e che, pertanto, gli ostacoli all'accesso, in molti casi, non potevano più essere considerati forti e non transitori.




# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## 2.3. Relazioni orizzontali tra servizi d'interconnessione e verticali tra servizi d'interconnessione e servizi al dettaglio

65. Rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato non vi sono cambiamenti nelle relazioni orizzontali fra i mercati dei servizi di raccolta, terminazione e transito oggetto della presente analisi così come nelle relazioni verticali tra i servizi d'interconnessione all'ingrosso e i servizi telefonici al dettaglio, riportate nella Figura 1. Come noto, i servizi inclusi nei mercati all'ingrosso oggetto della presente analisi sono *input* necessari per la fornitura dei servizi telefonici al dettaglio; i mercati all'ingrosso sono dunque legati da una relazione di tipo verticale con i mercati al dettaglio dei servizi telefonici in postazione fissa locali, nazionali e internazionali.

**Figura 1 - Relazioni orizzontali e verticali relative ai mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa**



66. I servizi telefonici al dettaglio per la clientela residenziale e non residenziale possono essere forniti soltanto ricorrendo all'impiego congiunto dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito, eventualmente autoprodotti. Tutte le chiamate originate e terminate da/su numerazioni geografiche (anche di servizi convergenti fisso-mobile) nazionali e internazionali, le chiamate originate e terminate da/su reti mobili e le chiamate verso numerazioni non geografiche, utilizzano, come *input*, i servizi di raccolta, terminazione e transito.

67. Si noti, infine, che nonostante i mercati dei servizi delle chiamate al dettaglio non siano tra i mercati inclusi nella Raccomandazione del 2014, nel presente procedimento – analogamente a quanto realizzato nella precedente analisi di mercato – si sono analizzate anche le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi venduti in tali mercati in quanto costituiscono elementi necessari per giungere ad una corretta definizione dei mercati dei servizi d'interconnessione essendo la domanda di servizi



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

all'ingrosso una domanda derivata dalla domanda di servizi finali. È proprio per questa ragione, ed in linea con quanto indicato nella Raccomandazione del 2014, che nella presente analisi si inizierà dalla definizione dei mercati rilevanti al dettaglio dei servizi telefonici in postazione fissa<sup>20</sup> che costituiscono il punto di partenza per la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso.

68. Prima di procedere con la definizione dei mercati, per la quale si rimanda ai paragrafi 2.5 e 2.6, si ritiene opportuno procedere alla descrizione tecnica dei servizi in oggetto. Infatti, la descrizione tecnica e l'individuazione del confine tra i servizi d'interconnessione costituiscono il punto di partenza per una corretta applicazione del *test* del monopolista ipotetico. Tale prassi trova riscontro anche nelle Linee Guida, laddove la Commissione indica che le Autorità dovrebbero iniziare la definizione del mercato rilevante raggruppando i prodotti o servizi che sono usati dai consumatori per gli stessi fini. L'uso finale è legato strettamente alle caratteristiche fisiche del servizio<sup>21</sup>.

## **2.4. Identificazione degli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione su rete fissa**

69. Conformemente a quanto indicato nella Raccomandazione del 2014, l'Autorità intende verificare se i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni siano tali da giustificare una revisione dei confini tra i servizi di raccolta, terminazione e transito individuati nelle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS alla base della definizione dei relativi mercati rilevanti.

70. Prima di procedere con la descrizione tecnica e l'individuazione del confine tra i servizi d'interconnessione su rete fissa, l'Autorità ritiene pertanto opportuno richiamare brevemente gli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione su rete fissa in tecnologia PSTN e il confine individuato tra tali servizi. Tale tecnologia è stata usata come riferimento nei precedenti cicli di analisi di mercato.

### **2.4.1. Elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in tecnologia TDM**

71. In questa sezione vengono richiamate brevemente le architetture di rete in tecnologia TDM degli operatori notificati.

72. La rete tradizionale in tecnologia TDM di Telecom Italia si articola in una rete di accesso, composta da circa 10.000 apparati di concentrazione e aggregazione del

---

<sup>20</sup> Si tratta dei mercati n. 3, 4, 5 e 6 della Raccomandazione del 2003.

<sup>21</sup> Cfr. punti 44 e 45 delle Linee Guida.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

traffico, e una rete di commutazione e trasporto. Quest'ultima è organizzata in due livelli gerarchici, un livello locale composto da 628 autocommutatori TDM locali (Stadio di Gruppo Urbano – SGU) e un livello nazionale composto da 33 autocommutatori TDM nazionali (Stadio di Gruppo di Transito – SGT) che definiscono altrettanti bacini di raccolta o aree *gateway* (di seguito denominate anche “AGW”). Tutti i nodi di questa infrastruttura di rete utilizzano la commutazione di circuito per l'instradamento del traffico vocale. Tale rete è aperta all'interconnessione sia a livello distrettuale (tramite gli SGU) sia a livello nazionale (tramite gli SGT).

73. I nodi SGT sono stati sostituiti successivamente dai 12 punti di accesso (*Point of Presence* – POP) nell'ambito del *BackBone* IP Nazionale (BBN) multiservizio<sup>22</sup>. I POP della rete BBN, collegati dalla rete di trasporto OPB (*Optical Packet Backbone*) in tecnologia IP, sono organizzati secondo una logica ridondante e definiscono 12 aree *gateway* che aggregano le precedenti 33 aree SGT. Ogni SGU è collegato, per ragioni di affidabilità, a due POP BBN. Il traffico originato in TDM viene convertito, in tali POP, in IP mediante appositi *Media Gateways* e si sfrutta la commutazione di pacchetto per l'istradamento del traffico vocale. La rete di Telecom Italia utilizzata come riferimento nella precedente analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione è, pertanto, una rete ibrida, basata in parte sulla commutazione di circuito (livello locale fino ai nodi di secondo livello) e in parte sulla commutazione di pacchetto (trasporto tra nodi di secondo livello)<sup>23</sup>. Oggi la rete di commutazione e trasporto di Telecom Italia, sebbene ancora ibrida, sta evolvendo mediante la progressiva dismissione dei nodi SGU (si veda il paragrafo 99) e la realizzazione, quest'ultima completata, dei nuovi nodi di commutazione IP. Al fine di distinguerla dalla rete di trasporto di nuova generazione in tecnologia IP (come prima chiarito basata su nuovi nodi IP) nel seguito la precedente rete ibrida di Telecom Italia sarà indicata come “rete tradizionale” o anche “rete TDM”.

74. La rete telefonica degli OAO è invece basata su un unico livello d'interconnessione e su un numero di punti d'interconnessione ridotto rispetto a quelli utilizzati da Telecom Italia. Infatti, le reti degli OAO di maggiori dimensioni prevedono un numero di punti d'interconnessione complessivamente inferiore a 60. Per tali

---

<sup>22</sup> La rete di trasporto di livello nazionale è organizzata in logica ridondante, con la disposizione di due nodi analoghi per ragioni di affidabilità della rete. Pertanto, complessivamente la rete di Telecom Italia prevede 66 nodi SGT e 24 nodi BBN.

<sup>23</sup> Ai fini dell'interconnessione a livello nazionale gli operatori alternativi hanno a disposizione sia le interfacce TDM sui nodi SGT sia le interfacce IP sui nodi BBN. Come esplicitato in precedenza, nell'ambito del secondo ciclo di analisi di mercato l'Autorità ha imposto a Telecom Italia di offrire accesso alle proprie interfacce IP a condizioni economiche non superiori a quelle previste per le interfacce TDM a livelli d'interconnessione equivalenti.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

caratteristiche, le reti degli OAO sono simmetriche al livello nazionale (SGT/BBN) della rete di trasporto di Telecom Italia, in termini sia di lunghezza media dei collegamenti tra i nodi di commutazione e le centrali locali di aggregazione del traffico (gli stadi di linea) sia in termini di numerosità dei punti d'interconnessione. Le reti di trasporto degli OAO sfruttano, in molti casi, la commutazione di pacchetto per l'instradamento delle chiamate.

75. Alla luce della constatazione che l'utilizzo di nodi locali (SGU) risultava prevalente e crescente per lo scambio del traffico vocale con Telecom Italia, sebbene gli operatori alternativi utilizzassero entrambi i livelli d'interconnessione (SGU e SGT/BBN), nel precedente ciclo di analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa l'Autorità ha individuato nell'autocommutatore locale l'elemento di confine, ripartendo una chiamata *end-to-end* nei seguenti servizi<sup>24</sup>:

- a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia in tecnologia TDM, e in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
- b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la funzione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia in tecnologia TDM, e in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
- c. Transito, ossia la trasmissione e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata.

76. La figura seguente riporta i confini tra i servizi così come individuati nel precedente ciclo di analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa.


---

<sup>24</sup> Nel secondo ciclo di analisi dei mercati l'Autorità ha confermato l'elemento di confine individuato nel primo ciclo di analisi concluso con la delibera n. 417/06/CONS.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Figura 2 - Confini tra servizi d'interconnessione fissa nel II ciclo di analisi dei mercati**



## 2.4.2. Identificazione degli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in tecnologia IP


77. Ai fini dell'identificazione degli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in tecnologia IP, l'Autorità ritiene opportuno fare riferimento alle disposizioni di cui alla delibera n. 128/11/CIR e alla rete modellata nella delibera n. 668/13/CONS, che qui si richiama brevemente. Tale scelta presenta il vantaggio di rappresentare sia la rete di Telecom Italia sia le reti degli operatori alternativi, dal momento che, come detto al punto 33, con la delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha modellato la rete di un ipotetico operatore efficiente che fornisce servizi d'interconnessione su rete fissa. Il ricorso ad una rete ipotetica, simmetrica per tutti gli operatori, piuttosto che a una rete reale consente di svincolare la descrizione e la definizione dei servizi dalla rete di un singolo operatore.

78. Nella definizione del modello di costo approvato con la delibera n. 668/13/CONS, l'Autorità ha fondato la propria valutazione sulla rete di un ipotetico operatore efficiente in tecnologia IP riportata nella Figura 3.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Figura 3 - Rete efficiente in tecnologia IP**



79. Il punto di demarcazione tra la rete di accesso e la rete di trasporto è stato individuato nella cartolina d'utente del MSAN (*Multi-Service Access Node*)<sup>25</sup>. Pertanto, gli elementi di rete a valle della cartolina d'utente rientrano nella rete di trasporto, mentre gli elementi a monte rientrano nella rete di accesso<sup>26</sup>. Il traffico voce è multiplato dai MSAN e trasmesso sugli anelli di livello distrettuale che fanno capo ai primi nodi di instradamento, cosiddetti *aggregation router*. Da questi il traffico voce è trasmesso su anelli a livello di *area gateway* che fanno capo ai *core router*.

80. La rete di trasporto modellata si articola in due livelli per la raccolta e l'instradamento del traffico: un livello nazionale individuato dai *core router* (che possono essere aperti all'interconnessione) e un livello locale individuato dagli *aggregation*

<sup>25</sup> Il MSAN è un sistema integrato che connette le linee telefoniche degli abbonati alla rete e consente di fornire accesso ai servizi voce e dati.

<sup>26</sup> La rete di accesso, indicata in figura come livello *Delivery*, non è dettagliata dal momento che ai fini della descrizione dei servizi d'interconnessione rileva esclusivamente la rete di trasporto.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*router*<sup>27</sup> (non aperti all'interconnessione). L'interconnessione tra operatori avviene, nella rete modellata, solo a livello *core*, attraverso due distinti punti d'interconnessione, ridondanti per motivi di affidabilità, per il tramite di un collegamento fisico diretto tra gli apparati al bordo (SBC – *Session Border Controller*)<sup>28</sup> degli operatori. Il numero di PdI e di SBC può, in generale, essere diverso, ma nel modello si è ipotizzato che ad ogni PdI corrispondesse un SBC; pertanto, nel proseguo, gli SBC verranno indicati come SBC-I (*Session Border Controller - Interconnection*) per rimarcare tale caratteristica. I *core router* dedicati all'interconnessione definiscono le aree *gateway* della rete d'interconnessione in tecnologia IP<sup>29</sup>.

81. In base alle disposizioni delle delibere n. 128/11/CIR e n. 668/13/CONS, il livello nazionale si basa su 16 nodi IP ridondati, aperti all'interconnessione. Il modello, pertanto, suddivide il territorio nazionale in 16 AGW e non è prevista, in nessun caso, la dislocazione di due *core router* aperti all'interconnessione in uno stesso distretto telefonico. Pertanto, ciascun *core router* utile per l'interconnessione definisce un'AGW al cui interno sono aggregati più distretti telefonici.

82. Va richiamato che l'architettura a 16 PdI ridondati d'interconnessione ipotizzata si basa sulla reale architettura d'interconnessione IP di Telecom Italia. Tale rete è assunta come riferimento sia per Telecom Italia che per gli OAO, secondo un principio di simmetria architetturale basato sulle risultanze del precedente ciclo di analisi, come riportato al punto 74.

83. Si fornisce, nel seguito, una descrizione dei servizi di raccolta, terminazione e transito su cui si è basato il modello di cui alla delibera n. 668/13/CONS.

### *Il servizio di raccolta in tecnologia IP*

84. Il servizio di raccolta in tecnologia IP consiste nel trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino al SBC-I connesso al *core router* dell'AGW in cui è attestato il cliente chiamante. Si tratta, infatti, del primo *router* utile ai fini della consegna della

---

<sup>27</sup> Oltre ai livelli di consegna del traffico agli utenti finali (*Delivery*) e ai livelli di aggregazione e instradamento (*Aggregation* e *Core*) la rete modellata prevede un ulteriore livello (*Network control*) deputato alla gestione della rete.

<sup>28</sup> Gli apparati di bordo svolgono diverse funzionalità necessarie allo scambio di traffico tra reti in tecnologia IP, controllando il traffico relativo sia alla segnalazione che ai flussi dati di sessioni di comunicazione. Tali apparati garantiscono, tra le altre funzioni, la sicurezza e la protezione delle reti interconnesse, la qualità del servizio, in particolare attraverso il controllo del traffico al fine di evitare fenomeni di congestione e l'applicazione dei meccanismi di *admission control*, e la connettività.

<sup>29</sup> Si evidenzia che non tutti i *core router* sono necessariamente aperti all'interconnessione, dal momento che per garantire una migliore e più efficiente distribuzione del traffico gli operatori possono individuare un numero di *router* superiore al numero di AGW.




## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

chiamata dall'operatore di accesso a un altro operatore interconnesso tramite SBC-I. Il servizio comprende le prestazioni effettuate dal SBC-I.

85. Nella figura seguente si mostrano gli elementi di rete coinvolti nella fornitura del servizio di raccolta in una rete IP da parte dell'Operatore A all'Operatore B. Tale figura evidenzia che il servizio coinvolge tutti gli elementi di rete necessari al trasporto della chiamata dal MSAN cui è attestato il chiamante fino al SBC-I del *core router* d'interconnessione dell'AGW di appartenenza del chiamante. Nella rete di riferimento, oltre agli elementi deputati all'interconnessione, la chiamata richiede il passaggio attraverso un *aggregation router* e potrebbe richiedere il passaggio attraverso uno o più *core router* non aperti all'interconnessione. Pertanto, a seconda dell'organizzazione specifica dell'operatore che offre il servizio, nella realtà il numero di elementi coinvolti potrebbe essere differente.

**Figura 4 - Servizio di raccolta in una rete IP**



### *Il servizio di terminazione in tecnologia IP*

86. Il servizio di terminazione in una rete IP consiste nel trasporto di una chiamata dal SBC-I connesso al *core router* dell'area *gateway* in cui è attestato il cliente chiamato fino alla linea di destinazione. Tale SBC-I è infatti l'ultimo elemento di rete utile ai fini della consegna della chiamata. Il servizio comprende le prestazioni effettuate dal SBC-I.


87. Come fatto per il servizio di raccolta, si riporta di seguito una figura che mostra gli elementi di rete coinvolti nella fornitura, da parte dell'Operatore A



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'Operatore B, del servizio di terminazione in una rete IP. La fornitura di tale servizio coinvolge tutti gli elementi di rete necessari al trasporto della chiamata dal SBC-I del *core router* aperto all'interconnessione dell'AGW di appartenenza del chiamato fino al MSAN cui è attestata la linea di destinazione. Nella rete di riferimento considerata la fornitura del servizio, oltre agli elementi deputati all'interconnessione, richiede il passaggio attraverso un *aggregation router* e potrebbe richiedere il passaggio attraverso uno o più *core router* non aperti all'interconnessione. Pertanto, il numero di elementi di rete effettivamente utilizzati potrebbe differire a seconda della rete sviluppata dall'operatore di destinazione.

**Figura 5 - Servizio di terminazione in una rete IP**



### *Il servizio di transito in tecnologia IP*

88. Il servizio di transito è, in generale, offerto quando l'operatore di origine e quello di terminazione non sono direttamente interconnessi tra loro e sono entrambi interconnessi con un terzo operatore, tramite lo stesso SBC-I o SBC-I differenti.


89. Il servizio di transito, quindi, consiste nel trasporto di traffico da una rete di origine a una di destinazione. L'operatore che offre tale servizio (operatore di transito) riceve la chiamata da un operatore (operatore di origine) interconnesso in un determinato SBC-I e la consegna a un altro operatore (operatore di destinazione) interconnesso sullo stesso SBC-I, che quindi fa capo allo stesso *core router*, o su un altro SBC-I (che può fare capo allo stesso *core router* o a un diverso *core router*). Nel primo caso, il servizio di transito coinvolge un solo *core router* aperto all'interconnessione. Nel secondo caso coinvolge uno o più *core routers* aperti all'interconnessione.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

90. Nella Figura 6 viene riportato schematicamente il servizio di transito offerto attraverso un solo *core router* aperto all'interconnessione. L'operatore di originazione (Operatore A) consegna la chiamata al SBC-I dell'operatore di transito (Operatore C) cui è interconnesso; l'Operatore C inoltra la chiamata al relativo *core router* per poi consegnarla all'operatore di destinazione (Operatore B) sullo stesso SBC-I dell'Operatore A (caso 1) oppure sul secondo SBC-I collegato allo stesso *core router* (caso 2). Ai fini della descrizione tecnica del servizio non rileva se gli operatori di originazione e destinazione siano o meno interconnessi allo stesso SBC-I, dal momento che in entrambi i casi l'operatore di transito trasporta la chiamata da un SBC-I al *core router* e da questo a un SBC-I.

**Figura 6 - Servizio di transito in tecnologia IP attraverso un solo *core router***




91. Nel caso in cui gli Operatori A e B non siano interconnessi allo stesso *core router* aperto all'interconnessione, il servizio offerto dall'Operatore C richiede il passaggio attraverso più di un *core router* aperto all'interconnessione, come riportato nella Figura 7. In questo caso, l'Operatore C riceve dall'Operatore A la chiamata su un SBC-I e la inoltra al *core router* a esso collegato e da questo la inoltra fino al *core router* collegato al SBC-I cui è attestato l'Operatore B, passando, se necessario, anche attraverso altri *core router*, aperti o meno all'interconnessione.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Figura 7 - Servizio di transito in tecnologia IP attraverso più core router**



## *Il servizio di inoltro in tecnologia IP*

92. Un servizio di inoltro consiste in un servizio di transito venduto congiuntamente a un servizio di raccolta (inoltro in raccolta) o terminazione (inoltro in terminazione).

93. Si parla di servizio di inoltro in raccolta quando la chiamata originata dall'Operatore C transita sulla rete dell'Operatore C e termina sulla rete dell'Operatore B. Questo accade quando l'operatore B non è interconnesso nell'area *gateway* da cui è originata la chiamata del cliente. In tal caso l'operatore B acquista in *bundle* dall'operatore C sia la raccolta nell'area *gateway* di attestazione del chiamante sia il transito da questa area *gateway* verso l'area *gateway* in cui è interconnesso.

94. Si parla di servizio di inoltro in terminazione quando la chiamata originata dall'Operatore A transita e termina sulla rete dell'Operatore C. Si tratta del caso speculare al precedente, laddove l'operatore di origine non è interconnesso con l'operatore di destinazione nell'area *gateway* di attestazione del cliente chiamato.

## **Conclusioni sui servizi di inoltro e transito in tecnologia IP**

95. In sintesi, il servizio di transito può essere offerto nelle seguenti modalità, illustrate facendo riferimento alla nomenclatura utilizzata nella Figura 7:

- servizio di transito in senso stretto, quando la chiamata originata dall'Operatore A transita, attraverso uno o più elementi della rete dell'Operatore C, che la consegna all'Operatore B;
- servizio di inoltro in raccolta, quando la chiamata originata dall'Operatore C transita sulla rete dell'Operatore C e termina sulla rete dell'Operatore B;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- c. servizio di inoltro in terminazione, quando la chiamata originata dall'Operatore A transita e termina sulla rete dell'Operatore C;
- d. servizio di transito autoprodotta, quando la chiamata origina, transita e termina sulla rete dell'Operatore C.

96. In coerenza con le disposizioni delle delibere n. 180/10/CONS e n. 668/13/CONS, si possono individuare diverse tipologie di servizi di transito, a seconda della dislocazione degli elementi di rete utilizzati per la fornitura.

97. In particolare, nel caso in cui gli elementi di rete utilizzati sono dislocati nello stesso distretto telefonico il servizio è di tipo distrettuale. Con particolare riferimento all'interconnessione IP, l'Autorità evidenzia che ai fini della determinazione del carattere distrettuale del servizio di transito fa fede esclusivamente se gli operatori di origine e destinazione sono interconnessi con l'operatore di transito mediante collegamento a SBC-I situati nello stesso distretto telefonico, indipendentemente dal fatto che il *core router* cui tali SBC-I sono collegati è disposto o meno nello stesso distretto telefonico.

98. Nel caso in cui, invece, gli SBC-I cui gli operatori A e B sono collegati sono dislocati in distretti telefonici differenti, il servizio di transito è di tipo nazionale.

### **2.4.3. Individuazione del confine tra i servizi d'interconnessione su rete fissa**

99. Rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato si evidenzia, come già rappresentato, l'evoluzione architettonica della rete di Telecom Italia, mediante la dismissione (seppur ancora minimale) di alcuni SGU<sup>30</sup>, la sostituzione dei nodi *core* IP e la migrazione dell'interconnessione da TDM a IP. Il monitoraggio della migrazione all'interconnessione IP condotto dall'Autorità nell'ambito delle attività dell'Unità per il Monitoraggio (UPIM IP) istituita con la delibera n. 128/11/CIR ha evidenziato che, a dicembre 2015, poco meno della metà del traffico complessivo d'interconnessione vocale (diretto + *reverse*) viene scambiato con Telecom Italia in tecnologia IP, come riportato nella figura seguente. A tal riguardo, si evidenzia che, con riferimento alla sola componente di traffico diretta, ovvero quella consegnata dagli operatori alternativi a Telecom Italia, a fine 2015 poco più della metà (circa il 51%) del traffico è già migrata all'interconnessione in tecnologia IP.


---

<sup>30</sup> Telecom Italia ha iniziato a dismettere gli impianti SGU, che si sono ridotti dai 628 impianti attivi nel 2010 agli attuali 604 impianti aperti all'interconnessione, per 7 dei quali Telecom Italia ha già pianificato la chiusura entro il I quadrimestre del 2016.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Figura 8 - Traffico d'interconnessione in tecnologia IP**



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

100. Dal punto di vista dell'infrastruttura d'interconnessione, la rete di Telecom Italia tende verso la rete ipotetica dell'operatore efficiente di cui al modello BU-LRIC precedente, basata sulle disposizioni adottate con la delibera n. 128/11/CIR. Le reti degli operatori alternativi sono già basate su un ridotto numero di nodi, che utilizzano il protocollo IP per gli operatori che hanno completato la migrazione e il protocollo TDM per i restanti. Complessivamente, pertanto, le infrastrutture d'interconnessione tendono ad essere simmetriche, basate sul protocollo IP e sul solo livello *core* utilizzato ai fini dell'interconnessione. La realizzazione di infrastrutture d'interconnessione simmetriche potrà verificarsi prospetticamente in un arco temporale confrontabile con il presente ciclo regolamentare.

101. Tale valutazione è anche supportata dall'evoluzione del modello d'interconnessione degli operatori. I dati acquisiti nel corso della presente analisi di mercato mostrano che tutti gli operatori che hanno migrato le proprie piattaforme d'interconnessione da TDM a IP si sono interconnessi a livello di SBC-I di area *gateway*. Pertanto, il nodo di riferimento per la definizione dei servizi d'interconnessione su rete fissa è, anche alla luce delle effettive interconnessioni in campo, il *core router*.

102. Ai fini del presente provvedimento, si evidenzia che in un'ottica *forward looking* la tecnologia d'interconnessione di riferimento è quella IP e che, tuttavia, l'interconnessione TDM è ancora utilizzata per poco più della metà del traffico complessivo scambiato con Telecom Italia. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno individuare i confini tra servizi in maniera indipendente dalla tecnologia utilizzata.

103. L'Autorità ritiene, in conclusione, che il confine tra i servizi debba ancora essere individuato nel primo (ultimo) elemento di rete utile per la consegna del traffico raccolto (terminato) in tecnologia TDM o IP. Alla luce della descrizione della rete d'interconnessione in tecnologia IP, il punto di confine tra i servizi *wholesale*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

d'interconnessione in tecnologia IP (raccolta/terminazione/transito) è rappresentato dal primo (ultimo) nodo SBC-I connesso al *core router* aperto all'interconnessione (PdI), come individuato nella rete di riferimento<sup>31</sup>. Nel caso della rete TDM, nelle more del completamento della migrazione, vale la definizione dei confini della precedente analisi di mercato, ovvero il nodo SGU, per la rete TDM di Telecom Italia, e in generale il primo (ultimo) autocommutatore per le reti TDM degli OAO.

104. Il confine così individuato è indipendente dalla tecnologia utilizzata per offrire il servizio. Inoltre, in questo modo, con riferimento all'interconnessione in tecnologia TDM, i confini tra i servizi non cambiano rispetto a quelli individuati nel precedente ciclo di analisi di mercato e riportati al punto 75 del presente provvedimento, mentre i confini in tecnologia IP vengono individuati in coerenza con la delibera n. 668/13/CONS. Pertanto, una chiamata *end-to-end* viene suddivisa nei seguenti servizi:

- a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino al primo punto d'interconnessione utile ai fini dell'instradamento e della consegna ad altro operatore della chiamata originata dal cliente finale;
- b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'ultimo punto d'interconnessione utile ai fini dell'instradamento e della consegna ad altro operatore della chiamata destinata al cliente finale fino alla linea di destinazione;
- c. Transitio, ossia il trasporto, offerto da un operatore di transito nei confronti di due operatori tra loro non interconnessi, di una chiamata attraverso uno o più elementi della rete di trasporto al fine di consentire il completamento della chiamata.

105. La definizione di cui sopra si adatta a entrambe le tecnologie utilizzate nel corso del processo di migrazione.

### **Conclusioni**

106. In conclusione, con riferimento ai servizi di raccolta e terminazione il punto di confine corrisponde, con riferimento alla tecnologia TDM, all'autocommutatore SGU nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia e, in generale, al primo/ultimo (cioè quello di riferimento dell'area *gateway* in cui è attestato il cliente finale) autocommutatore utile ai fini dell'instradamento e della consegna della chiamata nelle reti degli operatori alternativi; le prestazioni di commutazione sono incluse nei servizi di raccolta e terminazione. Con riferimento alle reti in tecnologia IP, l'elemento di confine corrisponde al PdI collegato al *core router* aperto all'interconnessione dell'area *gateway* in cui è attestato il cliente e il servizio comprende le prestazioni effettuate dal SBC-I.

---

<sup>31</sup> Sulla base delle disposizioni della delibera n. 668/13/CONS, ai fini del *pricing* gli apparati di bordo e tutte le funzionalità da essi svolte sono inclusi negli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in quanto indispensabili all'interconnessione in tecnologia IP.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

107. Il servizio di transito si concretizza nella trasmissione e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori SGU-SGT, nel caso in cui il servizio sia fornito in tecnologia TDM, o nella trasmissione e commutazione attraverso uno o più *core router* aperti all'interconnessione nel caso in cui il servizio sia offerto in tecnologia IP. In tal caso il servizio include le prestazioni effettuate dai relativi SBC-I.

### **2.5. Caratterizzazione dei mercati al dettaglio**

108. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione del 2014, il punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti è la definizione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, è possibile definire i mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi intermedi ad operatori interessati a vendere i propri servizi ai clienti finali.

109. Tenuto conto dei mercati oggetto della presente analisi, il primo passo consiste dunque nella caratterizzazione dei mercati al dettaglio dei servizi di telefonia già richiamati al paragrafo 2.3, per i quali i servizi d'interconnessione su rete fissa costituiscono degli *input* necessari.

110. Si noti che tali mercati al dettaglio non sono inclusi nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* della Raccomandazione del 2014. Pertanto, in linea con le precedenti analisi dell'Autorità<sup>32</sup>, di tali mercati sono analizzati esclusivamente quegli elementi caratterizzanti il servizio offerto alla clientela finale che sono suscettibili di influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso dell'interconnessione su rete fissa.

111. Come rilevato dalla Commissione nella Raccomandazione del 2014, quando si analizzano i confini e il potere di mercato nei mercati rilevanti all'ingrosso per determinare se sono effettivamente concorrenziali, si dovrebbe tenere conto della pressione concorrenziale diretta e indiretta, indipendentemente dal fatto che tale pressione derivi dalle reti di comunicazione elettronica, dai servizi di comunicazioni elettronica o da altri tipi di servizi o applicazioni fornite nei mercati al dettaglio che siano sostituibili dal punto di vista degli utenti finali. In tal senso, un possibile sostituto è costituito dai servizi fonia forniti in modalità VOIP *unmanaged* dagli OTT; la Commissione rileva che i

---

<sup>32</sup> I mercati al dettaglio dei servizi di telefonia forniti in postazione fissa sono stati analizzati nell'ambito del precedente ciclo di analisi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione (delibera n. 179/10/CONS) e dei servizi di transito (delibera n. 180/10/CONS). Inoltre, i mercati al dettaglio dei servizi di telefonia forniti in postazione mobile sono stati analizzati nell'ultimo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di terminazione su singola rete mobile (delibera n. 497/15/CONS).



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizi forniti da tali soggetti, sebbene attualmente potrebbero non essere considerati dei sostituti diretti dei servizi offerti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, continueranno a svilupparsi nei prossimi anni a seguito dei progressi tecnologici.

112. Ai fini della caratterizzazione dei mercati al dettaglio dei servizi di telefonia fissa per clienti residenziali e non residenziali l’Autorità conferma quanto già stabilito nella precedente analisi di mercato con riferimento alla sostituibilità tra una chiamata a commutazione di circuito (in tecnologia POTS/ISDN) e una a commutazione di pacchetto (VOIP) di tipo *managed* in decade zero<sup>33</sup>.

113. Nel presente provvedimento si intende analizzare la sostituibilità tra: i) servizi di tipo *managed* (POTS/ISDN/VOIP) e servizi di tipo VOIP *unmanaged*; ii) servizi offerti in postazione fissa e servizi offerti in postazione mobile; iii) servizi di chiamata verso numerazioni geografiche attestate su postazione fissa e su accessi di tipo *home zone*.

## **2.5.1. Sostituibilità tra servizi di tipo *managed* (POTS/ISDN/VOIP) e servizi VOIP *unmanaged***

114. L’Autorità ritiene opportuno svolgere l’analisi di sostituibilità tra una chiamata in tecnologia POTS/ISDN/VOIP *managed* e una chiamata in tecnologia VOIP di tipo *unmanaged*, al fine di verificare se, a seguito di un aumento del prezzo modesto ma significativo e non transitorio di una chiamata in POTS/ISDN/VOIP *managed* su rete fissa, vi sia una migrazione significativa della domanda verso una chiamata VOIP *unmanaged* tale da rendere non profittevole l’aumento di prezzo.

115. Come noto, i servizi telefonici POTS/ISDN/VOIP di tipo *managed* sono offerti al cliente finale dall’operatore di comunicazioni elettroniche che fornisce anche l’accesso diretto alla rete fissa, sia esso a banda stretta o larga, oppure che fornisce i servizi di fonia ricorrendo all’acquisto di servizi di accesso indiretto all’ingrosso. Al contrario, il servizio VOIP di tipo *unmanaged* è quel servizio offerto da un *provider* OTT che utilizza un accesso dati a banda larga offerto da un operatore di comunicazioni elettroniche<sup>34</sup>. Il servizio VOIP *unmanaged*, che consente di effettuare la chiamata sfruttando il protocollo IP, può essere fornito attraverso tutte le reti a banda larga in rame e in fibra.

---

<sup>33</sup> Nel caso di utilizzo del VOIP di tipo *managed* esiste una relazione di sostituibilità tra i due servizi telefonici in quanto non presentano caratteristiche di fruibilità difformi per il cliente finale e offrono prestazioni qualitative analoghe in termini di percezione del segnale e di affidabilità.

<sup>34</sup> Gli OTT non offrono al cliente finale il servizio di accesso a banda larga, fornito da un operatore di accesso attraverso infrastruttura propria oppure attraverso il ricorso ai servizi di accesso all’ingrosso, come *bitstream* e *unbundling*.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

116. La sostituibilità tra queste tipologie di chiamata sarà analizzata in termini di garanzie della qualità del servizio, servizi accessori, interoperabilità, grado di accessibilità e condizioni economiche.

### *Le garanzie di qualità del servizio*

117. I servizi di tipo VOIP *managed* consentono comunicazioni *real-time* di tipo audio-video attraverso la commutazione di pacchetto, in modalità *unicast* o *multicast*, come ad esempio audio/videochiamate e videoconferenze. Tali servizi sono forniti dall'operatore che fornisce al cliente l'accesso alla rete dati a banda larga tramite protocolli che consentono di riservare, alla sessione VOIP, statisticamente la banda necessaria.

118. A differenza dei servizi di tipo VOIP *managed*, gli OTT non sono in grado di gestire e controllare pienamente la qualità del servizio sulla rete di accesso e trasporto<sup>35</sup>, in quanto non offrono connettività. La connettività è fornita dagli operatori di comunicazioni elettroniche, con i quali gli OTT non hanno accordi. Pertanto, la qualità dei servizi VOIP *unmanaged*, in termini di ritardo di comunicazione, *jitter*, eco, distorsione del segnale vocale, non è prevedibile in quanto funzione del traffico presente in rete, della banda disponibile e, in generale, di caratteristiche del trasporto sottostante, comunque indipendenti dall'OTT. In linea teorica si potrebbe tuttavia dire che le caratteristiche di qualità dei servizi VOIP *managed* e *unmanaged* potrebbero comunque convergere, nel caso in cui le reti di accesso e trasporto sottostanti dispongano di una banda talmente ampia da non soffrire mai di congestioni del traffico. In tal caso il servizio *unmanaged*, sebbene non sia trasportato su un canale dati con classe di servizio a banda garantita (come invece avviene nel caso VOIP *managed*), di fatto non sarebbe ugualmente soggetto a ritardi e *jitter*. A tale riguardo si rappresenta che, dai piani industriali degli operatori, si desume che, nel 2016, la popolazione coperta con infrastrutture NGA è dell'ordine del 60%<sup>36</sup> con una velocità compresa tra i 30 e i 100 Mbps. Ciò fa sì che, rispetto alla precedente analisi di mercato, sia aumentata la probabilità che la sessione VOIP *unmanaged*, benché trasportata in modalità *best effort*, non sia soggetta a ritardi e *jitter*. Analogo discorso può effettuarsi a livello internazionale, sebbene le caratteristiche delle reti a banda ultralarga siano poco omogenee. In linea generale, si ritiene che, rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato, le caratteristiche dei servizi *unmanaged*, proprio per la maggiore disponibilità di banda in accesso e trasporto su rete fissa, appaiono migliorate.

---

<sup>35</sup> Da questa valutazione si esclude la qualità del segnale vocale che, a parte eventuali trascodifiche, dipende dalle caratteristiche dell'applicativo.

<sup>36</sup> Cfr. punto 86 della delibera n. 623/15/CONS.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

119. Tuttavia, sebbene sia possibile che per determinate direttrici – in particolare per le chiamate internazionali – e in determinate ore del giorno la qualità di un servizio VOIP *unmanaged* percepita dal cliente potrebbe essere confrontabile con quella di servizi *managed*, l’Autorità ritiene che nell’orizzonte temporale di riferimento della presente analisi la qualità dei servizi offerti dagli OTT non sia ancora equivalente a quella dei servizi VOIP di tipo *managed*. Infatti, per quanto le caratteristiche dei servizi *unmanaged* siano migliorate, i *provider* OTT non sono in grado di garantire la qualità del servizio, che può variare fortemente nell’arco anche di una stessa giornata in funzione della banda a disposizione e dei livelli di traffico sulla rete.

### *Servizi accessori e interoperabilità*

120. Si richiama che molti OTT, a differenza degli operatori di comunicazioni elettroniche, operano al di fuori degli obblighi di cui alle direttive comunitarie. Per tali ragioni non offrono alcune prestazioni obbligatorie quali l’accesso ai servizi di emergenza, l’identificazione della linea chiamante e la portabilità del numero. Tali prestazioni, al contrario, per i servizi *managed* sono garantite per effetto degli obblighi comunitari cui sono soggetti gli operatori di comunicazioni elettroniche.

121. In aggiunta i diversi applicativi non sono interoperabili a causa dell’utilizzo di protocolli proprietari. Non esistono infatti, per tali soggetti, obblighi in tal senso. Pertanto, la necessità di utilizzare lo stesso applicativo lato chiamante e lato chiamato riduce la possibilità di sostituire una chiamata PSTN/VOIP *managed* con una chiamata di tipo VOIP *unmanaged*.

122. Quanto sopra fa sì che il cliente finale non consideri ancora – rispetto alle suddette caratteristiche – il servizio VOIP *unmanaged* come pienamente sostituibile a un servizio VOIP *managed* o POTS/ISDN.

### *Il grado di accessibilità da parte delle diverse fasce della popolazione*

123. L’utilizzo di un servizio VOIP *unmanaged* è legato alla disponibilità e accessibilità in termini di costi di terminali adatti a tale fine e alla predisposizione del cliente all’uso dei relativi applicativi.

124. La disponibilità di *device* in grado di installare gli applicativi per chiamate VOIP *unmanaged* (Skype, WhatsApp, Viber, ecc.) non appare, ad oggi, rappresentare una forte limitazione, dal momento che la grande maggioranza dei terminali (*computer, smartphone, tablet*) disponibili sul mercato consente di effettuare chiamate in VOIP di tipo *unmanaged*.

125. Considerato che il tempo di vita medio di un terminale è 2 anni e che anche i terminali oggi non adatti a questi applicativi OTT verranno presumibilmente sostituiti nel corso della presente analisi di mercato, è plausibile che gli utenti di rete fissa o mobile



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che dispongono di un accesso a banda larga nella maggior parte dei casi disporranno anche di un terminale adatto per effettuare chiamate VOIP *unmanaged*.

126. Sempre con riferimento alla domanda, si evidenzia che dai dati dell'indagine AudiWeb<sup>37</sup> risulta che nel primo semestre 2015: i) il 68% della popolazione accede a Internet possiede un *computer*; ii) il 50% circa possiede uno *smartphone*; iii) il 19% possiede un *tablet*. Inoltre, dai dati Istat risulta che, nel 2014, oltre la metà della popolazione con almeno 3 anni di età (54,7%) utilizza il *computer*<sup>38</sup>.

127. Pertanto, una percentuale rilevante della popolazione, almeno il 50% supponendo conservativamente che quelli che dispongono di un *tablet* abbiano anche il terminale mobile e il *computer*, potrebbe utilizzare un terminale adatto a chiamate VOIP *unmanaged*.

128. Rimane tuttavia esclusa la quota parte della popolazione che non dispone di tali terminali o che non accede a Internet. A tal riguardo, dai dati dell'Istat risulta che nel 2014 quasi 22 milioni di individui di almeno 6 anni, pari al 38,3% della popolazione residente, non utilizza Internet<sup>39</sup>.

129. Va aggiunto che una parte della popolazione che dispone di un terminale adatto a chiamate VOIP *unmanaged*, appare, ad oggi, non ancora culturalmente predisposta all'uso di tali applicativi; per tali individui l'installazione e l'uso di un applicativo VOIP non risulterebbe ancora un'operazione immediata.

130. Inoltre si osserva che il prezzo medio di un terminale mobile tradizionale, non di tipo *smart*, è molto contenuto, pari a circa 40 euro. Al contrario, il prezzo di uno *smartphone* è generalmente elevato e può superare anche di 10 volte al prezzo medio di un cellulare tradizionale. Analogamente, il prezzo medio di un telefono fisso tradizionale è molto contenuto e supera raramente i 50 euro. Al contrario, il prezzo di un telefono *cordless* evoluto che consente anche di effettuare chiamate tramite VOIP *unmanaged* è superiore in genere ai 100 euro. Infine, il prezzo di un *tablet* o di un *computer* è molto variabile; tuttavia si ritiene che tali apparati, acquistati prevalentemente per altri scopi e non per svolgere telefonate, non siano considerati dagli utenti finali come sostitutivi di un telefono, sia esso di rete fissa o mobile, quanto piuttosto come aggiuntivi al telefono. Pertanto, la differenza tra il prezzo di un terminale *smart* (cellulare o telefono fisso) e un terminale non *smart* (cellulare o telefono fisso) è non trascurabile e influisce ancora negativamente sulla predisposizione del cliente a utilizzare tali terminali.

131. Si ritiene che tutti gli elementi di cui sopra influiscano negativamente sulle caratteristiche di sostituibilità tra servizi VOIP *managed* e servizi VOIP *unmanaged*.

---

<sup>37</sup> Cfr. rapporto AudiWeb sulla navigazione *on line* in Italia pubblicato nel mese di giugno 2015.

<sup>38</sup> Cfr. report "Cittadini e nuove tecnologie" del 18 dicembre 2014, disponibile sul sito *web* dell'Istat.

<sup>39</sup> Cfr. report "Cittadini e nuove tecnologie" del 18 dicembre 2014, disponibile sul sito *web* dell'Istat.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Condizioni economiche

132. Con riferimento alle condizioni economiche, bisogna distinguere tra comunicazioni nelle quali sia il chiamante sia il chiamato sono connessi contemporaneamente tramite il medesimo applicativo (ad esempio, Skype) o *provider* OTT (nel caso in cui tale soggetto sia dotato di un'autorizzazione) e comunicazioni nelle quali il chiamante utilizza un applicativo fornito da un OTT mentre il chiamato è un utente di rete fissa o mobile POTS/ISDN/VOIP *managed*.

133. Nel caso di comunicazioni effettuate tra utenti che utilizzano lo stesso applicativo OTT, la chiamata è gratuita, dal momento che l'OTT non prevede alcuna tariffazione per il servizio, e avviene tramite indirizzamento di tipo ALIAS. Non essendo prevista una tariffazione specifica da parte dell'OTT, la chiamata è gratuita indipendentemente dal luogo di destinazione, sia esso nazionale o internazionale, e dalla durata, dal momento che si tratta di traffico IP scambiato tra due terminali. L'unico costo sostenuto dal cliente è quello dell'accesso a banda larga e dipende dal tipo di tariffa prevista dal contratto di accesso. Nel caso di sottoscrizione di un'offerta connettività *flat*<sup>40</sup>, le chiamate effettuate tra utenti che utilizzano lo stesso applicativo OTT sono totalmente gratuite<sup>41</sup>.

134. Si osserva, al riguardo, che la maggior parte delle proposte commerciali praticate dagli operatori di comunicazioni elettroniche tradizionali prevede la fornitura del servizio di chiamata congiuntamente con altri servizi, quali il servizio di accesso alla rete telefonica pubblica e la connettività a Internet di tipo *broadband*. La maggior parte di tali offerte *bundle* prevede formule di consumo illimitato a fronte di un canone mensile fisso. Si tenga presente che, in molti casi, tali offerte includono nel *bundle* tutto il traffico nazionale, indipendentemente se diretto verso rete fissa o rete mobile<sup>42</sup>. Pertanto, non si riscontrano, da un punto di vista delle condizioni economiche, differenze, soprattutto nel caso di traffico nazionale tra servizi di telefonia tradizionale e servizi di tipo VOIP

---

<sup>40</sup> Con il termine *flat* si intendono le offerte che prevedono un traffico illimitato a fronte di un canone, generalmente mensile, corrisposto dal cliente all'operatore di accesso.

<sup>41</sup> Nel caso di offerte di connettività a consumo oppure *semi-flat* (ovvero che prevedono un tetto massimo di traffico dati incluso nel canone), la tariffazione della chiamata non è più indipendente dalla sua durata. Nel primo caso, il prezzo corrisposto dall'utente all'operatore di accesso dipende dalla quantità di traffico generato che è funzione anche della durata delle chiamate effettuate in VOIP; nel secondo caso, la chiamata contribuisce al raggiungimento della soglia prevista nel contratto e, una volta superata, la tariffazione diventa a consumo.

<sup>42</sup> A tal riguardo, l'Autorità evidenzia che alcune offerte a traffico illimitato destinate alla clientela privata prevedono, in realtà, un tetto massimo mensile per i minuti di chiamate effettuate verso numerazioni mobili. Superata tale soglia, la tariffazione diventa a consumo. La soglia è considerata indicativa di un uso non appropriato, ovvero di un utilizzo del servizio di tipo affari piuttosto che non residenziale. Si tratta, in ogni caso, di limitazione poste per prevenire utilizzi fraudolenti delle tariffe residenziali, generalmente economicamente più convenienti delle offerte rivolte alla clientela affari.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*unmanaged*, indipendentemente dal fatto che la chiamata avvenga per il tramite di ALIAS. Differenti potrebbero essere, viceversa, le caratteristiche nel caso di traffico internazionale. In tal caso la comunicazione tramite ALIAS è gratuita, differentemente dalla chiamata svolta tramite rete tradizionale che solo in alcuni casi e per alcune direttrici è inclusa nei pacchetti.

### **Conclusioni**

135. In conclusione, alla luce delle considerazioni su esposte circa la disponibilità di determinati parametri qualitativi, i requisiti di servizio, l'accessibilità e le condizioni economiche, si ritiene che una chiamata telefonica in tecnologia PSTN/VOIP *managed* su rete fissa non sia sostituibile con una chiamata VOIP *unmanaged*. Tali considerazioni portano a concludere che le chiamate VOIP di tipo *unmanaged* non vanno incluse nel mercato al dettaglio dei servizi di telefonia forniti in postazione fissa, per i clienti residenziali e non residenziali.

136. Si fa presente altresì che analoghe considerazioni sono state riportate dagli operatori nelle risposte alla richiesta d'informazioni inviata dall'Autorità nell'ambito delle attività istruttorie del presente procedimento. La posizione espressa dagli operatori rafforza le conclusioni raggiunte dall'Autorità.

### **2.5.2. Sostituibilità tra servizi telefonici offerti in postazione fissa e servizi offerti in postazione mobile**

137. Ai fini dell'analisi di sostituibilità tra servizi telefonici offerti in postazione fissa e servizi telefonici offerti in postazione mobile, l'Autorità intende verificare se a seguito di un aumento modesto ma significativo e non transitorio del prezzo dei servizi telefonici offerti in postazione fissa una percentuale significativa della domanda migrerebbe verso servizi telefonici offerti in postazione mobile, rendendo non profittevole l'aumento di prezzo.

138. La sostituzione tra servizi telefonici in postazione fissa e servizi telefonici in postazione mobile prevede che l'utente finale decida di sostituire un accesso su rete fissa con un accesso su rete mobile, dal momento che per poter usufruire dei servizi telefonici in postazione mobile l'utente finale necessita di un accesso mobile.

139. Nell'analisi di mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa l'Autorità ha già analizzato, su dati relativi al periodo 2008-2014, la sostituibilità tra



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

servizi offerti in postazione fissa e servizi offerti in postazione mobile, concludendo per la non sostituibilità tra le due differenti tipologie<sup>43</sup>.

140. L'Autorità ritiene che non siano intervenuti cambiamenti significativi rispetto all'analisi condotta nella delibera n. 623/15/CONS, a cui si rimanda integralmente.

141. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Autorità ritiene che tra i servizi telefonici in postazione fissa e i servizi telefonici in postazione mobile non esiste una relazione di sostituibilità.

### **2.5.3. Sostituibilità tra servizi di chiamata verso numerazioni geografiche attestata su postazione fissa e servizi di tipo *home zone***

142. Alla luce delle indicazioni della Commissione, l'Autorità ritiene opportuno valutare il grado di sostituibilità tra le chiamate dirette verso numerazioni geografiche attestata su postazione fissa e chiamate dirette verso servizi di tipo *home zone*.

143. Alcuni operatori di rete mobile praticano offerte di consegna del traffico telefonico su accessi radiomobili con numerazione geografica. La catena impiantistica necessaria per la consegna di una chiamata destinata a clienti che hanno sottoscritto questa tipologia di offerte coinvolge gli stessi elementi di rete utilizzati per la consegna di una chiamata su rete mobile ed il servizio sottostante appare analogo a quello di una chiamata verso mobile. Infatti, l'operatore di origine consegna la chiamata diretta ad un cliente *home zone* ad un GMSC d'interconnessione e l'operatore di destinazione assicura la consegna della chiamata utilizzando le proprie risorse di rete mobile senza sfruttare collegamenti propri della rete fissa.

144. Dal punto di vista dell'utente finale, il servizio offerto appare sostituibile a un servizio di consegna della chiamata su postazione fissa, dal momento che l'utente può ricevere telefonate dirette verso il proprio numero geografico solo all'interno della cella di riferimento e nel caso di spostamento ad altra cella la chiamata viene bloccata. Inoltre, la qualità del servizio di tipo *home zone* non è, di norma, dissimile a quella di un servizio offerto su postazione fissa, proprio perché la chiamata non avviene in mobilità. Potrebbe accadere, tuttavia, che la qualità sia scadente nel caso in cui l'abitazione si trovasse al di fuori della copertura radiomobile.

---

<sup>43</sup> Cfr. punti 8-12 dell'Allegato A alla delibera n. 623/15/CONS.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

145. I cosiddetti servizi integrati fisso–mobile di tipo *home zone* potrebbero, quindi, costituire una valida alternativa alle chiamate dirette verso rete fissa. Tuttavia, negli ultimi anni non si è riscontrato un significativo sviluppo di tali offerte; pertanto, alla luce del fatto che la diffusione di tali offerte non è significativa in termini di numero di sottoscrittori, nonché di volumi di traffico realizzato rispetto alle dimensioni del mercato, l’Autorità conferma le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato<sup>44</sup>, ossia che nell’arco temporale di riferimento della presente analisi di mercato l’inclusione nei mercati al dettaglio del traffico telefonico relativo a tali offerte è irrilevante ai fini dell’analisi, in quanto non ne influenzerebbe comunque i risultati.

### **2.5.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell’offerta**

#### *Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

146. I soggetti attivi dal lato della domanda di mercato sono gli operatori che vendono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico in postazione fissa verso qualsiasi destinazione (nazionale e internazionale), ma che non dispongono di una propria infrastruttura di accesso. I servizi in questione consentono a tali operatori di raccogliere, in un punto d’interconnessione, il traffico telefonico generato dai propri clienti finali che sono attestati sull’infrastruttura di accesso di un altro operatore. Attualmente, nelle more del completamento della migrazione all’interconnessione in tecnologia IP, tali soggetti ricorrono alle tecnologie trasmissive TDM e VOIP *managed*.

147. I soggetti attivi dal lato dell’offerta di mercato sono gli operatori che dispongono di un’infrastruttura di accesso, in rame, fibra ottica o di tipo *fixed-wireless*, sia essa di proprietà o affittata da altri operatori, e che raccolgono il traffico originato da clienti attestati sulla propria infrastruttura e lo rilasciano in un punto d’interconnessione. Le possibili scelte tecnologiche per offrire i servizi di raccolta nel caso in cui l’operatore non dispone di una rete di accesso proprietaria sono legate al ricorso a uno dei seguenti servizi di accesso:

- a. accesso fisico alla rete locale, totalmente o parzialmente disaggregato (servizi *unbundling* e *sub-loop unbundling*), con cui gli operatori acquirenti sono in grado di auto-produrre e fornire, in tecnologia TDM e VOIP *managed*, i servizi di raccolta di chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, fisse e mobili, nazionali e internazionali, originate da clienti attestati sulla propria rete fissa di accesso e assegnatari di numerazioni geografiche;

---

<sup>44</sup> Cfr. delibera n. 179/10/CONS, punti 55-56.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- b. accesso a banda larga all'ingrosso (servizi *bitstream* e VULA), con cui gli operatori acquirenti sono in grado di auto-produrre e fornire, in tecnologia VOIP *managed*, i servizi di raccolta di chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, fisse e mobili, nazionali e internazionali, originate da clienti attestati alla propria rete fissa di accesso e assegnatari di numerazioni geografiche.

148. Si evidenzia che i soggetti attivi dal lato dell'offerta di cui sopra, anche nel caso in cui ricorrono all'acquisto di servizi di accesso all'ingrosso, dispongono del controllo della rete di accesso, ossia sono in grado di garantire la qualità dei servizi offerti al cliente finale. In linea di principio, anche i *provider* OTT potrebbero raccogliere in tecnica VOIP *unmanaged* il traffico destinato a una numerazione nazionale o internazionale, sia essa fissa o mobile, e originato da propri clienti<sup>45</sup> su un collegamento di accesso a banda larga su rete fissa fornito da un operatore di comunicazioni elettroniche. In tal caso, tuttavia, l'operatore di accesso non contribuirebbe operativamente alla raccolta del traffico telefonico e l'instradamento avverrebbe per il tramite del protocollo IP fino a un punto d'interconnessione con un'altra rete.

### *Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

149. I soggetti attivi dal lato della domanda di mercato sono gli operatori, nazionali o internazionali, di rete fissa o mobile, che offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico diretto verso numerazioni del PNN assegnate ad altri operatori nazionali di rete fissa. Tali operatori acquistano il servizio di terminazione dagli operatori titolari (cioè cui sono stati attribuiti i diritti d'uso) dei numeri chiamati.

150. I soggetti attivi dal lato dell'offerta di mercato sono gli operatori cui sono stati attribuiti i diritti d'uso di numerazioni del PNN assegnate a propri clienti finali attestati su accessi – in rame, fibra ottica o di tipo *fixed-wireless* – di proprietà o acquistati all'ingrosso.

151. Analogamente a quanto visto per il mercato della raccolta, in linea di principio anche gli OTT potrebbero terminare il traffico verso clienti dotati di un accesso a banda larga su rete fissa fornito da un operatore di comunicazioni elettroniche. In tal caso la terminazione avverrebbe mediante l'associazione tra il numero del PNN assegnato dall'OTT al proprio cliente e il suo indirizzo IP.

---

<sup>45</sup> In linea di principio, gli OTT possono anche assegnare delle numerazioni ai propri clienti.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Mercato dei servizi di inoltro e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

152. I soggetti attivi dal lato della domanda sono gli operatori, nazionali o internazionali, che vendono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico, originato su rete fissa o mobile, e diretto verso qualsiasi destinazione (fissa o mobile, nazionale o internazionale) e che, non disponendo di un'interconnessione diretta con l'operatore di destinazione, necessitano di far transitare il proprio traffico telefonico sull'infrastruttura di rete di altri operatori. In alcuni casi, gli stessi operatori di transito potrebbero essere attivi dal lato della domanda, nel caso in cui non dispongono di un'interconnessione diretta con l'operatore di destinazione di una chiamata ricevuta dall'operatore di originazione.

153. I soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che, disponendo di una propria infrastruttura di rete di trasporto (di proprietà o affittata da altri operatori) in grado di connettere la rete di originazione e quella di terminazione, trasportano il traffico telefonico sulla propria rete consentendo il completamento della chiamata *end-to-end*.

## **2.6. Definizione merceologica dei mercati dei servizi all'ingrosso**

154. Nel presente paragrafo, l'Autorità verifica se – nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato – siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere superate le definizioni dei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione, fornite nella delibera n. 179/10/CONS, e dei servizi di transito, fornite nella delibera n. 180/10/CONS.

### **2.6.1. Il mercato del prodotto dei servizi di raccolta**

155. Come premesso nel paragrafo 2.3, i servizi di raccolta consentono ad un operatore di raccogliere le chiamate dei propri clienti dirette verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate ai terminali mobili e all'accesso ad Internet in modalità *dial up*.

156. Come descritto in precedenza e tenuto conto della caratterizzazione dei corrispondenti mercati al dettaglio all'interno dei quali non sono stati inclusi i servizi VOIP *unmanaged* e i servizi mobili, il servizio di raccolta delle chiamate di un cliente finale può essere fornito, a terzi, esclusivamente dall'operatore che fornisce al cliente l'accesso alla rete telefonica fissa. L'operatore di accesso che fornisce anche servizi di traffico telefonico ai propri clienti finali autoproduce il servizio di raccolta.

157. Un operatore che non fornisce al cliente servizi di accesso alla rete telefonica fissa può fornire servizi di traffico telefonico in accesso indiretto acquistando il servizio di raccolta del traffico dall'operatore proprietario dell'infrastruttura cui è



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

attestato l'utente finale. Si ribadisce che il servizio di raccolta in senso stretto comprende il trasporto della chiamata fino al primo punto d'interconnessione utile al fine della consegna della chiamata. Nel caso in cui l'operatore che acquista il servizio di raccolta non è interconnesso al primo punto d'interconnessione utile al fine della consegna della chiamata, il servizio di raccolta può essere acquistato in *bundle* con un servizio di transito.

158. Ai fini della definizione merceologica del mercato, nella precedente analisi di mercato, l'Autorità ha valutato la sussistenza di relazioni di: *i*) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate indirizzate verso direttrici differenti (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica o mobile); *ii*) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate da clienti residenziali e non residenziali; *iii*) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche fisse; *iv*) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate su accessi POTS/ISDN e su accessi VOIP di tipo *managed* in decade zero. In esito alle analisi condotte, l'Autorità ha individuato un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici cui le chiamate sono indirizzate (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale), per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private) e per le diverse tecnologie di accesso (POTS/ISDN e VOIP *managed*).

159. Si rileva che, rispetto alla precedente analisi di mercato, è in corso il processo di migrazione alla tecnologia IP per l'interconnessione tra le reti, giunto in fase avanzata con poco più del 50% del traffico telefonico d'interconnessione diretta scambiato con Telecom Italia già migrato alla nuova tecnologia. Ciò influenza, principalmente, le modalità di scambio del traffico all'interconnessione. Infatti, nelle more del completamento della migrazione, un operatore può fornire il servizio di raccolta offrendo un'interfaccia d'interconnessione sia TDM sia IP, ciò indipendentemente dal fatto che il cliente chiamante sia attestato su accessi POTS/ISDN o VOIP *managed*. Infatti, laddove il cliente fosse attestato su accessi PSTN l'operatore che origina la chiamata può convertire, tramite *Media Gateway*, il traffico telefonico in IP prima di consegnarlo ad un operatore che presenta un'interconnessione IP e viceversa il traffico generato da un cliente con accesso in tecnologia IP può essere consegnato ad un operatore con interfaccia TDM, dopo opportuna conversione tramite *Media Gateway*. L'avanzato processo di migrazione determina, rispetto alla precedente analisi di mercato, più probabile che la consegna del traffico raccolto avvenga in IP. Ovviamente, le interfacce di consegna IP gestiscono tutti i servizi telefonici precedentemente offerti grazie al protocollo SIP standardizzato in ambito ETSI, analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'interconnessione TDM tramite protocollo SS7. Il processo di migrazione non influenza, pertanto, le analisi di sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate verso direttrici differenti, delle chiamate di clienti residenziali e non o delle chiamate originate da linee pubbliche o private e rafforza le conclusioni circa la sostituibilità tra servizi di raccolta in tecnologia POTS/ISDN e VOIP *managed*, vista la capacità degli operatori di fornire tutte le tipologie di servizio elencate, indipendentemente dall'interfaccia di consegna, TDM o IP. Si evidenzia che nella



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

precedente analisi di mercato, ai fini della definizione merceologica del mercato della raccolta, sono state valutate le relazioni di sostituibilità rispetto alle direttrici di traffico e alla tecnologia di accesso. Poca evidenza veniva data all'interfaccia NNI (*Network-to-Network Interface*)<sup>46</sup> d'interconnessione, dal momento che gran parte del traffico veniva scambiato in tecnologia TDM, mentre dal punto di vista regolamentare l'interfaccia IP è divenuta obbligatoria con delibera n. 128/11/CIR. L'attuale possibilità di presentare un'interfaccia d'interconnessione IP o TDM non altera l'analisi del prodotto precedentemente svolta. Dal punto di vista della domanda, infatti, un operatore che acquista servizi di raccolta con interfaccia TDM potrebbe acquisire la raccolta in IP e poi, tramite *Media Gateway*, convertire il traffico in TDM; analogamente, un operatore che acquista servizi di raccolta con consegna su interfaccia IP può acquistare il servizio con consegna su interfaccia TDM e convertire il traffico tramite *Media Gateway*. I due prodotti sono sostituibili, pertanto, dal lato della domanda. Analoga conclusione si ha dal lato dell'offerta. Ciò in quanto la implementazione di una funzione di conversione di protocollo, da TDM a IP, non rappresenta una barriera tecnologia o economica tale da indurre a individuare due mercati differenti.

160. Non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nel precedente ciclo di analisi di mercato e considerato che, come evidenziato in precedenza, non ci sono servizi al dettaglio (quali le chiamate VOIP *unmanaged* fornite dagli OTT o le chiamate su accessi mobili) in grado di determinare vincoli indiretti tali da influenzare la definizione del mercato della raccolta, l'Autorità conferma quanto stabilito nella delibera n. 179/10/CONS, ossia individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici cui le chiamate sono indirizzate (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale), per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private) e per le diverse modalità di accesso (POTS/ISDN e VOIP *managed*).

### **Conclusioni**

161. Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, l'Autorità individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi in tecnologia POTS/ISDN e VOIP *managed* in decade zero.

---

<sup>46</sup> Con il termine NNI si indica l'interfaccia tra due nodi di rete, in modo da distinguerla dall'interfaccia UNI (*User-to-Network Interface*) tra nodo d'utente e nodo di rete.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **2.6.2. Il mercato del prodotto dei servizi di terminazione**

162. Nelle comunicazioni tra abbonati a reti diverse, la terminazione è il servizio che consente il trasporto della chiamata dal punto d'interconnessione con un'altra rete fino all'utente destinatario della chiamata (questo può essere un cliente finale o una postazione fissa a cui è assegnata una numerazione non geografica per la fornitura di specifici servizi previsti dal piano nazionale di numerazione). I servizi di terminazione, quindi, consentono a un operatore nazionale o internazionale, di rete fissa o mobile, di terminare le chiamate effettuate dai propri clienti e dirette verso i clienti di altri operatori.

163. Analogamente a quanto rappresentato in relazione al servizio di raccolta, nelle more del completamento della migrazione da TDM a IP, l'operatore a cui ci si interconnette per completare la chiamata dei propri clienti può offrire un'interfaccia NNI in tecnologia TDM o IP. Si ritiene, per analoghe ragioni a quelle espresse al punto 159, che i due prodotti siano sostituibili.

164. Nel presente provvedimento, non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità, analogamente a quanto già evidenziato con riferimento al mercato dei servizi di raccolta, non ritiene necessario procedere all'analisi delle sostituibilità tra i servizi: *i*) di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa nazionale e di terminazione del traffico Internet in modalità *dial-up*; *ii*) di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa nazionale e di terminazione delle chiamate su rete fissa internazionale; *iii*) di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa nazionale originate da rete fissa e originate da rete mobile; *iv*) di terminazione delle chiamate telefoniche in relazione alle singole reti e/o ai singoli punti terminali; *v*) di terminazione delle chiamate telefoniche su accessi POTS/ISDN e su accessi VOIP *managed* in decade zero. Per tali servizi, si confermano i risultati delle analoghe analisi di sostituibilità condotte nella delibera n. 179/10/CONS e si osserva che tali conclusioni valgono indipendentemente dall'interfaccia di consegna del traffico, TDM o IP.

165. Alla luce delle indicazioni della Commissione nella Raccomandazione del 2014, l'Autorità ritiene tuttavia opportuno svolgere l'analisi di sostituibilità tra i servizi di terminazione delle chiamate dirette verso numerazioni geografiche e verso numerazioni non geografiche. Non si ritiene necessario procedere ad altre analisi di sostituibilità, dal momento che, come evidenziato in precedenza, non ci sono servizi al dettaglio in grado di determinare vincoli indiretti tali da influenzare la definizione del mercato della terminazione fornita nella delibera n. 179/10/CONS.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Sostituibilità tra servizi di chiamate dirette verso numerazioni geografiche e numerazioni non geografiche*

166. Si rammenta che in base al PNN italiano<sup>47</sup> i clienti finali possono accedere a servizi telefonici offerti su numerazione non geografica, quali:

- *Servizi senza oneri per il chiamante*: servizi per i quali non è previsto alcun tipo di addebito al chiamante, a qualsiasi rete esso appartenga. Tali servizi includono: *i*) servizi di emergenza; *ii*) servizi di pubblica utilità; *iii*) servizi armonizzati a livello europeo a valenza sociale; *iv*) servizi di assistenza clienti; *v*) servizi con addebito al chiamato.
- *Servizio di numero unico o personale*: servizio che permette al sottoscrittore di essere raggiunto, tramite uno stesso numero non geografico, ad un insieme discreto di possibili destinazioni. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le diverse destinazioni alternative a cui indirizzare le chiamate.
- *Servizi a sovrapprezzo*: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento, con addebito al cliente, sul conto o sul credito per servizi di comunicazione elettronica, di un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni<sup>48</sup>.
- *Servizi informazioni abbonati*: servizi che consistono nella fornitura al cliente finale delle informazioni inerenti l'elenco dei clienti di rete fissa e di rete mobile di ogni fornitore dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

167. I fornitori di servizi verso numerazioni non geografiche non sono indifferenti a una variazione del prezzo del servizio di terminazione pagato dal chiamante. La catena del valore prevede tre attori: *i*) l'*access provider* (di seguito denominato anche AP), ovvero l'operatore che fornisce l'accesso all'utente finale; *ii*) il *service provider* (SP), ovvero il titolare delle numerazioni NNG che fornisce il servizio di terminazione; *iii*) il *content provider* (CP) o fornitore di servizi, ovvero l'operatore che predispone i contenuti a sovrapprezzo. Come rilevato dalla Commissione e riportato ai punti 55 e 56, a causa del modello economico di *revenue share* (che consiste nella suddivisione, in quote, del ricavo unitario percepito dal cliente, tra i tre attori della catena del valore), la scelta del *service provider* e il relativo prezzo di terminazione influenzano i ricavi del *content provider* oltre a determinare un potenziale impatto sul cliente dei servizi a sovrapprezzo, ovvero l'utente finale. Pertanto, i servizi di terminazione verso numerazioni non geografiche differiscono dai servizi di terminazione offerti per comunicazioni tra due utenti finali. Infatti, i fornitori

---

<sup>47</sup> Cfr. delibera n. 8/15/CIR.

<sup>48</sup> Cfr. allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, art. 1, comma 1, lettera n).



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di servizi su NNG (CP) possono acquistare i servizi di terminazione da qualsiasi operatore di rete (SP) e potrebbero reagire a un aumento dei prezzi di terminazione cambiando operatore di rete. L'operatore di rete che offre servizi di telefonia a un fornitore di servizi su NNG, quindi, è generalmente soggetto a un vincolo competitivo che riduce la sua facoltà di aumentare il prezzo del servizio di terminazione. Un effetto indiretto si potrebbe avere anche sul cliente dell'*access provider* laddove questo decidesse di rinegoziare al rialzo, a causa di un aumento della terminazione, il costo unitario complessivo applicato al proprio cliente. Al riguardo, l'Autorità non rileva l'esistenza di ostacoli oggettivi al cambio di operatore di rete da parte del fornitore di servizi su NNG, essendo previsto l'obbligo di portabilità del numero non geografico.

168. In conclusione, l'Autorità, confermando quanto stabilito nelle precedenti analisi di mercato, ritiene, in linea con le indicazioni della Commissione, che i servizi di terminazione verso numerazioni non geografiche non appartengano allo stesso mercato dei servizi di terminazione verso numerazioni geografiche.

### **Conclusioni**

169. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Autorità, confermando le conclusioni del precedente ciclo di analisi di mercato, ritiene che i servizi di terminazione, relativi a una singola rete fissa, delle chiamate provenienti da tutte le direttrici, con accesso in tecnologia POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero costituiscano un unico mercato rilevante, indipendentemente dall'interfaccia di consegna TDM o IP.

### **2.6.3. Il mercato del prodotto dei servizi di transito**

170. Il servizio di transito consente a un operatore di originazione di una chiamata di consegnare la chiamata all'operatore di destinazione con cui non è direttamente interconnesso, attraverso la rete di un terzo operatore – operatore di transito – interconnesso sia con l'operatore di originazione sia con l'operatore di terminazione.

171. Considerato che il servizio di transito non è incluso tra i mercati rilevanti previsti dalla Raccomandazione del 2014, appare opportuno far riferimento alla definizione dei servizi di transito adottata dall'Autorità nella precedente analisi di mercato in coerenza con le indicazioni fornite dalla Commissione nella Raccomandazione del 2003. In tale contesto l'Autorità verifica se nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato siano intervenuti cambiamenti di carattere economico o tecnico tali da rendere superate le definizioni dei servizi di transito fornite nella precedente analisi di mercato.

172. Nella precedente analisi di mercato l'Autorità ha individuato due mercati rilevanti: il mercato dei servizi di inoltra e transito distrettuale, nel caso in cui il servizio offerto necessita l'utilizzo di elementi di rete dislocati all'interno dello stesso distretto



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

telefonico, e il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, nel caso in cui il servizio necessita l'utilizzo di elementi di rete dislocati in distretti telefonici differenti.

173. L'introduzione della tecnologia IP ai fini dell'interconnessione non modifica la relazione di sostituibilità tra i servizi di inoltro e i servizi di transito riscontrata nel precedente ciclo di analisi. Come evidenziato ai punti 92 – 94, i servizi di inoltro sono servizi di transito forniti congiuntamente ai servizi di raccolta o di terminazione quando l'operatore di transito coincide, rispettivamente, con l'operatore di origine o di destinazione. L'Autorità ritiene che non siano intervenuti cambiamenti tali da far ritenere superati i risultati dell'analisi di sostituibilità condotta nel precedente ciclo di analisi e conferma che i servizi di inoltro e i servizi di transito costituiscono un unico mercato rilevante.

174. L'Autorità ritiene pertanto necessario verificare se, alla luce dei cambiamenti intercorsi rispetto al precedente ciclo di analisi di mercato, sia ancora valida la distinzione tra il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale e il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale.

175. Nel precedente ciclo di analisi di mercato dei servizi di transito, l'Autorità ha ritenuto opportuno fare riferimento alla rete tradizionale di trasporto di Telecom Italia, che, come detto, è articolata su due livelli gerarchici d'interconnessione, un livello locale (individuato dagli SGU) e un livello nazionale (individuato dagli SGT/BBN). Il livello locale è composto da 628 autocommutatori SGU, che garantiscono la presenza di almeno un punto d'interconnessione per distretto telefonico<sup>49</sup>. Pertanto, dal lato della domanda il servizio di transito distrettuale è richiesto da un operatore che ha raggiunto la centrale SGU di un certo distretto e che deve terminare il traffico telefonico sui clienti di quel distretto attestati su numerazione di un operatore con il quale non è interconnesso. In caso di aumento, da parte di un ipotetico monopolista, del prezzo del servizio di transito distrettuale, l'operatore acquirente del servizio potrebbe ricorrere a un servizio di transito nazionale fornito da un altro operatore, sebbene dovrebbe sostenere costi plausibilmente maggiori a discapito degli investimenti impiegati per raggiungere tutti gli SGU. Dal lato dell'offerta, un operatore che offre servizi di transito nazionale non potrebbe, se non a fronte di investimenti eccessivi, entrare nel mercato dei servizi di transito distrettuale, dal momento che dovrebbe sviluppare un livello locale d'interconnessione molto capillare e realizzare l'interconnessione diretta con gli altri operatori in numerosi distretti.

176. Le considerazioni di cui al punto precedente sono ancora valide con riferimento all'infrastruttura di rete TDM, ad oggi ancora operativa. Pertanto, fintanto che esiste un livello locale d'interconnessione, un servizio di transito distrettuale non è sostituibile con un servizio di transito nazionale.

---

<sup>49</sup> In considerazione del numero di distretti telefonici su cui è suddiviso il territorio italiano (232), si può dire che in media sono presenti circa 3 SGU per distretto. A tali punti, vanno aggiunti anche gli SGT/BBN, dal momento che è possibile fornire un servizio di transito distrettuale anche attraverso un singolo SGT/BBN.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

177. La migrazione in corso dalla tecnologia d'interconnessione TDM alla tecnologia IP comporta, come detto in precedenza, l'eliminazione del livello locale d'interconnessione e la riduzione del numero di punti d'interconnessione. L'architettura di rete IP, infatti, prevede un unico livello d'interconnessione caratterizzato da 16 PdI, che definiscono altrettante aree *gateway*, e non è prevista, in nessun caso, la dislocazione di due *core router* aperti all'interconnessione in uno stesso distretto telefonico. La rete di trasporto in tecnologia IP sostanzialmente sostituisce il livello nazionale d'interconnessione e consente, quindi, di offrire servizi di transito nazionali.

178. Il servizio di transito in tecnologia IP può essere fornito attraverso un solo *core router* aperto all'interconnessione, come riportato in Figura 6, oppure attraverso più *core router* aperti all'interconnessione, come riportato in Figura 7. Il servizio di transito attraverso un solo *core router* aperto all'interconnessione può essere di tipo distrettuale, quando gli operatori di origine e destinazione sono attestati allo stesso PdI oppure se i due operatori sono attestati ai due PdI ridondanti e questi sono dislocati nello stesso distretto telefonico<sup>50</sup>. Nel caso di servizi offerti attraverso più *core router* aperti all'interconnessione il servizio di transito non può essere in nessun caso di tipo distrettuale, dal momento che la rete di trasporto in tecnologia IP non prevede la disposizione di più *core router* aperti all'interconnessione all'interno dello stesso distretto telefonico. Tuttavia, dal punto di vista della domanda viene meno l'esigenza di richiedere un transito distrettuale, dal momento che dal nodo d'interconnessione, è possibile raggiungere tutti i clienti dei distretti inclusi nell'area *gateway* di riferimento, senza alcun investimento aggiuntivo. Parimenti, dal lato dell'offerta non vi sono modifiche tecniche ed economiche per quanto riguarda le interfacce d'interconnessione.

179. Nel caso di servizi di transito offerti in tecnologia IP, quindi, perde di significato il servizio di transito distrettuale.

180. Tuttavia, alla luce della circostanza che durante la fase di migrazione gli operatori fanno ricorso a entrambe le tecnologie d'interconnessione per l'acquisto/fornitura dei servizi di transito, l'Autorità ritiene che non sia superata ancora la distinzione tra servizi di transito distrettuale e servizi di transito nazionale.

### **Conclusioni**

181. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Autorità conferma l'individuazione di due mercati rilevanti all'ingrosso dei servizi di inoltro e transito: *i*) il

---

<sup>50</sup> In una rete d'interconnessione in tecnologia IP il *core router* aperto all'interconnessione e i relativi SBC-I potrebbero non essere dislocati nello stesso distretto telefonico. Tuttavia, tale circostanza non rileva ai fini della caratterizzazione del servizio di transito come servizio distrettuale, dal momento che gli operatori di originazione e destinazione non possono interconnettersi direttamente al *core router*, ma solo attraverso i due PdI ridondanti definiti dall'operatore di transito.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, e *ii*) il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale.

182. Nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, gli elementi di rete coinvolti (vale a dire i nodi di consegna del traffico telefonico cui sono attestati l'operatore di origine e l'operatore di destinazione) sono dislocati in uno stesso distretto telefonico, mentre nel mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale gli elementi di rete coinvolti sono dislocati in distretti telefonici differenti. Alla luce delle considerazioni precedenti, con particolare riferimento alla tecnologia IP, i servizi di inoltro e transito sono di carattere distrettuale solo nel caso in cui gli operatori di originazione e destinazione sono interconnessi allo stesso PdI oppure ai due PdI ridondanti dello stesso *core router* aperto all'interconnessione, se tali PdI sono dislocati nello stesso distretto telefonico.

183. Alla luce della conferma della definizione dei mercati rilevanti dei servizi di transito adottata nella precedente analisi di mercato e tenuto conto della circostanza che attualmente solo il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale è sottoposto a regolamentazione *ex ante* in esito a quanto stabilito con la delibera n. 180/10/CONS, l'Autorità ritiene opportuno, nel prosieguo, analizzare esclusivamente il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

### **2.6.4. Conclusione sulla definizione merceologica dei mercati dell'interconnessione**

184. L'Autorità individua i seguenti mercati dei servizi all'ingrosso d'interconnessione in postazione fissa, confermando le definizioni adottate nel precedente ciclo di analisi:

- Il mercato rilevante dei servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa mediante accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero;
- Il mercato rilevante dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa mediante accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero;
- Il mercato rilevante dei servizi all'ingrosso di inoltro e transito nazionale delle chiamate telefoniche su rete fissa;
- Il mercato rilevante dei servizi all'ingrosso di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## **D.1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti all'ingrosso?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O1. Tutti i soggetti intervenuti alla consultazione pubblica, ad eccezione di BT, condividono sostanzialmente l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti all'ingrosso.

O2. Telecom Italia, nel condividere la definizione dei mercati, osserva che il principio di neutralità tecnologica e le evoluzioni normative che prevedono la migrazione dalla tecnologia TDM alla tecnologia IP, rendono di fatto superate tutte le considerazioni svolte nel precedente ciclo di analisi in merito all'assenza di sostituibilità tra gli accessi in tecnologia VOIP *managed* in decade zero ed i servizi di raccolta in tecnologia tradizionale e, tra i servizi di terminazione su accessi di tipo VOIP *managed* in Decade "0" ed i servizi di terminazione su accessi di tipo PSTN. Telecom Italia ritiene invece – in linea con la Commissione Europea e in analogia a quanto già sostenuto nel proprio contributo all'analisi di mercato relativa alla terminazione mobile – che, nonostante le dinamiche di mercato in corso, non sia ancora stata raggiunta la piena sostituibilità tra le chiamate *unmanaged* VOIP e le tradizionali chiamate voce su rete fissa. Telecom Italia concorda, dunque, con l'Autorità di non inserire, per il momento, tale tipologia di servizi nella definizione di mercato rilevante.

O3. Con riferimento al mercato dei servizi di raccolta, Fastweb concorda sul fatto che non siano intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nel precedente ciclo di analisi di mercato, alla luce del fatto che non ci sono servizi al dettaglio in grado di determinare vincoli indiretti tali da influenzarne la definizione. Al riguardo, Wind evidenzia che la sola novità rispetto alla precedente analisi di mercato è lo sviluppo dell'interconnessione in tecnologia IP che, tuttavia, attiene all'implementazione in rete dei servizi all'ingrosso (numero di PdI, protocollo di consegna).

O4. Nello specifico, Fastweb e Tiscali forniscono ulteriori evidenze a supporto della mancata sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia mobile e tra i servizi di tipo *managed* (POTS/ISDN/VOIP) ed i servizi VOIP *unmanaged*.

O5. In merito all'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia mobile, Fastweb osserva che il *trend* delle linee mobili, il numero e il tasso di penetrazione delle linee fisse confermano ulteriormente la solidità dell'analisi condotta dall'Autorità, dovuta principalmente al fatto che i servizi mobili vengono percepiti dagli utenti come complementari a quelli fissi, che gli utenti utilizzano i servizi fissi principalmente per effettuare chiamate verso fissi e quelli mobili per effettuare chiamate verso mobili e, infine, che continua ad esserci una sostanziale differenza in termini di qualità del servizio (copertura, stabilità, congestione della rete) tra i due tipi di accesso. Analogamente, Tiscali sostiene che l'affidabilità della rete fissa è di gran lunga superiore



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

a quella mobile e che vi sono alcune aree del territorio non coperte dal servizio su rete mobile, o comunque dove la qualità della comunicazione non è ottimale, nelle quali dunque il servizio di rete fissa risulta essenziale. Inoltre, Tiscali sottolinea che vi sono alcune fasce di consumatori (persone in età avanzata o categorie di consumatori meno abbienti) che non hanno accesso al servizio mobile e che per alcune direttrici di traffico (verso le numerazioni non geografiche o anche alcune direttrici internazionali) il costo della chiamata da telefono fisso è nettamente inferiore a quello di una chiamata da rete mobile.

O6. Con riferimento all'analisi di sostituibilità tra i servizi di tipo *managed* ed i servizi VOIP *unmanaged*, Tiscali osserva che vi sono diversi fattori di carattere sociale e di carattere tecnologico che avvalorano la conclusione raggiunta dall'Autorità. Tale operatore sottolinea che il servizio vocale fornito dagli OTT non consente le chiamate ai servizi di emergenza e di pubblica utilità a causa delle problematiche legate alla localizzazione del chiamante e che, in alcuni casi, il servizio viene inibito dagli operatori mobili. Inoltre Tiscali evidenzia che gli utilizzatori dei due tipi di servizi sono molto diversi in termini di fascia di età e profilo di consumo e che, per utilizzare i servizi VOIP, occorre disporre di una connessione ad Internet a banda larga che, ad oggi, non ha ancora un livello di diffusione così capillare da essere fruibile in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Similmente, Fastweb osserva che ad oggi i servizi di telefonia fissa sono usati prevalentemente per mezzo dell'apparecchio telefonico tradizionale (POTS/ISDN o VOIP *managed*) e non da applicazioni su *computer* o *tablet* come *Skype* (se non in maniera del tutto residuale) per una serie di ragioni quali la maggiore facilità di uso del telefono fisso, l'indisponibilità di un accesso ad Internet in alcune aree, la maggiore garanzia di qualità della comunicazione su rete fissa e, infine, la necessità di effettuare chiamate di emergenza e verso NNG (es. numeri verdi).

O7. Tiscali, tuttavia, ritiene che la diffusione dei servizi di fonia fissa OTT debba essere attentamente monitorata dall'Autorità nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza al fine di garantire condizioni paritarie di concorrenza tra gli operatori tradizionali e gli OTT e di adottare le misure necessarie a tal fine. Al riguardo, Tiscali osserva che gli eventuali interventi regolamentari devono essere definiti in modo da porre in essere una situazione di *Level Playing Field* tra gli operatori del settore.

O8. Con riferimento al mercato dei servizi di transito, Vodafone concorda con l'Autorità che, nell'ambito della tecnologia IP, il servizio distrettuale perda di significato e che tale servizio venga di fatto sostituito con il servizio fornito attraverso un solo *core router* aperto all'interconnessione (transito di area *gateway*), dal momento che nell'architettura IP dal nodo d'interconnessione è possibile raggiungere tutti i clienti dei distretti inclusi nell'area *gateway* di riferimento. Similmente, Fastweb e BT sottolineano che, in un'ottica di migrazione verso un'architettura *full-IP*, il concetto di "distretto" sia irrilevante da un punto di vista tecnico e che, considerato che il punto di confine tra i tre servizi d'interconnessione è l'SBC-I e che un solo *core router* dedicato all'interconnessione definisce un'area *gateway*, il servizio di transito andrebbe definito come transito *intra-AGW* o transito *extra-AGW*.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

O9. BT ritiene che la definizione dei mercati oggetto della presente analisi debba tenere conto dell'attuale scenario regolamentare dei mercati dei servizi d'interconnessione (definito in seguito all'adozione delle delibere n. 229/11/CONS, n. 668/13/CONS e n. 52/15/CIR) che non prevede la presenza della tecnologia TDM e che, quindi, la definizione dei mercati rilevanti debba fare riferimento ad uno scenario esclusivamente in tecnologia IP. BT ritiene pertanto che nel provvedimento debbano essere eliminati i riferimenti alla tecnologia TDM per tutti i servizi di interconnessione.

## ***Le valutazioni dell'Autorità***

V1. L'Autorità prende atto che quasi tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica condividono le definizioni dei mercati rilevanti all'ingrosso dei servizi di interconnessione su rete fissa proposte dall'Autorità.

V2. In relazione a quanto osservato da Telecom Italia al punto O2 si rileva che l'Autorità non ha, nel presente provvedimento, svolto alcuna considerazione in merito all'assenza di sostituibilità tra gli accessi in tecnologia VOIP *managed* in decade zero e i servizi di raccolta in tecnologia tradizionale e, tra i servizi di terminazione su accessi di tipo VOIP *managed* in Decade "0" e i servizi di terminazione su accessi di tipo PSTN. Ciò è testimoniato dalla stessa definizione dei servizi d'interconnessione di cui alla sezione 2.6.4, in cui l'Autorità individua i seguenti mercati dei servizi all'ingrosso d'interconnessione in postazione fissa, confermando le definizioni adottate nel precedente ciclo di analisi:

- Il mercato rilevante dei servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa mediante accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero;
- Il mercato rilevante dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa mediante accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero.

V3. Con riferimento alle osservazioni di BT, secondo cui la definizione dei mercati rilevanti dovrebbe fare riferimento ad uno scenario esclusivamente in tecnologia IP e che, dunque, nel provvedimento dovrebbero essere eliminati i riferimenti alla tecnologia TDM per tutti i servizi d'interconnessione, si osserva quanto segue.

V4. L'Autorità ha tenuto conto, nella definizione dei mercati oggetto della presente analisi, del quadro regolamentare delineatosi in seguito all'adozione delle delibere n. 229/11/CONS, n. 668/13/CONS e n. 52/15/CIR, tanto che la tecnologia di riferimento della presente analisi di mercato in un'ottica *forward looking* è quella IP. In tal senso, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, si è in più parti evidenziato (cfr. *inter alia* punto 102) che il modello di costo utilizzato per la definizione dei prezzi dei servizi d'interconnessione si fonda sulla rete di un ipotetico operatore efficiente in tecnologia IP e che tale tecnologia sarà adottata pressoché da tutti gli operatori entro il presente ciclo regolamentare. Si evidenzia, al riguardo, che la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

migrazione alla tecnologia IP costituisce uno dei fattori che hanno determinato il mancato superamento del *test* dei tre criteri per il mercato dei servizi di transito distrettuale.

V5. Inoltre, si richiama che il processo di migrazione verso l'interconnessione IP non è ancora stato completato e che l'interconnessione TDM è ancora utilizzata per poco più della metà del traffico complessivo scambiato con Telecom Italia; pertanto, in linea con il principio di neutralità tecnologica, il provvedimento non può non tenere conto anche della tecnologia TDM ai fini della definizione dei mercati oggetto della presente analisi e non disciplinare, nelle more del completamento del processo di migrazione, anche l'interconnessione in tecnologia TDM. Per tale ragione, nell'analisi di mercato, i confini tra i servizi d'interconnessione sono stati individuati, seppur in modo generale e tecnologicamente neutro, in modo da includere, come caso particolare, anche la tecnologia TDM.

V6. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità conferma le definizioni dei seguenti mercati rilevanti dei servizi all'ingrosso d'interconnessione in postazione fissa, in continuità con le definizioni adottate nel precedente ciclo di analisi:

- i. il mercato rilevante dei servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa mediante accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero;
- ii. i mercati rilevanti dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa mediante accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero;
- iii. il mercato rilevante dei servizi all'ingrosso di inoltro e transito nazionale delle chiamate telefoniche su rete fissa;
- iv. il mercato rilevante dei servizi all'ingrosso di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa.

### **2.6.5. La dimensione geografica dei mercati dell'interconnessione**

185. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse, valutando se il potenziale operatore con significativo potere di mercato agisca in modo uniforme in tutta la zona di copertura della sua rete o se si trovi di fronte a condizioni di concorrenza sensibilmente diverse al punto da limitare le sue attività in alcune zone ma non in altre.

186. Sul tema della definizione geografica dei mercati, la Commissione nell'*Explanatory Note* alla Raccomandazione del 2014 evidenzia che la presenza di investimenti in infrastrutture alternative in specifiche aree geografiche potrebbe, in linea di principio, suggerire la definizione di mercati sub-nazionali. Tuttavia, la stessa



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Commissione chiarisce che la sola presenza di soggetti operanti in aree geografiche sub-nazionali non è di per sé sufficiente per l'individuazione di mercati distinti geograficamente; in particolare, la Commissione evidenzia che sono richiesti ulteriori elementi circa la sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta e circa la differenziazione dei prezzi su base geografica dovuta a effettive differenze nella pressione competitiva e non semplicemente a eventuali differenze geografiche nei costi di fornitura dei servizi<sup>51</sup>.

187. Inoltre, il l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) ha aggiornato, nel giugno 2014<sup>52</sup>, la posizione comune del Gruppo Europeo dei Regolatori (ERG) del 2008<sup>53</sup> in merito alle indicazioni metodologiche per la definizione della dimensione geografica del mercato rilevante. Il BEREC, che ha analizzato le diverse scelte operate dalle ANR in caso di differenziazione dei mercati (analisi SMP a livello sub-nazionale) o di differenziazione dei rimedi nell'ambito di un mercato nazionale, ha confermato la possibilità di procedere non solo con una segmentazione geografica del mercato ma anche con la differenziazione dei rimedi. L'organismo europeo afferma, infatti, che la regolamentazione *ex ante* andrebbe imposta solo quando necessaria, al fine anche di evitare due rischi o errori: da un lato, quello di sotto-stimare l'assenza di obblighi regolamentari e, dall'altro, quello di *over-regulation*; pertanto, il BEREC sostiene che l'analisi geografica è necessaria al fine di individuare eventuali condizioni competitive differenziate su base geografica che potrebbero richiedere differenti interventi regolamentari<sup>54</sup>.

188. Il BEREC indica due possibili approcci in termini di segmentazione geografica. Il primo consiste nella differenziazione geografica del mercato in fase di analisi, mentre il secondo viene applicato quando il mercato nazionale è unico ma si riscontrano differenze nelle condizioni competitive all'interno del mercato nazionale per le quali può essere appropriato applicare rimedi differenziati all'operatore SMP, come previsto anche dalla stessa Commissione<sup>55</sup>.

189. Il succitato documento del BEREC fornisce una serie di indicazioni in termini di criteri da considerare nelle valutazioni circa un'eventuale segmentazione geografica dei mercati, tra cui: i) il numero delle reti alternative in ciascuna area sub-nazionale

---

<sup>51</sup> Cfr. "Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets", C (2014) 7174, paragrafo 2.5. pag. 12.

<sup>52</sup> Cfr. "BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)", BoR (14) 73, 2014.

<sup>53</sup> La posizione dell'ERG del 2008 si concentrava sulla concorrenza svolta per il tramite di reti di accesso in rame.

<sup>54</sup> BEREC, *Common Position on geographical aspects of market analysis*, cit., § 7,4, p. 36-37.

<sup>55</sup> Nella lettera C(2012) 8836 *final* relativa ai casi nn. IE/2012/1381 e IE/2012/1382, la Commissione ha evidenziato che il quadro regolamentare non preclude la possibilità di imporre rimedi differenziati all'interno dello stesso mercato rilevante.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tramite le quali sono offerti i servizi ai clienti finali e la copertura raggiunta da tali operatori; *ii*) le barriere all'ingresso; *iii*) le quote di mercato; *iv*) differenziazione dei prezzi tra diverse aree geografiche; *v*) differenziazione dei servizi offerti su base sub-nazionale. Va evidenziato che il BEREC attribuisce rilevante importanza all'analisi dei mercati al dettaglio ai fini delle valutazioni sulla dimensione geografica dei mercati all'ingrosso.

190. È opportuno, infine, che le aree geografiche selezionate presentino caratteristiche omogenee in relazione ai suddetti parametri e che non siano sovrapposte, ma abbiano confini chiari e stabili.

### *Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

191. Si richiama che il servizio di raccolta delle chiamate telefoniche consente agli operatori che non dispongono della rete di accesso di offrire ai clienti finali servizi telefonici da postazione fissa.

192. Il servizio di raccolta è l'*input* utilizzato da quegli operatori che, non disponendo di una linea di accesso diretto ai propri clienti, offrono a questi solo il servizio telefonico. Tecnicamente tale servizio è ad oggi offerto da Telecom Italia, sulla base di specifici obblighi regolamentari, mediante il sistema della *carrier selection* o della *carrier pre-selection* (CS/CPS).

193. Va detto che oltre alle offerte al dettaglio relative ai soli servizi telefonici da parte di operatori in CPS, che utilizzano come *input wholesale* il servizio di raccolta di Telecom Italia, oggi la maggior parte delle offerte al dettaglio prevede la fornitura congiunta di servizi di accesso alla rete telefonica fissa (cosiddetto accesso a banda stretta), di accesso a banda larga ad Internet e servizi telefonici da rete fissa (in alcuni casi l'offerta è convergente fisso-mobile e include anche servizi mobili). In tal caso il servizio di raccolta delle chiamate telefoniche è autoprodotta dall'operatore che offre il *bundle* di servizi suddetto. Una volta acquisiti i clienti per la fornitura di servizi di accesso, l'operatore di accesso potrebbe vendere servizi di raccolta ad altri soggetti. Ad oggi, come meglio descritto nelle sezioni seguenti, risultano presenti offerte all'ingrosso di servizi di raccolta da parte di OAO per le chiamate dirette a NNG attestata su rete di Telecom Italia e di altri operatori (incluso le reti mobili).

194. Si richiama che la fornitura del servizio di raccolta richiede la disponibilità: di una rete di accesso (proprietaria o affittata da un terzo), cui sono attestati i clienti dell'operatore che richiede la raccolta del traffico telefonico; di apparati di aggregazione del traffico telefonico; di *link* di *backhaul*; di nodi di commutazione e di corrispondenti porte d'interconnessione. A tal fine concorrono, nel mercato italiano, infrastrutture di accesso proprietarie in rame e fibra ottica oppure infrastrutture di accesso in rame tramite il ricorso a servizi intermedi ULL o *bitstream*, reti di accesso miste rame/fibra tramite il



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ricorso a servizi intermedi SLU e, se del caso, fibra ottica spenta dalla centrale locale al *cabinet*, o tramite servizi intermedi VULA o *bitstream* NGA.

195. Come anticipato, sul lato dell'offerta il servizio di raccolta per servizi telefonici verso numerazioni geografiche è oggi fornito a terzi essenzialmente da Telecom Italia sulla propria rete mediante un servizio ad oggi regolamentato. Infatti, gli operatori alternativi con propri clienti in accesso diretto, serviti mediante infrastrutture di rete proprietarie oppure ricorrendo all'acquisizione di servizi di accesso all'ingrosso (ULL/SLU/VULA, *bitstream*), principalmente autoproducono il servizio di raccolta. Tali operatori rappresentano i concorrenti potenziali di Telecom Italia nella fornitura del servizio di raccolta.

196. Al riguardo, si osserva che le condizioni tecnico-economiche di fornitura, da parte di Telecom Italia, dei diversi *input wholesale* cui un operatore alternativo può ricorrere per offrire i servizi di raccolta sono omogenee su tutto il territorio nazionale. Infatti, in relazione al grado di infrastrutturazione della rete locale, l'analisi geografica condotta con riferimento ai mercati dei servizi di fornitura dell'accesso all'ingrosso ha portato alla definizione di un mercato rilevante nazionale (delibera n. 623/15/CONS).

197. D'altronde, l'Autorità non ha evidenza di differenziazioni su base geografica delle condizioni economiche di fornitura del servizio di raccolta da parte degli operatori alternativi, per quanto si tratti di volumi marginali.

198. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene che le condizioni concorrenziali nella fornitura dei servizi di raccolta siano sufficientemente omogenee a livello nazionale e conclude che il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate su rete fissa ha dimensione geografica nazionale, confermando quanto emerso nel precedente ciclo di analisi.

### *Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

199. Nel mercato dei servizi di terminazione delle chiamate su rete fissa l'unico operatore in grado di offrire il servizio è l'operatore che detiene la numerazione del destinatario della chiamata.

200. Avendo escluso dal mercato rilevante i servizi VOIP *unmanaged*, l'operatore che detiene la numerazione è l'operatore che fornisce al cliente la linea di accesso, ricorrendo, analogamente al caso della raccolta, a reti in rame o fibra ottica di tipo proprietario o affittate da terzi. Si determina, quindi, una condizione di monopolio che è indipendente dall'area geografica in cui è situato il destinatario della chiamata o da altri fattori, quali il tipo di tecnologia delle reti di accesso.

201. A tale riguardo si richiama che la stessa Commissione europea, nell'*Explanatory Note* della Raccomandazione del 2014, chiarisce che la caratteristica geografica di ogni mercato della terminazione (un mercato per ogni rete) coincide con la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

copertura geografica della rete che è, di norma, nazionale. Ciò in quanto il servizio di terminazione è funzionalmente lo stesso, indipendentemente dalla locazione del chiamato sul territorio.

202. Sulla base di tali valutazioni, l'Autorità ritiene che il mercato della fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa ha dimensione nazionale, confermando quanto emerso nel precedente ciclo di analisi del mercato dei servizi di terminazione su rete fissa.

### *Mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

203. Il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, come chiarito in precedenza, è fortemente legato alla presenza di un livello locale d'interconnessione, attualmente presente nella rete TDM di Telecom Italia.


204. L'Autorità ha rilevato, con riferimento ai servizi offerti in tecnologia TDM, la presenza disomogenea, sul territorio nazionale, di reti alternative a quella di Telecom Italia, dal momento che esistono delle aree geografiche sub-nazionali nelle quali il grado d'infrastrutturazione raggiunto dagli OAO è superiore che in altre. A tal proposito, l'Autorità ha aggiornato l'analisi condotta nella delibera n. 180/10/CONS, al fine di individuare i distretti telefonici in cui è maggiormente concentrata la presenza di operatori alternativi.

205. A tal proposito, l'Autorità ha analizzato il numero d'interconnessioni che gli OAO hanno realizzato con Telecom Italia a livello di autocommutatore locale. Nella Figura 9 è riportata la distribuzione percentuale, per distretto telefonico, delle interconnessioni in essere degli OAO con Telecom Italia a livello locale; tale distribuzione è stata calcolata valutando, per ciascun distretto, il numero di interconnessioni dirette tra gli OAO presenti nel distretto e Telecom Italia rispetto al totale delle interconnessioni dirette tra gli OAO e Telecom Italia. La figura mostra che i distretti in cui si registra la maggiore presenza di operatori alternativi sono Roma, Milano, Napoli e Torino, nei quali, complessivamente, esistono circa il 26% del totale delle interconnessioni dirette tra Telecom Italia e gli OAO. Dalla figura, tuttavia, si evince anche che in ognuno di questi distretti è concentrata un'elevata percentuale di autocommutatori locali, pari complessivamente nei 4 distretti al 27,4% del totale. Inoltre, la figura evidenzia che la percentuale di interconnessioni dirette è molto prossima, per ciascun distretto, al numero percentuale di autocommutatori locali dislocati nel distretto.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Figura 9 - Distribuzione dell'interconnessione a livello locale con Telecom Italia**



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

206. Pertanto, come già evidenziato nella delibera n. 180/10/CONS, l'Autorità ritiene che tale differente distribuzione geografica delle interconnessioni dirette con Telecom Italia rifletta la diversa distribuzione sul territorio degli autocommutatori di Telecom piuttosto che una differente pressione competitiva.


207. L'Autorità ha svolto un'analoga valutazione del mercato geografico con riferimento alla rete IP. A tal fine l'Autorità ha analizzato la distribuzione, nelle 16 aree *gateway*, delle interconnessioni dirette con Telecom Italia a livello di PDI IP.

208. La Figura 10 mostra il numero di operatori interconnessi con Telecom Italia nelle 16 aree *gateway* IP, a fine 2014, da cui si evince che in ciascuna area sono interconnessi con Telecom almeno 3 operatori alternativi, con una media di quasi 6 operatori per area e una varianza di 2,71. Si può dedurre una sostanziale omogeneità della distribuzione degli operatori per area. Al riguardo, l'Autorità evidenzia che i principali operatori alternativi sono interconnessi con Telecom Italia in tutte le aree *gateway* della rete di trasporto IP. Al contrario, alcuni operatori, principalmente quelli che offrono servizi su base regionale, si interconnettono con Telecom Italia solo nelle aree *gateway* in cui operano.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Figura 10 - Numero di operatori interconnessi con Telecom Italia nei PdI IP**



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

209. Inoltre, l'Autorità non ha evidenze di differenziazioni, su base geografica, dei prezzi praticati dagli operatori per la fornitura dei servizi di transito.

210. Anche da un punto di vista tecnico, l'Autorità non ha rilevato una differenziazione su base geografica delle condizioni di fornitura del servizio, dal momento che gli elementi di rete coinvolti non cambiano in funzione dei distretti telefonici di appartenenza.

211. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Autorità ritiene che il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate su rete fissa ha dimensione geografica nazionale, confermando quanto emerso nel precedente ciclo di analisi dei mercati concluso con l'approvazione della delibera n. 180/10/CONS.

## **Conclusioni**

212. Alla luce delle analisi svolte, l'Autorità ritiene che i mercati rilevanti individuati di raccolta, terminazione e inoltro e transito distrettuale delle chiamate su rete telefonica fissa hanno dimensione nazionale.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## **D.2 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione geografica dei mercati?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O10. Tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica condividono la definizione geografica dei mercati rilevanti all'ingrosso proposta dall'Autorità.

### *Le valutazioni dell'Autorità*

V7. In considerazione dei commenti ricevuti dai partecipanti alla consultazione pubblica, l'Autorità conferma le definizioni geografiche dei mercati rilevanti proposte in consultazione ossia che i mercati rilevanti individuati dei servizi di raccolta, terminazione e inoltro e transito delle chiamate su rete telefonica fissa hanno dimensione nazionale.

## **3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI**

213. Nelle sezioni precedenti si è fornita una definizione, riferita sia a reti TDM che IP, dei mercati rilevanti dei servizi di raccolta, terminazione e transito. Come noto due mercati rilevanti definiti nel capitolo precedente, ovvero il mercato dei servizi di raccolta e il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, non sono inclusi tra quelli elencati nella Raccomandazione del 2014 come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, e sono attualmente sottoposti a regolamentazione (ai sensi delle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS). L'Autorità, pertanto, deve valutare se, alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati dalla Commissione nella Raccomandazione del 2014 affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* (cosiddetto triplo *test*).

214. Nel capitolo precedente, è stato definito anche il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, anch'esso non incluso nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* della Raccomandazione del 2014<sup>56</sup>. Tale mercato, tuttavia, non è attualmente sottoposto a regolamentazione, come disposto dalla delibera n. 180/10/CONS. Pertanto, non è necessario svolgere il *test* dei tre criteri con riferimento al mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale.

---

<sup>56</sup> Si rammenta che già nella Raccomandazione del 2007 il mercato dei servizi di transito non era incluso nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

215. I tre criteri, enunciati peraltro anche nelle versioni precedenti della Raccomandazione per individuare i mercati assoggettabili alla regolamentazione *ex ante*, sono:

- i. la presenza di forti ostacoli all'accesso non transitori, di carattere strutturale, giuridico o regolamentare;
- ii. la struttura del mercato non tende alla concorrenza effettiva nell'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;
- iii. il solo diritto della concorrenza non è sufficiente per far fronte adeguatamente alle disfunzioni del mercato individuate.

216. Con riferimento al primo criterio, la Commissione specifica che gli ostacoli non transitori all'accesso al mercato possono essere di natura strutturale e/o giuridica o normativa. Gli ostacoli all'accesso al mercato del primo tipo *“derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi”*<sup>57</sup>. Ad esempio, barriere strutturali possono esistere in mercati caratterizzati da vantaggi assoluti sui costi, sostanziali economie di scala e di scopo, alti costi non recuperabili. Tali barriere sono tipiche di settori che si basano sullo sviluppo di reti di comunicazioni elettroniche fisse.

217. Nell'*Explanatory Note*, la Commissione evidenzia che non è sufficiente che l'Autorità verifichi se l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato in esame si è verificato o se è probabile che si verifichi, bensì è necessario verificare se l'ingresso potrebbe essere sufficientemente rapido e stabile in assenza di regolamentazione, così da limitare il potere di mercato dell'operatore dominante. La Commissione reputa, inoltre, non sufficiente che l'ingresso sia limitato a determinate aree geografiche in mercati di dimensioni geografiche ampie, atteso che ciò probabilmente non determinerebbe un condizionamento sufficiente sull'operatore dominante. Inoltre, potrebbero verificarsi degli ostacoli ad espandersi oltre l'iniziale area geografica derivanti da limiti oggettivi, come l'assenza di economie di scala al di fuori delle aree a maggiore densità abitativa, per i quali l'ingresso nel mercato non rappresenterebbe quindi un vincolo competitivo nei confronti dell'impresa dominante. Altre barriere all'ingresso possono essere rappresentate dai costi irre recuperabili e dalla scala minima efficiente di produzione.

---

<sup>57</sup> Cfr. Raccomandazione 2014/710/UE, par. 12.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

218. Gli ostacoli del secondo tipo “*non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o sulla collocazione degli operatori sul mercato in questione*”<sup>58</sup>.

219. L’esame del secondo criterio consiste nel valutare lo stato della concorrenza al di là degli ostacoli all’accesso, tenendo conto del fatto che, anche quando un mercato presenta forti ostacoli di questo tipo, possono intervenire altri fattori strutturali o caratteristiche tali da spingere il mercato verso condizioni di concorrenza effettiva. Questo avviene, ad esempio, nei mercati guidati dall’innovazione e dal progresso tecnologico o caratterizzati da un numero limitato ma sufficiente di imprese già presenti nel mercato in cui le quote di mercato possono modificarsi nel tempo.

220. Infine, con riferimento al terzo criterio, occorre valutare se le norme della concorrenza siano sufficienti (in assenza di regolamentazione *ex ante*) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva.

221. Nel caso in cui la valutazione dei tre criteri abbia un esito positivo, l’Autorità procederà alla verifica dell’esistenza, in tali mercati, di una o più imprese che detengono un significativo potere di mercato.

### **3.1.Mercato dei servizi di raccolta**

222. Come riportato al punto 49, la Commissione ha rimosso il mercato dei servizi di raccolta su rete fissa dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* alla luce, essenzialmente, di tre aspetti che non consentono il superamento del *test* dei tre criteri. Innanzitutto, la riduzione progressiva delle linee in CS/CPS, come conseguenza dell’aumento delle linee di accesso, acquistate sia tramite *Wholesale Line Rental* (WLR) che servizi di accesso diretto all’ingrosso, dal momento che l’operatore acquirente è in questo modo in grado di fornire sia accesso che servizi telefonici. Un secondo aspetto riguarda la crescente sostituzione dei servizi fissi con servizi mobili, laddove questi ultimi si riducono in favore di un aumento delle linee in mobilità. Infine, la concorrenza determinata dai servizi offerti dagli OTT è in grado di limitare la domanda di servizi telefonici tradizionali.

223. L’Autorità verifica se, nel contesto italiano e alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati nella Raccomandazione del 2014 e riportati al punto 215, affinché il mercato dei servizi di raccolta sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

---

<sup>58</sup> Cfr. *ibid.*, par. 13.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Primo criterio**

224. Con riferimento al primo criterio l’Autorità non riscontra la presenza di ostacoli di tipo giuridico o regolamentare che possano pregiudicare l’accesso al mercato della raccolta. Invece, al fine di valutare se sussistono forti ostacoli non transitori all’accesso di tipo strutturale, l’Autorità ritiene opportuno analizzare i seguenti indicatori<sup>59</sup>:

- a. Controllo di infrastrutture difficili da duplicare;
- b. Economie di scala e di scopo;
- c. Integrazione verticale.

### *Controllo di infrastrutture difficili da duplicare*

225. Come precedentemente chiarito il servizio di raccolta di chiamate telefoniche è richiesto dagli OAO, principalmente tramite CS e CPS, in aggiunta a servizi di transito e terminazione, per fornire servizi telefonici al dettaglio. Laddove il servizio di raccolta è acquistato in combinazione con il servizio WLR, esso consente agli OAO di offrire al cliente sia la rivendita del canone telefonico sia chiamate telefoniche.

226. Un’alternativa alla modalità di cui sopra per fornire servizi di telefonia ai clienti finali è quella di realizzare una connessione diretta fino al cliente mediante rete proprietaria o noleggio di linee ULL o *bitstream* (con tecnologia VOIP). L’Autorità evidenzia, pertanto, che un operatore che acquista servizi di raccolta potrebbe risalire la scala degli investimenti al fine acquisire il controllo del cliente finale e autoprodurre la raccolta del traffico.

227. Per quanto sopra chiarito, la presenza di barriere all’ingresso nel mercato della raccolta è, in larga parte, legata alla capacità dell’OAO di realizzare o acquistare collegamenti di accesso diretto su rete fissa al cliente finale.

228. Come illustrato in precedenza, affinché un operatore sia in grado di offrire o autoprodurre il servizio di raccolta della chiamata è necessario che questi disponga degli elementi di rete necessari per effettuare il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino al primo punto d’interconnessione utile ai fini della consegna della chiamata originata dal cliente finale, ovvero l’autocommutatore SGU (nella rete TDM) o il PdI del *core router* dell’area *gateway* di attestazione del cliente finale (nella rete IP).

229. Ad oggi l’unico operatore in grado di raggiungere con infrastruttura proprietaria tutte le linee di destinazione su scala nazionale è Telecom Italia, il quale è presente sul territorio nazionale in tutti i circa 10.000 stadi di linea. Un operatore che

---

<sup>59</sup> Cfr. ERG (08) 21 *Report on Guidance on the application of the three criteria test*.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

voglia offrire o autoprodurre un servizio analogo al servizio di raccolta di Telecom Italia necessita, quindi, di una rete di accesso capillarmente diffusa sul territorio. La realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, in particolare di infrastrutture di accesso, richiede tempi molto lunghi e investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato. Si rileva che gli ostacoli derivanti dalla necessità di una rete di accesso capillare si sono attenuati nel corso dell'ultimo decennio, in seguito all'entrata in vigore della regolamentazione dell'accesso alla rete locale dell'*incumbent*. Quindi, per fornire o autoprodurre il servizio di raccolta della chiamata un operatore che non dispone di una propria rete di accesso dovrebbe acquistare un servizio di accesso all'ingrosso, tipo *unbundling*, SLU, VULA oppure *bitstream*. La produzione del servizio di raccolta nel caso di una linea *bitstream* condivisa con la linea telefonica PSTN appare poco profittevole per l'OAo, atteso che il cliente continua a svolgere il traffico telefonico con l'operatore che utilizza la banda stretta. Nel seguito si farà, pertanto, riferimento ad accessi *bitstream naked*.

230. Sebbene i servizi di accesso all'ingrosso consentono agli operatori alternativi di limitare gli investimenti non pienamente recuperabili e di trasformare parte dei costi fissi, legati alla costruzione delle infrastrutture, in costi variabili, tuttavia richiedono la collocazione presso lo Stadio di Linea (o altra centrale nel caso del *bitstream* da nodo regionale) e, nel caso dello SLU, la collocazione al *cabinet* di Telecom Italia. Ne segue che i costi di allestimento del sito, di affitto degli spazi in centrale e della linea di accesso continuano a risultare piuttosto elevati per gli OAo che vogliono entrare nel mercato della raccolta oppure acquisire il cliente finale. Infatti gli operatori infrastrutturati (che ricorrono ai servizi di accesso ULL, VULA o SLU) che volessero offrire la raccolta in aree non aperte all'ULL dovrebbero collocarsi e realizzare la propria rete in tali aree. A dicembre 2014, il numero totale di linee in ULL, VULA e SLU è pari al 26% circa delle linee telefoniche, mentre il numero di centrali aperte all'*unbundling* è di poco inferiore a 1700 e consente la copertura del 64% circa delle linee telefoniche.

231. Gli operatori che utilizzano *bitstream naked* potrebbero realizzare il servizio di raccolta a livello nazionale se sono già collocati nelle centrali di riferimento delle 30 aree di raccolta nazionali. Tuttavia tali operatori rappresentano una quota del mercato (rispetto alle linee telefoniche attive) del 6% circa (1,22 mln di linee a dicembre 2014)<sup>60</sup>, che appare residuale; inoltre, tali operatori devono acquisire da Telecom Italia il servizio di *backhauling* con una banda sufficiente a garantire la necessaria qualità del servizio telefonico.

232. Per contro, Telecom Italia è in grado di offrire e autoprodurre il servizio di raccolta senza dover sostenere i costi iniziali di realizzazione della rete di accesso. Da ciò ne derivano condizioni asimmetriche dei costi o della domanda (quest'ultima determinata dalla quota di clienti attestati alla rete di accesso di un determinato operatore che

---

<sup>60</sup> Cfr. osservatorio trimestrale delle comunicazioni, disponibile sul sito *web* dell'AGCOM.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

potrebbero acquistare servizi telefonici indiretti forniti da altri soggetti che a loro volta acquistano il servizio di raccolta) tra l'operatore storico e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi.

233. A conferma di quanto rilevato, si evidenzia che in Italia i servizi CS/CPS sono tuttora acquistati per fornire al dettaglio servizi solo fonia, tanto che la percentuale di linee in accesso indiretto rispetto al totale delle linee è rimasta pressoché costante, pari al 7% circa, negli ultimi anni, come riportato nella tabella seguente.

**Tabella 2 – Numero di linee in accesso (2012-2014)**

	2012	2013	2014
Totale linee in accesso diretto e indiretto	22.288.549,70	21.496.037,42	20.848.022,10
Numero di linee in accesso indiretto	1.624.576,55	1.589.156,83	1.532.773,63
<i>Carrier Selection</i>	<i>1.098.823,90</i>	<i>1.104.502,08</i>	<i>1.081.255,70</i>
<i>Carrier Pre Selection</i>	<i>525.752,65</i>	<i>484.654,75</i>	<i>451.517,93</i>

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati degli operatori

234. Infine, come rilevato dalla Commissione, ulteriori alternative per offrire servizi telefonici al dettaglio sono rappresentate dalla fornitura di servizi telefonici su rete mobile e di servizi VOIP *unmanaged*. L'Autorità ha tuttavia rilevato che, nell'ambito del presente ciclo regolamentare, tali modalità di fornitura di servizi telefonici non possano essere considerate, a livello *retail*, sostituibili ai servizi telefonici *managed* offerti su rete fissa. Pertanto, non influenzano l'analisi appena svolta.

235. Inoltre, va evidenziato che più di 8000 centrali non sono aperte all'*unbundling* e consentono la copertura del 36% circa delle linee telefoniche. In tali centrali il servizio di raccolta fornito da Telecom Italia rappresenta un *input* fondamentale per la fornitura del servizio di rivendita del canone di accesso WLR, che presuppone il ricorso al servizio di raccolta del traffico telefonico offerto da Telecom Italia, in quanto di fatto costituisce un servizio di raccolta seppur con la differenza della titolarità del contratto di accesso da parte dell'operatore alternativo che lo rivende al proprio cliente. Inoltre, per le ragioni in precedenza indicate, si aggiunga che un operatore alternativo a Telecom Italia difficilmente potrebbe fornire il servizio di raccolta agli operatori che acquistano servizi di rivendita del canone WLR, per motivazioni analoghe a quelle evidenziate ai punti precedenti.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

236. L'Autorità, pertanto, ritiene che il controllo di infrastrutture non facilmente replicabili continui a conferire a Telecom Italia un considerevole vantaggio competitivo nei confronti degli operatori alternativi.

### *Economie di scala e di scopo*

237. Con riferimento alle economie di scala, l'Autorità ritiene che la presenza di economie di scala è uno dei principali ostacoli all'ingresso sul mercato della raccolta all'ingrosso da parte degli operatori alternativi. Infatti, per poter offrire un servizio confrontabile con Telecom Italia gli operatori alternativi dovrebbero disporre di una rete estremamente capillare. Come illustrato al paragrafo precedente, la realizzazione di una rete capillare richiede il sostenimento di ingenti costi fissi; inoltre, la redditività della rete dipende dal raggiungimento di determinate economie di densità (numero di clienti per superficie) che consentono di ridurre il più possibile i costi unitari per cliente. L'esistenza di considerevoli costi fissi viene riscontrata, pur se in misura minore, anche per la realizzazione di accessi alla rete telefonica attraverso servizi all'ingrosso di accesso (ULL, SLU, VULA o *bitstream*).

238. La possibilità di sfruttare le economie di scopo dipende in larga misura dalla possibilità di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo. Le economie di diversificazione connesse con la fornitura dei servizi di raccolta sono notevoli, soprattutto tenendo conto delle componenti di costo relative alla rete di accesso che possono essere condivise con altri servizi all'ingrosso, come ad esempio i servizi di larga banda all'ingrosso.

239. A tale proposito va considerato che, come evidenziato in dettaglio ai successivi punti 308 e 309, le infrastrutture realizzate da un ipotetico concorrente per il servizio di raccolta, anche includendo l'autoproduzione, sono condivise su un numero di clienti di molto inferiore a Telecom Italia.

240. Ciò fa sì che, quindi, in termini di economie di scala Telecom Italia disponga di un notevole vantaggio sui concorrenti. Infatti le quote di mercato (inclusa l'autoproduzione) di Telecom Italia sono notevolmente superiori.

241. Inoltre Telecom Italia con le stesse infrastrutture fornisce una molteplicità di servizi all'ingrosso (colocazione, flussi d'interconnessione, terminazione, bitstream, VULA) che i concorrenti forniscono in misura residuale. Per cui permane lo stesso vantaggio in termini di economie di scopo.

### *Integrazione verticale*

242. A livello nazionale Telecom Italia è tuttora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica, anche in relazione al mercato dei servizi di raccolta all'ingrosso. Questa caratteristica pone Telecom Italia nella



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

posizione di essere l'unico operatore a non dover acquistare servizi intermedi da operatori con cui si trova a competere sui mercati a valle.

243. Anche gli altri operatori dotati di infrastrutture di rete possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensità dell'*incumbent*, in quanto non disponendo di una rete altrettanto diffusa sul territorio, essi devono comunque utilizzare alcune componenti della rete di Telecom Italia per offrire i loro servizi su scala nazionale. Per offrire il servizio di raccolta su tutto il territorio nazionale, gli operatori concorrenti devono poter acquistare da Telecom Italia il servizio di accesso al cliente, i servizi di colocazione e *backhaul*. Gli operatori alternativi dispongono in generale di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nei mercati a valle.

### ***Conclusioni sul primo criterio***

244. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che vi siano barriere all'ingresso nel mercato della raccolta tali da creare condizioni asimmetriche tra gli operatori presenti e quelli potenzialmente interessati all'ingresso sul mercato.

245. Affinché il mercato della raccolta sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* l'Autorità verifica pertanto se anche il secondo criterio risulta soddisfatto.

### ***Secondo criterio***

246. Tenuto conto è stata riscontrata la presenza di ostacoli strutturali all'ingresso nel mercato della raccolta, l'Autorità è tenuta a valutare se nonostante le barriere all'entrata il mercato della raccolta tende verso la concorrenza effettiva. L'Autorità ha ritenuto pertanto opportuno analizzare i seguenti indicatori:

- a. Struttura e dinamica del mercato
- b. Progresso tecnologico

#### *Struttura e dinamica del mercato*

247. L'Autorità ritiene utile illustrare alcuni indicatori attinenti alla struttura e alla dinamica del mercato. A tal fine sono considerati, come indicatori, le quote di linee fisse proprietarie e acquisite tramite servizi intermedi e i volumi di traffico raccolto.

248. Con riferimento al primo indicatore (quote del mercato dell'accesso) l'Autorità intende verificare se, prospetticamente, le condizioni di asimmetria di cui sopra possano venir meno a seguito dell'aumento delle quote di mercato dell'accesso diretto. Nella delibera n. 623/15/CONS l'Autorità ha fornito una valutazione delle quote di accessi diretti proprietari e realizzati tramite offerte all'ingrosso in rame e fibra, da cui si



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

evidenziava che a fine 2013 Telecom Italia deteneva ancora quote elevate con riferimento sia ai servizi di accesso per clienti residenziali (62,76%) sia ai servizi di accesso per clienti non residenziali (72,55%). Dai dati disponibili sull'Osservatorio delle Comunicazioni<sup>61</sup> risulta che a settembre 2015 la quota di Telecom Italia nel mercato residenziale dell'accesso è intorno al 59%. Alla luce delle suddette quote di mercato, si ritiene che le condizioni asimmetriche di costi e di domanda tra Telecom Italia e gli OAO, evidenziate al punto 232, permarranno per tutto l'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi di mercato. A ciò si aggiunge che gli investimenti restano concentrati nelle aree ULL, dal momento che gli OAO stanno investendo prevalentemente nella migrazione tecnologica da rame a fibra nelle stesse aree dove sono già collocati. Nelle restanti aree, pertanto, la produzione del servizio di raccolta rimane solo appannaggio degli operatori che ricorrono a servizi *bitstream naked* che, comunque, continueranno presumibilmente a costituire una quota marginale del mercato nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi. In conclusione, gli operatori che dispongono già di un'infrastruttura per la produzione del servizio di raccolta senza *sunk costs* sono concentrati nelle aree ULL. Gli operatori che ad oggi acquisiscono CPS e volessero entrare nel mercato dovrebbero comunque effettuare rilevanti investimenti iniziali. Tutto ciò contribuisce a determinare, ancora nel ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi, condizioni di asimmetria tra gli OAO e Telecom Italia.

249. Un ulteriore indicatore della dinamica del mercato è rappresentato dall'andamento temporale del numero di linee di accesso indiretto e dei minuti di traffico di raccolta. Laddove non risultasse una tendenza in evidente riduzione ciò dimostrerebbe che tale servizio rimane di interesse per il mercato.

250. Il numero di linee in CS/CPS si è ridotto da circa 1,6 milioni nel 2012 a circa 1,5 milioni nel 2014, a un tasso annuo pari al 2,9% circa come riportato nella Tabella 2. Tale andamento è solo parzialmente spiegato dall'evoluzione della politica commerciale degli operatori alternativi che, al fine di acquisire la gestione completa del cliente finale, si sono progressivamente orientati verso soluzioni di accesso diretto. L'Autorità osserva al riguardo (Tabella 2) anzitutto che nel periodo 2012-2014 il tasso annuo di riduzione delle linee in accesso indiretto (-2,9%) è in linea con il tasso annuo di riduzione delle linee totali (-3,3%), tanto che il peso del numero delle linee in accesso indiretto sul totale delle linee di accesso (diretto e indiretto) rimane pressoché costante, pari circa al 7%. L'analisi delle linee ha anche mostrato che, nel periodo considerato, il rapporto tra le linee di accesso indiretto e il totale delle linee degli OAO (in accesso diretto e indiretto) si è leggermente ridotto, passando dal 19% circa nel 2012 al 18% circa nel 2014. Questi dati portano a concludere che, per quanto gli operatori alternativi preferiscono ricorrere ai servizi di accesso diretto per effetto del maggiore grado d'infrastrutturazione – come mostrato dalla circostanza che il numero complessivo di accessi diretti degli OAO (circa

---

<sup>61</sup> I dati dell'osservatorio sono disponibili sul sito *web* dell'Autorità.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

7 milioni di linee) è superiore al numero complessivo di linee in accesso indiretto (circa 1,5 milioni) – essi continuano a ricorrere ai servizi di Cs/CPS per la fornitura di soli servizi di telefonia nelle aree in cui non sono presenti con una propria rete di accesso in infrastruttura proprietaria oppure realizzata attraverso il ricorso ai servizi di accesso all'ingrosso. L'Autorità, dai dati analizzati, ritiene che il ricorso ai servizi in accesso indiretto resterà invariato nell'orizzonte temporale della presente analisi.

251. Ulteriori elementi a sostegno delle conclusioni appena evidenziate possono essere desunti dall'osservazione dei volumi di traffico telefonico originato dalle linee di accesso indiretto, anche se tale indicatore attiene principalmente alle abitudini dei consumatori. Nella Tabella 3 sono riportati i volumi di traffico di raccolta venduti nel triennio 2012-2014 (mercato *merchant*) e i volumi di traffico complessivi del mercato, comprensivi della quota di traffico raccolto per autoproduzione. L'Autorità ha osservato una contrazione del traffico raccolto di circa -13,5% su base annua nel periodo 2012-2014.

252. I volumi di traffico del servizio di raccolta esterna, venduto all'ingrosso essenzialmente da Telecom Italia, si sono ridotti, dal 2012 al 2014, di circa il 25% all'anno, passando da 9 miliardi circa a 5 miliardi circa.

253. Si ritiene che la contrazione del traffico di raccolta esterna sia imputabile solo in parte alla riduzione della domanda per i servizi di CS/CPS (100 mila linee in meno) e che sia dovuta principalmente alla contrazione sul mercato del traffico originato da rete fissa.

**Tabella 3 – Mercato della raccolta: dinamica dei minuti di traffico raccolto (2012-2014)**

	2012	2013		2014	
		Consistenza	Var. % 12/13	Consistenza	Var. % 13/14
Traffico raccolta (miliardi di minuti)	86,1	73,5	-14,6%	64,6	-12,5%
<i>Raccolta interna</i>	77,2	67,0	-13,2%	59,7	-11,3%
<i>Raccolta esterna</i>	8,9	6,5	-26,3%	4,9	-24,5%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati degli operatori

254. Si tratta, quindi, di un mercato in contrazione anche se ancora concentrato; infatti, l'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) è passato da 3.771 nel 2012 a 3.495 nel 2014. Se poi si considera solo il mercato *merchant* si evidenzia un mercato fortemente



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

concentrato: l'indice HHI aumenta leggermente, passando da 7.585 nel 2012 a 7.593 nel 2014.

255. In conclusione si ritiene che, nel ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi, tenda a rimanere pressoché invariato il numero di linee di accesso indiretto, a conferma della necessità di tale servizio da parte degli OAO. Si osserva, parimenti, una riduzione dei sottostanti volumi di traffico in buona parte legata alle differenti abitudini dei consumatori, che tendono ad usare, oltre alla linea fissa, anche quella mobile.

256. Infatti, l'invarianza del rapporto tra il numero di linee di accesso indiretto e il numero di linee di accesso totali conferma che la riduzione dei volumi riportata nella Tabella 3 è legata anche ad un generale *trend* di maggior utilizzo del telefono mobile per svolgere una parte delle chiamate, principalmente quelle dirette verso rete mobile, sebbene l'utente continui a detenere sia la linea fissa che mobile<sup>62</sup>.

257. L'Autorità ha analizzato anche la dinamica delle attivazioni e cessazioni delle linee in accesso indiretto, da cui risulta che nel 2015 sono state attivate più di 45.000 linee e cessate più di 70.000 linee. Per quanto il numero di cessazioni è chiaramente superiore al numero di attivazioni, i dati confermano l'interesse ancora attuale degli operatori alternativi che continuano ad attivare linee in Cs/CPS. Inoltre, nel 2015 più di 60 operatori acquistano linee in accesso indiretto, di cui circa 40 acquistano meno di 500 linee. Al riguardo, si osserva quindi che la domanda di servizi di accesso indiretto è composta sia da operatori di grandi dimensioni sia da operatori di piccole dimensioni, dal momento che tali servizi sono utilizzati, oltre che per servire clienti in zone non raggiunte con infrastruttura proprietaria o mediante il ricorso a servizi di accesso all'ingrosso, anche per fornire servizi di sola telefonia o per garantire linee di *backup*. Questi dati supportano le conclusioni del punto precedente.

258. Come detto, il servizio di raccolta rappresenta un *input* essenziale per la fornitura dei servizi di accesso WLR. In proposito, si osserva che l'Autorità con la delibera n. 623/15/CONS ha ritenuto che, nell'orizzonte temporale coperto dall'analisi di mercato, il WLR costituisca un *input* essenziale per la creazione di condizioni competitive nel mercato dell'accesso al cliente finale, in assenza di una regolamentazione del mercato dell'accesso al dettaglio, ritenendo opportuno confermare la regolamentazione in tale mercato. Le conclusioni raggiunte con riferimento al servizio WLR rafforzano l'analisi condotta ai punti precedenti, in base alla quale si ritiene che il servizio di raccolta non evolva verso condizioni di effettiva concorrenza nell'orizzonte temporale della presente analisi.

---

<sup>62</sup> Dall'analisi riportata nella delibera n. 623/15/CONS, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, risulta che le chiamate da rete mobile sono fondamentalmente polarizzate verso rete mobile e che le chiamate da rete fissa sono fondamentalmente polarizzate verso altri utenti di rete fissa.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

259. Per quanto riguarda i servizi di telefonia pubblica al dettaglio, in continuità con quanto rilevato nella precedente analisi di mercato, si riscontra una sostanziale diminuzione per i volumi relativi al mercato dei servizi di raccolta da postazioni di telefonia pubblica, che risultano passati da circa 18 milioni di minuti nel 2012 a poco più di 9 milioni nel 2014. Tale fenomeno è interpretabile come un passaggio della clientela *retail* ad altri strumenti di comunicazione (in particolare la telefonia mobile).

### *Progresso tecnologico*

260. L'Autorità valuta gli effetti del progresso tecnologico sulle barriere all'ingresso. In relazione alla rete di accesso si ritiene che il passaggio dalla tecnologia TDM all'IP non modifichi quanto dedotto, dal momento che i costi della rete locale (fino al primo aggregatore) non sono influenzati in modo rilevante dal protocollo trasmissivo, mentre la principale barriera all'ingresso è rappresentata dai costi di acquisizione delle linee di accesso diretto. Infatti i costi fissi e variabili sono legati alla collocazione, che deve avvenire a livello di centrale locale. A questi si aggiungono i costi variabili delle linee di accesso (canoni e contributi) e i costi di realizzazione della rete di *backhauling* metropolitana fino al POP.

261. Infatti, il passaggio dalla tecnologia TDM all'IP può comportare una riduzione dei costi nella sezione di trasporto per effetto anche della riduzione del numero di nodi d'interconnessione e dell'eliminazione del livello locale d'interconnessione. Tuttavia, le reti degli OAO sono già basate su un limitato numero di nodi e su un unico livello d'interconnessione. La migrazione all'interconnessione in tecnologia IP, d'altronde, non influisce in maniera sostanziale sul numero di punti di raccolta del traffico. Come riportato al punto 79 ed evidenziato nella Figura 3, il punto di demarcazione tra la rete di origine e la rete di raccolta è la cartolina d'utente disposta nel MSAN e il numero di MSAN necessari a servire i clienti italiani è molto elevato, superiore a 10.000. L'introduzione della tecnologia IP ai fini dell'interconnessione non consente di ridurre il numero di tali centrali, che è determinato dalla rete di accesso piuttosto che dalla rete di raccolta. La conversione all'IP non appare, pertanto, rilevante ai fini dei costi di produzione della raccolta che, come chiarito, richiedono la collocazione dell'operatore presso una centrale locale per la raccolta del traffico telefonico originato dai clienti attestati sui propri accessi diretti.

262. L'Autorità ritiene quindi che, nel periodo di riferimento di questa analisi, il progresso tecnologico non sia in grado di ridurre o superare gli ostacoli all'accesso al mercato e, quindi, di modificare sostanzialmente la situazione concorrenziale.

### ***Conclusioni sul secondo criterio***

263. Alla luce delle valutazioni svolte, l'Autorità ritiene che il mercato della raccolta non tende verso la concorrenza effettiva nel periodo coperto dalla presente analisi. L'Autorità pertanto conclude che anche il secondo criterio è soddisfatto.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## **Terzo criterio**

264. L'Autorità avendo riscontrato che il secondo criterio è soddisfatto, ha valutato se per il mercato dei servizi di raccolta il diritto della concorrenza, in assenza di una regolamentazione *ex ante*, sia di per sé sufficiente a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva.

265. A tale riguardo, in considerazione del numero significativo di transazioni che vengono concluse nel mercato, l'Autorità ritiene che sarebbero indispensabili interventi molto frequenti, se non addirittura su ogni singola transazione, da parte dell'Autorità Antitrust. Ciò implica che l'applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe efficace per correggere adeguatamente e tempestivamente le carenze del mercato e che, quindi, la regolamentazione *ex ante* si configuri ancora come complemento appropriato del diritto della concorrenza.

266. L'Autorità ritiene, pertanto, che anche il terzo criterio della Raccomandazione sia soddisfatto.

## **Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri**

267. Il *test* dei tre criteri svolto dall'Autorità ha dimostrato l'esistenza di barriere non transitorie all'ingresso, l'assenza di una concorrenza effettiva e l'insufficienza del diritto della concorrenza (in assenza di regolamentazione *ex ante*) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato della raccolta.

268. Avendo riscontrato che i tre criteri sono simultaneamente soddisfatti, l'Autorità valuta l'esistenza di SMP nel mercato della raccolta.

## **D.3 Si condividono i risultati dell'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante dei servizi di raccolta?**

### **Le osservazioni dei soggetti intervenuti**

O11. Solo Telecom Italia ritiene che il mercato della raccolta debba essere deregolamentato, in linea con l'orientamento della Commissione che nella nuova Raccomandazione n. 2014/710/UE sui mercati rilevanti ha escluso tale mercato dalla lista.

O12. Partendo dall'analisi del mercato *retail*, Telecom Italia ritiene che non ci siano barriere all'entrata nel mercato della raccolta e che pertanto il primo criterio non potrebbe in ogni caso essere verificato. Telecom Italia in particolare osserva che: *i*) si è abbassata la percentuale di coloro che usano sia fisso che mobile in favore del solo mobile; *ii*) gli operatori di telecomunicazione hanno l'opportunità di fornire i servizi telefonici fissi tramite ULL, o servizi analoghi, e, di conseguenza, auto-fornire il servizio di raccolta sia su tecnologia TDM che su tecnologia IP; *iii*) gli operatori non ULL possono



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

basarsi anche sul servizio *bitstream* per offrire sul mercato *retail* servizi VOIP in competizione con i servizi tradizionali di traffico vocale.

O13. Quanto sopra è dimostrato, secondo Telecom, dai dati inerenti alla copertura ULL e al ricorso al servizio di raccolta. La copertura delle linee telefoniche delle centrali aperte all'ULL è, infatti, pari al 67% nel 2015, e gli OAO sono ormai collocati nelle centrali maggiori e più remunerative. Ciò è indicativo dell'attuale fase di consolidamento delle posizioni degli OAO, che sono ormai infrastrutturati. A ciò si aggiunga, secondo Telecom Italia, che la riduzione del numero di linee CPS e WLR a cui si assiste mostra che gli OAO tendono sempre di più ad infrastrutturarsi attraverso l'acquisizione di linee di accesso che consentono la fornitura congiunta di servizi fonia, dati e multimediali (tramite ULL, *bitstream* su rete tradizionale e NGAN e VULA). In conclusione Telecom Italia ritiene che l'aumento delle linee ULL, e/o dei servizi analoghi, e la riduzione dei volumi di CS/CPS dimostra che gli operatori detengono contropotere d'acquisto. Infine, il processo di migrazione su telefonia IP, che rende nei fatti pienamente sostituibili i servizi di fonia vocale (raccolta, terminazione e transito) offerti su tecnologia TDM con quelli "managed" offerti in tecnologia VOIP, porta Telecom Italia a considerare che tali tipologie di servizi rappresentano quindi un'alternativa che permette agli altri operatori di offrire servizi telefonici utilizzando indistintamente i servizi di accesso regolamentato di Telecom Italia come l'ULL, il *bitstream* su rete tradizionale e NGA e il servizio VULA.

O14. Con riferimento al secondo criterio Telecom Italia ritiene, replicando a quanto riportato al punto 258, che il servizio di raccolta non sia essenziale per la fornitura del servizio WLR, dal momento che non ci sarebbero criticità o barriere all'ingresso nel mercato della raccolta per un operatore dotato di infrastrutture trasmissive.

O15. La maggior parte degli operatori alternativi condivide l'analisi dei tre criteri relativi al mercato dei servizi di raccolta svolta dall'Autorità. In particolare, gli operatori osservano che la domanda di accessi indiretti è rimasta stabile e non si è assistito a nessuna riduzione delle linee CS/CPS. Wind condivide l'Analisi dell'Autorità considerando che sarebbe azzardato ritenere il realizzarsi di una reale concorrenza nel quadriennio 2016-2019.

O16. Fastweb e Vodafone osservano che il servizio di raccolta è un servizio di cui l'OAO deve necessariamente approvvigionarsi per offrire il servizio fonia nelle aree WLR. In proposito Fastweb rileva anche che in più di 8.000 centrali non aperte all'ULL (corrispondenti al 36% delle linee telefoniche), il servizio di raccolta fornito da Telecom Italia rappresenta un input *wholesale* essenziale sia nel caso di linee CS/CPS che WLR, in quanto per gli OLO non sarebbe economicamente sostenibile ricorrere ai servizi ULL e *bitstream naked*.

O17. Fastweb, partendo dallo squilibrio delle quote di mercato *retail* dei principali concorrenti dell'*incumbent*, di molto inferiori e comprese tra il 10% e il 13%, evidenzia il conseguente scarso contropotere di acquisto e negoziale di questi ultimi nei confronti di Telecom Italia nel mercato della raccolta delle chiamate verso NNG di altro



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

operatore. Ciò dimostra ulteriormente la necessità di una regolamentazione del servizio di raccolta.

O18. BT afferma che, pur avendo sviluppato soluzioni in accesso diretto per raccogliere il traffico generato dai propri clienti, gli OAO non riescono in ogni caso a raggiungere una copertura paragonabile a quella di Telecom Italia e che lo sviluppo delle reti di nuova generazione non sembra in grado di modificare questa circostanza nell'orizzonte temporale di questa analisi di mercato.

O19. BT e Vodafone osservano che il controllo di infrastrutture difficili da replicare conferisce tuttora a Telecom Italia un notevole vantaggio competitivo nel mercato della raccolta.

O20. Alcuni operatori ritengono che il passaggio all'interconnessione IP avrà modeste conseguenze sul servizio di raccolta. In particolare BT condivide le valutazioni dell'Autorità secondo cui le modifiche all'architettura di rete connesse all'introduzione della tecnologia IP incidono sul numero di nodi di commutazione e trasporto del traffico, ma non sul numero di quelli di accesso deputati alla raccolta del traffico, che è determinato dal numero e dal grado di dispersione territoriale degli utenti. Sui nodi di accesso, Telecom Italia gode ancora di un vantaggio infrastrutturale, disponendo di circa 10.000 MSAN la cui collocazione geografica non può essere replicata dagli operatori alternativi.

O21. Fastweb riporta inoltre i risultati di un *benchmark* UE sul mercato dei servizi di raccolta. Fastweb evidenzia che, successivamente all'entrata in vigore della Raccomandazione del 2014, in 3 paesi UE (Bulgaria, Croazia, Irlanda) le ANR hanno deciso di mantenere la regolamentazione *ex ante* del mercato della raccolta.

O22. Al contrario, Telecom Italia evidenzia che nella UE quattro Paesi – Estonia, Finlandia, Romania e Slovenia – hanno già deregolamentato il mercato della raccolta. A supporto di tale decisione, le ANR hanno considerato i seguenti indicatori: *i*) decrescente utilizzo del servizio di raccolta e del WLR; *ii*) incremento del traffico VOIP rispetto a quello TDM; *iii*) disponibilità dei servizi di *unbundling* e *bitstream*; *iv*) competizione esercitata dai servizi mobili (soprattutto in Finlandia).

### ***Le valutazioni dell'Autorità***


V8. In merito alle osservazioni di Telecom Italia di cui al punto O12, l'Autorità, ribadisce quanto già osservato nella delibera n. 623/15/CONS circa che la non sostituibilità fisso-mobile in termini di qualità del servizio telefonico. L'Autorità, nel confermare la polarizzazione del traffico voce (fisso verso fisso, mobile verso mobile), di cui all'analisi di mercato dell'accesso e mostrata nella Figura 11, conferma che i *trend* degli utenti di rete fissa e mobile nel periodo 2010-2015, riportati nella Figura 12, non mostrano un effetto di sostituzione tra accessi da rete fissa con accessi da rete mobile. Infatti, per quanto gli utenti di rete mobile siano leggermente aumentati nel periodo 2010-2015 (+2,1%) a fronte di una riduzione degli utenti di rete fissa nello stesso periodo (-



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


9,9%), negli ultimi 4 anni si assiste a una riduzione di entrambe le categorie di utenti, con tassi di decrescita annui pari rispettivamente a -1,6% per gli utenti di rete mobile e -2,4% per gli utenti di rete fissa.

**Figura 11 - Percentuale di traffico voce per direttrice da rete fissa (a) e da rete mobile (b)**



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

**Figura 12 - Utenti di rete fissa e mobile (in milioni)**



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

V9. L'Autorità, in conclusione, conferma che i servizi di rete fissa sono percepiti come complementari a quelli da rete mobile più che sostitutivi. Infatti, non si evince una sostituzione tra gli accessi e gli utenti tendono a utilizzare i servizi voce in maniera




## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

polarizzata, ovvero il traffico da rete fissa è destinato principalmente a utenti di rete fissa e il traffico da rete mobile è destinato principalmente a utenti di rete mobile.

V10. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia di cui ai punti O13 e O14, l'Autorità evidenzia che nella propria analisi ha tenuto conto della maggiore infrastrutturazione raggiunta dagli OAO rispetto al precedente ciclo regolamentare così come della possibilità che una chiamata voce tradizionale sia sostituita con una chiamata VOIP *managed*. Tuttavia, l'analisi ha mostrato che persistono tuttora elevate e non transitorie barriere all'ingresso nel mercato in quanto da un lato una percentuale non trascurabile di linee telefoniche è localizzata in centrali non aperte ai servizi ULL/VULA/SLU e, dall'altro, gli operatori che ricorrono al *bitstream naked* rappresentano una quota residuale del mercato. Quindi, le barriere all'ingresso impediscono che gli operatori alternativi possano sostituire i servizi di raccolta offerti da Telecom Italia con l'autoproduzione o con servizi offerti da operatori alternativi in tutte i circa 10.000 MSAN dell'*incumbent*. La raccolta, pertanto, è necessaria sia essa in modalità CPS o WLR che, nella sostanza, rappresentano entrambe, tecnicamente, servizi di raccolta. Inoltre, per quanto in riduzione, il numero di linee in CS/CPS (riportato in Tabella 2) e WLR (di cui alla Figura 13 seguente) mostra l'attuale e prospettica rilevanza di questi servizi per consentire agli OAO di completare la propria offerta, servendo clienti in zone dove gli investimenti iniziali sono molto elevati oppure offrendo servizi di sola fonia per clienti aziendali multisede con filiali aperte in zone non servite da servizi di accesso diretto. L'andamento delle linee WLR negli ultimi anni è riportato nella figura seguente.

**Figura 13 - Linee WLR (migliaia)**



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

V11. L'Autorità non condivide il presunto contropotere di acquisto che gli OAO avrebbero nei confronti di Telecom Italia. Per quanto crescentemente infrastrutturati gli OAO detengono, singolarmente, quote di mercato *retail* nettamente inferiori alla quota di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Telecom Italia, che non conferiscono agli OAO, in una contrattazione commerciale con Telecom Italia stessa, un sufficiente contropotere d'acquisto.

V12. Con riferimento al confronto internazionale di cui ai punti O21 e O22, va precisato che ad oggi risultano ancora poche le ANR che hanno valutato se, alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati dalla Commissione nella Raccomandazione del 2014 affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*. I mercati della raccolta sono ad oggi soggetti a regolamentazione *ex ante* nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. Solo sette ANR – Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Norvegia, Romania e Slovenia – hanno rilevato condizioni di concorrenza sul mercato della raccolta e rimosso i relativi obblighi.

V13. L'Autorità, in conclusione, prendendo atto della circostanza che la maggior parte degli operatori condivide le conclusioni del *test* dei tre criteri in merito al mercato dei servizi di raccolta su rete fissa e alla luce dei contributi pervenuti, conferma il proprio orientamento e ritiene che il mercato dei servizi di raccolta su rete fissa sia suscettibile di regolamentazione *ex-ante*.

### **3.2.Mercato dei servizi all'ingrosso di inoltro e transito**

269. Come riportato in precedenza, l'Autorità ha identificato, nell'ambito della presente analisi di mercato, un mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale e un mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito nazionale.

270. Dal momento che solo il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale è attualmente sottoposto a regolamentazione *ex ante* ai sensi della delibera n. 180/10/CONS, l'Autorità deve valutare se, alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati nella Raccomandazione del 2014 affinché il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

#### ***Primo criterio***

271. L'Autorità non riscontra la presenza di ostacoli di tipo giuridico che possano pregiudicare l'accesso al mercato in esame. Invece, al fine di valutare se sussistono forti ostacoli non transitori all'accesso di tipo strutturale, l'Autorità ritiene opportuno analizzare i seguenti indicatori:

- a. presenza di vantaggi assoluti di costo;
- b. presenza di economie di scala;
- c. presenza di costi irrecuperabili;
- d. presenza di infrastrutture difficilmente replicabili.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

272. Ai fini della presente analisi si considererà sia la rete TDM (basata su oltre 600 nodi SGU) che la nuova rete IP, basata su 16 nodi d'interconnessione, dal momento che, come noto, è in corso la migrazione dell'interconnessione dalla rete TDM alla rete IP. Si rileva che alcuni operatori sono migrati completamente all'interconnessione in tecnologia IP, mentre altri stanno completando la migrazione. A tale proposito, i dati acquisiti nel corso dell'analisi di mercato indicano che a fine dicembre 2015:

- 6 operatori sono migrati;
- 5 sono in corso di migrazione;
- la quota di traffico d'interconnessione diretta migrato è del 51,4%;
- la quota di traffico d'interconnessione inversa migrato è del 42%.

273. Inoltre, si rammenta che è prevista la migrazione amministrativa, da TDM a IP, al fine di agevolare il completamento della migrazione.

274. Alla luce dei dati riportati, si evidenzia che alcuni operatori hanno già replicato l'infrastruttura di rete di Telecom Italia per l'interconnessione in tecnologia IP, realizzando delle interconnessioni dirette con altri OAO. Si ritiene che anche i restanti operatori dovrebbero completare la migrazione all'interconnessione IP entro questo ciclo regolamentare.

### *Presenza di vantaggi assoluti di costo e di economie di scala*

275. Come evidenziato nella precedente analisi di mercato, la fornitura del servizio di transito distrettuale richiede, in tecnologia TDM, un livello locale d'interconnessione caratterizzato da un'elevata capillarità, dal momento che, ai fini del transito distrettuale, la chiamata è, nella maggior parte dei casi, consegnata a livello SGU.

276. L'unico operatore che dispone di una rete TDM capillarmente diffusa a livello distrettuale è Telecom Italia, che è presente con almeno un nodo di transito aperto all'interconnessione (si tratta dei circa 600 autocommutatori SGU) in tutti i 232 distretti telefonici.

277. Un operatore che intendesse entrare nel mercato della fornitura dei servizi di transito distrettuale dovrebbe estendere la propria rete TDM in modo da realizzare almeno un nodo d'interconnessione per servire un singolo distretto telefonico e realizzare, in tale distretto, un numero elevato di interconnessioni dirette con altri operatori. Ciò comporterebbe un notevole investimento iniziale e, quindi, una condizione di forte asimmetria rispetto a Telecom Italia, che ha realizzato la propria rete TDM in modo da soddisfare in maniera efficiente la domanda di traffico dei propri clienti. Nel corso degli anni, Telecom Italia ha recuperato gli ingenti investimenti iniziali tramite la vendita interna ed esterna dei servizi al dettaglio e all'ingrosso di terminazione, raccolta e transito. Un operatore che intendesse entrare oggi nel mercato del transito distrettuale dovrebbe realizzare una rete fortemente capillare, che potrebbe risultare sovradimensionata per gli attuali volumi di traffico, in una fase di transizione tecnologica verso la rete IP



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

maggiormente efficiente. Ciò determinerebbe una condizione di inefficienza degli investimenti. Vi sono, quindi, vantaggi assoluto di costo e di economie di scala<sup>63</sup>, con riferimento al transito distrettuale TDM, in favore di Telecom Italia.

278. Si tratta tuttavia di verificare se tali vantaggi permangono nel caso dei servizi di transito distrettuale offerti in tecnologia IP, che rappresenta la tecnologia d'interconnessione che sarà presumibilmente adottata da tutti gli operatori entro la fine del presente ciclo regolamentare.

279. Come anticipato, infatti, gli operatori stanno investendo per realizzare l'interconnessione in tecnologia IP, in cui si passa da 628 nodi di transito distrettuale a 16 nodi di transito (secondo lo schema di riferimento adottato dall'Autorità con le delibere n. 128/11/CIR e n. 668/13/CONS). Buona parte degli operatori (corrispondenti al 50% del traffico scambiato con Telecom Italia) hanno completato la realizzazione delle proprie reti d'interconnessione in tecnologia IP basate su 16 PdI che definiscono altrettante aree *gateway*. Si presume che i restanti completeranno le proprie reti IP entro il presente ciclo regolamentare.

280. Come chiarito nello schema di provvedimento, un nodo IP, sebbene funzionale alla terminazione del traffico a livello regionale, può comunque fornire un transito distrettuale, laddove gli operatori interconnessi si trovino nello stesso distretto. Ne segue che, laddove gli operatori che hanno realizzato l'interconnessione IP volessero entrare in tale mercato, non sussistono più asimmetrie di costo con Telecom Italia. Infatti gli investimenti riguardano la realizzazione, al massimo, di 16 nodi, in genere già realizzati per i propri servizi interni.

281. Parimenti, il ricorso all'interconnessione in tecnologia IP riduce fortemente i vantaggi derivanti dalle economie di scala, dal momento che l'unico livello d'interconnessione, basato su un numero ridotto di punti, è utilizzato in maniera efficiente per la raccolta e terminazione del traffico a livello regionale per un numero di clienti finali superiore a quelli serviti con nodi di tipo distrettuale.

### *Presenza di costi irrecuperabili*

282. Come chiarito in precedenza, un operatore alternativo dovrebbe realizzare nodi di transito in tutti i distretti, in modo da poter offrire un servizio comparabile a quello di Telecom Italia in tecnologia TDM. In tal caso, una parte dei nodi di transito realizzati sarebbe funzionale esclusivamente alla fornitura del servizio di transito distrettuale, dal

---

<sup>63</sup> In termini di economie di scala i costi complessivi di Telecom Italia sono ripartiti su volumi di traffico nettamente maggiori di ciascun altro operatore che intendesse entrare nel mercato del transito distrettuale. Si richiama a tale riguardo che Telecom Italia raccoglie e termina tramite i propri SGU il traffico di circa 14 milioni di linee proprie, a cui si aggiungono i volumi di traffico terminato e raccolto sui clienti in accesso indiretto. Il maggiore operatore concorrente raccoglie e termina il traffico di circa 2,5 milioni di linee.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

momento che gli OAO hanno già realizzato le proprie reti in modo da soddisfare efficientemente la domanda dei propri clienti e per tale ragione il numero di nodi delle reti TDM degli OAO è inferiore a quello di Telecom Italia. Gli investimenti per entrare nel mercato dei servizi di I/T distrettuale presentano, pertanto, un elevato grado di specificità se riferiti alla rete TDM, essendo legati al solo servizio di transito distrettuale e non sono, pertanto, recuperabili nel caso di uscita dal mercato.

283. Anche con riferimento ai costi irrecuperabili, tuttavia, l'Autorità evidenzia che la migrazione all'interconnessione in tecnologia IP riduce il grado di specificità degli investimenti, dal momento che un operatore che realizzasse una rete d'interconnessione basata su tutti i 16 PdI previsti dal modello di riferimento certamente utilizza questi nodi per la fornitura di tutti i servizi, inclusi quelli al dettaglio. Si ritiene, pertanto, che con riferimento alla rete in tecnologia IP non vi siano rilevanti costi irrecuperabili per entrare nel mercato della fornitura dei servizi di transito distrettuale.

### *Presenza di infrastrutture difficilmente replicabili*

284. Per le ragioni esposte ai punti precedenti, si ritiene che il livello distrettuale d'interconnessione della rete TDM di Telecom Italia sia difficilmente replicabile principalmente per barriere di tipo economico. Gli operatori alternativi, pertanto, non hanno replicato l'infrastruttura di rete TDM di Telecom Italia a livello distrettuale e non sarebbero in grado di offrire il servizio di transito distrettuale in tempi ragionevoli.

285. Tuttavia, avendo, come premesso, buona parte del mercato realizzato una rete IP simmetrica a quella di Telecom Italia e prevedendo che tale processo di migrazione tecnologica sarà completato nel corso del presente ciclo regolamentare, in un'ottica *forward looking* si ritiene che non vi siano infrastrutture difficilmente replicabili al fine di entrare nel mercato dei servizi di transito distrettuale.

### *Conclusioni sul primo criterio*

286. Per tutte le ragioni sopra indicate, in ottica *forward looking*, l'Autorità ritiene che nel corso del presente ciclo regolamentare si annullino, con riferimento alla rete d'interconnessione in tecnologia IP, i vantaggi di Telecom Italia nel mercato dei servizi di transito distrettuale.

287. Va aggiunto, a rafforzare quanto sopra, che, con la realizzazione dell'interconnessione IP, i servizi di inoltro e transito distrettuale rivestiranno nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi un ruolo solo sempre più marginale. Infatti, l'interconnessione in tecnologia IP avviene a livello di area *gateway*, dal momento che un *core router* aperto all'interconnessione consente di raggiungere i clienti appartenenti a tutti i distretti dell'area *gateway* servita.

288. Inoltre, non vi sarà un incentivo, sul lato dell'offerta, a fornire un servizio di transito distinto, a livello di prezzo, in distrettuale e non distrettuale, tendendo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

l'operatore che offre il servizio a incentivare l'acquisto, in modo aggregato, del servizio di transito di area *gateway*, che consente maggiori ricavi.

289. In conclusione, l'Autorità ritiene non soddisfatto il primo criterio del triplo *test* e non risulta quindi necessario procedere alla verifica del secondo e terzo criterio.

290. L'Autorità ritiene quindi che il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale non sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

### **Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri**

291. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Autorità non ritiene soddisfatto il *test* dei tre criteri con riferimento al mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

292. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del *Codice*, l'Autorità ritiene tuttavia opportuno, come misura transitoria verso la deregolamentazione del mercato, mantenere in vigore gli obblighi attualmente vigenti imposti con la delibera n. 180/10/CONS per un periodo di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Ciò consentirà agli operatori di predisporre i propri piani di migrazione all'IP con sufficiente anticipo.

### **D.4 Si condividono i risultati dell'analisi dei tre criteri per il mercato dei servizi di inoltro e transito?**

#### ***Le osservazioni dei soggetti intervenuti***

O23. La maggior parte dei soggetti intervenuti non condivide in pieno i risultati dell'analisi condotta dall'Autorità e ritiene che, siccome diversi ostacoli si frappongono all'ingresso degli OAO nel mercato, non sussistano le condizioni per deregolamentare il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale in questo ciclo regolamentare. Al contrario, Telecom Italia concorda con l'Autorità sulla conclusione dell'analisi dei tre criteri e ritiene che non sia necessario prevedere alcun periodo transitorio per la rimozione dei relativi obblighi, dal momento che si sono sviluppate, sia a livello regionale che nazionale, condizioni di piena concorrenzialità tali da evidenziare la mancanza di barriere all'ingresso per un operatore dotato di infrastrutture trasmissive.

O24. A supporto della richiesta della regolamentazione del transito, gli OAO hanno addotto una serie di motivazioni. Alcuni operatori evidenziano che la delibera n. 128/11/CIR non impone agli OAO come realizzare la propria rete IP, lasciando piena facoltà a questi ultimi di determinare la propria infrastruttura sulla base di criteri e scelte tecnologiche volte a garantire l'efficienza e l'ottimizzazione dei propri investimenti. Molti operatori potrebbero quindi realizzare una rete VOIP con un numero di AGW minore delle 16 previste da Telecom Italia ed essere interconnessi a un numero di AGW inferiore a 16. Pertanto, Telecom Italia potrebbe di frequente fornire un servizio di transito *inter-AGW* VOIP per consegnare una chiamata a un operatore di destinazione che non è



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

interconnesso alla stessa AGW in cui è consegnata la chiamata dall'operatore di originazione. In conclusione, secondo Vodafone, Telecom Italia sarebbe, anche nella nuova architettura IP, l'unico operatore capace di fornire tutti i servizi di transito all'ingrosso a livello nazionale senza incorrere in significativi investimenti.

O25. Molti soggetti intervenuti concordano con l'Autorità circa i vantaggi competitivi di Telecom Italia relativamente all'interconnessione TDM per il possesso di un'infrastruttura difficile da replicare. Hanno inoltre evidenziato che un presupposto fondamentale per la proposta di deregolamentare il mercato del transito distrettuale è rappresentato dalla migrazione all'interconnessione IP. Tuttavia, gli operatori dubitano che la migrazione possa essere completata entro il presente ciclo regolamentare, considerando che solo il 50% del traffico era migrato in IP alla fine del 2015. Al contrario, Telecom Italia evidenzia che si prevede di concludere tutte le attività del processo di migrazione nei primi mesi del 2017 e che otto operatori, tra cui Wind e Fastweb, hanno già migrato il 100% del loro traffico in IP.

O26. AIIP, Clouditalia e Welcome rilevano che, durante la fase di migrazione del traffico dall'interconnessione TDM a quella IP, la tecnologia tradizionale continua a essere utilizzata come *backup* dei servizi, dal momento che in caso di disservizi dell'interconnessione IP è necessario ricorrere all'interconnessione TDM. Pertanto, concludono gli operatori, fino a quando il processo di migrazione non si sia completato Telecom Italia manterrà ancora il proprio vantaggio nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

O27. Secondo alcuni operatori, al fine di accertare la sussistenza di una concorrenza effettiva nel mercato del transito, sarebbe necessario verificare se almeno uno o due OAO abbiano completato la migrazione all'interconnessione IP, realizzato interconnessioni dirette con la maggior parte degli OAO e formalizzato un'offerta di servizi di inoltro e transito nazionale alternativa a quella di Telecom Italia e a condizioni tecnico/economiche concorrenziali. Su questo tema, Fastweb evidenzia che in un numero significativo di aree *gateway* e di PdI gli OAO sono interconnessi solo con Telecom Italia, rendendo quindi necessario agli operatori alternativi ricorrere al servizio di transito distrettuale di Telecom Italia, mentre Vodafone rileva che solo Telecom Italia è interconnessa con tutti gli operatori del mercato. Inoltre, alcuni operatori rilevano che gli investimenti infrastrutturali per entrare nel mercato, in termini di *kit* d'interconnessione e di capacità trasmissiva in eccesso rispetto alle esigenze di rete, sarebbero non giustificati dai volumi di traffico.

O28. AIIP, Clouditalia, Fastweb e Welcome evidenziano che la soluzione tecnica in vigore per la portabilità dei numeri geografici determina un'oggettiva difficoltà per gli OAO a svincolarsi dall'operatore *donor* per i servizi di transito. Gli operatori evidenziano che, in base a quanto stabilito dalla delibera n. 27/08/CIR, per la portabilità dei numeri geografici è in vigore il meccanismo dell'*onward routing*, che non prevede l'implementazione di un *database* centralizzato dei numeri geografici portati aggiornato in tempo reale. Pertanto, gli operatori di origine sono costretti a utilizzare i servizi di



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

transito offerti dall'operatore *donor* per tutte le chiamate dirette verso numeri geografici portati dal medesimo operatore *donor* verso un operatore *recipient* anche quando sono direttamente interconnessi con l'operatore *recipient*. Gli operatori evidenziano che la deregolamentazione di un servizio di fatto obbligatorio determinerebbe un innegabile vantaggio per l'*incumbent*, considerando la circostanza che Telecom Italia fornisce la maggior parte dei numeri geografici portati. Fastweb sottolinea anche che tale problematica è indipendente dalla tecnologia utilizzata e permerrà anche successivamente alla conclusione del processo di migrazione all'interconnessione IP. Gli operatori ritengono pertanto necessario realizzare un *database* centralizzato delle numerazioni portate, al fine di consentire il corretto instradamento delle chiamate direttamente verso l'operatore *recipient*; secondo alcuni soggetti intervenuti, il servizio di transito può essere deregolamentato solo a valle della realizzazione e operatività del suddetto *database*. Fastweb evidenzia che quanto esposto con riferimento alle numerazioni geografiche portate si applica anche alle numerazioni non geografiche portate.

O29. AIIP, Cloudditalia e Welcome rilevano ancora che le AGW definite da Telecom Italia per l'infrastruttura d'interconnessione IP non hanno la stessa estensione geografica delle AGW definite per l'interconnessione TDM a livello BBN né presentano PdI coincidenti. Tale circostanza potrebbe avere effetti indesiderati nel periodo dei 12 mesi in cui rimane regolamentato il transito distrettuale. Infatti, la non coincidenza tra AGW (PdI) della rete IP e AGW (PdI) della rete SGT/BBN fa sì che un operatore che è migrato in IP, e che consegna la chiamata a Telecom affinché fornisca un transito distrettuale IP, potrebbe vedersi addebitare un transito interdistrettuale non regolamentato IP-TDM, non richiesto, quando l'operatore di destinazione, non ancora migrato, non è interconnesso allo stesso PdI o, comunque, nello stesso distretto. Gli operatori concludono che, alla luce della scelta dell'Autorità di basare l'interconnessione IP sulle AGW VOIP definite da Telecom Italia, è necessaria una "norma-ponte" in base alla quale tutti i transiti VOIP-TDM, conseguenti alla circostanza sopra evidenziata, devono essere gestiti e soggetti a tariffa regolamentata distrettuale almeno fino al completamento della migrazione alla tecnologia IP di tutte le interconnessioni fra OAO e Telecom Italia.

O30. Tiscali evidenzia che, in base alle disposizioni della delibera n. 128/11/CIR, sono previsti due PdI per ciascuna AGW al fine di garantire la sola ridondanza geografica. Di conseguenza, quando l'operatore di originazione consegna la chiamata su uno dei due PdI ridondanti di un'AGW e l'operatore di destinazione è interconnesso esclusivamente all'altro PdI della stessa AGW, viene fornito un transito *intra-AGW* VOIP. Secondo Tiscali, la scelta di quale PdI della stessa AGW utilizzare ai fini dell'interconnessione dipende dall'operatore e non deve comportare un costo di transito che dovrebbe quindi essere a costo zero.

O31. Wind solleva un'analogia obiezione in relazione al tema del transito all'interno di una data AGW IP, laddove l'operatore risulta interconnesso con Telecom Italia in entrambi i PdI. L'operatore evidenzia che uno dei due è il punto d'interconnessione principale, attraverso il quale fluisce il traffico in condizioni normali, e l'altro svolge la funzione di *backup*, usato solo quando il primo nodo divenga



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

indisponibile. Nel caso in cui un altro OAO è interconnesso solo nel punto di *backup* per l'operatore che consegna la chiamata, Telecom Italia trasporta il traffico dal punto principale al punto di *backup* dove lo consegna all'altro OAO. Secondo Wind, i due PdI dovrebbero essere trattati, da un punto di vista dei prezzi, come un PdI unico, come avviene da un punto di vista concettuale, e la circostanza che questo PdI unico sia fisicamente realizzato per mezzo di due è solo un dettaglio implementativo che non si dovrebbe ripercuotere sugli OAO.

O32. Secondo Wind, il mercato dei servizi di transito *intra*-AGW dovrebbe essere sottoposto a regolamentazione *ex-ante*, dal momento che l'area *gateway* rappresenta il mattone costitutivo della nuova architettura come il distretto telefonico rappresenta l'elemento base dell'architettura TDM.

O33. Alla luce della criticità evidenziate e al fine di consentire il completamento della migrazione all'interconnessione IP e la realizzazione di interconnessioni dirette tra OAO, alcuni operatori chiedono che, qualora venga confermata la deregolamentazione del mercato del transito distrettuale, il periodo transitorio duri almeno 18/24 mesi dalla data di pubblicazione della delibera finale.

O34. Vodafone ritiene che anche il terzo criterio del *test* non sarebbe superato, dal momento che, analogamente al mercato della raccolta, anche nel mercato del transito il diritto della concorrenza, in assenza di regolamentazione *ex ante*, sarebbe del tutto insufficiente a risolvere gli eventuali problemi concorrenziali che possono sorgere, dato il numero di transazioni in essere tra le parti coinvolte.

O35. Telecom Italia chiede, in merito all'applicazione transitoria degli obblighi regolamentari, che in ogni caso l'Autorità chiarisca la data esatta di decadimento degli obblighi regolamentari, dal momento che nel testo sottoposto a consultazione, al punto 292, è riportato che gli obblighi debbano rimanere in vigore per dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre nell'Art. 28 del documento sottoposto a consultazione vengono indicati 12 mesi "*dalla pubblicazione del presente provvedimento*". Telecom Italia auspica che valga quanto riportato nell'articolo, ovvero che gli obblighi regolamentari siano rimossi 12 mesi dopo la pubblicazione della delibera di consultazione pubblica, quindi a far data dal 4 aprile 2017.

O36. Telecom Italia ritiene che in attesa della deregolamentazione dovrebbero comunque essere liberalizzate le tariffe di transito per le chiamate *extra*-SEE. L'operatore, a tale riguardo, rileva elevate criticità di gestione delle chiamate originate da clienti di Paesi *extra*-SEE, destinate a clienti di MNO italiani, che transitano sulla propria rete, dal momento che si trova costretta, in virtù della modalità di fatturazione a cascata, ad amministrare una complessità di tariffe e a gestire le contestazioni che insorgono tra operatori. Tale complessità deriva dalla circostanza che gli MNO hanno comunicato tariffe di terminazione differenti tra di loro come valore economico, date di decorrenza e liste di Paesi *extra*-SEE. Considerata la complessità di gestione del servizio e la deregolamentazione delle tariffe di terminazione verso numerazioni mobili per il traffico



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

proveniente da clienti di Paesi *extra-SEE*, Telecom Italia ritiene di non dover essere obbligata, in questo contesto, a fornire il servizio di transito a tariffe regolamentate.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V14. L'Autorità non condivide le osservazioni di cui al punto O24 per le ragioni che seguono. Il mercato dei servizi di inoltro e transito *inter-AGW*, quindi nazionale, è stato deregolamentato con la delibera n. 180/10/CONS. La circostanza che gli OAO in molti casi organizzino le proprie reti IP con un numero di AGW inferiore a quello previsto da Telecom Italia non modifica i risultati dell'analisi condotta nel precedente ciclo regolamentare. Infatti, nel momento in cui l'operatore di destinazione non è presente nell'area *gateway* in cui il traffico è consegnato, l'operatore che consegna il traffico può ricorrere ai servizi di transito *inter-AGW* offerti da soggetti alternativi a Telecom Italia, dal momento che si è dimostrato che non esistono barriere all'ingresso in tale mercato. Inoltre, indipendentemente dal numero di AGW realizzate e dalla presenza di offerte di transito alternative, gli OAO possono decidere d'interconnettersi a tutte le AGW di Telecom Italia, al fine di acquistare solo servizi di transito *intra-AGW*. La scelta del numero di PdI a cui interconnettersi e della tipologia di servizi di transito da acquistare è una libera scelta di ogni singolo operatore, che può decidere di ricorrere a servizi di transito di lunga distanza piuttosto che investire in infrastruttura proprietaria sulla base di proprie valutazioni di opportunità economica.

V15. L'Autorità condivide che la migrazione all'interconnessione IP costituisca un presupposto fondamentale per la deregolamentazione del mercato, come rilevato al punto O25. A tal riguardo, l'Autorità evidenzia che il 35% circa del traffico è migrato nel solo anno 2015 sebbene il processo è stato piuttosto lento fino alla fine del 2014, anche a causa delle iniziali difficoltà tecniche e contrattuali. Anche laddove la migrazione IP dovesse procedere con lo stesso tasso di crescita, sarebbe certamente completata nel 2017. Non si condivide, pertanto, la posizione degli operatori secondo i quali la migrazione non si completerà entro il presente ciclo regolamentare. A tal riguardo, l'Autorità ritiene che rimuovere gli obblighi in capo a Telecom Italia nel mercato del transito con un congruo preavviso fornisca agli operatori, oltre che garanzie sulla predicibilità dell'azione regolamentare consentendo di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari, un ulteriore incentivo al completamento della migrazione, oltre a quello già fornito con le precedenti misure regolamentari. Vale anche la pena evidenziare che i volumi di servizi di transito distrettuali potrebbero ridursi fortemente con il progredire della migrazione, dal momento che il servizio distrettuale ha, per definizione, una maggiore rilevanza in una rete TDM. Vincolare la deregolamentazione al completamento della migrazione, quindi, da un lato depotenzierebbe l'incentivo alla stessa e dall'altro potrebbe tradursi in un onere non proporzionato in capo a Telecom Italia, i cui costi unitari di produzione, legati ai decrescenti volumi di produzione, potrebbero diventare eccessivi rispetto a una tariffa efficiente. Si tenga anche presente, come sopra richiamato in relazione agli incentivi alla migrazione previsti dal vigente quadro regolamentare, che con la delibera



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

n. 52/15/CIR l'Autorità ha introdotto il principio della migrazione amministrativa, al fine di garantire agli OAO il tempestivo accoglimento delle istanze di migrazione. Non si ritiene, quindi, che Telecom Italia abbia, alla luce dell'impianto regolatorio complessivo, incentivi a ritardare la migrazione degli operatori che ne fanno richiesta.

V16. L'Autorità continuerà comunque a esercitare i propri poteri di vigilanza al fine di agevolare la migrazione, come previsto dalla delibera n. 128/11/CIR che ha istituito l'UPIM sull'interconnessione IP. Resta in ogni caso fermo il diritto degli operatori di richiedere l'intervento dell'Autorità nell'ambito dei propri poteri in materia di contenzioso tra operatori.

V17. Con riferimento all'osservazione di cui al punto O26, relativa alla necessità di ricorrere all'interconnessione TDM come *backup* nel caso di disservizi sull'interconnessione IP, l'Autorità evidenzia che la previsione di un periodo transitorio per la rimozione degli obblighi nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale garantisce un periodo di un assestamento dell'interconnessione IP, durante il quale si può ricorrere, come *back-up*, ai servizi regolamentati su rete TDM. Successivamente a tale periodo, anche grazie all'esperienza di esercizio acquisita, l'architettura ridondata IP, regolamentata dalla delibera n. 128/11/CIR, sarà in grado di garantire la necessaria affidabilità. In ogni caso, la deregolamentazione del servizio di transito distrettuale TDM è svolta sulla base di considerazioni legate al superamento di barriere all'ingresso garantite dall'interconnessione IP, una volta completata la migrazione. In tali valutazioni non intervengono considerazioni legate alle autonome scelte, di alcuni OAO, di utilizzare una tecnologia TDM in fase di dismissione come *back-up*.

V18. L'Autorità non ritiene necessario postporre la deregolamentazione del mercati dei servizi di inoltro e transito distrettuale alla verifica dell'esistenza di almeno un'offerta di servizi di transito alternativa a quella di Telecom Italia, come richiesto al punto O27. Scopo del *test* dei tre criteri, infatti, è accertare che vi siano le condizioni affinché nel mercato in esame si sviluppi la concorrenza e non quello di accertare se la concorrenza si è già sviluppata. L'assenza di barriere all'entrata è una condizione necessaria ma non sufficiente allo sviluppo di offerte alternative; infatti, affinché un OAO possa entrare nel mercato è necessario che non ci siano barriere all'ingresso, ma la scelta di entrare dipende da valutazioni di opportunità proprie dell'operatore. Con l'analisi condotta, l'Autorità, in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida, ha inteso verificare se nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale si possano creare le condizioni di un'effettiva concorrenza nell'orizzonte temporale della presente analisi e la verifica dell'esistenza di offerte alternative esula da questo scopo. In ogni caso, l'Autorità ribadisce che almeno un operatore offre un servizio di transito su rete TDM alternativo a quello di Telecom Italia. In sintesi e concludendo, per quanto l'Autorità abbia verificato l'esistenza di un numero significativo di interconnessioni dirette tra OAO, la circostanza che Telecom Italia sia l'unico operatore interconnesso con tutti gli OAO non rileva ai fini



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

della presente analisi, dal momento che in assenza di barriere all'ingresso ciascun operatore potrà liberamente scegliere di entrare nel mercato del transito.

V19. Sempre con riferimento a quanto riportato al punto O27 relativamente alla circostanza che gli investimenti infrastrutturali per entrare nel mercato non sarebbero giustificati alla luce dei volumi di traffico, l'Autorità evidenzia che con il passaggio all'infrastruttura di rete IP si riduce notevolmente l'entità degli investimenti necessari per entrare nel mercato del transito distrettuale. Alcuni operatori di grandi dimensioni hanno infatti già realizzato la rete di trasporto necessaria a offrire il servizio, trattandosi della stessa rete di lunga distanza che collega le diverse aree *gateway*, e hanno già realizzato interconnessioni dirette con altri OAO. Per tali operatori, l'incremento degli investimenti per entrare nel mercato non rappresenta una barriera all'ingresso. È chiaro che gli operatori di piccole dimensioni, che attualmente dispongono d'interconnessioni dirette solo con Telecom Italia e ridotti volumi, potranno non ritenere profittevole entrare nel mercato, come è logico ipotizzare in ogni mercato concorrenziale dove l'equilibrio della domanda e dell'offerta definisce anche il numero sostenibile di operatori *wholesale*.

V20. L'Autorità, fermo restando che la tematica sollevata non influenza gli esiti del triplo *test* svolto, prende atto della volontà degli operatori di modificare le modalità tecniche d'implementazione della portabilità dei numeri geografici, evidenziato dalle osservazioni di cui al punto O28. In particolare gli operatori chiedono la costituzione di un *database* centralizzato delle numerazioni geografiche portate al fine di consentire all'operatore di origine di consegnare la chiamata direttamente all'operatore *recipient* nel caso di disponibilità di un'interconnessione diretta. A tale riguardo si richiama che l'art. 38 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS già prevede che "*Ciascun operatore di terminazione fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.*" La delibera n. 27/08/CIR prevede che tutti gli operatori debbano adeguare le proprie procedure ai fini dell'aggiornamento e fornitura di tale *database* ai sensi della norma sopra citata. In via prospettica, nella stessa delibera si ritiene necessario che la tempistica di tale aggiornamento si riduca, arrivando idealmente all'aggiornamento in tempo reale. Infatti, il comma 8 dell'articolo 6 della delibera n. 27/08/CIR prevede che "*Ciascun operatore in qualità di Donor fornisce, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati). Nell'ambito delle attività di cui al comma 4 gli Operatori concordano, includendole nell'Accordo Quadro, le procedure per l'aggiornamento automatico in tempo reale del suddetto database e le relative tempistiche*".

V21. Pertanto, alla luce di quanto sopra, gli operatori da anni dispongono degli strumenti normativi per alimentare i propri *database* per consegnare direttamente il traffico verso i numeri geografici portati. L'Autorità, tuttavia, al fine di agevolare la definizione di modalità concordate per la gestione del *database* dei numeri portati, siano esse basate su un modello distribuito o centralizzato, avvierà un tavolo tecnico con gli operatori che dovrà definire, in tempi congrui, le specifiche tecniche per una implementazione efficiente del *direct routing*. L'Autorità evidenzia che la modalità



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tecnica di gestione della portabilità delle numerazioni non geografiche, contrariamente a quanto affermato da Fastweb, non si basa sull'*onward routing* bensì sul *direct routing*. Tuttavia, la questione sarà affrontata nei lavori del tavolo tecnico di cui sopra.

V22. In sintesi, con riferimento al servizio di transito offerto dall'operatore *donor*, l'Autorità non ritiene fondata la richiesta di postporre la deregolamentazione del transito all'implementazione di una modalità tecnica alternativa all'*onward routing*. La necessità di ricorrere all'operatore *donor* per instradare le chiamate verso numeri portati e la maggiore frequenza di numerazioni portate dalla rete di Telecom Italia, anche alla luce del quadro normativo vigente, non inficia i risultati dell'analisi condotta dall'Autorità in merito all'evoluzione del mercato verso condizioni di effettiva contendibilità.

V23. L'Autorità non condivide le osservazioni di cui al punto O29 in merito alla necessità che tutti i transiti VOIP-TDM debbano essere soggetti a tariffa regolamentata distrettuale almeno fino al completamento della migrazione IP di tutte le interconnessioni fra OAO e Telecom Italia. Infatti, il mantenimento di una regolamentazione del transito distrettuale nel periodo transitorio dei 12 mesi di cui al presente provvedimento, nasce dall'esigenza di tener conto di quegli operatori che, nelle more della migrazione, consegnano il traffico a livello SGU, in TDM, e non dispongono di una offerta alternativa. La problematica citata non rientra in tale fattispecie atteso che la consegna è a livello area *gateway*, ritenuta in questo provvedimento concorrenziale.

V24. In relazione al tema del transito tra due PdI ridondati della stessa area *gateway* si rappresenta quanto segue. La delibera n. 128/11/CIR prevede che ciascun operatore può decidere d'interconnettersi a uno solo o a entrambi i due PdI ridondanti di ciascuna AGW VOIP di Telecom Italia. Ciò detto, le fattispecie evidenziate dagli operatori ai punti O30 e O31 comportano un transito *inter*-distrettuale dal momento che i due operatori, per propria scelta, non sono attestati alla rete di Telecom Italia in due PdI differenti della stessa area *gateway*. Tale scelta degli operatori, che viceversa avrebbero potuto decidere d'interconnettersi a entrambi i PdI ridondati, non può ricadere in una mancata remunerazione, per Telecom Italia, del servizio di transito tra i due PdI della stessa area *gateway*. In conclusione, l'Autorità non accoglie la proposta degli operatori di prevedere un costo nullo per tale tipologia di transito o di trattare i due PdI ridondanti come un unico PdI dal punto di vista dei prezzi.

V25. Non si condivide la proposta di sottoporre a regolamentazione *ex-ante* il mercato del transito *intra*-AGW riportata al punto O32. Infatti, a livello IP vale quanto riportato nella sezione 3.2 sull'esito del triplo *test*, in cui si è dimostrato che nell'orizzonte temporale della presente analisi la migrazione all'interconnessione IP costituisce un elemento fondamentale per l'annullamento dei vantaggi di Telecom Italia nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale. A livello TDM, il transito *intra*-AGW può essere distrettuale o *inter*-distrettuale. Il primo è deregolamentato per le motivazioni di cui alla



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sezione 3.2, mentre il secondo è stato già deregolamentato con la delibera n. 180/10/CONS.

V26. L'Autorità non condivide l'osservazione di Telecom Italia, di cui al punto O23, secondo cui non sarebbe necessario prevedere alcun periodo transitorio. Si rimanda a tale riguardo a quanto argomentato nella sezione 3.2 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica. L'Autorità ritiene congruo, per tali scopi, un periodo di 12 mesi a partire dalla pubblicazione della delibera finale. Analogamente, non si accoglie la proposta di prevedere un periodo di 18/24, come richiesto da alcuni operatori e riportato al punto O33, atteso che le evidenze acquisite mostrano che gli stessi sono in grado di migrare nei 12 mesi previsti a far data dalla pubblicazione del provvedimento finale. Un allungamento dei tempi, oltre che non giustificato tecnicamente, allungerebbe eccessivamente la durata del periodo transitorio finendo con il depotenziare l'incentivo alla migrazione all'IP.

V27. Si fa riferimento a quanto osservato da Vodafone e riportato al punto O34 secondo cui il diritto della concorrenza non sarebbe sufficiente a risolvere gli eventuali problemi concorrenziali in assenza di regolamentazione *ex ante*. L'Autorità a tale riguardo richiama di aver verificato il mancato soddisfacimento del primo criterio. Ciò già consente di non ritenere il mercato del transito distrettuale suscettibile di regolamentazione *ex-ante*.

V28. Come già riportato al punto V26, l'Autorità, con riferimento all'osservazione di cui al paragrafo O35, conferma l'inizio del periodo transitorio per la rimozione degli obblighi nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale a far data dalla pubblicazione della delibera di adozione della presente analisi di mercato. Tale valutazione deriva da un'analisi delle plausibili tempistiche di migrazione e dei ragionevoli tempi di adozione del provvedimento finale. Si aggiunga che il documento di consultazione pubblica nazionale rappresenta solo una proposta normativa, in cui non potrebbe comunque trovare spazio alcun obbligo conformativo agli operatori del settore.

V29. L'Autorità non accoglie la richiesta di Telecom Italia di rimuovere l'obbligo di fornire il servizio di transito distrettuale a tariffe regolamentate per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE* riportata al punto O36. Infatti, le problematiche anticompetitive rilevate dall'Autorità al paragrafo 4.4.4 affliggono il mercato della terminazione e, pertanto, si è deciso di rimuovere l'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate terminate su rete fissa nazionale e originate da clienti di Paesi *extra-SEE*. Far ricadere gli effetti di tali problematiche anche su altri mercati sarebbe non proporzionato e non giustificato. Le criticità evidenziate da Telecom Italia, inoltre, riguardano difficoltà



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di gestione della molteplicità di listini tariffari legate alla modalità di fatturazione a cascata piuttosto che le barriere all'ingresso nel mercato del transito distrettuale.

## **4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO**

### **4.1. Introduzione**

293. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del *Codice*, “*si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori*”.

294. L'articolo 17 del *Codice* ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici che l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato<sup>64</sup>.

295. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

296. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che “*spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato*”, salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

297. Come già richiamato ai punti precedenti, l'articolo 17, comma 2, del *Codice* stabilisce, in conformità con l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può

---

<sup>64</sup> Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri. Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentano come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Al paragrafo 96, le Linee direttrici specificano altresì le condizioni che devono essere valutate *ex ante* dalle Autorità nazionali di regolamentazione in quanto in grado di favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva.

## **4.2. Descrizione degli indicatori utilizzati**

298. L'Autorità tiene in massima considerazione le indicazioni fornite all'interno delle Linee direttrici e ritiene che, in relazione ai mercati oggetto della presente analisi, gli indicatori più importanti ai fini della valutazione del significativo potere di mercato – oltre alla struttura e alla dinamica del mercato – siano il livello e l'andamento delle quote di mercato, il controllo di infrastrutture difficili da duplicare, la presenza di economie di scala, densità e diversificazione, la mancanza o l'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti, l'integrazione verticale.

299. Nel paragrafo 3.1, l'Autorità, ai fini dell'applicazione del *test* dei tre criteri con riferimento al mercato dei servizi di raccolta delle chiamate su rete fissa, ha analizzato i seguenti indicatori: *i*) controllo di infrastrutture difficili da replicare; *ii*) presenza di economie di scala e di densità; *iii*) integrazione verticale.

300. Pertanto, nel proseguo della trattazione, si ritiene opportuno procedere esclusivamente alla valutazione relativa al livello e all'andamento delle quote di mercato e all'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti.

## **4.3. Mercato dei servizi di raccolta**

### **4.3.1. Struttura e dinamica del mercato**

301. I servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa sono offerti a terzi principalmente dall'operatore Telecom Italia. Gli operatori alternativi utilizzano la propria rete di accesso principalmente per l'autoproduzione dei servizi di raccolta telefonica, al fine di offrire servizi telefonici ai propri clienti finali, e solo in minima parte per effettuare la raccolta del traffico per conto terzi. Dai dati raccolti dall'Autorità, risulta, infatti, che la percentuale di traffico di raccolta autoprodotta dagli OAO rappresenta, nel 2014, circa il 98% del totale del traffico raccolto (autoproduzione + venduto) dagli OAO.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

302. I principali operatori sono: Adr TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Clouditalia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Fastweb S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., Optima Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.

303. Il calcolo delle quote di mercato in volumi include il traffico raccolto dalle linee della rete di accesso in rame ed in fibra di Telecom Italia – venduti internamente alla divisione *retail* della stessa oppure esternamente ad altri operatori – ed i volumi di traffico raccolto dagli altri operatori attraverso infrastrutture proprie (accessi proprietari e linee in accesso diretto acquisite da Telecom Italia), utilizzati per l'autoproduzione della raccolta del traffico originato dai propri clienti e per la vendita, sebbene in misura minore, del servizio ad altri operatori<sup>65</sup>.

304. Dal lato della domanda, sono presenti gli operatori che acquistano servizi di raccolta delle chiamate, principalmente da Telecom Italia nelle modalità di CS e CPS, per offrire ai propri clienti servizi di traffico telefonico in postazione fissa. Tra questi, i principali per numero di linee in CS/CPS acquistate nel 2014 sono BT Italia, Clouditalia, Colt, Fastweb, Tiscali, Wind.

### *Evoluzione delle quote di mercato*

305. Le quote di mercato vengono calcolate sulla base di quanto delineato al punto 303, ossia includendo non solo i volumi di traffico raccolti effettivamente venduti sul mercato (*merchant market*), ma anche l'autoproduzione di Telecom Italia e degli operatori alternativi che forniscono servizi di traffico raccolto mediante accessi diretti.

306. Dall'analisi dei dati si evince che fra il 2012 e il 2014, le quote di mercato del traffico raccolto dell'operatore storico e dei principali operatori alternativi, in termini di volumi, si sono mantenute pressoché costanti nel tempo.

307. Le tabelle che seguono riportano le quote di mercato in termini di volumi, riferite sia al traffico raccolto includendo l'autoproduzione (Tabella 4) sia quelle afferenti al solo mercato *merchant* negli anni 2012-2014 (Tabella 5).

308. Come si evince dalla Tabella 4, le quote di mercato di Telecom Italia in volumi di traffico complessivamente raccolto (inclusa, cioè, l'autoproduzione), nonostante si stiano riducendo progressivamente, restano ancora elevate.

---

<sup>65</sup> Sono inclusi anche i minuti di traffico raccolto per chiamate verso numeri verdi e altre numerazioni non geografiche.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Tabella 4 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto inclusa l'autoproduzione (2012-2014)**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
BT Italia	8,3%	9,5%	10,8%
Clouditalia	0,9%	0,6%	0,6%
Fastweb	9,0%	9,8%	10,1%
Telecom Italia	57,8%	56,5%	55,2%
Tiscali	1,1%	1,1%	1,0%
Vodafone	8,1%	8,1%	8,4%
Wind	13,5%	13,1%	12,3%
Altri operatori	1,2%	1,3%	1,6%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati degli operatori

309. Dalla Tabella 5 emerge che le quote di mercato di Telecom Italia, che non tengono conto dell'autoproduzione, risultano ancora molto elevate e che queste sono rimaste pressoché stabili negli anni 2012-2014. La raccolta effettuata dagli operatori alternativi e venduta a terzi continua ad essere molto limitata a confronto con quella venduta da Telecom Italia.

**Tabella 5 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto esclusa l'autoproduzione (*merchant market*)**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
BT Italia	0,0%	0,0%	0,0%
Clouditalia	8,5%	5,5%	6,0%
Fastweb	0,0%	0,0%	0,0%
Telecom Italia	86,6%	88,6%	86,8%
Tiscali	0,0%	0,0%	0,0%
Vodafone	0,0%	0,0%	0,0%
Wind	3,8%	4,4%	5,0%
Altri operatori	1,1%	1,5%	2,2%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati degli operatori

310. L'Autorità riscontra, pertanto, un andamento stabilmente alto delle quote di mercato in volume di Telecom Italia nel triennio considerato.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Contropotere da parte degli acquirenti*

311. In qualunque mercato, gli acquirenti sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore quando acquistano considerevoli quantità del servizio offerto – situazione frequentemente riscontrabile nei mercati all'ingrosso – e quando hanno la possibilità, in tempi ragionevoli, di rivolgersi a fornitori alternativi in risposta ad un aumento del prezzo.

312. Nel mercato in esame, gli operatori acquistano il servizio di raccolta quasi integralmente da Telecom Italia, mediante linee di accesso in CS/CPS. Si rileva che, dai dati raccolti, risulta che il numero medio di linee di accesso indiretto in CS/CPS, per OAO, è pari a circa 140 mila, mentre la mediana è pari a circa 43 mila linee; ci sono pochi operatori che forniscono servizi di accesso indiretto su un numero elevato di linee, superiore a 100 mila, e molti operatori che forniscono servizi di accesso su un numero basso di linee. Pertanto, il numero di operatori alternativi in grado di esercitare un contropotere di acquisto per effetto di elevati volumi acquistati del servizio è piuttosto limitata. Inoltre, gli operatori alternativi che detengono linee di accesso di proprietà o in affitto, e che quindi sono potenzialmente in grado di fornire servizi di raccolta, tendono a non offrirli ad operatori terzi, per non dover fronteggiare la concorrenza di questi ultimi nei mercati al dettaglio. A ciò si aggiunge che, considerato che la produzione del servizio di raccolta richiede la disponibilità di un accesso diretto al potenziale cliente finale, nessun operatore è oggi in grado di offrire un servizio confrontabile con quello offerto da Telecom Italia in termini di base clienti aggredibile. Infatti, come evidenziato nella delibera n. 623/15/CONS, è possibile assumere che nel corso del presente ciclo regolamentare Telecom Italia continui a detenere una quota del mercato dell'accesso elevata. Tale evidenza induce un potenziale acquirente di servizi di raccolta all'ingrosso a stipulare accordi d'interconnessione preferibilmente con Telecom Italia.

313. L'Autorità ritiene, pertanto, che siano in grado di esercitare una qualche forma di contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia solo quei pochi operatori alternativi che acquistano un ingente numero di linee in CS/CPS, ma che questo contropotere di acquisto non sia comunque tale da contrastare il potere di mercato di Telecom Italia.

### **4.3.2. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato della raccolta**

314. L'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e la loro persistenza nel tempo, la presenza di infrastrutture difficili da duplicare e di economie di scala, l'assenza di un apprezzabile contropotere di acquisto da parte degli operatori alternativi, nonché il fatto che Telecom Italia continui ad essere l'unico operatore sul mercato totalmente integrato verticalmente, sono tutti indicatori che confermano come



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nel mercato della raccolta del traffico telefonico non sussistano condizioni di concorrenza effettiva e che Telecom Italia goda di un significativo potere di mercato.

315. Si ritiene che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato. In ogni modo, l'Autorità monitorerà le condizioni competitive al fine di rilevare ulteriori variazioni nella pressione concorrenziale.

## 4.4. Mercato della terminazione

### 4.4.1. Struttura e dinamica del mercato

316. I servizi di terminazione sono offerti da tutti gli operatori che detengono numerazioni geografiche del PNN a cui sono attestati propri clienti finali, gestiti in accesso diretto, ossia Acantho S.p.A., Adr TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Clouditalia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Enter S.p.A., Fastweb S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., Optima Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.

317. Dal lato della domanda, sono presenti sul mercato tutte le società operanti in ambito nazionale o internazionale che offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico, originato da rete fissa o mobile, e diretto verso numerazioni geografiche del PNN che sono assegnate agli operatori di cui al punto precedente.

318. I volumi di traffico complessivo terminati sulle reti degli operatori attivi nel mercato dal lato dell'offerta sono riportati nella Tabella 6. Rispetto all'anno precedente, i minuti di traffico terminati su rete fissa si sono ridotti, in ragione della generale contrazione del traffico sul rete fissa, del -3,4% nel 2013 e del -6,6% nel 2014.

**Tabella 6 – Mercato della terminazione: volumi di traffico terminato sulle reti fisse (2012-2014)**

	2012	2013		2014	
	Consistenza	Consistenza	Var % 13/12	Consistenza	Var % 14/13
Traffico terminato	38.404.251.306	37.097.318.044	-3,4%	34.642.922.515	-6,6%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati degli operatori



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

319. Per effetto anche della regolamentazione delle tariffe di terminazione si sono altresì ridotti i ricavi complessivi generati sul mercato della terminazione fissa: la contrazione è stata pari a -29% nel 2013 -58% nel 2014.

**Tabella 7 – Mercato della terminazione: ricavi da traffico terminato sulle reti fisse (2012-2014)**

	2012	2013		2014	
	Consistenza	Consistenza	Var % 13/12	Consistenza	Var % 14/13
Traffico terminato	1.669.499.001	1.187.339.137	-29%	499.367.632	-58%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati degli operatori

### 4.4.2. Descrizione degli indicatori utilizzati

320. Come già osservato in precedenza, ciascun operatore di terminazione è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate destinate a numerazioni del PNN assegnate a clienti attestati sulla propria rete; di conseguenza, ogni operatore detiene una quota di mercato pari al 100%. L'analisi del livello e dell'andamento delle quote di mercato non è pertanto necessaria.

321. Nonostante l'esistenza di una quota di mercato pari al 100%, è necessario comunque valutare se un operatore possa vedere limitata la possibilità di aumentare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale. Come detto, inoltre, non esiste, per effetto del meccanismo economico cosiddetto CPP applicato alle chiamate dirette verso numerazioni geografiche, alcun disincentivo indiretto, da parte dei clienti finali, affinché l'operatore di terminazione possa aumentare i prezzi (di terminazione). Pertanto, l'Autorità, in considerazione delle caratteristiche del mercato, ritiene che il contropotere d'acquisto sia l'unico tra i criteri menzionati in precedenza in grado di limitare il potere di mercato dell'operatore di terminazione. Difatti, un operatore di originazione può esercitare una pressione competitiva nei confronti dell'operatore che offre il servizio di terminazione solo nel caso in cui acquisti considerevoli quantità del servizio. Per questa ragione, l'Autorità ritiene sufficiente analizzare solo il contropotere di acquisto da parte degli acquirenti come indicatore relativo alla presenza di SMP.

### 4.4.3. Contropotere di mercato da parte degli acquirenti

322. In base al sistema di *pricing* vigente, il pagamento del servizio di terminazione non è a carico dei clienti dell'operatore che termina la chiamata. In assenza



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di regolamentazione, gli operatori di terminazione, pertanto, hanno un incentivo a praticare prezzi di terminazione eccessivi, con una conseguente struttura distorta dei prezzi ed inefficienze dal punto di vista allocativo<sup>66</sup>.

323. Tuttavia, considerato che tutti gli operatori necessitano di terminare le chiamate originate dai propri clienti, in un contesto deregolamentato la fissazione della tariffa di terminazione avviene su base negoziale. In questa fase, il prezzo di terminazione di un operatore potrebbe essere vincolato dal contropotere di mercato esercitabile dagli altri operatori<sup>67</sup>.

324. Da quanto detto, risulta evidente che il contropotere di mercato si esercita tra operatori in maniera dipendente dalla relativa quota di mercato nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica. Per tale ragione, considerate le rilevanti differenze esistenti tra l'operatore storico e gli altri operatori di rete fissa, l'Autorità ritiene necessario valutare separatamente l'effetto del contropotere di mercato esercitabile nei confronti di Telecom Italia e nei confronti di un altro operatore di rete fissa.

### *Valutazione del contropotere di mercato nei confronti di Telecom Italia*

325. Per quanto riguarda le relazioni con gli altri operatori di rete fissa, l'Autorità ha rilevato che Telecom Italia continua ad essere l'operatore con il più alto numero di linee di accesso, nonostante il numero dei suoi accessi al dettaglio, cui sono assegnati numeri del PNN su cui terminano le chiamate, si siano ridotti nel triennio considerato, come rilevato nella delibera n. 623/15/CONS con cui tale mercato è stato deregolamentato.

326. Gli altri operatori di rete fissa, quindi, necessitano di terminare una notevole parte delle chiamate generate dai propri clienti sulla rete di Telecom Italia; pertanto, la possibilità di competere con Telecom Italia nel mercato al dettaglio dei servizi telefonici dipende dalla possibilità di acquistare il servizio di terminazione dall'*incumbent*.

327. Per quanto riguarda gli accordi di terminazione tra Telecom Italia e gli operatori di rete mobile, questi ultimi sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi definiti dall'Autorità con la delibera n. 497/15/CONS. Gli obblighi attualmente vigenti

---

<sup>66</sup> Ciò si verifica anche se gli operatori utilizzano gli elevati profitti di terminazione per ridurre le tariffe a livello *retail*.

<sup>67</sup> In realtà, il contropotere di mercato si esercita anche quando l'operatore che vuole comprare il servizio di terminazione offre servizi nel mercato al dettaglio esclusivamente mediante accessi di tipo indiretto; in tale caso, tuttavia, non essendoci un rapporto reciproco l'effetto del contropotere di mercato risulta meno rilevante.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

impongono a tali operatori di fornire il servizio di terminazione a condizioni di prezzo orientate al costo<sup>68</sup> per cui il loro contropotere di mercato è limitato.

328. Un operatore di rete fissa, anche in assenza di regolamentazione della propria tariffa di terminazione, ha comunque un ridotto contropotere contrattuale, nella fase di finalizzazione degli accordi di terminazione, nei confronti di Telecom Italia a causa delle ridotte quote nel mercato dell'accesso.

329. In conclusione, per via delle ragioni esposte, l'Autorità ritiene che il potere di mercato di Telecom Italia nella fornitura del servizio di terminazione non sia limitato dal contropotere di mercato esercitato dagli altri operatori di rete fissa e mobile che acquistano il servizio.

### *Valutazione del contropotere di mercato nei confronti degli operatori alternativi di rete fissa*

330. In funzione della propria quota nei mercati al dettaglio dei servizi telefonici offerti su accessi diretti, un operatore alternativo di rete fissa può, teoricamente, vedere limitato il proprio potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione sia nella negoziazione con gli altri operatori di rete fissa sia con gli operatori di rete mobile.

331. Un operatore alternativo di rete fissa che possiede un significativo numero di clienti in accesso diretto difficilmente potrebbe essere limitato nell'esercitare il proprio potere di mercato nei confronti di altri operatori di rete fissa di minori dimensioni. Viceversa un piccolo operatore potrebbe avere minore potere contrattuale nei confronti degli OAO di grandi dimensioni. Pertanto, potrebbe concludersi che operatori con piccole quote di mercato non dovrebbero essere notificati in quanto non in grado di fissare tariffe arbitrarie. Va tuttavia detto, anche sulla base dell'esperienza, che non è praticamente possibile determinare una soglia al di sotto della quale non notificare gli operatori di rete fissa. Infatti, per quanto un operatore di piccole dimensioni potrebbe non essere in grado di esercitare appieno il proprio potere di mercato nei confronti di altri OAO di maggiori dimensioni, tale operatore sarebbe comunque teoricamente in grado di esercitare il proprio potere di mercato nei confronti di operatori di minori dimensioni. Quindi, potrebbe determinarsi la continua necessità di contrattazioni tra operatori che hanno una ridotta base di clienti. Tale evenienza genera una mancanza di certezza regolamentare e un potenziale incremento del contenzioso tra piccoli operatori e tra questi e i grossi operatori. D'altra parte non imporre l'obbligo di controllo dei prezzi in capo a operatori con piccole quote di mercato determinerebbe, nel mercato, una destabilizzazione dell'assetto competitivo in termini d'incertezza regolamentare e predicibilità che andrebbe certamente ad annullare i potenziali vantaggi competitivi (quale il

---

<sup>68</sup> L'approccio *modified greenfield* prevede di tenere in conto gli obblighi regolamentari presenti nei mercati delle comunicazioni, con esclusione dei soli obblighi in vigore nel mercato analizzato.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

raggiungimento del prezzo ottimale) di una libera contrattazione. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno non considerare il tema del contropotere di mercato tra operatori alternativi di rete fissa come criterio determinante ai fini dell'individuazione delle imprese dotate di significativo potere di mercato.

332. Gli operatori di rete mobile sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi definiti dall'Autorità con la delibera n. 497/15/CONS. Pertanto, analogamente a quanto evidenziato con riferimento a Telecom Italia, gli operatori di rete mobile non possono esercitare alcun vincolo basato sull'esercizio del contropotere di mercato nei confronti degli OAO di rete fissa.

333. In conclusione, l'Autorità ritiene che il potere di mercato degli operatori di rete fissa, nella fornitura del servizio di terminazione, non sia limitato dall'eventuale contropotere di mercato esercitato dagli altri operatori di rete fissa e mobile.

#### **4.4.4. Valutazioni sul contropotere di acquisto degli operatori *extra-SEE***

334. In coerenza con quanto evidenziato nell'ultima analisi dei mercati dei servizi di terminazione su singola rete mobile<sup>69</sup>, l'Autorità ritiene necessario analizzare i volumi di traffico in entrata e in uscita scambiati con gli operatori di Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (di seguito denominati "operatori *extra-SEE*"), le relative voci di ricavi e spesa nonché le tariffe di terminazione applicate dai maggiori operatori *extra-SEE* in termini di volumi di traffico loro destinato.

335. Dall'analisi condotta con riferimento ai servizi di terminazione mobile, infatti, è emerso che gli operatori di rete mobile di Paesi *extra-SEE*, non essendo sottoposti a un *framework* univoco come quello europeo, rappresentato dalle direttive della Commissione e dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione fissa e mobile, praticano, in molti casi, tariffe di terminazione sulla propria rete notevolmente superiori a quelle imposte dall'Autorità agli operatori di rete mobile nazionali.

336. In questa sede, l'Autorità ritiene opportuno svolgere un'analisi analoga su dati relativi al triennio 2012-2014 al fine di verificare se tale situazione si presenta anche nei confronti degli operatori di rete fissa.

337. A tal riguardo, anzitutto risulta che i volumi di traffico originato da rete fissa italiana e diretto a reti fisse di operatori *extra-SEE* sono superiori al traffico originato da clienti di rete fissa di Paesi *extra-SEE* e diretto a utenti finali di rete fissa italiani. Tale sbilanciamento è frutto principalmente dei flussi migratori, dal momento che molti minuti di traffico vengono generati verso Paesi caratterizzati da un'elevata emigrazione. Tuttavia, l'Autorità rileva che i volumi entranti sono rimasti pressoché stabili nel triennio

---


<sup>69</sup> Cfr. punti V66-V74 della delibera n. 497/15/CONS.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2012-2014, mentre quelli uscenti stanno diminuendo a un tasso annuo del 12% circa, riducendo il rapporto tra volumi uscenti e volumi entranti dal valore di 1,8 nel 2012 a 1,4 nel 2014. Nonostante i volumi di traffico siano confrontabili, come riportato nella Figura 14, i ricavi complessivi degli operatori nazionali per la terminazione di traffico generato da clienti di operatori *extra-SEE* sono 38 volte circa inferiori alla spesa degli operatori italiani per il traffico destinato a clienti di operatori *extra-SEE*, come mostrato nella Figura 15.

**Figura 14 - Volumi di traffico entrante e uscente scambiato con reti *extra-SEE***




*Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori*



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Figura 15 - Ricavi e spesa per terminazione di traffico scambiato con operatori *extra*-SEE**



Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori


338. Con riferimento alle voci di ricavi e spesa, l'Autorità evidenzia che gli operatori non sono sempre in grado di separare la spesa per i servizi di terminazione venduti dagli operatori *extra*-SEE dalla spesa per l'acquisto di servizi di transito internazionale. In molti casi, infatti, gli operatori italiani non dispongono di un'interconnessione diretta con gli operatori *extra*-SEE di destinazione e ricorrono, al fine di completare la chiamata, ai servizi di transito venduti da operatori terzi, in particolare *carrier* internazionali, che, nei loro listini, comunicano una tariffa unica per destinazione che include sia la tariffa di terminazione che la tariffa di transito.

339. In ogni caso, l'Autorità ha raccolto anche informazioni relative alle tariffe di terminazione applicate dagli operatori di Paesi *extra*-SEE. Al riguardo, si evidenzia che non sempre gli operatori sono stati in grado di comunicare dati puntuali in merito alle tariffe di terminazione applicate dagli operatori *extra*-SEE. Nella Figura 16 è riportata la funzione di distribuzione cumulativa delle tariffe medie per ciascun Paese, che riporta la probabilità che la tariffa di terminazione *extra*-SEE sia inferiore a quella in ascissa. Dalla figura si evince che nel 30% dei casi la tariffa media è superiore alla tariffa entrata in vigore il 1/7/2014, pari a 0,075 centesimi di euro al minuto, con picchi fino a 0,30 cent/min.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Figura 16 – CdF delle tariffe medie di terminazione su reti fisse *extra-SEE***



Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

340. Come già evidenziato nell'analisi dei mercati dei servizi di terminazione mobile, l'Autorità ritiene che esista un problema di natura competitiva a scapito degli operatori nazionali, sebbene di proporzioni inferiori rispetto a quanto riscontrato nell'analisi dei servizi di terminazione mobile. In ogni caso, infatti, l'esistenza di un *framework* unico a livello comunitario ha consentito un generale allineamento delle politiche regolamentari in termini di tariffe nei mercati della terminazione su rete fissa e un abbassamento delle asimmetrie tariffarie tra operatori europei. L'esistenza di asimmetrie tariffarie con operatori *extra-SEE*, infatti, determina un vantaggio competitivo a favore dell'operatore (o degli operatori) con la tariffa più elevata, che, a parità di volumi di traffico scambiati, può (possono) beneficiare di maggiori ricavi. Come descritto dalla Commissione nella Raccomandazione sulle tariffe di terminazione, l'asimmetria dovrebbe rappresentare una condizione transitoria nel mercato della terminazione e deve essere giustificata dall'esistenza di fattori che sono al di fuori del controllo dell'operatore e che determinano un aumento dei suoi costi.

341. Tale non è il caso in questione, dal momento che l'asimmetria riscontrata non è frutto dell'esistenza di fattori che sono al di fuori del controllo dell'operatore *extra-SEE* e che ne determinano un aumento dei costi. Gli operatori *extra-SEE*, infatti, non sono sempre soggetti nei loro Paesi a una stringente regolamentazione dei prezzi dei servizi di terminazione e possono praticare tariffe superiori a quelle imposte dall'Autorità agli operatori nazionali notificati. Infatti, mentre gli operatori italiani notificati praticano il prezzo di terminazione imposto dall'Autorità, gli operatori *extra-SEE* definiscono le



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

proprie tariffe di terminazione nell'ambito delle negoziazioni per l'interconnessione. Gli operatori italiani, quindi, sono privati di un contropotere di acquisto nella contrattazione con gli operatori *extra-SEE*.

342. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che gli operatori nazionali notificati non detengono un forte contropotere d'acquisto nei confronti degli operatori *extra-SEE* di rete fissa.

### **4.4.5. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa**

343. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori di rete fissa che forniscono servizi di accesso diretto ai clienti finali detengano un significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

**D.5 Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione?**

#### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O37. La maggior parte degli operatori condivide, in generale, le conclusioni dell'Autorità.

O38. Molti operatori condividono le conclusioni dell'Autorità in merito alla circostanza che gli operatori nazionali notificati non detengono un forte contropotere d'acquisto nei confronti degli operatori *extra-SEE*.

O39. Con riferimento alla rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate originate da Paesi *extra-SEE*, BT ritiene che, alla luce di quanto accaduto nel mercato della terminazione mobile, la valutazione costi-benefici della soluzione proposta dall'Autorità fa ritenere poco conveniente la rimozione dell'obbligo, in considerazione anche della limitata rilevanza del problema. In particolare, l'operatore evidenzia l'elevata complessità nella gestione operativa delle variazioni periodiche delle tariffe. Tale maggiore complessità, a detta di BT, potrebbe determinare un aumento della probabilità di errori e di contestazioni, visto il maggior numero di operatori di terminazione di rete fissa rispetto alla rete mobile. Inoltre, BT sostiene che non sarebbe possibile utilizzare gli sviluppi effettuati sui sistemi di fatturazione del traffico mobile, dal momento che i sistemi per la rete fissa sono differenti.

O40. Telecom Italia concorda con l'Autorità in merito all'individuazione di ciascun operatore che fornisce servizi di accesso diretto come avente significativo potere di mercato per i servizi di terminazione; tuttavia, non condivide l'approccio asimmetrico



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

che prevede una differente declinazione degli obblighi tra i vari operatori SMP dal momento che non sussistono differenze tali da giustificarla.

O41. Telecom Italia, pur concordando con le conclusioni dell'Autorità relativamente alla sostituibilità tra chiamate *managed* e chiamate VOIP *unmanaged* soprattutto per la differente qualità delle chiamate, ritiene che il rapido evolvere della tecnologia farà superare in tempi brevi la differente percezione degli utenti in merito a questi servizi. Inoltre, l'operatore considera che gli OTT esercitano ormai un vincolo competitivo nel mondo delle telecomunicazioni. Per queste motivazioni, Telecom Italia chiede all'Autorità di monitorare il mercato degli OTT e dei servizi da loro offerti nel mondo del fisso, al fine di considerarne l'inclusione nel mercato oggetto di analisi.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V30. L'Autorità prende atto che la maggior parte degli operatori condivide l'analisi del significativo potere di mercato svolta dall'Autorità. Pertanto, l'Autorità conferma l'orientamento espresso in consultazione, individuando Telecom Italia come dotato di significativo potere nei mercati della raccolta e della terminazione e ciascun operatore di rete fissa con almeno un cliente servito in accesso diretto come dotato di significativo potere nel mercato della terminazione su singola rete fissa.

V31. Con riferimento alle osservazioni riportate al punto O39, si evidenzia quanto segue. Anzitutto, non si evincono motivazioni in merito alla necessità di effettuare ulteriori sviluppi sui sistemi di fatturazione senza poter sfruttare quelli già effettuati per la rete mobile. Si condivide che il maggior numero di operatori coinvolti potrebbe rendere più complessa la gestione operativa della misura da parte degli operatori di transito, che potrebbero dover far fronte a una continua evoluzione dei listini degli operatori di terminazione, come evidenziato anche da Telecom Italia al punto O36. Al fine di limitare gli oneri amministrativi in capo agli operatori di transito e i possibili contenziosi in materia, l'Autorità ritiene opportuno rafforzare gli obblighi di trasparenza relativamente alla terminazione delle chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*. Al riguardo, si ritiene ragionevole prevedere che gli operatori di terminazione comunichino i propri listini di terminazione agli operatori con cui sono interconnessi con almeno 30 giorni di preavviso rispetto all'entrata in vigore delle tariffe.

V32. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia in merito all'opportunità di prevedere obblighi simmetrici in capo a tutti gli operatori notificati nel mercato della terminazione su rete fissa di cui al punto O40, si rimanda alle valutazioni relative all'imposizione degli obblighi in capo agli operatori alternativi notificati, di cui alla successiva domanda D.13.

V33. L'Autorità accoglie la richiesta di Telecom Italia di monitorare il mercato dei servizi offerti dagli OTT di cui al punto O41. L'evoluzione tecnologica in corso potrebbe portare a una modifica delle condizioni riscontrate nel presente ciclo



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

regolamentare che hanno determinato la scelta di considerare le chiamate VOIP *unmanaged* come non sostituibili alle chiamate *managed*.

V34. Alla luce dei contributi pervenuti e delle valutazioni riportate ai punti precedenti, l'Autorità conferma l'orientamento sottoposto a consultazione pubblica nazionale in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nei mercati della terminazione. In particolare, l'Autorità conferma la rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*.

## **5. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI**

### **5.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti**

344. Ai sensi del vigente quadro normativo l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata ad imporre misure regolamentari ed a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

345. Le direttive europee (in particolare, per il mercato in esame, la direttiva accesso), la Raccomandazione e le Linee direttrici forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato<sup>70</sup>. L'Autorità tiene altresì nella massima considerazione le *best practice* adottate a livello europeo che sono indicate nelle *Common Position* del BEREC con riferimento anche al mercato oggetto della presente analisi<sup>71</sup>.

346. Alla luce del quadro normativo di riferimento, una volta constatata l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante, dovuta alla presenza di una o più imprese aventi un significativo potere di mercato, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni obbligo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura del problema competitivo riscontrato, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva quadro ed agli articoli 4 e 13 del *Codice* e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

---

<sup>70</sup> Cfr. capitolo 4 delle Linee direttrici.

<sup>71</sup> Cfr. "*BEREC Common Position on best practice in remedies imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant markets for wholesale leased lines*", BoR(12)126.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

347. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il *Codice* e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi.

348. L'Autorità può innanzitutto imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso ed i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'Offerta di Riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle Offerte di Riferimento<sup>72</sup>.

349. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

350. L'Autorità ha, inoltre, la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi ed informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri *partner* commerciali<sup>73</sup>.

351. L'Autorità può imporre altresì obblighi di separazione contabile, obbligando, in particolare, un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali<sup>74</sup>.

---

<sup>72</sup> Cfr. art. 46 del Codice ed art. 9 della direttiva accesso.

<sup>73</sup> Cfr. art. 47 del Codice ed art. 10 della direttiva accesso.

<sup>74</sup> Cfr. art. 48 del Codice ed art. 11 della direttiva accesso.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

352. Inoltre, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui reputi che il rifiuto di concedere l'accesso, o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente, ostacolerebbe lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;
  - b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
  - c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
  - d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
  - e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
  - f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
  - g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili;
  - h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
  - i) di interconnettere reti o risorse di rete;
- i-bis*) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.

353. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del *Codice* che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo d'interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- b) la fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) la necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;
- e) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) la fornitura di servizi paneuropei.

354. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete<sup>75</sup>.

355. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi d'interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità, per incoraggiare gli investimenti anche nelle reti NGA, tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete<sup>76</sup>.

356. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo, l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di

---

<sup>75</sup> Cfr. art. 49 del Codice ed art. 12 della direttiva accesso.

<sup>76</sup> Cfr. art. 50 del Codice ed art. 13 della direttiva accesso.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema<sup>77</sup>.

357. L'Autorità può altresì, in via eccezionale, imporre all'operatore che detiene significativo potere di mercato l'obbligo di realizzare una separazione funzionale delle proprie attività relative ai servizi di accesso all'ingrosso. In particolare, l'Autorità – qualora concluda che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 del *Codice* si sono rivelati inefficaci per conseguire una reale concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi concorrenziali concernenti i mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso – può imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente e che fornirà i suddetti prodotti e servizi a tutte le imprese (incluse le entità commerciali all'interno della società madre) negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. Qualora l'Autorità intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, sottopone il proprio progetto di misura alla Commissione che autorizzerà o meno l'intervento secondo quanto stabilito dall'articolo 45, comma 3 del *Codice* (articolo 8, comma 3, della direttiva accesso). A seguito della decisione della Commissione, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari<sup>78</sup>.

358. Nel caso invece un'impresa verticalmente integrata intenda realizzare una separazione volontaria – sia essa funzionale o strutturale – delle proprie attività relative alla rete di accesso, quest'ultima è tenuta ad informare l'Autorità di tale intenzione al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti. In tal caso, l'Autorità svolge un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Cfr. art. 50 del *Codice* ed art. 13 della direttiva accesso.

<sup>78</sup> Cfr. art. 50 *bis* del *Codice* ed art. 13 *bis* della direttiva accesso.

<sup>79</sup> Cfr. art. 50 *ter* del *Codice* ed art. 13 *ter* della direttiva accesso.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **5.2. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche**

### **5.2.1. Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa**

359. Sulla base delle risultanze delle analisi svolte con riferimento all'applicazione del test dei tre criteri (Capitolo 3) e all'analisi del significativo potere di mercato (Capitolo 4), l'Autorità ha individuato l'esistenza di problematiche competitive nel suddetto mercato e ha individuato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

360. L'Autorità ha raggiunto tale conclusione in considerazione del livello e dell'andamento della quota di mercato detenuta da Telecom Italia nell'arco temporale di osservazione, nonché sulla base dell'esame delle caratteristiche strutturali del mercato, quali la presenza di elevate barriere non transitorie all'ingresso, il controllo da parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare, la sua integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore, l'assenza di un significativo contropotere da parte degli acquirenti. L'Autorità ritiene che l'insieme di queste condizioni permetta a Telecom Italia di comportarsi in misura notevolmente indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Telecom Italia, inoltre, in virtù della sua condizione di operatore dominante nel mercato della raccolta e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, potrebbe adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati al dettaglio dei servizi telefonici.

361. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle proprie infrastrutture, infatti, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati dei servizi telefonici al dettaglio.

362. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alle proprie infrastrutture, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio la sua posizione di forza economica nel mercato in esame, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

363. In primo luogo, Telecom Italia potrebbe adottare pratiche di discriminazione di prezzo fornendo i servizi di raccolta alle imprese operanti nei mercati a valle dei servizi telefonici a condizioni economiche meno vantaggiose rispetto alle corrispondenti condizioni di fornitura interna. Questa strategia determinerebbe fenomeni di compressione dei prezzi a danno dei concorrenti, ponendo questi ultimi nella condizione di non poter competere profittevolmente nei mercati finali. Inoltre, anche in presenza di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

un obbligo di non discriminazione, ma in assenza di un obbligo di controllo dei prezzi, Telecom Italia potrebbe comunque fissare i prezzi dei servizi di raccolta ad un livello superiore ai costi sottostanti, al fine di subsidiare le attività nei mercati al dettaglio potenzialmente competitivi con gli *extra* profitti conseguibili nel mercato all'ingrosso dei servizi di raccolta nel quale è in possesso di un significativo potere di mercato.

364. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (di seguito denominato *provisioning*), di ripristino (di seguito denominato *assurance*) e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità alle proprie offerte all'ingrosso tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere sui corrispondenti mercati al dettaglio.

365. Infine, Telecom Italia potrebbe sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, infatti, in quanto fornitore dei servizi di raccolta, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ai clienti dei propri concorrenti.

366. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti, con riferimento alla fornitura dei servizi di raccolta sulla propria rete telefonica in postazione fissa, l'Autorità intende mantenere in capo a Telecom Italia i seguenti obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

### **5.2.2. Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa**

367. Sulla base delle risultanze emerse dall'analisi del significativo potere di mercato (Capitolo 4), l'Autorità ha individuato l'esistenza di problematiche competitive nei mercati della terminazione delle chiamate su singola rete fissa ed ha individuato tutti gli operatori di rete fissa che forniscono servizi telefonici a clienti finali in accesso diretto quali detentori di significativo potere di mercato nei mercati della terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

368. L'Autorità conferma le valutazioni sulle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione svolte nell'ambito della delibera n. 179/10/CONS. In particolare, l'Autorità ha riscontrato quali principali comportamenti anticompetitivi sui mercati della terminazione quelli relativi alla pratica di prezzi



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

eccessivi, alla collusione tacita, alla discriminazione di prezzo e al rifiuto di concedere accesso o d'interconnettersi ad altri operatori.

369. Con particolare riferimento alle strategie di prezzo si ricorda che: *i)* la pratica di prezzi eccessivi può essere messa in atto dagli operatori di terminazione in quanto i soli a poter offrire il servizio di terminazione su propria rete, e che *ii)* la pratica di discriminazione dei prezzi si concretizza in differenziali di prezzo a livello *retail* tra le diverse direttrici in base alla rete di terminazione.

370. Inoltre, il problema del rifiuto a trattare o a interconnettersi dipende dalle dimensioni degli operatori. Infatti, mentre per gli operatori di minore dimensione l'interconnessione con le altre reti è fondamentale, gli operatori di maggiori dimensioni, in genere, possono operare senza interconnettersi con gli operatori di minore dimensione. Un rifiuto a trattare porta quindi all'esclusione dal mercato dei concorrenti di minori dimensioni.

371. Alla luce di ciò, l'Autorità intende imporre a tutti gli operatori di terminazione su rete fissa, obblighi regolamentari in materia di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione; *iv)* controllo dei prezzi.

372. L'Autorità in continuità con quanto stabilito con la delibera n. 179/10/CONS ritiene altresì che non sarebbe equo e proporzionale imporre identiche misure regolamentari a Telecom Italia e agli operatori alternativi, in considerazione delle differenti scale di produzione, del più recente ingresso nei mercati dei servizi d'interconnessione da parte degli operatori alternativi, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria che gli operatori alternativi devono sostenere per le spese d'infrastrutturazione. Per queste ragioni, l'Autorità ritiene che gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile vadano imposti solo a Telecom Italia.

### **D.6 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche?**

#### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O42. Telecom Italia non condivide le valutazioni dell'Autorità in merito alle problematiche competitive riscontrate nei mercati della raccolta e della terminazione.

O43. In merito al mercato della raccolta, Telecom Italia evidenzia che l'esame degli indicatori delle caratteristiche strutturali del mercato rileva la presenza di una maggiore pressione competitiva, soprattutto in alcune aree territoriali, sottolineando – a conferma di ciò – la contrazione dei propri volumi venduti del servizio di raccolta. Pertanto, tale operatore ritiene che non sussistano problematiche competitive nel mercato della raccolta e reitera, dunque, la richiesta di deregolamentazione oppure, in ultima analisi, di imposizione di obblighi basati sul principio di reciprocità, uguali per tutti gli



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

operatori. Con particolare riferimento al servizio di raccolta verso NNG, l'operatore lamenta che mentre il prezzo del servizio di raccolta verso NNG di Telecom Italia è regolamentato, il prezzo che Telecom Italia corrisponde ai principali operatori alternativi (Fastweb, Wind e Tiscali) è significativamente più alto rispetto a quello che nella situazione contraria l'operatore alternativo paga a Telecom Italia. Tale operatore evidenzia che questa asimmetria ha dato luogo a diversi contenziosi su rete TDM. Telecom Italia richiede pertanto, in subordine alla richiesta di revoca degli obblighi relativi al servizio di raccolta, la deregolamentazione del servizio di raccolta verso NNG, per i problemi di asimmetria tariffaria sopracitati.

O44. In merito al mercato della terminazione Telecom Italia ritiene che l'Autorità debba imporre anche in capo agli altri operatori notificati gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile. Inoltre, Telecom Italia evidenzia che sussistono criticità inerenti al *pricing* delle Porte di interconnessione *reverse*. In particolare, lamenta l'asimmetria nella regolamentazione dei servizi di accessori (le Porte di interconnessione ed i servizi di co-ubicazione) e chiede che sia previsto in modo esplicito che il principio di simmetria sia esteso a tutti i servizi che l'operatore di origine deve necessariamente acquistare dall'operatore di terminazione, ai fini della fruizione del servizio di terminazione, lasciando alla negoziazione commerciale esclusivamente le componenti di servizio che l'operatore di origine potrebbe eventualmente realizzare autonomamente.

O45. La maggior parte degli operatori alternativi condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare le medesime problematiche competitive riscontrate nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione con la delibera n. 179/10/CONS non essendo intervenuti cambiamenti sostanziali rispetto a quanto riscontrato nel precedente ciclo di analisi di mercato.

O46. Con riferimento al mercato della raccolta, Wind ritiene di particolare rilievo l'obbligo di controllo dei prezzi volto a prevenire comportamenti discriminatori dovuti alla possibilità di agire in piena libertà sulla variabile prezzo.

O47. Con riferimento al mercato della terminazione la maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere obblighi differenziati per Telecom Italia e gli OAO. Inoltre, Wind ritiene di essere nella condizione di potersi vedere riconosciuto un valore di terminazione fissa superiore a quello di Telecom Italia. Wind, invece, non condivide l'imposizione agli operatori alternativi di obblighi sui servizi accessori alla terminazione, sebbene limitati alla sola terminazione IP, in considerazione delle diverse economie di scala raggiungibili dagli OAO e da Telecom Italia.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V35. L'Autorità prende atto che la maggior parte degli operatori alternativi condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche in postazione fissa.

V36. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di deregolamentare il mercato dei servizi di raccolta, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità svolte in relazione alla domanda D.3 – in cui si motiva ulteriormente, anche in base agli esiti della consultazione pubblica, la suscettibilità di tale mercato alla regolamentazione *ex ante* – ed alla domanda D.5 in cui si conferma il significativo potere di mercato di Telecom Italia. In particolare, anche in virtù dei contributi alla consultazione pubblica ricevuti, si confermano le problematiche competitive di tale mercato descritte al paragrafo 5.2.1., quali l'eventuale rifiuto dell'operatore SMP di concedere l'accesso ad altri operatori alle proprie infrastrutture, le pratiche anticompetitive basate sulla variabile prezzo e su variabili differenti dal prezzo, nonché le pratiche di discriminazione.

V37. Con particolare riferimento alle criticità rilevate da Telecom Italia in relazione al prezzo del servizio di raccolta verso NNG, si ritiene che, in virtù del potere di mercato detenuto da tale operatore nel mercato dei servizi di raccolta non vi siano le condizioni per rimuovere gli obblighi regolamentari previsti per tale servizio. Si aggiunga che eventuali condotte anticompetitive degli operatori alternativi possono essere affrontate in ambito controversiale, favorendo il raggiungimento di accordi tra le parti o mediante decisioni vincolanti dell'Autorità.

V38. Relativamente al mercato della terminazione e alla richiesta di Telecom Italia di imporre anche in capo agli OAO notificati gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile, si anticipa di seguito quanto sarà illustrato più dettagliatamente nelle proprie valutazioni relative alla domanda D.13. L'Autorità ritiene non proporzionato e non giustificato l'imposizione di tali obblighi agli OAO in considerazione sia della dimensione di ciascun operatore alternativo, sia del criterio utilizzato (modello BU-LRIC) per regolamentare i prezzi dei servizi offerti dagli OAO. Si ritiene, in particolare, che il rapporto tra i costi d'implementazione degli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per gli OAO, in termini di oneri amministrativi, e i benefici che ne deriverebbero per il mercato non giustificerebbero l'imposizione di tali misure.

V39. Inoltre, con riferimento alle criticità evidenziate da Telecom Italia inerenti il *pricing* delle porte di interconnessione *reverse*, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità relative alle osservazioni in merito alla domanda D.13.

V40. Infine, relativamente alle obiezioni sollevate da Wind, in merito all'imposizione agli operatori alternativi di obblighi sui servizi accessori alla



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

terminazione in considerazione delle diverse economie di scala raggiungibili dagli OAO e da Telecom Italia, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità relative alla domanda D.13.

### **5.3.Regolamentazione dei mercati rilevanti**

373. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate ai paragrafi precedenti l'Autorità intende imporre a Telecom Italia – con riferimento alla fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa – obblighi regolamentari in materia di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione; *iv)* separazione contabile; *v)* controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

374. In considerazione di quanto osservato al punto 371, l'Autorità intende imporre a tutti gli operatori alternativi di terminazione su rete fissa obblighi regolamentari in materia di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione e *iv)* controllo dei prezzi.

### **5.4. Obblighi in capo a Telecom Italia nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione**

#### **5.4.1.Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete**

375. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi d'interconnessione alla propria rete per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso.

376. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate da numerazioni geografiche verso qualsiasi destinazione e di terminazione delle chiamate verso numerazioni geografiche da qualsiasi origine, con interconnessione, in virtù di un principio di neutralità tecnologica, ai nodi di commutazione SGU della sua rete TDM ed ai PdI della sua rete IP collegati al primo/ultimo *core router*, rispetto alla sede di utente, aperto all'interconnessione utile alla consegna della chiamata. Si evidenzia che i servizi di raccolta e terminazione TDM comprendono le prestazioni di commutazione, mentre i



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

corrispondenti servizi d'interconnessione IP comprendono le prestazioni effettuate dal SBC-I.

377. Allo scopo di garantire l'efficacia dell'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, appare altresì opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, elencati all'articolo 19 comma 3, in continuità con quanto previsto dalla delibera n. 179/10/CONS.

378. Con riguardo all'accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro operatore, l'Autorità ritiene necessario regolamentare il rapporto tra Telecom Italia e gli operatori in merito alla gestione delle somme a questi ultimi dovute, in ipotesi di denuncia da parte di Telecom Italia presentata in un quadro fortemente sintomatico di sospetta frode e, pertanto, confermare le disposizioni di cui all'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS.

379. Infine, l'Autorità evidenzia che i servizi di raccolta *Flat Rate Internet Access Call Origination* (FRIACO) e i servizi di raccolta con modalità di consegna DSS1 (*Digital Subscriber Signalling System n. 1*) hanno progressivamente perso interesse, tanto che a fine 2014 i volumi venduti di tali servizi sono irrilevanti. L'Autorità non ritiene pertanto proporzionato mantenere in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornire tali servizi. Al fine di consentire, in ogni caso, agli operatori che ricorrono all'acquisto di servizi di raccolta FRIACO o con modalità di consegna DSS1 di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari, l'Autorità ritiene opportuno, come misura transitoria, mantenere i relativi obblighi in capo a Telecom Italia per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

**D.7 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O48. La maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre l'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete e di rimuovere gli obblighi relativi ai servizi FRIACO o con modalità di consegna DSS1.

O49. In particolare, Wind evidenzia che il mantenimento dell'obbligo di accesso e uso nei mercati della raccolta e della terminazione è necessario per consentire agli operatori alternativi di competere con Telecom Italia nei mercati al dettaglio.

O50. Telecom Italia ritiene che tale obbligo non dovrebbe essere imposto con riferimento al mercato della raccolta, ribadendo quanto evidenziato con riferimento alla domanda D3. In ogni caso, qualora l'Autorità confermasse la regolamentazione del mercato e l'imposizione dell'obbligo di accesso e uso anche con riferimento al mercato



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

della raccolta, Telecom Italia condivide la proposta di rimozione dell'obbligo con riferimento ai servizi FRIACO e con modalità di consegna DSS1. Al riguardo, Telecom Italia chiede che, nell'ipotesi in cui sia confermato l'obbligo nel provvedimento finale, vengano eliminati dalla lista anche i seguenti servizi, in quanto non richiesti o di consistenza irrisoria: *i) kit d'interconnessione a 155 Mbit/s; ii) servizio di raccolta dial-up su numerazioni 700, 702, 709 (c.d. Decade 7)*. Telecom Italia sottolinea che l'inclusione di servizi non richiesti in portafoglio comporta comunque oneri economici e gestionali in quanto, per ciascuno di essi, occorre mantenere nel tempo i processi di *provisioning, assurance e billing* e rappresenta un obbligo ingiustificato e non proporzionato.

O51. Con riferimento all'obbligo di accesso nel mercato della terminazione, Telecom Italia ritiene che l'Autorità dovrebbe imporre agli OAO di aprire all'interconnessione gli stadi di gruppo locali prevedendo per questo livello di rete una tariffazione analoga a quella prevista per il livello SGU di Telecom Italia stessa; secondo l'operatore, questa misura renderebbe concreta la prospettiva di un'effettiva simmetria degli obblighi imposti in capo agli operatori notificati e soprattutto una simmetria di fatto nelle tariffe di terminazione. Con riferimento alla rete IP, Telecom Italia ritiene che restino valide le disposizioni della delibera n. 356/13/CONS secondo cui la rete dell'ipotetico operatore efficiente è una rete NGN basata sulla tecnologia IP, ritenuta più efficiente di quella tradizionale, e organizzata su 16 aree *gateway*; tale rete, secondo Telecom Italia, dovrebbe essere adottata da tutti gli operatori.

O52. Telecom Italia evidenzia che ha già eliminato, con l'OR 2015, tutte le regole afferenti la capacità di evasione degli ordini; l'operatore evidenzia che la riduzione dei volumi di domanda di linee CPS ha reso il processo efficiente tanto che una gestione del tipo FIFO (*First In First Out*) risulta sufficiente per garantire il mantenimento degli SLA. L'operatore, pertanto, chiede che venga rimosso dall'Allegato 2 il capitolo 6 relativo all'Evasione degli ordinativi.

O53. Telecom Italia si dichiara disponibile a realizzare, su base progetto e a condizioni di orientamento al costo, la gestione centralizzata delle attivazioni della CPS/SPP per i clienti multi-sede, in linea con quanto previsto dall'art. 19, comma 25.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V41. L'Autorità accoglie quasi integralmente la richiesta di Telecom Italia di rimuovere l'obbligo di pubblicazione in OR dei servizi non richiesti o di consistenza irrisoria, di cui al punto O50. In particolare, considerati gli esiti della consultazione pubblica, si conferma quanto proposto in consultazione ossia la rimozione dell'obbligo di pubblicazione dell'OR con riferimento ai servizi di raccolta FRIACO e di raccolta in modalità DSS1, in quanto ritenuto non più proporzionato e giustificato. Si condivide, inoltre, la richiesta di rimozione di tale obbligo con riferimento al servizio di fornitura dei *kit d'interconnessione a 155 Mbit/s*, in quanto l'Autorità ha verificato che i volumi di vendita di questo servizio sono stati estremamente bassi durante tutto il precedente ciclo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

regolamentare coperto dalla delibera n. 179/10/CONS. Inoltre, l'evoluzione delle reti e dell'interconnessione verso la tecnologia IP comporterà un progressivo aumento dei volumi di vendita dei *kit* GbE a scapito dei *kit* attualmente venduti, in particolare dei *kit* a 155 Mbit/s. L'Autorità, pertanto, accogliendo la richiesta di Telecom Italia in tal senso, rimuove l'obbligo di pubblicazione dell'OR per tali servizi a far data da 12 mesi dopo la pubblicazione della presente delibera. Invece, con riferimento al servizio di raccolta *dial-up* su numerazioni 700, 702, 709, l'Autorità ha rilevato i volumi di traffico ridotti. La persistenza di volumi non trascurabili e l'assenza, allo stato, di un obbligo di servizio universale di fornitura di una connessione a Internet a banda larga, suggeriscono l'opportunità di consentire ai clienti finali di poter utilizzare anche gli OAO per la connessione dati a banda stretta, laddove non sia disponibile una copertura ADSL. Infatti, nelle aree non coperte da ADSL, in assenza di tale obbligo, i clienti potrebbero utilizzare solo il servizio *dial-up* di Telecom Italia, subendo una doppia discriminazione rispetto ai clienti presenti in aree ADSL per i quali è disponibile anche una molteplicità di offerte alternative.

V42. In merito alle osservazioni di cui al punto O51, l'Autorità non ritiene di dover prendere in considerazione la proposta di Telecom Italia di estendere l'obbligo di accesso ai nodi locali degli operatori alternativi per tutte le ragioni di cui alle delibere n. 179/10/CONS, n. 251/08/CONS e n. 229/11/CONS. Come più volte indicato nel precedente ciclo di analisi di mercato, l'interconnessione TDM si realizza, sulle reti degli OAO, attraverso un unico livello d'interconnessione simmetrico, da un punto di vista architetturale, al livello nazionale di Telecom Italia. Con riferimento alla rete IP, l'interconnessione, tanto per Telecom Italia quanto per gli OAO, avviene in modo sostanzialmente simmetrico a un unico livello di rete, per il quale tutti gli operatori notificati sono soggetti all'obbligo di accesso e uso. Non si ritiene pertanto necessario né proporzionato prevedere alcuna diversa declinazione degli obblighi attualmente imposti agli operatori alternativi, tenuto anche conto del progressivo completamento della migrazione da TDM a IP.

V43. L'Autorità non ritiene di dover accogliere la richiesta di Telecom Italia, riportata al punto O51, secondo cui su tutti gli OAO dovrebbero ricadere l'obbligo di adottare una rete IP basata su 16 AGW. Infatti le delibere n. 128/11/CIR e n. 668/13/CONS assumono l'architettura a 16 AGW come quella efficiente di riferimento, per un operatore che offre il servizio su base nazionale. Resta tuttavia impregiudicato il diritto degli OAO di organizzare le proprie reti sul numero ritenuto più congruo di AGW. Sarebbe, infatti, inefficiente e non proporzionato prevedere che tutti gli operatori di rete fissa adottino architetture a 16 AGW coincidenti con la rete di Telecom Italia indipendentemente dalle aree di proprio interesse commerciale e dai sottostanti volumi; tale disposizione imporrebbe agli OAO di realizzare investimenti che potrebbero essere ingiustificati alla luce dei volumi di traffico gestiti e del loro posizionamento nel mercato dei servizi *retail*,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dal momento che alcuni operatori di piccole dimensioni offrono servizi al dettaglio su base regionale.

V44. L'Autorità non accoglie la proposta di Telecom Italia, riportata al punto O52, di rimuovere dall'Allegato 2 il capitolo 6 relativo all'Evasione degli ordinativi. Per quanto, infatti, i volumi di domanda abbiano reso sufficiente una gestione del tipo FIFO al fine di garantire gli SLA, non si ritiene opportuno rimuovere le regole generali afferenti alla capacità di evasione degli ordini; tali regole, infatti, stabiliscono dei principi a cui Telecom Italia è obbligata a conformarsi al fine di garantire, agli operatori preselezionati richiedenti, condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e proporzionali.

V45. L'Autorità, alla luce della conferma dell'individuazione del mercato dei servizi di raccolta come suscettibile di regolamentazione *ex-ante* nonché dell'individuazione di Telecom Italia come operatore avente SMP, conferma in capo a Telecom Italia l'obbligo di offrire il servizio di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia a condizioni di orientamento al costo e nel rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno.

### **5.4.2. Obbligo di trasparenza**

380. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia debba essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione su rete fissa.

381. L'obbligo di trasparenza è volto ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura dei suddetti servizi, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al contempo, ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio.

382. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

383. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta e terminazione ed i relativi servizi accessori ed aggiuntivi.

384. Con riferimento alla validità ed ai termini per la pubblicazione, l'Offerta di Riferimento, di validità annuale (con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di riferimento), dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e pubblicata sul proprio sito *web* entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l'anno 2016, Telecom Italia pubblica l'offerta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale offerta dovrà contenere



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

385. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA) contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali: i tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua dei servizi in esame forniti da Telecom Italia agli operatori alternativi devono essere almeno equivalenti a quelli garantiti internamente.

386. L'Autorità ritiene altresì opportuno che Telecom Italia comunichi sul proprio portale, con almeno dodici mesi di anticipo, la dismissione dei PdI in tecnologia TDM al fine di consentire agli operatori alternativi interconnessi la migrazione all'interconnessione in tecnologia IP.

387. L'Autorità ritiene opportuno prevedere che Telecom Italia possa introdurre modifiche all'Offerta di Riferimento solo in presenza di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione della stessa.

388. Tali modifiche dovranno essere comunicate all'Autorità e valutate dall'Ufficio competente. In ogni caso, l'Autorità evidenzia che, nell'adempimento dei propri compiti di vigilanza sulle suddette modifiche, si terranno nella dovuta considerazione – ai fini dell'approvazione o del rigetto delle stesse – gli effetti che tali variazioni potranno avere sul mercato.

389. Le eventuali modifiche introdotte, e approvate dall'Autorità, non avranno effetto retroattivo. Si ritiene, inoltre, che i tempi per l'entrata in vigore delle modifiche siano, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 623/15/CONS, 30 o 90 giorni (a seconda che le modifiche riguardino gli aspetti economici o tecnici dell'offerta) a partire dalla loro pubblicazione sul sito *web* di Telecom Italia una volta approvate, in quanto ritenuti più che sufficienti a consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle variazioni. In tal senso, la modifica delle condizioni tecniche di fornitura, una volta approvata dall'Autorità, deve essere comunicata da Telecom Italia sul proprio sito *web* almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate entro trenta giorni dalla loro applicazione.

**D.8 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nel mercato dei servizi di raccolta e di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O54. Tutti gli operatori alternativi sostanzialmente condividono la proposta dell'Autorità in merito all'obbligo di trasparenza da imporre a Telecom Italia nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

O55. Tuttavia, Vodafone ritiene che tale obbligo debba essere imposto a Telecom Italia anche nel mercato rilevante dei servizi di transito distrettuale o di area *gateway*.

O56. Fastweb pur condividendo, in linea generale, l'orientamento dell'Autorità evidenzia che lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione prevede che, per l'anno 2016, Telecom Italia pubblichi l'offerta di riferimento entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Fastweb ritenendo che si tratti di un refuso – visto che l'OR 2016 di Telecom Italia per i servizi interconnessione è già stata pubblicata il 30 ottobre 2015, che il periodo di riferimento della presente analisi di mercato è il triennio 2017-2019 e che, considerati i tempi tecnici della consultazione nazionale, e della successiva consultazione europea, TI pubblicherebbe l'offerta di riferimento 2016 non prima di gennaio/febbraio 2017 – invita l'Autorità a modificare il testo in consultazione, prevedendo che Telecom Italia debba pubblicare l'offerta di riferimento relativa all'anno 2017 (e non all'anno 2016) entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

O57. AIIP reitera la richiesta già formulata nel procedimento relativo all'approvazione dell'OR 2014 in merito alla necessità che, almeno fino al completamento della migrazione TDM-VOIP, Telecom Italia sia tenuta a pubblicare sul proprio sito *wholesale* (nell'area riservata) l'elenco aggiornato dei PDI TDM e VOIP attivi per l'interconnessione inversa con tutti gli OAO. AIIP evidenzia che l'individuazione dei PDI con l'OAO terzo interconnesso ha lo scopo di consentire la fruizione dei servizi di transito secondo criteri di efficienza, ossia consegnando il traffico presso il corretto punto di interconnessione di Telecom Italia con l'OAO terzo e che Telecom Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'OR 2014, si è resa disponibile a pubblicare tale elenco con l'unica avvertenza – che ritiene condivisibile – che per la sola durata del periodo transitorio di migrazione TDM-VOIP l'elenco potrebbe non essere aggiornato in tempo reale. Secondo AIIP è, pertanto, sufficiente che l'Autorità trasformi questa spontanea disponibilità di Telecom Italia in un obbligo di trasparenza la cui giustificazione appare del tutto evidente, in quanto finalizzata al raggiungimento degli obiettivi regolamentari di efficienza nella fruizione dei servizi.

O58. Telecom Italia concorda con la necessità in linea di principio di imporre l'obbligo di trasparenza, tranne che per i servizi di raccolta di cui auspica la deregolamentazione. Al riguardo, Telecom Italia chiede che, nell'ipotesi in cui sia confermato l'obbligo di trasparenza nel provvedimento finale, vengano eliminati dalla lista dei servizi soggetti all'obbligo di pubblicazione annuale dell'Offerta di Riferimento del traffico, i servizi non richiesti o di consistenza irrisoria evidenziati al punto O50.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V46. L'Autorità prende atto che gli operatori intervenuti in consultazione pubblica condividono sostanzialmente l'imposizione dell'obbligo di trasparenza in capo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

a Telecom Italia nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate su rete fissa.

V47. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di non imporre tale obbligo nel mercato dei servizi di raccolta in quanto, a suo avviso, non più suscettibile di regolamentazione *ex ante*, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità svolte con riferimento alla domanda D.3. In particolare, considerati gli esiti della consultazione pubblica, l'Autorità conferma il risultato del *test* dei tre criteri per il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate su rete fissa e, dunque, la suscettibilità di tale mercato alla regolamentazione *ex ante*. Inoltre, in virtù dell'analisi SMP del mercato dei servizi di raccolta e delle relative problematiche competitive riscontrate, l'Autorità conferma l'imposizione dell'obbligo di trasparenza in capo a Telecom Italia nel mercato dei servizi di raccolta.

V48. Analogamente, in merito alla richiesta di imporre l'obbligo di trasparenza anche nel mercato di servizi di inoltro e transito distrettuale, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità svolte con riferimento alla domanda D.4, che confermano il risultato del *test* dei tre criteri sottoposto a consultazione pubblica relativamente a tale mercato. Pertanto, non essendo il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale più suscettibile di regolamentazione *ex ante*, l'Autorità rimuove la regolamentazione da tale mercato, pur mantenendo – come precedentemente illustrato – in vigore gli obblighi attualmente vigenti per un periodo transitorio di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

V49. In merito all'osservazione di Fastweb relativa disposizione dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione che prevede la pubblicazione da parte di Telecom Italia dell'OR 2016 si osserva quanto segue. Come evidenziato al punto 417 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, l'Autorità ritiene opportuno confermare, per tutto il 2016, i valori delle tariffe dei servizi di raccolta e terminazione entrate in vigore a partire dal 1/7/2015 e riportate nella delibera n. 668/13/CONS e, dunque, applicare le tariffe risultanti dal modello per gli anni 2017-2019. Ciò al fine di non introdurre modifiche retroattive delle tariffe dei servizi sottoposti a regolamentazione e, quindi, di fornire certezza e predicibilità regolamentare agli operatori del settore, tenuto conto di inevitabili discontinuità degli *output* del modello a seguito dell'aggiornamento dei dati sui volumi e considerate le tempistiche necessarie all'approvazione del provvedimento finale. Per tale ragione, Telecom Italia, benché abbia già pubblicato l'OR relativa all'anno 2016, dovrà ripubblicarla in conformità a quanto disposto con il presente provvedimento. Inoltre, considerate le tempistiche previste per l'approvazione del presente provvedimento, Telecom dovrà pubblicare entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento anche l'OR relativa all'anno 2017.

V50. Infine, si concorda con AIIP sulla necessità che siano pubblicati da Telecom Italia sul proprio sito *wholesale* (nell'area riservata) l'elenco aggiornato dei PDI TDM e VOIP attivi per l'interconnessione inversa con tutti gli OAO, al fine di consentire la fruizione dei servizi di transito secondo criteri di efficienza. Al riguardo, come



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

evidenziato da AIIP, Telecom Italia si è già resa disponibile a pubblicare tale elenco. L'articolato del presente provvedimento è, pertanto, aggiornato in tal senso.

### **5.4.3. Obbligo di non discriminazione**

390. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta ad un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati dei servizi di raccolta e di terminazione su rete fissa, nonché l'integrazione nei mercati a valle dei servizi telefonici, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo tanto sulle condizioni economiche, quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

391. Per garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine, è necessario che l'accesso ai servizi in esame sia fornito in modo non discriminatorio. Telecom Italia deve, infatti, offrire agli operatori alternativi il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce il medesimo servizio alle proprie divisioni interne. In particolare, Telecom Italia deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture utilizzate ed applicare le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura dei servizi, affinché si eviti che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

392. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

393. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve fornire i servizi all'ingrosso in esame mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* ed *assurance* coerenti con quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

394. Al fine di rafforzare le garanzie di non discriminazione, l'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995, già presente nella regolamentazione precedente e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

395. Inoltre, l'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità, che consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica prima del lancio delle offerte al dettaglio che si basano sull'utilizzo dei servizi d'interconnessione regolamentati, costituisca uno strumento necessario per il regolatore al fine di vigilare sulle eventuali discriminazioni connesse alla fornitura dei servizi essenziali all'ingrosso e dunque per assicurare un adeguato *level playing field* tra gli operatori che concorrono sui mercati al dettaglio.

396. Di conseguenza, l'Autorità ritiene opportuno che tutte le offerte dei servizi al dettaglio di Telecom Italia che si basano sull'utilizzo dei servizi d'interconnessione regolamentati – ed in particolare le offerte dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. L'Autorità effettuerà le verifiche della replicabilità economica e tecnica di tali offerte, commercializzate singolarmente o in *bundle* con altri servizi e incluse le promozioni, mediante i *test* definiti ai sensi della delibera n. 499/10/CONS e successive integrazioni, tenuto conto anche di quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

397. Le modalità di verifica di cui al punto precedente sono aggiornate nell'ambito del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 537/13/CONS sulla base del principio di una verifica *ex-ante*. Nelle more della conclusione di tale procedimento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

398. In coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 623/15/CONS, le verifiche di replicabilità delle offerte commerciali relative alla fornitura di servizi a traffico dell'operatore SMP sono svolte prima del lancio commerciale delle stesse. Al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di prezzo, Telecom Italia comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi al dettaglio che si basano sull'utilizzo dei servizi d'interconnessione regolamentati corredate da tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

399. L'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso.

400. Successivamente alla commercializzazione dell'offerta, ai fini delle attività di vigilanza di competenza, l'Autorità può richiedere a Telecom Italia di trasmettere i dati di consuntivo relativi, tra l'altro, ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta.

401. In caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del *test* di prezzo, che l'offerta promozionale risulti replicabile anche in assenza di un'analogha promozione a livello *wholesale*.

402. Infine, per consentire la verifica del rispetto del principio di non discriminazione l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia – su base semestrale – presenti all'Autorità un'adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di raccolta e terminazione, e dei servizi accessori ed aggiuntivi, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

**D.9 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione nei mercati dei servizi di raccolta e di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O59. Gli operatori sono d'accordo con la proposta dell'Autorità di imporre un obbligo di non discriminazione sui mercati della raccolta e della terminazione. In particolare Telecom Italia condivide l'imposizione dell'obbligo di non discriminazione attraverso l'applicazione, per servizi equivalenti, di condizioni di fornitura tecnica/economica, tempi di *provisioning* e *assurance* equivalenti tra le proprie divisioni interne e gli operatori. BT ritiene che l'obbligo di non discriminazione vada confermato anche per il mercato del transito *intra-AGW*.

O60. Telecom Italia è fortemente contraria all'imposizione degli obblighi connessi alla verifica della replicabilità delle offerte al dettaglio basate sui servizi di interconnessione regolamentati. In particolare, Telecom Italia rileva che l'obbligo di comunicazione preventiva è stato rimosso dalla precedente analisi di mercato dei servizi d'interconnessione di raccolta e terminazione di cui alla delibera n. 179/10/CONS, sottolineando che l'Autorità, all'art. 17, comma 7 di tale delibera, stabilisce solo che le offerte al dettaglio di Telecom Italia che si basano sui servizi d'interconnessione devono essere replicabili da un operatore efficiente e che l'Autorità effettuerà le verifiche attraverso i *test* di prezzo.

O61. Telecom Italia rileva, inoltre, che con la delibera n. 284/10/CONS, l'Autorità ha rimosso gli obblighi di controllo *ex ante* dei prezzi e di comunicazione preventiva delle offerte di traffico, per cui a partire dal 12 gennaio 2011 per tali servizi è rimasto in capo a Telecom Italia il solo obbligo del rispetto del principio della replicabilità delle offerte (Articolo 4, comma 1). Per tale ragione, Telecom Italia sottolinea di non aver



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

più comunicato preventivamente o successivamente all'aggiudicazione di una gara le offerte al dettaglio di puro traffico e che l'Autorità nell'ambito della propria attività di vigilanza non è intervenuta.

O62. Inoltre, con particolare riferimento ai servizi al dettaglio di telefonia fissa offerti in ambito di gara, Telecom Italia evidenzia che in considerazione della competitività raggiunta nel mercato delle gare, tale segmento di offerta dovrebbe essere escluso dai *test* di prezzo<sup>80</sup>. A tale riguardo, la stessa segnala che la verifica regolamentare ha l'effetto di escludere Telecom Italia da tale segmento di mercato, in considerazione dei vincoli sull'offerta *retail*. Riprova sono i risultati delle recenti gare indette dalla Pubblica Amministrazione in cui Telecom di fatto non avrebbe mai potuto formulare le offerte degli aggiudicatari altrimenti sarebbe andata sotto costo.

O63. Al contrario, BT, riprendendo alcune delle proprie osservazioni formulate in risposta alla consultazione di cui alla delibera n. 660/15/CONS, rileva che l'Autorità non ha dato evidenza delle risultanze del *test* di replicabilità effettuato sulle offerte in ambito di gara nei 5 anni trascorsi dall'approvazione della delibera n. 499/10/CONS, sottolineando che tale evidenza avrebbe consentito di esprimere valutazioni più compiute sull'efficacia dello strumento nella prevenzione di comportamenti anticompetitivi di Telecom Italia per questo segmento di mercato. BT osserva, inoltre, che la delibera n. 499/10/CONS prevedeva la realizzazione di un *database* delle offerte e sottolinea l'importanza di avere evidenza di quanto successo nel mercato delle offerte dei servizi di accesso e di telefonia vocale nei ultimi 5 anni. Secondo BT, in questo mercato l'Autorità dovrebbe adottare, come previsto nel caso delle offerte generalizzate, la verifica anticipata delle offerte, al fine di prevenire la messa in atto di comportamenti abusivi. BT chiede pertanto lo svolgimento della verifica *ex ante* di prezzi su tutte le offerte di telefonia vocale di Telecom Italia e non solo per quelle che prevedono una procedura ad evidenza pubblica. Infine, secondo l'operatore è necessario apportare all'attuale *test* di prezzo alcune modifiche volte al suo rafforzamento, quali: *i*) pubblicazione sul sito dell'Autorità degli esiti di tale verifica; *ii*) effettuazione del *test* di replicabilità anche nei casi di rinegoziazione dell'offerta successiva alla stipula del contratto; *iii*) monitoraggio di eventuali differenze tra prezzi nominali e prezzi fatturati a seguito di conguagli o compensazioni a fine anno fiscale; *iv*) svolgimento del *test* utilizzando i dati effettivi di consuntivo e verifica dell'effettiva fatturazione degli oneri aggiuntivi da parte di Telecom Italia al cliente nel caso in cui il consuntivo superi le ipotesi iniziali previste nella procedura; *v*) verifica di replicabilità dell'offerta da effettuare non nel suo complesso, ma servizio per servizio e considerando l'insieme di tutti i costi, diretti ed indiretti, evitabili e non, che concorrono alla formazione dell'offerta stessa; *vi*) introduzione di adeguati

---

<sup>80</sup> Telecom Italia fa presente di aver presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della delibera n. 623/15/CONS nella parte in cui (artt. 65, c. 2; 66 e 81, c. 1) ha confermato l'applicabilità anche nell'ambito di gare pubbliche dei *test* di prezzo (di cui alla delibera n. 499/10/CONS) volti a verificare la replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

rimedi nel caso in cui l'offerta con la quale Telecom Italia si è aggiudicata un grande cliente affari risultasse non replicabile in sede di verifica *ex post*.

O64. Sul tema della replicabilità delle condizioni tecniche di fornitura, Wind, facendo riferimento a quanto previsto ai punti 393 – 410 dello schema di provvedimento, ritiene che i tempi di *provisioning* e *assurance* devono essere pari – e non coerenti – a quelli applicati alle divisioni commerciali di Telecom Italia. Inoltre, l'operatore ritiene non opportuno definire in questa analisi di mercato le modalità implementative del *test* di replicabilità in merito alle offerte realizzate nell'ambito di gare in quanto le gare a evidenza pubblica sono oggetto di un procedimento specifico di revisione della delibera n. 499/10/CONS.

O65. Infine, sul tema della non discriminazione, Wind attribuisce grande importanza all'impianto degli SLA per contenere eventuali condotte discriminatorie da parte di Telecom Italia e ritiene che la reportistica semestrale di cui al punto 402 dello schema di provvedimento in consultazione sia uno strumento importante che andrebbe rafforzato. L'operatore chiede, pertanto, a tal fine che successivamente alla conclusione dell'analisi in oggetto l'Autorità avvii un tavolo di confronto analogo a quello al momento avviato sui servizi di accesso a seguito dell'adozione della delibera n. 623/15/CONS.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V51. In relazione all'osservazione di un operatore circa l'opportunità di confermare l'obbligo di non discriminazione anche per il mercato del transito *intra*-AGW, si rimanda alle valutazioni relative alla domanda D.4, in cui si conferma la deregolamentazione del mercato dei servizi di inoltro e transito *intra*-AGW, fatto salvo quanto previsto per il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale per 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

V52. In merito alle osservazioni sull'obbligo di replicabilità delle offerte, l'Autorità evidenzia quanto segue.

V53. L'art. 17 della delibera n. 179/10/CONS (recante “*Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi*”) prevede che “***Le offerte dei servizi al dettaglio di Telecom Italia che si basano sull'utilizzo dei servizi di interconnessione regolamentati – ed in particolare i servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. L'Autorità effettuerà le verifiche della replicabilità di tali offerte, commercializzate singolarmente o in bundle con altri servizi e incluse le promozioni, mediante i test di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di «Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS» di cui alla delibera n. 667/09/CONS***”. Trattasi, pertanto, della conferma di un generale principio di replicabilità



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

da parte di un operatore efficiente, delle offerte al dettaglio, da attuare mediante specifici *test* di prezzo, da definire.

V54. La delibera n. 284/10/CONS prevede, all'art. 4 (recante la “*Revoca degli obblighi*”), la rimozione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte ai fini della verifica dei *test* di prezzo – limitatamente alle sole offerte tariffarie<sup>81</sup> – di cui all'articolo 6, comma 3, della delibera n. 642/06/CONS, il quale prevede che “*Il controllo dei prezzi per le offerte tariffarie, verso i clienti residenziali e non residenziali, e per le offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, è attuato attraverso l'impiego del test di prezzo di cui alla delibera n. 152/02/CONS, con le integrazioni di cui al Capo III*”<sup>82</sup>.

V55. Si rileva, pertanto, che con la delibera n. 284/10/CONS, l'Autorità ha rimosso, nel mercato in oggetto, per clienti residenziali e non residenziali gli obblighi di comunicazione preventiva ai fini di specifici *test* di prezzo e, in ambito di gare, gli obblighi di comunicazione *ex post* e di tenuta di un *database* dei singoli contratti.

V56. Va tuttavia detto che il quadro regolamentare ha continuato a prevedere, come richiamato in allegato A alla delibera n. 604/13/CONS (recante “*Linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio a banda ultralarga su fibra ottica dell'operatore notificato*”), che l'Autorità, ai sensi di quanto previsto all'art. 30 della delibera n. 1/12/CONS, verifica che tutte le offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga su fibra ottica (c.d. offerte *ultrabroadband*) commercializzate singolarmente o in *bundle* con altri servizi – incluse le promozioni – risultino replicabili da parte di un operatore efficiente che utilizzi i servizi *wholesale* regolati. In particolare, la summenzionata delibera n. 1/12/CONS – all'art. 30, comma 3 – dispone che l'Autorità effettui la verifica della replicabilità mediante i *test* di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS (recante “*Linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte agli utenti finali dell'operatore notificato nei mercati di rete fissa*”). Pertanto, le offerte di servizi a traffico commercializzate nell'ambito di *bundle* con servizi di accesso a banda larga e ultra-larga rientrano nelle verifiche di replicabilità.

V57. Tale approccio è confermato con la delibera n. 623/15/CONS che, all'art. 65 (recante “*Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa*”), prevede, al comma 1, che “*In attuazione dell'obbligo di non discriminazione di cui all'Art. 11 nonché*

---

<sup>81</sup> La delibera n. 642/06/CONS, alle lettere j) e k) dell'art. 1, distingue le offerte generalizzate da quelle tariffarie, laddove le prime si riferiscono ai “*listini base praticati agli abbonati di Telecom Italia per i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, residenziale e non residenziale*” e le seconde ai “*pacchetti tariffari, ovvero listini specifici la cui sottoscrizione avviene per adesione da parte del cliente comprensivi di quelli che richiedono soluzioni specifiche*”.

<sup>82</sup> L'articolo 13 della delibera n. 642/06/CONS (Condizioni attuative dei test di prezzo per le offerte tariffarie) prevede che “*Ai fini della verifica dei prezzi delle offerte tariffarie di Telecom Italia si applicano le linee guida previste dall'allegato E di cui alla delibera n. 152/02/CONS, come integrate dal presente articolo*”.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dell'obbligo di controllo dei prezzi di cui all'Art. 13, tutte le offerte di Telecom Italia di servizi di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga – offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in bundle con altri servizi – incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente”. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “Al fine di consentire lo svolgimento dei test di prezzo di cui ai commi precedenti, Telecom Italia comunica all’Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione”.*

V58. L’art. 66, comma 1 della delibera n. 623/15/CONS (recante “*Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa offerti in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore*”) stabilisce che “*Telecom Italia, al fine di consentire all’Autorità la verifica della replicabilità delle offerte dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, comunica l’avvenuta aggiudicazione dei contratti entro il termine di 30 giorni dalla stipula*”.

V59. Ciò premesso, si rileva che le previsioni di cui agli articoli 24 e 25 dello schema di provvedimento in consultazione di cui alla delibera n. 82/16/CONS reintroducono, per i servizi oggetto del presente provvedimento, gli obblighi rimossi con la delibera n. 284/10/CONS, laddove:

- a. il comma 3 dell’articolo 24 prevede che “*Al fine di consentire lo svolgimento dei test di prezzo di cui ai commi precedenti, Telecom Italia comunica all’Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi al dettaglio che si basano sull’utilizzo dei servizi d’interconnessione regolamentati, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all’articolo seguente. Tale comunicazione potrà avvenire mediante un apposito sistema informatico, non appena disponibile*”;
- b. il comma 1 dell’articolo 25 prevede che “*Telecom Italia, al fine di consentire all’Autorità la verifica della replicabilità delle offerte dei servizi di telefonia su rete fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, comunica l’avvenuta aggiudicazione dei contratti entro il termine di 30 giorni dalla stipula*”.

V60. Rileva che, tenuto conto del vigente quadro regolamentare (combinato disposto delle delibere di analisi di mercato sul traffico *retail* e *wholesale* e delle modalità attuative specificate nella delibera n. 499/10/CONS sui test di prezzo e successive modifiche e integrazioni), Telecom Italia non ha più comunicato negli ultimi 5 anni le



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condizioni di offerta di puro traffico, preventivamente per le offerte *mass market* e a posteriori per le offerte definite in ambito gara.

V61. Quindi, il quadro regolamentare di cui alla delibera n. 623/15/CONS comunque garantisce, in ambito *retail*, la replicabilità delle offerte di servizi telefonici venduti in *bundle* con servizi di accesso, dal momento che le offerte a traffico, quando vendute in *bundle* con i servizi dell'accesso, sono comunque preventivamente comunicate in considerazione degli obblighi derivanti dall'analisi di mercato sull'accesso *retail*<sup>83</sup>.

V62. Ciò premesso, l'Autorità, alla luce del quadro regolamentare vigente, dell'andamento delle offerte di soli servizi telefonici di Telecom Italia in ambito *mass market* e gare e delle evoluzioni del mercato, non ritiene giustificata né proporzionata la reintroduzione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 24 e 25 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione. L'Autorità, pertanto, elimina i commi 8-13 dell'articolo 24 e l'articolo 25.

V63. In merito alla richiesta di Wind, secondo cui i tempi di *provisioning* e *assurance* dovrebbero essere pari e non coerenti a quelli applicati alle divisioni commerciali di Telecom Italia, si evidenzia che, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 179/10/CONS, tali tempistiche devono essere almeno equivalenti a quelli applicati alle divisioni di Telecom Italia, in quanto non è proporzionato imporre a Telecom Italia di implementare un sistema di *provisioning* che garantisca tempi uguali a quelli interni che, come noto, equivarrebbe all'imposizione di una EoI che richiederebbe il ricorso alla procedura di cui al Codice.

V64. Con riferimento al tema degli SLA, l'Autorità ritiene opportuno rimandare eventuali specifici approfondimenti nell'ambito del tavolo tecnico avviato con riferimento ai servizi di accesso in seguito all'adozione della delibera n. 623/15/CONS, nell'ottica della semplificazione amministrativa e dell'ottimizzazione delle scelte implementative dal momento che il tema degli SLA sarà così affrontato in maniera organica.

### 5.4.4. Obbligo di separazione contabile

403. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per il mercato dei servizi di raccolta e per il mercato dei servizi di terminazione, nonché per ogni servizio ad essi appartenenti.

404. Per questa ragione, l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per i mercati rilevanti dei servizi di raccolta e

---

<sup>83</sup> Cfr. delibere n. 499/10/CONS e s.m.i. e n. 623/15/CONS.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

terminazione, l'obbligo di separazione contabile, in base al quale Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi del servizio all'ingrosso venduto ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*) derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

405. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, della non sussistenza di sussidi incrociati tra i servizi.

406. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone la definizione del perimetro impiantistico del mercato. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio fornito all'esterno o internamente, e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital - WACC*). Il costo del capitale applicabile è quello definito nella delibera n. 623/15/CONS.

407. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita e dalla fornitura interna del servizio e, nel rendiconto del Capitale Impiegato, le attività e le passività pertinenti (vedi *infra* obbligo di contabilità dei costi).

408. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, Telecom Italia, nei Conti Economici di sintesi dei mercati in esame e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad essi appartenenti, deve dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*) che rappresentano i ricavi conseguiti dalla fornitura interna (o autoproduzione) dei servizi in esame.

409. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nei Conti Economici di sintesi di ciascun mercato e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad essi appartenenti, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di raccolta e terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.

410. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo, si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**D.10 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile nel mercato dei servizi di raccolta e di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O66. Tutti gli operatori alternativi condividono sostanzialmente la proposta dell'Autorità in merito all'obbligo di separazione contabile da imporre a Telecom Italia nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione.

O67. Tuttavia, Vodafone e BT ritengono che tale obbligo debba essere imposto a Telecom Italia anche nel mercato rilevante dei servizi di transito distrettuale o di area *gateway*.

O68. BT, pur concordando sulla necessità di confermare l'obbligo di separazione contabile nei mercati dei servizi di raccolta e di terminazione su rete fissa, nonchè nel mercato dei servizi di transito, ritiene che vi siano alcune criticità che andrebbero risolte per aumentare l'efficacia delle regole vigenti. In particolare, BT segnala il mancato adeguamento delle condizioni attuative di tali obblighi all'evoluzione tecnologica avvenuta con l'introduzione della tecnologia IP, rilevando che il procedimento avviato con la delibera n. 143/14/CONS non è stato ancora concluso e che non si ha ancora evidenza dei trasferimenti interni relativi ai servizi di interconnessione IP, nonostante la delibera n. 324/13/CONS li avesse previsti a partire dal 1 gennaio 2013. BT evidenzia, al riguardo, che i prospetti contabili riportati all'Allegato 1 della delibera sottoposta a consultazione recano ancora indicazioni dei distretti e dell'architettura di rete TDM basata su livelli gerarchici e sono privi di qualsiasi riferimento all'architettura IP. Inoltre, BT segnala la mancanza di un'adeguata trasparenza sui criteri di allocazione dei costi ai servizi, nonostante la delibera n. 324/13/CONS avesse stabilito nuovi obblighi per Telecom Italia in materia di documentazione contabile da predisporre. Pertanto, BT Italia auspica che vengano riavviati e conclusi senza indugio i procedimenti pendenti per giungere ad una ridefinizione complessiva, coerente e rigorosa, dei criteri di attuazione degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, aggiornandola alla realtà impiantistica esistente.

O69. Wind nel condividere l'orientamento dell'Autorità rimanda a quanto già comunicato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 641/12/CONS in merito ai *transfer charge* di Telecom Italia per i servizi di interconnessione fissa.

O70. Telecom Italia concorda, in linea di principio, con l'imposizione dell'obbligo di separazione contabile tranne che per i servizi di raccolta di cui richiede – come illustrato in precedenza – la deregolamentazione e, nell'ipotesi in cui l'obbligo sia confermato, per i servizi per i quali richiede la revoca degli obblighi di accesso ed uso.

O71. Per quanto riguarda il servizio di terminazione, Telecom Italia concorda con l'obbligo di redazione di scritture contabili separate ma ritiene che l'obbligo dei *transfer*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*charge* al prezzo e della contestuale presentazione dei contratti di servizio possa essere rimosso in quanto evidenzia che i valori (in termini di volumi e di ricavi) dei servizi in analisi sono marginali e le verifiche di replicabilità delle offerte *retail* a cui la società è soggetta consentano già di verificare l'obbligo di non discriminazione e della non esistenza di sussidi incrociati tra i servizi. Al riguardo, Telecom Italia osserva che tale obbligo, se confermato, costituirebbe solo un appesantimento degli oneri amministrativi in capo all'operatore notificato e, quindi, non favorirebbe quanto finora previsto dal provvedimento avviato *ex delibera* 143/14/CONS in materia di semplificazione della Contabilità Regolatoria.

O72. Telecom Italia segnala inoltre che, qualora sia confermata l'imposizione dei *transfer charge* al prezzo, l'Autorità non ha ancora definito le linee guida in materia di contabilità regolatoria e contratti di servizio per i servizi di interconnessione a traffico in tecnologia IP e che, dunque, si trova nell'impossibilità di rappresentare, come richiesto dalle attuali condizioni degli obblighi di separazione contabile, i trasferimenti interni derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

O73. Telecom Italia osserva infatti che con la delibera n. 324/13/CONS è stata definita la sola metodologia di valorizzazione dei trasferimenti interni al prezzo per i servizi d'interconnessione in tecnologia TDM, e che la neutralità tecnologica adottata sin dalla delibera n. 668/13/CONS comporta una revisione di tutta l'attuale impostazione dei *transfer charge* al prezzo. Telecom Italia evidenzia che per determinare i *transfer charge* al prezzo per i servizi a traffico IP occorre considerare la totalità dei servizi venduti alla clientela *retail*, come se fossero tutti instradati esclusivamente su rete IP, e stabilire le nuove relazioni di acquisizione interna di servizi *wholesale* di interconnessione IP da parte dei suddetti servizi *retail*.

O74. Inoltre, Telecom Italia osserva che lo schema di provvedimento in consultazione, nel riproporre l'evidenza separata dei *transfer charge*, non tenga conto dell'esito del secondo ciclo di analisi di mercato dei servizi di traffico al dettaglio che ha ritenuto tali mercati competitivi. In particolare, Telecom Italia ritiene che non debba essere fornito il dettaglio dei *transfer charge* verso i servizi di traffico *retail* in quanto tali mercati non sono più sottoposti a di regolamentazione *ex- ante* e che, invece, i *transfer charge* relativi ai servizi telefonici al dettaglio non regolamentati debbano essere forniti in maniera aggregata.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V65. L'Autorità prende atto che la maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica condivide l'imposizione dell'obbligo di separazione contabile in



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate su rete fissa.

V66. In merito alle osservazioni di BT relative ai formati contabili, si rimanda alle valutazioni relative alla domanda D.12.

V67. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di revoca di tale obbligo dal mercato dei servizi di raccolta ed alla richiesta di alcuni OAO del mantenimento di tale obbligo nel mercato dei servizi di inoltra e transito distrettuale si rimanda alle valutazioni dell'Autorità svolte in merito alle medesime richieste degli operatori formulate in risposta alle precedenti domande.

V68. Relativamente alle criticità evidenziate da più di un operatore sulle condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile – *inter alia*, mancato adeguamento delle disposizioni di contabilità regolatoria alla tecnologia IP, prospetti contabili non aggiornati, necessità di linee guida in materia di contabilità regolatoria e contratti di servizio per i servizi di interconnessione a traffico in tecnologia IP – si evidenzia che tali tematiche saranno oggetto di una consultazione pubblica separata nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 143/14/CONS.

V69. Poiché il procedimento avviato con delibera n. 143/14/CONS è, come noto, volto all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria dei servizi di rete fissa e mobile – finalizzato alla razionalizzazione della reportistica contabile ed alla definizione di un sistema strutturato di contabilità – nelle more della conclusione di tale procedimento, restano in vigore le disposizioni relative alle condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi e ai formati contabili adottate con la delibera n. 179/10/CONS.

### **5.4.5. Obbligo di controllo dei prezzi**

411. L'analisi svolta ha identificato Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di raccolta e nel mercato dei servizi di terminazione sulla propria rete. L'assenza di un'effettiva concorrenza in tali mercati potrebbe far sì che l'operatore dominante pratici prezzi eccessivamente elevati, ovvero comprimi i margini dei concorrenti, con danno – alla fine – dell'utenza finale. L'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nei mercati esaminati.

412. La Raccomandazione sulla terminazione invita le ANR ad utilizzare un modello BU-LRIC per il calcolo delle tariffe di terminazione degli operatori notificati, mentre non fornisce alcuna indicazione in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi di raccolta.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

413. Tenendo conto di tali indicazioni, in continuità con la regolamentazione vigente imposta nell'ambito del secondo ciclo di analisi dei mercati, l'Autorità intende confermare un meccanismo di controllo dei prezzi di raccolta e terminazione per Telecom Italia, basato sulle risultanze del modello BU-LRIC che l'Autorità ha adottato con la delibera n. 668/13/CONS.

414. In particolare, l'Autorità non ritiene necessario apportare modifiche al modello di costo, dal momento che non sono intervenuti cambiamenti tali da far ritenere superate le scelte adottate in fase di progettazione del modello stesso e richiamate brevemente nel paragrafo 1.2. Il modello, infatti, determina il costo efficiente dei servizi d'interconnessione offerti in tecnologia IP, attualmente in fase di adozione, che resterà la tecnologia di riferimento per il prossimo futuro.

415. Ai fini della definizione delle tariffe per il periodo oggetto della presente analisi, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare i valori della domanda dei servizi, che costituiscono un *input* del modello, con dati forniti dagli operatori. Con riferimento al costo medio ponderato del capitale (WACC), si ritiene necessario, in linea con le precedenti decisioni dell'Autorità in materia, allineare il valore utilizzato per i mercati dei servizi d'interconnessione con il valore ultimo approvato per il mercati dei servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa. Pertanto, il valore del WACC è pari a 8,77%, come stabilito nella delibera n. 623/15/CONS.

416. In continuità con quanto disposto nella delibera n. 668/13/CONS, le tariffe del servizio di terminazione sono state determinate attraverso l'approccio LRIC puro, che consente il recupero dei soli costi incrementali connessi alla fornitura del servizio di terminazione. Al contrario, le tariffe del servizio di raccolta sono state determinate attraverso l'approccio TSLRIC, che consente anche il recupero della quota pertinente dei costi comuni e congiunti.

417. Ai fini di fornire certezza e predicibilità regolamentare agli operatori del settore, tenuto conto di indesiderabili inevitabili discontinuità degli *output* del modello a seguito dell'aggiornamento dei dati sui volumi, l'Autorità ritiene opportuno confermare, per tutto il 2016, i valori delle tariffe dei servizi di raccolta e terminazione entrate in vigore a partire dal 1/7/2015 e riportate nella delibera n. 668/13/CONS. Considerando le tempistiche necessarie all'approvazione del provvedimento finale, infatti, tale disposizione consente di non introdurre modifiche retroattive delle tariffe dei servizi sottoposti a regolamentazione. Le tariffe degli anni 2017-2019 sono determinate dall'aggiornamento del modello, come descritto ai punti precedenti. La tabella seguente riporta le tariffe dei servizi di raccolta e terminazione così determinate (i valori sono espressi in eurocent/min).



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Tabella 8 - Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione (€cent/min)**

Servizio	2016	2017	2018	2019
Servizio di terminazione	0,043	0,043	0,043	0,041
Servizio di raccolta	0,140	0,130	0,111	0,097

418. Si osserva che la tariffa di terminazione, che è influenzata principalmente dai volumi del traffico telefonico terminato (oltre che in misura molto ridotta dal WACC) rimane sostanzialmente invariata.

419. Si osserva, viceversa, una maggiore influenza dei nuovi dati di traffico nel caso della raccolta, dal momento che la tariffa tiene conto dei costi comuni e congiunti alla fornitura del servizio; tali costi sono allocati sulla componente dati e voce in funzione dei relativi volumi. Ne segue che, essendo in aumento i volumi di traffico dati, aumenta la quota di costi comuni allocati a tale componente a discapito di quella allocata sul traffico voce e che è soggetta a controllo di prezzo.

420. Per la determinazione del prezzo dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia, in continuità con la regolamentazione vigente, l'Autorità ritiene sia appropriato adottare il meccanismo dell'orientamento al costo sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento.

421. Come evidenziato nel paragrafo 4.4.4 con riferimento al solo mercato dei servizi di terminazione, gli operatori nazionali notificati non detengono, per effetto delle differenti disposizioni regolamentari, un contropotere di acquisto nei confronti degli operatori *extra-SEE* di rete fissa. Al fine di fornire a Telecom Italia un maggiore contropotere e colmare il divario regolamentare esistente e in continuità con quanto stabilito nella delibera n. 497/15/CONS con riferimento al mercato dei servizi di terminazione mobile, l'Autorità ritiene che l'obbligo di controllo dei prezzi per il traffico originato da clienti di operatori *extra-SEE* non sia proporzionato. L'imposizione di una tariffa regolamentata e determinata in base ai costi incrementali efficienti di lungo periodo, infatti, consente una riduzione delle tariffe al dettaglio per l'operatore acquirente del servizio di terminazione e impedisce che l'operatore di terminazione influenzi le politiche di prezzo al dettaglio dei concorrenti. Come evidenziato nell'analisi di mercato dei servizi di terminazione mobile, infatti, nel caso in questione l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi in capo a Telecom Italia determina un beneficio in favore dei clienti degli operatori *extra-SEE*, mentre nessun beneficio viene percepito dagli utenti italiani, per i quali le tariffe al dettaglio per le chiamate verso i Paesi *extra-SEE* restano elevate perché influenzate dalle elevate tariffe di terminazione imposte dagli operatori di questi Paesi. Inoltre, come già accennato in precedenza, l'esistenza di un'asimmetria tariffaria determina uno svantaggio competitivo ingiustificato a danno di Telecom Italia.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

422. L'Autorità, pertanto, non impone in capo a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate originate dai clienti di operatori *extra-SEE* e consente a Telecom Italia di definire la tariffa di terminazione, esclusivamente per tali chiamate, in esito a libere contrattazioni con gli operatori *extra-SEE*. Al fine dell'individuazione del chiamante, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba utilizzare gli appositi campi (CLI – *Calling Line Identifier*) identificati dalla normativa internazionale dell'ITU.

423. L'Autorità ritiene che la revoca dell'obbligo di controllo dei prezzi delle chiamate originate da clienti di operatori *extra-SEE* entri in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, al fine di consentire a tutti gli operatori coinvolti – sia gli operatori che forniscono servizi di terminazione su rete fissa sia operatori che forniscono servizi di transito – di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari.

**D.11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi nel mercato della fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O75. AIIP, Cloudditalia, Vodafone, Welcome e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità d'imporre in capo a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati della raccolta e della terminazione su rete fissa. Al contrario, Telecom Italia non condivide l'imposizione dell'obbligo dei prezzi con riferimento al servizio di raccolta, in quanto, secondo l'operatore, non ci sarebbe il pericolo, in assenza di regolamentazione, di praticare prezzi eccessivamente elevati comprimendo i margini dei concorrenti.

O76. Nel caso di conferma della regolamentazione *ex-ante* imposta nel mercato della raccolta, Telecom Italia condivide l'applicazione della metodologia TSLRIC ai fini della determinazione della tariffa in modo da consentire il recupero della quota pertinente dei costi comuni e congiunti. Tuttavia, l'operatore ritiene che nella tariffa del servizio di raccolta dovrebbero essere considerati anche i costi comuni e congiunti della terminazione che, non essendo remunerati dalla tariffa di terminazione calcolata attraverso la metodologia LRIC pura, resterebbero in capo all'operatore stesso; Telecom Italia evidenzia che tali costi non potrebbero essere recuperati se non distribuendoli sugli altri servizi che utilizzano la stessa catena produttiva.

O77. Fastweb rileva che nel periodo 2016-2019 il prezzo minutarario della raccolta è oltre 2-3 volte superiore a quello della terminazione e ritiene che l'utilizzo del modello TSLRIC per il recupero dei costi comuni e congiunti non possa giustificare un raddoppio della tariffa, tenuto conto che la catena impiantistica utilizzata per i due servizi è la stessa. Inoltre, secondo l'operatore, alla luce dell'allocazione dei costi comuni e congiunti sulle componenti voce e dati in funzione dei relativi volumi di traffico, la costante e sensibile riduzione dei volumi voce associata a un incremento esponenziale dei volumi dati



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dovrebbe comportare un netto sbilanciamento dei costi sulla componente dati e una drastica riduzione dei costi allocati sulla componente voce; pertanto, la differenza di prezzo tra servizi di terminazione e di raccolta dovrebbe essere decisamente inferiore a quella calcolata dall'Autorità. Anche BT rileva un'incidenza molto elevata dei costi comuni sul prezzo della raccolta, che non sembrano riflettere pienamente un criterio di efficienza e di appropriata allocazione dei costi.

O78. Con riferimento alle tariffe proposte per il servizio di raccolta, Telecom Italia ritiene che il valore di atterraggio sia sottostimato in quanto basato su una architettura ipotetica efficiente. L'operatore evidenzia che in alcune aree continuerà a utilizzare, anche dopo il completamento della migrazione dell'interconnessione alla tecnologia IP, l'architettura TDM per il trasporto del traffico dalla linea d'utente fino al punto d'interconnessione. Secondo l'operatore, il modello di valutazione del prezzo del servizio di raccolta non dovrebbe basarsi sulla rete di un operatore ipotetico, ma dovrebbe tenere conto delle caratteristiche proprie della rete di Telecom Italia, dal momento che è l'unico operatore dotato di SMP in questo mercato, e considerare la contemporanea presenza della rete TDM e della rete IP sia nel calcolo del costo delle risorse impiantistiche imputabili direttamente alla raccolta sia nell'attribuzione dei costi comuni e congiunti.

O79. Inoltre, Telecom Italia ritiene anche che la diminuzione del prezzo di raccolta tenderà a disincentivare gli OAO a infrastrutturarsi investendo in reti di trasporto proprietarie.

O80. Telecom Italia ritiene che non siano chiare le motivazioni della riduzione del valore proposto per la terminazione al 2019, e che l'Autorità dovrebbe confermare anche per il 2019 il valore di 0,043 €/cent/min, dal momento che non è previsto alcun cambio tecnologico tra il 2018 e il 2019. Telecom Italia evidenzia anche che il valore di 0,043 €/cent/min è uno dei più bassi in Europa.

O81. Con riferimento alle tariffe per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità, Telecom Italia non condivide la proposta di applicare tariffe di terminazione definite sulla base dell'approccio LRIC puro che non consente la remunerazione dei costi comuni e congiunti sottesi alla fornitura del servizio. Secondo Telecom Italia, l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità non può essere considerato un servizio di tipo *two-way*, dal momento che: *i)* il soggetto che trae beneficio da questi servizi è il cliente dell'operatore di originazione della chiamata; *ii)* il gestore del servizio di emergenza o di pubblica utilità non remunera Telecom Italia per i costi di trasporto della chiamata dal punto d'interconnessione fino alla centrale su cui sono attestate le linee dei servizi; *iii)* i costi comuni e congiunti non remunerati dalla tariffa resterebbero in capo a Telecom Italia, dal momento che non potrebbero essere recuperati attraverso le tariffe applicate sui mercati al dettaglio perché questo costituirebbe una discriminazione nei confronti dei clienti *retail* di Telecom Italia stessa. L'operatore, pertanto, ritiene che dovrebbe essere l'operatore di originazione della chiamata a remunerare tutti i costi per l'utilizzo della rete di Telecom Italia; Telecom Italia considera, in conclusione, che la tariffa definita per il servizio di raccolta attraverso l'approccio TSLRIC potrebbe essere rappresentativa della



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tariffa per il servizio di completamento delle chiamate dirette verso numeri di emergenza e pubblica utilità, dal momento che gli elementi di rete utilizzati sono gli stessi e la tariffa è definita tenendo conto anche dei costi comuni congiunti.

O82. Fastweb e BT, in merito alle tariffe proposte dall'Autorità, sottolineano che la mancanza di trasparenza delle informazioni, non avendo accesso al modello completo dei dati di *input*, delle formule e dei dati di *output*, limita il diritto a contraddittorio degli operatori interessati e la possibilità effettiva di partecipazione al procedimento.

O83. BT ritiene che i prezzi efficienti determinati dal modello BU-LRIC dovrebbero essere applicati a tutti i servizi d'interconnessione forniti, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (TDM o IP).

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V70. Come riportato in precedenza, l'Autorità, all'esito della consultazione pubblica, ritiene opportuno confermare la regolamentazione *ex-ante* nel mercato dei servizi della raccolta su rete fissa e individuare Telecom Italia come dotato di significativo potere di mercato. Pertanto, alla luce delle valutazioni di cui alla sezione 5.2.1 in relazione alle possibili pratiche anticompetitive dell'operatore SMP, non si ritiene di condividere la valutazione di Telecom Italia in merito alla circostanza, riportata al punto O75, che non ci sarebbe il pericolo che Telecom Italia pratici, in assenza di regolamentazione, prezzi eccessivamente elevati. L'Autorità, pertanto, alla luce dei contributi pervenuti conferma il proprio orientamento e impone in capo a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati della raccolta e della terminazione.

V71. L'Autorità non condivide la proposta di Telecom Italia di includere, nella definizione della tariffa di raccolta, anche i costi comuni e congiunti del servizio di terminazione, come richiesto al punto O76. Per il principio di causalità, infatti, a ogni servizio vanno imputati solo i costi pertinenti alla sua fornitura e, sebbene la catena impiantistica utilizzata per i servizi di raccolta e terminazione sia la medesima, i costi comuni e congiunti della terminazione non afferiscono al servizio di raccolta. Accogliere la proposta di Telecom Italia, quindi, significherebbe aumentare indebitamente i costi degli operatori che acquistano la raccolta, dal momento che si troverebbero a remunerare Telecom Italia anche per i costi di un servizio – la terminazione – non richiesto, per quanto con riferimento solo a una quota parte di tali costi. La definizione delle tariffe di terminazione attraverso l'approccio puro del modello richiede agli operatori notificati di recuperare i costi comuni attraverso altri servizi, ad esempio quelli non regolamentati, e mette tutti gli operatori nelle medesime condizioni.

V72. In merito all'incidenza dei costi comuni e congiunti sulle tariffe finali, di cui alle osservazioni al punto O77, l'Autorità richiama che la differenza tra le tariffe di raccolta e terminazione è legata all'inclusione, nel calcolo della tariffa di raccolta, anche dei costi comuni e congiunti pertinenti alla raccolta. Come rilevato da Fastweb, la crescita dei volumi di servizi dati determina un aumento della quota di costi comuni e congiunti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

attribuibili a questi servizi a scapito dei servizi voce. Tale evidenza è rilevabile dal rapporto tra la tariffa di raccolta e la tariffa di terminazione. Nella prima applicazione del modello di cui alla delibera n. 668/13/CONS, che ha determinato le tariffe applicate a partire dal 1/7/2015, tale rapporto era del 226%, mentre alla fine del periodo oggetto della presente analisi il rapporto si riduce al 137%. Dal momento che il modello utilizzato è il medesimo e non sono state modificate le ipotesi di progetto della rete, è evidente che la riduzione del rapporto è imputabile esclusivamente alla differente allocazione dei costi comuni e congiunti sui servizi generata dalla diversa distribuzione dei volumi tra il 2015 e il 2019, laddove l'aumento dei volumi dati ha comportato un aumento dei costi comuni allocati a tali servizi. Anche l'analisi dell'andamento delle tariffe di raccolta e terminazione supporta questa evidenza, laddove la tariffa di raccolta mostra una riduzione annua del 14% negli anni di applicazione del modello (2017-2019), a fronte di una riduzione del 2% per la tariffa di terminazione nello stesso periodo. Essendo gli elementi di rete utilizzati dai due servizi i medesimi, questi andamenti dimostrano che l'aumento dei costi comuni e congiunti allocati sui servizi dati determina una riduzione dei costi comuni allocati ai servizi voce nel servizio di raccolta. Parimenti, il servizio di terminazione, su cui non sono allocati costi comuni, è indifferente a tale modifica dei volumi dati, in linea con quanto rilevato da Fastweb. Va detto che le valutazioni di cui sopra sono ben note al mercato il quale ha fornito i volumi di traffico dati e voce nel corso del procedimento.

V73. L'Autorità non concorda con Telecom Italia circa la necessità che la determinazione delle tariffe di raccolta tenga conto dei costi legati anche alla rete TDM, oltre che alla rete IP, sia nel calcolo del costo delle risorse impiantistiche sia nell'allocazione dei costi comuni e congiunti dei servizi dati. Quanto richiesto da Telecom Italia al punto O78, infatti, prevederebbe il ricorso a un modello di calcolo del tipo Fdc, in cui i costi reali dell'operatore notificato, per quanto efficientati, sono imputati direttamente al servizio in esame. Tale scelta rappresenterebbe un passo indietro rispetto al precedente ciclo regolamentare, nel quale l'Autorità ha ritenuto necessario garantire una certa coerenza nel calcolo delle tariffe di terminazione, optando per l'adozione di un modello di costo BU-LRIC, con riferimento a una rete IP efficiente, anche per la determinazione delle tariffe di tutti i servizi d'interconnessione su rete fissa. Come noto, il modello determina i costi di un ipotetico operatore efficiente che offre i servizi d'interconnessione su rete fissa facendo ricorso alla tecnologia più efficiente disponibile nell'orizzonte temporale di riferimento dell'analisi. Tale tecnologia è la tecnologia IP e non sarebbe efficiente ipotizzare il ricorso a un'architettura di rete mista, che prevede una parte dell'infrastruttura di rete in TDM e una parte in IP. La stessa Telecom Italia, infatti, fa ricorso a entrambe le tecnologie per motivazioni storiche e prevede di dismettere la rete tradizionale al fine di utilizzare la sola rete IP, più efficiente, per tutti i servizi d'interconnessione. Il ricorso a tariffe basate su un'architettura IP, inoltre, stimola



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

l'efficienza produttiva degli operatori e determina un beneficio per gli utenti finali, che possono beneficiare di tariffe basate su costi di produzione ridotti.

V74. Secondo quanto rilevato da Telecom Italia al punto O79, la riduzione delle tariffe di raccolta disincentiverebbe gli OAO a infrastrutturarsi. L'Autorità rileva, a tale riguardo, che l'introduzione dei costi comuni nel servizio di raccolta già risponde alla esigenza di fornire al mercato la corretta indicazione per valutare tra il *make or buy*. Ciò detto, l'Autorità ritiene che la fissazione di tariffe di raccolta elevate che tengano conto dei costi effettivi di Telecom Italia piuttosto che dei costi efficienti potrebbe, piuttosto che stimolare l'infrastrutturazione degli operatori alternativi, determinare un uso inefficiente dei servizi regolamentati e il rischio di fuoriuscita dal mercato *retail* dell'operatore acquirente del servizio nelle aree in cui non sono disponibili servizi ULL/SLU/VULA. Ciò a svantaggio della concorrenza, che vedrebbe la riduzione del numero di offerte alternative per il traffico, e del cliente finale su cui verrebbero ribaltati prezzi maggiori. Infatti l'analisi di mercato ha evidenziato che la persistenza di linee in CPS o WLR non è legata ai valori delle tariffe di raccolta quanto ai costi unitari d'infrastrutturazione necessari al fine di acquisire il cliente in accesso diretto in aree con minori economie di scala e di scopo. È indubbio, infatti, che l'interesse degli operatori alternativi è quello di acquisire il cliente al fine di fornire allo stesso un *bundle* di servizi che include accesso, dati e traffico voce. A tal fine soccorre la fissazione, nei mercati dell'accesso, di prezzi orientati ai costi e di condizioni di accesso efficiente tali da favorire la risalita della scala degli investimenti.

V75. In merito alle osservazioni di cui al punto O80, si evidenzia che la riduzione della tariffa di terminazione del 2019, rispetto all'anno precedente, è frutto dell'andamento ipotizzato per quell'anno dei volumi di traffico terminato. Il modello non prevede alcuna modifica tecnologica al 2019, ma esclusivamente una leggera riduzione del rapporto, tra il 2018 e il 2019, tra costi di terminazione e volumi di traffico.

V76. L'Autorità non accoglie la richiesta di Telecom Italia, di cui al punto O81, di prevedere, per le chiamate dirette verso i centri servizi dei numeri di emergenza e pubblica utilità, tariffe di terminazione basate sull'approccio TSLRIC. Si ritiene, infatti, che la tipologia di utilizzo dei numeri assegnati a utenze attestata sulla rete fissa non sia una variabile atta ad influenzare la scelta del modello di calcolo dei costi sottostanti al servizio di terminazione.

V77. In merito alle osservazioni di Fastweb e BT di cui al punto O82, l'Autorità ribadisce che nel presente provvedimento si è proceduto esclusivamente ad aggiornare i volumi di domanda e il WACC, che costituiscono una parte dei dati di *input* del modello approvato con la delibera n. 668/13/CONS. Gli operatori hanno, pertanto, in sede di approvazione di tale delibera già acquisito le necessarie informazioni sul modello e partecipato al contraddittorio. Con specifico riferimento ai dati di *input* del modello, si evidenzia che l'aggiornamento ha interessato tanto i volumi quanto le statistiche di traffico, in termini di fattori di picco. I dati utilizzati dall'Autorità per le sue valutazioni



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sono stati comunicati dagli stessi operatori in risposta alla specifica richiesta d'informazioni.

V78. Infine, con riferimento a quanto riportato al punto O83, l'Autorità ricorda che le tariffe determinate dal modello già si applicano ai servizi d'interconnessione su rete fissa indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (TDM o IP).

### **5.4.6. Obbligo di contabilità dei costi**

424. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nei mercati in esame, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione.

425. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per i mercati dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione e per ogni singolo servizio ad essi appartenenti.

426. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

427. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi in primo luogo i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta, attraverso un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*), attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni. I principali metodi per il calcolo del *mark-up* volto al recupero dei costi comuni sono l'*Equal Proportionate Mark-Up* (EPMU) e l'applicazione dei prezzi alla *Ramsey* (*Ramsey Pricing*)<sup>84</sup>.

428. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: *i*) i ricavi conseguiti dalla fornitura esterna dei servizi ad altri operatori; *ii*) i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi ed i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi

---

<sup>84</sup> Per un dettaglio delle metodologie si rimanda alla delibera n. 525/09/CONS, par. 90 dell'Allegato B.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti CCA.

429. Per quanto riguarda i Rendiconti del Capitale Impiegato, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, il Rendiconto del Capitale Impiegato di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale ed i relativi aggiustamenti CCA.

430. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte. A tal fine, Telecom Italia dovrebbe individuare i centri di costo e le attività elementari necessari alla produzione dei servizi venduti esternamente o forniti internamente. Successivamente, attraverso opportune matrici di coefficienti di utilizzo, Telecom Italia dovrebbe procedere al calcolo dei prezzi unitari dei servizi forniti internamente e venduti esternamente. Nei casi in cui il medesimo centro di costo/attività elementare concorre alla fornitura di servizi i cui prezzi sono fissati con modalità differenti, Telecom Italia, per ciascun centro di costo/unità elementare, deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione del servizio nelle sue diverse modalità di offerta. Le informazioni contabili da rendere disponibili al pubblico a valle del processo di revisione sono individuate dall'Autorità.

**D.12 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi nel mercato dei servizi di raccolta e terminazione attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O84. Tutti gli operatori alternativi condividono sostanzialmente la proposta dell'Autorità in merito all'obbligo di contabilità dei costi da imporre a Telecom Italia nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione.

O85. Tuttavia, Vodafone e BT ritengono che tale obbligo debba essere imposto a Telecom Italia anche nel mercato rilevante dei servizi di transito distrettuale o di area gateway.

O86. BT, analogamente a quanto osservato in relazione all'obbligo di separazione contabile, ritiene che via siano alcune criticità che andrebbero risolte per aumentare l'efficacia delle regole vigenti. In particolare, BT evidenzia che non sono state ancora adeguate le condizioni attuative di tali obblighi all'evoluzione tecnologica avvenuta con l'introduzione della tecnologia IP, che i prospetti contabili riportati all'Allegato 1 sono



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

privi di qualsiasi riferimento all'architettura IP, nonché che non vi è un'adeguata trasparenza sui criteri di allocazione dei costi ai servizi. Pertanto, BT Italia auspica che vengano riavviati e conclusi senza indugio i procedimenti istruttori pendenti per giungere ad una ridefinizione complessiva, coerente e rigorosa dei criteri di attuazione degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, aggiornandola alla realtà impiantistica esistente.

O87. Wind, nel condividere l'orientamento dell'Autorità, rimanda alle proprie osservazioni formulate nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 143/14/CONS, evidenziando in particolare l'importanza che Telecom Italia faccia pervenire all'Autorità la contabilità dei costi anche in formato elettronico.

O88. Telecom Italia osserva che le tabelle ed i formati contabili previsti nell'allegato 1 alla delibera sottoposta a consultazione sono i medesimi di quelli adottati in esito al precedente ciclo di analisi di mercato e, dunque, non tengono conto delle trasformazioni tecnologiche avvenute negli ultimi sei anni.

O89. In generale, Telecom Italia ritiene che ormai esista un livello di apertura del mercato e di operatori infrastrutturati, integrati verticalmente, in grado di competere in condizioni di parità, tale da non giustificare più il dettaglio richiesto nei formati contabili.

O90. In particolare, Telecom Italia evidenzia che la tabella 1 (Costi/Prezzi di trasferimento interni per servizi di trasporto *end-to-end* in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete) non recepisce l'evoluzione regolamentare degli ultimi anni, in quanto richiede il dettaglio dei trasferimenti interni per il traffico internazionale uscente i cui obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi sono stati revocati già dal 2009, né recepisce l'evoluzione della rete e l'obbligo di migrazione verso la tecnologia IP, laddove prevede un dettaglio basato esclusivamente su componenti della rete TDM. In aggiunta, Telecom Italia osserva che la tabella 1 richiede un'evidenza del traffico *dial up* ingiustificata stante gli attuali valori quantitativi che risultano irrilevanti e prevede la rappresentazione separata del traffico Distrettuale e Nazionale che non è giustificata nella rete IP, dove i livelli di traffico sono ormai superati e non c'è una catena impiantistica sottostante differente.

O91. Inoltre, Telecom Italia evidenzia che anche nella tabella 2 (Prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete) non è prevista alcuna rendicontazione per le componenti di rete IP e che i costi/prezzi dei servizi di interconnessione sono ancora suddivisi per livello geografico nonostante la delibera n. 668/13/CONS abbia "appiattito" anche in ordine tariffario tali livelli. Telecom Italia osserva altresì che la tabella non prevede un alleggerimento degli obblighi relativamente al mercato della raccolta, non più ricompreso nella lista dei mercati rilevanti dall'ultima Raccomandazione, e richiede evidenza dei costi del servizio di transito (distinto per livello geografico) pur avendone proposto la deregolamentazione.

O92. Con riferimento alla tabella 4 (Modello per il dettaglio degli oneri di cessione interna), Telecom Italia ritiene che la richiesta di fornire evidenza dei volumi di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

traffico venduto per ciascun servizio *end-to-end* distinto secondo l'articolazione tariffaria (servizi locali, nazionali, fisso-mobile, *dial-up*, internazionali, NNG, etc.) sia ingiustificata considerata la deregolamentazione dei mercati *retail* a traffico.

O93. Secondo Telecom Italia la reportistica proposta non è inoltre coerente con l'approccio applicato ai fini della valorizzazione dei prezzi del servizio di terminazione. Infatti tale prezzo viene determinato sulla base di un modello di costo BU-LRIC "puro" e le tabelle sottoposte a consultazione nell'Allegato 1 presenterebbero invece un dettaglio di costo per impianti, componenti di rete ed attività operative a costi storici pienamente distribuiti. Tale incongruenza secondo Telecom Italia rende priva di significato la reportistica economica e patrimoniale attualmente prevista dagli obblighi di Co.Re. e ribadisce, pertanto, il proprio posizionamento espresso in sede di risposta al procedimento di semplificazione della Co.Re. auspicando che il passaggio ai nuovi schemi avvenga quanto prima.

O94. Nel frattempo, Telecom Italia non ritiene sufficiente la previsione dell'articolo 28 comma 4, secondo cui tali formati contabili debbano restare in vigore nelle more del procedimento di semplificazione avviato con la delibera n. 143/14/CONS, in quanto i tempi di tale procedimento non sono certi.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V79. L'Autorità prende atto che la maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica condivide l'imposizione dell'obbligo di contabilità dei costi in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate su rete fissa.

V80. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di revoca di tale obbligo dal mercato dei servizi di raccolta ed alla richiesta di alcuni OAO del mantenimento di tale obbligo nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale si rimanda alle valutazioni dell'Autorità svolte in merito alle medesime richieste degli operatori formulate in risposta alle precedenti domande.

V81. In merito alle criticità evidenziate da più di un operatore sulle condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi si rimanda alle valutazioni dell'Autorità relative alla domanda D.10 sull'obbligo di separazione contabile e si evidenzia, pertanto, che, nelle more della conclusione del procedimento avviato con delibera n. 143/14/CONS, restano in vigore le disposizioni relative alle condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi ed ai formati contabili adottate con la delibera n. 179/10/CONS.

V82. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia di cui ai punti O88–O94, l'Autorità, consapevole delle problematiche sollevate dall'operatore, ritiene tuttavia non proporzionato definire nuovi formati contabili nelle more della conclusione del procedimento di semplificazione di cui alla delibera n. 143/14/CONS. Infatti, la definizione di nuovi formati contabili determina un onere in capo a Telecom Italia che, al



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

fine di conformarsi a essi, deve sviluppare processi interni di estrazione delle informazioni e adeguamento delle stesse ai formati richiesti, la cui validità potrebbe essere molto limitata nel tempo. L'Autorità, anche tenuto conto del periodo transitorio di regolamentazione del transito distrettuale TDM, pertanto conferma il ricorso ai formati contabili approvati con la delibera n. 179/10/CONS che saranno modificati alla conclusione del procedimento di semplificazione di cui alla delibera n. 143/14/CONS.

### **5.5. Obblighi in capo a agli operatori alternativi nel mercato dei servizi di terminazione**

#### **5.5.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete**

431. L'Autorità ritiene che gli operatori alternativi debbano fornire accesso alle porte d'interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli, nonché ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi d'interconnessione di terminazione. In coerenza con quanto disposto relativamente a Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno, considerata l'identità delle problematiche competitive, imporre in capo agli operatori alternativi notificati gli obblighi di accesso e uso di determinate risorse di rete. Fermo restando che, ai sensi della delibera n. 128/11/CONS tutti gli operatori hanno l'obbligo di fornire interconnessione IP, gli operatori che hanno, ad oggi, interfacce TDM hanno l'obbligo di continuare a fornire tale modalità d'interconnessione salvo poterne comunicare la dismissione con almeno 12 mesi di anticipo agli operatori interconnessi.

#### **5.5.2. Obbligo di trasparenza**

432. Al fine di garantire l'interoperabilità tra le reti e l'uso efficiente delle risorse trasmissive, evitando al contempo comportamenti anticoncorrenziali, l'Autorità ritiene che gli operatori alternativi notificati debbano comunicare agli altri operatori, tramite il proprio sito *web*, ed all'Autorità le condizioni economiche relative ai servizi accessori e aggiuntivi, nonché le condizioni tecniche d'interconnessione. In particolare, nuove offerte ed eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche nella fornitura del servizio di terminazione o dei servizi accessori dovranno essere comunicate agli altri operatori, sul proprio sito *web*, con un preavviso, rispettivamente, di 90 e 30 giorni, per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.

433. Per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, l'Autorità ritiene opportuno che ciascuno degli operatori alternativi fornisca, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **5.5.3. Obbligo di non discriminazione**

434. In assenza di obblighi di non discriminazione dei prezzi di terminazione praticati, si potrebbero creare opportunità di arbitraggio nel mercato della terminazione, ossia l'operatore di originazione o di transito potrebbe decidere di consegnare la chiamata non direttamente all'operatore di terminazione, ma ad un eventuale operatore terzo che abbia stipulato con l'operatore di terminazione condizioni economiche di terminazione più vantaggiose. In altre parole, l'operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare un "punto raccolta del traffico" per la terminazione sulla rete dell'operatore di destinazione, generando in questo modo un uso inefficiente delle risorse di rete. Le opportunità di arbitraggio possono essere limitate esclusivamente attraverso l'imposizione agli operatori di terminazione di un obbligo di non discriminazione dei prezzi praticati.

435. L'Autorità ritiene, pertanto, che tutti gli operatori alternativi notificati nel mercato della terminazione debbano fornire, ai sensi dell'art. 47 del Codice, il servizio di terminazione a condizioni non discriminatorie.

### **5.5.4. Obbligo di controllo dei prezzi**

436. Con riferimento agli obblighi di controllo dei prezzi del servizio di terminazione si osserva, in via generale, che la politica dei prezzi degli operatori alternativi e, più in particolare, i metodi di recupero dei costi di produzione, dovrebbero di norma essere sottoposti ad un regime regolamentare meno stringente rispetto a quanto previsto per Telecom Italia, alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo 5.2.2.

437. Nel caso del servizio di terminazione, tuttavia, il prezzo di terminazione praticato da un operatore rappresenta un costo esterno da considerare nella definizione dei prezzi dei servizi finali da parte di un operatore concorrente. Il ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi finali dell'operatore concorrente rappresenterebbe un fattore deterrente all'acquisto dei servizi al dettaglio offerti da quest'ultimo, nonché una riduzione delle economie di rete del sistema telefonico a discapito degli utenti finali. Per tali motivazioni, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato continuare a prevedere un sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori alternativi con SMP individuati al punto 302.

438. In linea con quanto stabilito nella delibera n. 179/10/CONS e nella delibera n. 668/13/CONS, nonché con la Raccomandazione sulla terminazione, l'Autorità ritiene che i prezzi di terminazione applicati dagli operatori alternativi siano simmetrici al prezzo praticato da Telecom Italia e che la determinazione di questi si debba fondare, come già evidenziato in precedenza, sull'utilizzo di un modello *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (BU-LRIC). Tale modello determinerà il valore della tariffa di terminazione da applicarsi a tutti gli operatori di rete fissa, soggetti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

all'obbligo di controllo dei prezzi, per il triennio 2017, 2018 e 2019, a partire dal 1 gennaio di ciascuno.

439. In analogia quindi con quanto disposto per Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno definire le tariffe dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi attraverso l'aggiornamento del modello approvato con la delibera n. 668/13/CONS, secondo le modalità riportate al punto 415. Atteso che la rete di riferimento degli OAO è, ai sensi delle delibere n. 128/11/CIR e n. 668/13/CONS, simmetrica rispetto a quella di Telecom Italia (ovvero basata su un solo livello d'interconnessione e 16 aree *gateway IP*), si ritiene opportuno applicare anche agli operatori alternativi le tariffe di terminazione di Telecom Italia, in coerenza con il principio di simmetria tariffaria.

440. Inoltre, in coerenza con quanto disposto al punto 417, al fine di fornire certezza regolamentare agli operatori del settore, l'Autorità ritiene opportuno che le tariffe determinate dall'aggiornamento del modello entrino in vigore a partire dal 1/1/2017 e che il prezzo entrato in vigore dal 1/7/2015 sia confermato per tutto il 2016.

441. Il processo di migrazione in corso e l'adozione di reti di trasporto simmetriche tra gli operatori di rete fissa, in termini di numero di livelli e di punti d'interconnessione, richiede un rafforzamento del principio di simmetria applicato alla tariffazione dei servizi di terminazione. Come evidenziato in precedenza, l'esistenza di asimmetrie tariffarie determina un vantaggio competitivo in favore dell'operatore con tariffe maggiori, dal momento che a parità di volumi del servizio acquistati può beneficiare di maggiori ricavi. In virtù delle forti asimmetrie architetture tra Telecom Italia e gli OAO, l'Autorità non ha imposto, nei precedenti cicli regolamentari, un obbligo di controllo dei prezzi con riferimento ai servizi accessori del servizio di terminazione offerti dagli operatori alternativi. Il passaggio all'interconnessione IP, tuttavia, determina il ricorso ad architetture di rete simmetriche tra gli operatori di rete fissa; l'assenza di un obbligo di controllo dei prezzi sui servizi accessori, pertanto, determina un'asimmetria in favore degli operatori alternativi, che possono praticare tariffe maggiori di Telecom Italia e beneficiare di ricavi maggiori, a parità di numero di punti d'interconnessione. L'Autorità, pertanto, nell'ottica di rafforzare il principio di simmetria tariffaria, ritiene opportuno imporre anche in capo agli operatori alternativi notificati l'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori e aggiuntivi al servizio di terminazione, applicando la medesima tariffa determinata per Telecom Italia secondo le modalità di cui al punto 420. Tale disposizione ha effetto esclusivamente con riferimento alla rete d'interconnessione in tecnologia IP, dal momento che non si ritiene proporzionato imporre un medesimo obbligo anche con riferimento alle reti in tecnologia TDM.

442. Infine, in coerenza con quanto disposto per Telecom Italia e riportato al punto 421, l'Autorità ritiene non proporzionato imporre in capo agli operatori alternativi notificati l'obbligo di controllo dei prezzi con riferimento esclusivamente alle chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*. Le relative tariffe potranno essere stabilite dagli operatori notificati in esito a libere contrattazioni con gli operatori di Paesi *extra-SEE*. Al fine di consentire a tutti gli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni, si ritiene



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

opportuno che la rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi con riferimento alle chiamate originate da clienti di operatori di Paesi *extra-SEE* entri in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione del presente provvedimento.

**D.13 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre agli operatori alternativi gli obblighi di: i) accesso e uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) controllo dei prezzi nel mercato dei servizi di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

O95. La maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità.

O96. La maggior parte dei contributi ricevuti si sono soffermati sull'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi accessori e aggiuntivi forniti dagli OAO, prevedendo condizioni di simmetria tariffaria con Telecom Italia. Nel proseguo, pertanto, si riportano tutte le osservazioni pervenute su questo tema.

O97. Tiscali accoglie con favore la simmetria tariffaria proposta in merito ai servizi accessori e aggiuntivi al servizio di terminazione, rilevando che tale misura produrrà l'effetto positivo di ridurre i valori di collocazione richiesti da alcuni OAO, soprattutto mobili, che, non essendo suscettibili di regolamentazione, sono stati mantenuti più elevati di quelli regolamentati proposti da Telecom Italia. Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorità, tranne in merito all'imposizione in capo agli OAO dell'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori al servizio di terminazione.

O98. Telecom Italia ritiene necessario che l'Autorità specifichi inequivocabilmente che l'obbligo non è esteso solo agli operatori infrastrutturati, in quanto il Codice prevede per tutti gli operatori di telecomunicazioni l'obbligo di negoziare l'interconnessione indipendentemente dalla dimensione.

O99. Vodafone rileva che anche nelle reti IP permangono delle asimmetrie architetturali tra Telecom Italia e gli OAO, dal momento che le reti di questi ultimi prevedono un numero di AGW e di PdI inferiori rispetto a Telecom Italia; pertanto, secondo l'operatore, l'imposizione di un principio di simmetria tariffaria sui servizi accessori si traduce in un vantaggio per Telecom Italia che può beneficiare di maggiori ricavi.

O100. Vodafone e Wind sostengono che Telecom Italia può beneficiare di economie di scala e di scopo ben superiori di quelle degli OAO, per effetto, secondo Vodafone, della maggiore quota di mercato detenuta nell'interconnessione fissa. Secondo Vodafone, pertanto, applicare agli OAO le condizioni economiche per i servizi accessori e aggiuntivi alla terminazione definite sulla base dei costi sostenuti da Telecom Italia rappresenta una misura non proporzionata dal momento che tali condizioni rischiano di non remunerare i costi sostenuti dagli OAO. Secondo Wind, in particolare il prezzo del servizio di collocazione, venduto come servizio propedeutico all'interconnessione, non



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

può essere uguale a quello di Telecom Italia, dal momento che i volumi del servizio di collocazione venduto da Telecom Italia, per effetto anche dell'*unbundling*, non sono assolutamente paragonabili a quelli degli OAO.

O101. Tiscali evidenzia che le indicazioni in merito all'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi sui servizi accessori offerti dagli OAO riportate in consultazione sono estremamente generiche e ritiene che sarebbe opportuno esplicitare la lista esaustiva dei servizi inclusi.

O102. Un operatore ritiene che la misura proposta dovrebbe applicarsi anche ai servizi accessori offerti in tecnologia TDM, ovvero i prezzi dei *kit* d'interconnessione IP dovrebbero applicarsi anche ai *kit* TDM. In caso contrario, la differenziazione dei prezzi in base alla tecnologia impiegata violerebbe il principio di neutralità tecnologica e sarebbe in contrasto con la delibera n. 668/13/CONS, che ha stabilito l'applicazione dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Secondo il suddetto operatore, la differenziazione dei prezzi costituirebbe anche un disincentivo alla migrazione IP. Secondo Wind, viceversa, in caso di conferma dell'orientamento dell'Autorità, la simmetria tariffaria relativa ai servizi accessori dovrebbe comunque valere unicamente per i servizi accessori al servizio di terminazione su rete fissa IP e non dovrebbe riguardare i servizi accessori alla terminazione in tecnologia TDM.

O103. Fastweb rileva un'incoerenza formale tra la parte motiva e quella dispositiva. Al punto 441, infatti, si precisa che tale disposizione ha effetto esclusivamente con riferimento alla rete d'interconnessione IP, mentre all'Art. 18 non viene esplicitato che l'obbligo si applica esclusivamente alla rete IP. Chiede, pertanto, che venga esplicitato anche nell'Art. 18 che gli obblighi di simmetria tariffaria imposti agli OAO in relazione ai servizi accessori e aggiuntivi del servizio di terminazione si applicano esclusivamente alle reti d'interconnessione in tecnologia IP.

O104. Tiscali rileva che, in base a quanto stabilito dalla delibera n. 52/15/CIR<sup>85</sup>, il costo dei moduli CAC è incluso nel costo del traffico e che solo i moduli CAC in eccesso rispetto al dimensionamento minimo necessario dovranno essere remunerati dall'operatore che li richiede. L'operatore auspica che la simmetria tariffaria proposta dall'Autorità non pregiudichi quanto già stabilito per il pagamento dei moduli CAC, ovvero che la simmetria si applichi solo ai moduli in eccedenza e che Telecom Italia non addebiti nella fatturazione il costo per i moduli CAC che rientrano nel dimensionamento *standard*.

O105. Fastweb rileva un'incoerenza regolamentare tra il mercato della terminazione su rete fissa e il mercato della terminazione su rete mobile, che determina

---

<sup>85</sup> Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VOIP/IP.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

una disparità di trattamento per gli operatori di rete fissa. L'operatore evidenzia che nell'analisi di mercato dei servizi di terminazione su singola rete mobile, approvata con la delibera n. 497/15/CONS, l'Autorità non ha ritenuto proporzionato imporre un obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori alla terminazione offerti dagli operatori di rete mobile, contrariamente a quanto proposto con la delibera n. 82/16/CONS per gli operatori di rete fissa. Fastweb invita l'Autorità a individuare le opportune misure per rendere coerenti gli obblighi previsti per i mercati della terminazione fissa e mobile, al fine di non creare distorsioni di carattere concorrenziale tra operatori di rete fissa e operatori di rete mobile.

O106. Telecom Italia ritiene che l'Autorità dovrebbe prevedere dei meccanismi tali da garantire la simmetria tariffaria anche nel caso di nuovi operatori entranti.

O107. Telecom Italia ritiene che l'obbligo di contabilità dei costi debba essere declinato anche per gli OAO soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi, come strumento di verifica dei prezzi effettivamente praticati. In alternativa, se l'Autorità dovesse confermare la non imposizione di tale obbligo in capo agli OAO, l'operatore ritiene che l'obbligo di contabilità dei costi dovrebbe essere rimosso anche per Telecom Italia stessa.

O108. Vodafone rileva che all'art. 15, comma 4 dello schema di delibera posto in consultazione è stato confermato l'obbligo di fornire, a seguito di richiesta da parte di operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi e/o portati, specificando che questo debba avvenire secondo le modalità definite con la delibera n. 35/10/CIR. L'operatore segnala che la delibera n. 35/10/CIR non fornisce indicazioni in merito alle modalità tecniche con cui fornire il *database* ma esclusivamente in merito alle regole finalizzate all'aggiornamento della banca dati per gli elenchi abbonati. Vodafone chiede pertanto che l'articolo venga modificato indicando esclusivamente che ciascun operatore notificato, a seguito della richiesta da operatori terzi, fornisca il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati).

O109. Con riferimento all'art. 19, comma 3, dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, in base al quale Telecom Italia fornisce i servizi di collocazione secondo le modalità previste dalla delibera n. 623/15/CONS e i raccordi interni e i flussi d'interconnessione secondo le modalità previste dalla delibera n. 412/15/CONS e relative delibere attuative, Wind ritiene che in particolare i flussi d'interconnessione sono da intendersi regolati nel prezzo come stabilito dalla decisione dell'Autorità a proposito del mercato dei servizi *terminating* relativa al quadriennio 2014-2017.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

V83. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di cui al punto O98, l'Autorità evidenzia che la presente delibera già impone i medesimi obblighi in capo a



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tutti gli operatori alternativi notificati, indipendentemente dalla circostanza di essere infrastrutturati o meno o dalla loro dimensione.

V84. In merito all'asimmetria architetture tra Telecom Italia e gli OAO in relazione alla rete IP indicata al punto O99, l'Autorità evidenzia che la simmetria non va intesa come la realizzazione di reti perfettamente coincidenti quanto piuttosto come la realizzazione di infrastrutture di rete simili, ovvero organizzate su uno stesso numero di livelli gerarchici e su un numero di PdI confrontabile. A tale riguardo si richiama che la rete di riferimento IP per il calcolo dei costi del traffico nel modello LRIC, di cui alla delibera n. 668/13/CONS, è basata su 16 aree *gateway* per tutti gli operatori, lasciando impregiudicato il diritto di realizzare reti che si discostano da questo modello. La simmetria tariffaria, in conclusione, non determina alcun vantaggio per Telecom Italia, in quanto i maggiori ricavi sono legati ai maggiori volumi venduti di servizi accessori oltre che alla vendita di altri servizi, quali il transito, nel caso in cui un OAO decida liberamente di sviluppare la propria rete con un numero di AGW e PdI inferiore a Telecom Italia.

V85. Con riferimento alle minori economie di scala degli OAO nella fornitura dei servizi accessori alla terminazione rispetto a Telecom Italia evidenziate al punto O100, si evidenzia quanto segue. Anzitutto, si rileva che gli operatori non hanno argomentato le loro osservazioni. Si evidenzia, tuttavia, che i costi del servizio di collocazione sono calcolati tenendo conto di tre componenti: gli spazi occupati in centrale dai moduli unitari acquistati, i costi di energia e quelli di climatizzazione funzionali al numero di moduli unitari acquistati. Trattasi di componenti sostanzialmente variabili dei costi, vale a dire proporzionali ai volumi (numero di moduli unitari di collocazione). Per tutte e tre le tipologie, l'Autorità determina un costo unitario (costo a mq per un modulo standard, costo a kWh per energia e climatizzazione) sulla cui base vengono poi individuati i costi complessivi annuali degli OAO. Non si evince l'incidenza di economie di scala su tali costi, laddove la spesa per gli immobili (in termini di immobilizzazioni e di fitti) e per energia e condizionamento avvengono in modo proporzionale alle esigenze. Non si ritiene, quindi, che i prezzi determinati per i servizi di collocazione venduti da Telecom Italia non remunerino adeguatamente i costi sostenuti dagli OAO per i servizi equivalenti. Analogo ragionamento avviene per i *kit* di interconnessione il cui canone mensile è dipendente dai valori annuali di ammortamento della singola porta. Anche in tal caso il numero di *kit* acquisito dipende dai volumi di traffico da gestire.

V86. L'Autorità accoglie la richiesta di Tiscali, di cui al punto O101, di specificare in maniera maggiormente dettagliata l'elenco dei servizi accessori alla terminazione venduti dagli OAO. Al riguardo, si evidenzia che la lista che si indica di seguito non è esaustiva, ma comprende le funzionalità per le quali si ritiene di applicare una simmetria tariffaria: *i)* *kit* d'interconnessione; *ii)* collocazione; *iii)* raccordi interni di centrale; *iv)* flussi d'interconnessione. A questi servizi si aggiungono gli eventuali servizi non esplicitamente indicati che sono tuttavia necessari alla fornitura del servizio di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

terminazione e sui quali viene lasciata alle parti libertà di negoziazione delle condizioni economiche.

V87. L'Autorità ritiene che l'estensione della simmetria tariffaria anche ai servizi accessori offerti in tecnologia TDM, così come richiesta da un operatore al punto O102, non sia proporzionata per le stesse ragioni per cui non è mai stata imposta nelle precedenti analisi di mercato, a cui si rimanda. Ciò, infatti, implicherebbe l'applicazione agli OAO degli stessi valori TDM previsti per Telecom Italia pur in una condizione di forte asimmetria delle reti, a vantaggio di Telecom stessa. L'applicazione di un regime tariffario simmetrico solo sui servizi accessori della rete IP fornisce un incentivo a Telecom Italia alla migrazione, in quanto le consente di acquistare i servizi offerti dagli OAO sulla rete IP allo stesso prezzo di quelli da essa stessa venduta, contrariamente a quanto accade con riferimento alla rete TDM laddove Telecom Italia acquista i servizi accessori dagli OAO a un prezzo superiore di quello praticato. Inoltre, l'estensione dell'obbligo di orientamento al costo anche agli OAO ha senso solo in presenza di infrastrutture di rete simmetriche caratterizzate da un numero di punti d'interconnessione confrontabile. Tale non è il caso delle reti TDM, con la rete di Telecom Italia organizzata su due livelli gerarchici e più di 700 punti e le reti degli OAO organizzate su un solo livello e un numero di punti di gran lunga inferiore. Non si ritiene, pertanto, proporzionato estendere l'obbligo di controllo dei prezzi sui servizi accessori alla terminazione in tecnologia TDM offerti dagli OAO. Come già chiarito ai punti precedenti, l'Autorità intende applicare l'obbligo di controllo dei prezzi a condizioni economiche simmetriche solo con riferimento alla rete d'interconnessione IP. Pertanto, l'Art. 18 è stato modificato, rispetto al testo sottoposto a consultazione pubblica, allo scopo di fornire certezza agli operatori in merito.

V88. La disposizione introdotta con la presente delibera in termini di simmetria tariffaria sui servizi accessori in tecnologia IP non modifica quanto previsto dalla delibera n. 52/15/CIR relativamente ai moduli CAC<sup>86</sup>. Come osservato da Tiscali al punto O104, la delibera n. 52/15/CIR ha previsto che il costo dei moduli CAC è incluso nella tariffa regolamentata, con esclusione dei soli moduli in eccesso rispetto al dimensionamento minimo che sono, quindi, remunerati dall'operatore richiedente. Pertanto, i moduli CAC che rientrano nel dimensionamento standard restano inclusi nel costo del traffico, mentre i moduli in eccesso vanno remunerati dall'operatore che li richiede. Sui moduli in eccedenza si applica la simmetria tariffaria.

V89. In merito alla presunta incoerenza regolamentare tra il mercato del fisso e quello del mobile evidenziata al punto O105, l'Autorità evidenzia che le due misure fanno riferimento a mercati differenti caratterizzati da differenti caratteristiche, anche storiche, e differenti dinamiche. In particolare, nel mercato della terminazione mobile, in cui

---

<sup>86</sup> I moduli CAC (*Call Admission Control*) verificano che il traffico in ingresso o in uscita al nodo d'interconnessione non sia superiore a quello concordato tra gli operatori interconnessi.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

storicamente i *kit* di interconnessione non sono stati regolamentati per nessun operatore notificato e le reti sono sostanzialmente simmetriche, l'Autorità non ha mai ritenuto necessario né proporzionato introdurre l'obbligo di controllo dei prezzi relativamente ai servizi accessori alla terminazione. Diversamente, nel mercato del fisso Telecom Italia è stato sempre soggetta a tale obbligo tenuto conto della storica forte asimmetria architetturale tra la propria rete TDM e le reti TDM degli OAO. Con il passaggio alla rete IP e, quindi, a una sostanziale simmetria architetturale l'Autorità ha optato per la scelta di sottoporre tutti gli operatori notificati a un obbligo di controllo di prezzo sui servizi accessori al fine di non introdurre potenziali disincentivi alla migrazione verso l'IP ed evitare potenziali contenziosi sul tema. L'Autorità potrà valutare la rimozione di tale obbligo una volta che sarà completato il passaggio all'IP nell'ambito del prossimo ciclo regolamentare.

V90. L'Autorità non accoglie la proposta di Telecom Italia, riportata al punto O106, di prevedere un meccanismo automatico per l'applicazione della simmetria tariffaria ai nuovi entranti. Infatti, l'obbligo di controllo dei prezzi in merito ai servizi accessori offerti dagli OAO è vincolato all'identificazione di un operatore alternativo come dotato di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione su rete fissa. Quindi, l'imposizione di tale obbligo in capo agli OAO è vincolata a procedure di identificazione di nuovi soggetti come dotati di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione su rete fissa.

V91. L'Autorità non condivide la proposta di imporre anche agli OAO l'obbligo di contabilità dei costi, come richiesto al punto O107, dal momento che tale obbligo sarebbe sproporzionato alla luce della minore dimensione nei mercati oggetto del presente provvedimento di ciascun operatore alternativo. Inoltre, non si ritiene nemmeno necessaria tale misura dal momento che i prezzi regolamentati per i servizi offerti dagli OAO sono stabiliti sulla base di un modello di costo BU-LRIC per quanto riguarda la terminazione e sulla base della simmetria con le tariffe di Telecom Italia per quanto riguarda i servizi accessori, collocazione e *kit* di interconnessione, alla terminazione IP. Imporre un obbligo di contabilità dei costi, quindi, potrebbe servire solo per verificare se l'aderenza dei prezzi imposti dall'Autorità ai costi sostenuti dagli operatori. Il rapporto tra i costi d'implementazione di tale misura, in termini di oneri amministrativi per gli OAO, e benefici per gli OAO stessi non giustificerebbero la sua introduzione.

V92. Con riferimento alla richiesta di Vodafone di cui al punto O108, l'Autorità conferma che la presente delibera non modifica quanto previsto dalla delibera n. 35/10/CIR e non introduce, quindi, delle indicazioni in merito alle modalità tecniche con cui fornire il *database* dei numeri geografici attivi e/o portati. In ogni caso, si rimanda al tavolo tecnico di cui al punto V20 per eventuali e ulteriori approfondimenti.

V93. Come già indicato nel testo sottoposto a consultazione, la presente non delibera non modifica quanto previsto dalla delibera n. 412/15/CONS in merito alla



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

definizione dei prezzi dei servizi di raccordo interno di centrale e dei flussi d'interconnessione.

### **6. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI E MISURE TRANSITORIE**

443. Come illustrato nel Capitolo 3, l'Autorità non ha riscontrato la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso nel mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa (di cui al paragrafo 2.6.3 del presente provvedimento). Tale mercato non risulta, dunque, più suscettibile di regolamentazione *ex-ante*.

444. Per queste ragioni, l'Autorità revoca gli obblighi imposti con la delibera n. 180/10/CONS (Art. 8, 9, 10, 11 e 12), relativamente alla fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa. Si tratta degli obblighi di accesso ed uso di determinate risorse di rete, di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile e di controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

445. Tenuto conto del graduale processo di migrazione all'interconnessione in tecnologia IP, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio, dalla pubblicazione del presente provvedimento, per la revoca degli obblighi sopracitati imposti in capo a Telecom Italia nel mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa. Dall'analisi riportata al paragrafo 2.6.3, risulta infatti che la migrazione all'interconnessione IP è un fattore fondamentale per la rimozione delle barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale. Pertanto, al fine di fornire certezza regolamentare agli operatori che ancora non hanno completato la migrazione all'interconnessione IP, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia continui a fornire i servizi di inoltro e transito distrettuale (i soli servizi di transito attualmente sottoposti a regolamentazione *ex ante*) secondo le modalità tecnico/economiche stabilite nell'ultima Offerta di Riferimento approvata dall'Autorità disponibile alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Tale ultima disposizione si rende necessaria al fine di ridurre gli oneri amministrativi in capo a Telecom Italia, dal momento che l'Autorità ritiene che non sia giustificato imporre all'*incumbent* la produzione di una nuova Offerta di Riferimento dei servizi di inoltro e transito distrettuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Con riferimento alla durata del periodo transitorio, alla luce delle evidenze sull'andamento del processo di migrazione oltre che tenuto conto delle tempistiche di migrazione previste nella delibera di approvazione dell'offerta di riferimento d'interconnessione per l'anno 2013 (delibera n. 52/15/CIR), l'Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento prima della rimozione dell'attuale regolamentazione dei servizi di inoltro e transito distrettuale.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

446. Infine, con riferimento alla dismissione dei punti d'interconnessione in tecnologia TDM, l'Autorità ritiene opportuno che gli operatori notificati comunichino, con dodici mesi di anticipo, sul proprio sito *web* nonché a tutti gli operatori con cui hanno rapporti d'interconnessione e all'Autorità, l'intenzione di dismettere i punti d'interconnessione in tecnologia TDM, indicando la data di effettiva dismissione.

**D.14 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di revoca degli obblighi di: i) accesso e uso di determinate risorse in tecnologia TDM, in caso di dismissione dei nodi d'interconnessione in tecnologia TDM; ii) fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale; iii) controllo dei prezzi per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*; iv) fornitura dei servizi di raccolta FRIACO e di raccolta con modalità di consegna DSS1?**

### *Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

#### *Osservazioni in merito alla revoca dell'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete in tecnologia TDM*

O110. Con riferimento all'obbligo di comunicare, con 12 mesi di preavviso, la dismissione dei nodi d'interconnessione in tecnologia TDM, i soggetti intervenuti hanno espresso posizioni differenti.

O111. Secondo TELECOM ITALIA, nessun operatore sarà interconnesso su nodi TDM a partire dai primi mesi del 2017, pertanto tale obbligo sarebbe ingiustificato e sproporzionato e ne chiede la rimozione; al contrario, Fastweb e Wind non rilevano particolari criticità nell'orientamento dell'Autorità.

O112. AIP, Cloudditalia e Welcome concordano che a far data dal presente provvedimento Telecom Italia possa comunicare la dismissione degli impianti SGU con un preavviso di un anno. I suddetti soggetti ritengono invece che la dismissione degli impianti SGT/BBN di Telecom Italia dovrebbe essere pianificata solo a far data dall'effettivo completamento della migrazione alla tecnologia IP delle interconnessioni fra Telecom Italia e gli OAO, con un preavviso che potrebbe essere minore di 12 mesi, pari anche a 90 giorni.

#### *Osservazioni in merito alla revoca degli obblighi di fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale*

O113. AIP, Cloudditalia e Welcome ritengono che, nel caso l'Autorità confermasse la deregolamentazione del mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, il periodo di un anno di preavviso dovrebbe decorrere non a far data dalla pubblicazione della delibera di analisi di mercato, bensì: i) dall'adozione di una procedura relativa all'aggiornamento automatico in tempo reale del *database* dei numeri portati; ii) dall'effettivo completamento della migrazione da TDM a VOIP di tutti i contratti d'interconnessione degli OAO con Telecom Italia.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

O114. Wind chiede che venga chiarito se, nel caso di servizio di transito IP offerto da Telecom Italia, il trasporto del traffico da PdI1 a PdI2 di una stessa AGW nel caso in cui i due OAO siano interconnessi nei due diversi punti d'interconnessione si debba considerare come un servizio di transito e, in caso affermativo, se sia un traffico distrettuale o inter-distrettuale. Al riguardo, Wind richiede che venga fornito l'elenco completo dei punti d'interconnessione a cui ciascun OAO si interconnette con Telecom Italia, al fine di consentire di conoscere quando si verifichi la tipologia di trasporto suddetta.

O115. Wind ritiene che, a seguito dell'eliminazione dell'obbligo di fornitura del servizio di transito distrettuale, dovrebbe essere imposto a Telecom Italia di fornire un servizio di transito *intra*-AGW a prezzi regolati e bassi, almeno fino a quando non sarà cresciuto a sufficienza il numero di rapporti d'interconnessione diretta tra diversi OAO e Telecom Italia smetterà di svolgere un ruolo centrale nel servizio di transito.

O116. BT ritiene che il mercato dei servizi di inoltro e transito non mostra segnali inequivocabili di una concorrenza effettiva o potenziale nel periodo in esame e pertanto la regolamentazione vigente potrebbe essere rimossa decorso un periodo di 12 mesi, ma solo previo svolgimento di un'analisi che accerti l'esistenza delle condizioni di competitività in tale mercato.

*Osservazioni in merito alla rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate originate da clienti di Paesi extra-SEE*

O117. Alcuni operatori concordano pienamente con l'Autorità sull'analisi svolta e sulla rimozione dell'obbligo.

O118. In particolare, Tiscali sottolinea lo sbilanciamento sia dei volumi di traffico originato da rete fissa, con volumi uscenti maggiori di quelli entranti, sia delle tariffe di terminazione che, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, sono significativamente superiori a quelle regolamentate dalle ANR europee; pertanto, l'operatore condivide l'assenza di potere negoziale degli operatori europei rispetto a quelli *extra*-SEE per effetto dell'asimmetria dovuta al diverso regime regolatorio.

O119. Altri operatori condividono la rimozione dell'obbligo ma non concordano sulla previsione di un periodo transitorio di 12 mesi, evidenziando in particolare che prevedere un periodo eccessivamente lungo significherebbe prolungare il problema di natura competitiva a scapito degli operatori nazionali, laddove gli operatori *extra*-SEE continuerebbero a godere di una tariffa più elevata e, quindi, a beneficiare di maggiori ricavi.

O120. Ai fini dell'implementazione di tutte le funzionalità di rete e di fatturazione necessarie a un operatore di terminazione per discriminare il traffico proveniente da Paesi *extra*-SEE nonché per consentire agli operatori di transito di adeguare i propri accordi con gli operatori a valle della catena degli instradamenti, secondo Tiscali è opportuno prevedere un tempo compreso tra un minimo di tre mesi, in analogia al mobile, e un massimo di sei mesi. Analogamente, Fastweb chiede di uniformare l'orientamento a



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

quanto previsto dalla delibera n. 497/15/CONS, che ha stabilito la revoca dell'obbligo di controllo dei prezzi delle chiamate verso rete mobile originate da clienti di Paesi *extra-SEE*, fissando in tre mesi il tempo ragionevole utile agli operatori di transito fissi nazionale per adeguare i propri sistemi. Fastweb, pertanto, chiede che la revoca dell'obbligo entri in vigore dopo 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento finale.

O121. Wind ritiene che dovrebbe essere riconosciuta sin da subito la rimozione dell'obbligo.

*Osservazioni in merito alla rimozione degli obblighi di fornitura dei servizi di raccolta FRIACO e con modalità di consegna DSS1*

O122. Fastweb non rileva criticità circa l'orientamento espresso dall'Autorità.

O123. AIIP, Cloudditalia e Welcome considerano congruo un anno di preavviso a far data dalla pubblicazione del provvedimento.

O124. Wind concorda con la rimozione dell'obbligo di fornitura dei servizi di raccolta FRIACO ma non concorda con l'orientamento di revocare gli obblighi di fornitura dei servizi di raccolta del traffico internet in decade 7 e con modalità di consegna DSS1, in quanto un numero sia pure modesto di clienti finali usa questo servizio. Relativamente al servizio di raccolta con consegna DSS1, secondo Wind, si può concordare solo sulla rimozione dell'obbligo di controllo del prezzo.

O125. Telecom Italia ritiene che per le stesse motivazioni evidenziate nel documento sottoposto a consultazione pubblica la revoca dell'obbligo di fornitura dovrebbe essere applicata anche ai servizi di raccolta in Decade 7 e ai *kit* d'interconnessione a 155 Mbit/s.

### ***Le valutazioni dell'Autorità***

*Valutazioni in merito alla revoca dell'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete in tecnologia TDM*

V94. Con riferimento alle osservazioni relative alla revoca dell'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete in tecnologia TDM, l'Autorità non concorda con Telecom Italia circa la possibilità di rimuovere gli obblighi senza prevedere alcun periodo transitorio. Come riportato nel paragrafo 3.2, i problemi competitivi e i vantaggi di Telecom Italia nel mercato dei servizi d'inoltro e transito distrettuale verranno meno in virtù della migrazione all'interconnessione IP. Il passaggio all'interconnessione IP non è ancora completo, pertanto è necessario consentire agli OAO ancora interconnessi in TDM di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari. L'Autorità ritiene, al riguardo, congruo prevedere un periodo di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento finale al fine, da un lato, di fornire certezza regolamentare agli operatori garantendo un periodo transitorio per la revoca degli obblighi e, dall'altro, di incentivare gli operatori al completamento della migrazione entro il periodo transitorio previsto. Per



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tali motivazioni, non si condivide la proposta, di cui al punto O112, di vincolare la rimozione dell'obbligo, esclusivamente per i nodi SGT/BBN, al completamento della migrazione alla tecnologia IP, dal momento che tale previsione, oltre che non giustificata, potrebbe costituire un freno alla realizzazione dell'interconnessione IP.

### *Valutazioni in merito alla revoca degli obblighi di fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale*

V95. L'Autorità non condivide la proposta, di cui al punto O113, di far decorrere la rimozione degli obblighi di fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale né dall'adozione di una procedura relativa all'aggiornamento automatico del *database* dei numeri portati né dal completamento della migrazione IP. Come evidenziato in precedenza, il periodo transitorio per la rimozione dei suddetti obblighi deve essere adeguato a consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari, tiene conto dei tempi di migrazione effettivi e, al contempo, deve ulteriormente incentivare alla migrazione. Si ritiene congruo, per tali scopi, un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Postporre la rimozione al completamento della migrazione o alla realizzazione del *database*, invece, non garantisce certezza regolamentare agli operatori, che non avrebbero certezza sulla data di decorrenza della rimozione, e riduce l'effetto incentivante. L'Autorità, tuttavia, anche alla luce della consultazione ritiene che il periodo transitorio proposto (12 mesi dal provvedimento) sia di per sé sufficiente, per il mercato, a concordare le specifiche tecniche per realizzare, tramite un data base distribuito o unico, gli instradamenti verso i numeri portati in modalità "diretta" tenuto conto del vigente impianto regolamentare all'uopo già predisposto (si rimanda a tale riguardo a quanto indicato nelle valutazioni relative alla domanda D.4).

V96. Alla luce della richiesta di cui al punto O114, si ribadisce che il servizio di trasporto offerto da Telecom Italia tra due PdI della stessa AGW è un servizio di transito di tipo distrettuale se i due PdI appartengono allo stesso distretto e *inter*-distrettuale se i due PdI appartengono a distretti differenti. L'Autorità, al fine anche di tenere conto delle osservazioni di cui al punto O31, condivide la richiesta che Telecom Italia metta a disposizione degli altri operatori, nella sezione riservata del proprio sito *wholesale*, un *database* aggiornato contenente l'elenco completo degli operatori interconnessi per ciascun PdI. In questo modo, gli operatori potranno decidere a quale PdI di ciascuna AGW consegnare il traffico, al fine di limitare l'acquisto di servizi di transito *inter*-distrettuali.

V97. Con riferimento alla richiesta di cui al punto O115, si ribadisce che il transito *intra*-AGW non è soggetto a regolamentazione *ex-ante* fatto salvo quanto previsto per il periodo transitorio di 12 mesi e nel caso del transito distrettuale. Si vedano in proposito le valutazioni di cui ai punti precedenti.

V98. L'Autorità non ritiene necessario effettuare un'ulteriore analisi delle che accerti l'esistenza delle condizioni di competitività nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale richiesta da BT al punto O116. L'analisi svolta nella presente



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

delibera, infatti, ha già dimostrato, tenuto conto delle Linee guida della Commissione sull'analisi di mercato, l'assenza di barriere all'ingresso nel mercato nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi.

### *Valutazioni in merito alla rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate originate da clienti di Paesi extra-SEE*

V99. Alla luce dei contributi pervenuti, l'Autorità condivide la proposta di ridurre il periodo transitorio per la rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*, al fine di limitare la durata del problema competitivo rilevato. Non si riscontrano, infatti, particolari difficoltà legate all'implementazione dei sistemi di fatturazione che tengano conto del CLI di origine della chiamata, anche alla luce della circostanza che un'analoga misura è già in vigore per la terminazione delle chiamate su singola rete mobile, ai sensi della delibera n. 497/15/CONS. Si ritiene, pertanto, che un periodo transitorio di 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento finale sia idoneo a consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari, comunque già annunciate con adeguato anticipo nella fase di consultazione, prima nazionale e poi comunitaria.

V100. L'articolo 27 è modificato in coerenza con quanto disposto al punto precedente.

### *Valutazioni in merito alla rimozione degli obblighi di fornitura dei servizi di raccolta FRIACO e con modalità di consegna DSS1*

V101. Alla luce dei contributi pervenuti, l'Autorità conferma il proprio orientamento circa la rimozione degli obblighi di fornitura dei servizi di raccolta FRIACO e con modalità di consegna DSS1 prevedendo un periodo transitorio 12 mesi a far data dalla pubblicazione della delibera finale.

V102. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di cui al punto O125, l'Autorità evidenzia quanto segue. Per quanto possa presentare volumi ridotti e decrescenti, il servizio di raccolta in Decade 7 è tuttora indispensabile tenuto conto della non universalità della copertura ADSL. Pertanto, l'Autorità non condivide la richiesta di Telecom Italia e conferma, in capo a quest'ultima, l'obbligo di fornitura del servizio di raccolta in Decade 7 in modo da consentire a clienti attestati a centrali senza apparati ADSL di poter fruire di offerte alternative a quelle dell'*incumbent*. Con riferimento ai *kit* d'interconnessione a 155 Mbit/s, l'Autorità ha verificato che negli ultimi anni Telecom Italia ha venduto solo poche unità di questa tipologia di servizio. In considerazione dell'esiguità di volumi venduti nonché del passaggio all'interconnessione IP che renderà sempre più marginali queste porte d'interconnessione, a cui saranno progressivamente preferite le porte GbE, l'Autorità accoglie la richiesta di Telecom Italia e rimuove l'obbligo di fornitura dei *kit* d'interconnessione a 155 Mbit/s dopo 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento finale al fine di consentire agli operatori che acquistano



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tali servizi di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari, in coerenza con quanto previsto per i servizi di raccolta FRIACO e con modalità di consegna DSS1.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, pervenuto in data 9 giugno 2016, relativo allo schema di provvedimento concernente l'*"Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)"* adottato dall'Autorità in data 11 marzo 2016 e trasmesso all'AGCM in data 12 maggio 2016;

CONSIDERATO che in relazione all'individuazione dell'ambito merceologico e geografico dei mercati dei servizi di raccolta, di terminazione e di inoltra e transito, l'AGCM condivide la sostanziale conferma delle definizioni adottate nel precedente ciclo di analisi, in quanto la disamina svolta dall'Autorità non evidenzia cambiamenti di rilievo con riguardo alle tipologie dei servizi offerti e alle preferenze dei consumatori;

CONSIDERATO che l'AGCM, con riferimento alla transizione verso la tecnologia d'interconnessione IP, ritiene che *essa è stata debitamente considerata ai fini della valutazione circa la persistenza di barriere all'ingresso nell'ambito dell'analisi del mercato dei servizi di inoltra e transito (primo criterio del triplo test) e ai fini della valutazione delle condizioni concorrenziali per quanto concerne il mercato dei servizi di raccolta (secondo criterio del triplo test)*;

CONSIDERATO che l'AGCM ritiene parimenti condivisibili le conclusioni cui giunge l'Autorità circa la necessità di mantenere una regolamentazione *ex ante* nei mercati della raccolta e della terminazione;

CONSIDERATO che, quanto al mercato della raccolta, l'AGCM ritiene che la verifica del triplo *test* ha evidenziato che Telecom Italia, detenendo una rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, si trova in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti attuali e potenziali (primo criterio del triplo *test*). Inoltre, considerate le caratteristiche del mercato dei servizi di telefonia al dettaglio, la perdurante necessità per gli operatori alternativi di acquistare servizi di accesso all'ingrosso e la circostanza che la progressiva diffusione della tecnologia IP non influenza in modo significativo i costi della rete locale, l'AGCM condivide che non si può ritenere che prospetticamente possa venire meno l'asimmetria nelle condizioni di accesso sul mercato all'ingrosso della raccolta (secondo criterio). In ragione della numerosità delle transazioni concluse sul mercato in esame nel contesto di mercato descritto, l'AGCM condivide che le dinamiche potranno essere più efficacemente monitorate mediante una regolamentazione *ex ante* (terzo criterio);

CONSIDERATO che, per quanto concerne i servizi di terminazione, l'AGCM rileva che il corrispondente mercato è l'unico tra quelli relativi all'interconnessione per il quale



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

la Commissione ha ritenuto nella Raccomandazione del 2014 che una regolamentazione *ex ante* continui ad essere necessaria, rilevando che tutti gli operatori di rete fissa detengono un significativo potere di mercato in quanto ciascuno di essi è l'unico soggetto in grado di consentire la terminazione delle chiamate sulle numerazioni assegnate ai propri clienti;

CONSIDERATO che, con riguardo al mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, l'AGCM prende atto che l'Autorità ha concluso per la non sussistenza di rilevanti vantaggi di Telecom Italia valutando, in un'ottica *forward looking*, che il completamento della migrazione alla tecnologia IP porterà al superamento delle prerogative a beneficio dell'*ex monopolista*. Non risulta pertanto soddisfatto il primo dei tre criteri per la valutazione della necessità di mantenere la regolamentazione del mercato. L'AGCM prende, parimenti, atto che l'Autorità intende rimuovere la regolamentazione imposta a Telecom Italia nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, decorso un periodo di transitorio di 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

CONSIDERATO che, secondo l'AGCM, la deregolamentazione prospettata appare in linea con l'obiettivo, auspicabile sotto il profilo della tutela della concorrenza, d'incentivare l'infrastrutturazione dei concorrenti di Telecom Italia. Al riguardo, l'AGCM evidenzia che la rimozione della regolamentazione arriva dopo un consistente periodo di tempo nel quale tali imprese, noti gli *standard* della tecnologia IP e l'architettura di rete scelta da Telecom Italia, hanno potuto mettere a punto e implementare i propri piani d'investimento. Inoltre, il periodo transitorio di 12 mesi appare, secondo l'AGCM, funzionale al completamento della transizione tecnologica. Peraltro, rileva l'AGCM, dalla documentazione trasmessa emerge che la tecnologia IP è già utilizzata per circa la metà del traffico telefonico scambiato con Telecom Italia;

RILEVATO che, in considerazione del fatto che con la transizione alla tecnologia IP viene in rilievo l'ambito di area *gateway* mentre perde importanza quello di distretto, l'AGCM richiama l'attenzione di codesta Autorità sull'opportunità di procedere ad una messa a punto, anche lessicale, della regolamentazione, onde definire l'ambito e le modalità del transito sulle reti IP, sia all'interno di un'area *gateway* che tra due diverse aree. L'AGCM evidenzia, al riguardo, che una chiara e puntuale definizione del contesto di mercato favorisce l'instaurarsi di corrette dinamiche competitive;

VISTA la lettera della Commissione europea C (2016) 4968 *final* del 25/7/2016, relativa allo schema di provvedimento concernente l'identificazione e analisi mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa, adottato dall'Autorità nella seduta del Consiglio del 21 giugno 2016 e notificato alla Commissione europea e agli Stati Membri in data 24 giugno 2016;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha esaminato le risposte, inviate in data 7 luglio 2016, alla sua richiesta d'informazioni del 4 luglio 2016 e ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento finale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la Commissione europea ha rilevato che le elevate barriere all'ingresso nel mercato della raccolta dipendono, in larga misura, dalla capacità degli operatori alternativi di costruire o acquistare un collegamento in accesso diretto al cliente finale;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha evidenziato, nel mercato italiano, una crescente diffusione dei collegamenti in accesso diretto al cliente finale basati su *input* regolamentati, un aumento degli investimenti nelle reti alternative e la previsione di una più ampia diffusione delle reti di nuova generazione nelle zone con minore densità di traffico. La Commissione europea ritiene, pertanto, probabile che fin dal presente ciclo di analisi di mercato gli operatori alternativi aumentino la produzione autonoma del servizio di raccolta;

RILEVATO che la Commissione europea, pur ritenendo che i servizi di telefonia fissa e mobile non siano sostituiti perfetti gli uni degli altri, rileva che i volumi di traffico su rete fissa si sono ridotti tra il 2012 e il 2015, mentre il traffico su rete mobile ha registrato un considerevole aumento, e che, pertanto, i servizi mobili continueranno a esercitare una pressione considerevole sui servizi all'ingrosso di raccolta della chiamate;

CONSIDERATO che la Commissione europea, in virtù della possibile evoluzione della concorrenza nel mercato della raccolta, invita l'Autorità a monitorare attentamente il mercato e a effettuare, qualora sia necessario, una nuova analisi di mercato prima del termine del ciclo di tre anni;

RITENUTO opportuno accogliere l'invito della Commissione europea a monitorare l'evoluzione della concorrenza nel mercato della raccolta, al fine di valutare l'opportunità di svolgere una nuova analisi di mercato entro la scadenza dell'attuale ciclo regolamentare;

RILEVATO infine che la Commissione europea ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'art. 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l'Autorità può adottare il progetto di misura, dovendo in tal caso informarne la Commissione europea;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA**

### **TITOLO I – DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO**

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
  - a. “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’Art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  - b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
  - c. “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
  - d. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’Art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
  - e. “operatore alternativo”: un’impresa, diversa dall’operatore Telecom Italia, autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
  - f. “clienti residenziali”: le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto;
  - g. “clienti non residenziali”: le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
  - h. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
  - i. “flussi d’interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche POP, *Point of Presence*) dell’operatore alternativo e un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il POP è co-locato presso un nodo della rete



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- trasmissiva locale (Stadio di Linea, di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- j. “flussi d’interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra POP dell’operatore alternativo e un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il POP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
  - k. “raccordo interno di centrale”: servizio che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
  - l. “rete di accesso”: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell’abbonato) al permutatore o ad un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
  - m. “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione. L’elemento di confine tra la rete di accesso e la rete di trasporto è la cartolina d’utente nel DSLAM/MSAN;
  - n. “servizio di raccolta”: servizio di trasporto di una chiamata, originata da un cliente finale residenziale o non residenziale, dalla linea di origine fino al primo nodo di commutazione aperto all’interconnessione, presso cui la chiamata è consegnata all’operatore selezionato dal cliente finale;
  - o. “servizio di terminazione”: servizio di trasporto di una chiamata dall’ultimo nodo di commutazione, aperto all’interconnessione presso cui la chiamata è consegnata, fino alla postazione del cliente identificato dal numero chiamato;
  - p. “servizio di transito”: servizio di trasporto di una chiamata attraverso uno o più elementi della rete di trasporto al fine di consentire il completamento della chiamata;
  - q. “servizio di inoltra”: servizio di transito venduto congiuntamente al servizio di raccolta o al servizio di terminazione;
  - r. “servizi accessori ai servizi di raccolta e terminazione”: servizi associati alla fornitura dei servizi di raccolta e terminazione;
  - s. “operatore di terminazione vocale”: gli operatori di accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;
  - t. “SGT – Stadio di gruppo di transito”: nodo del secondo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;
  - u. “SGU – Stadio di gruppo urbano”: nodo del primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- v. “nodo BBN (*Backbone Network*)”: nodo di transito nazionale in tecnologia IP della prima generazione di rete ibrida TDM/IP integrata voce/dati di Telecom Italia;
  - w. “PdI VOIP”: *router* IP con associato SBC-I di livello nazionale della rete integrata voce/dati di Telecom Italia di seconda generazione;
  - x. “DSLAM”: l’apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla moltiplicazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;
  - y. “MSAN”: sistema integrato dedicato alla terminazione degli accessi xDSL e alla moltiplicazione dei flussi dati e voce dei singoli clienti ad esso attestati.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’Art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

### **Art. 2**

#### **Identificazione dei mercati rilevanti**

1. Ai fini della presente analisi di mercato, sono identificati i seguenti mercati rilevanti dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa:
- i.* il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;
  - ii.* i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa;
  - iii.* il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa.
2. I mercati rilevanti di cui al comma 1, lettere *i.*, *ii.* e *iii.*, sono definiti come la domanda e l’offerta, rispettivamente, dei servizi all’ingrosso di raccolta (da numerazioni geografiche e verso qualsiasi destinazione), di terminazione (verso numerazioni geografiche e da qualsiasi origine) e di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa originate o terminate da/su accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero.
3. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno dimensione geografica nazionale.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Art. 3**

### **Suscettibilità dei mercati dei servizi di raccolta e di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa alla regolamentazione *ex ante***

1. Il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *i*, è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.
2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *iii*, non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

## **Art. 4**

### **Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato**

1. Nel mercato dei servizi di raccolta, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *i*, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.
2. Nei mercati dei servizi di terminazione su singola rete fissa, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *ii*, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e sono individuati quali detentori di significativo potere di mercato i seguenti operatori, ciascuno con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa: Acantho S.p.A., Adr TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Clouditalia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Enter S.p.A., Fastweb S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., Optima Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.

## **TITOLO II – REVOCA DEGLI OBBLIGHI**

## **Art. 5**

### **Revoca degli obblighi regolamentari nei mercati dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa**

1. Nei mercati dei servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate telefoniche su rete fissa di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *iii*, sono revocati gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 180/10/CONS.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **TITOLO III - OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO**

### **CAPO I - OBBLIGHI IN CAPO A TELECOM ITALIA NEI MERCATI DEI SERVIZI DI RACCOLTA E DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE**

#### **Art. 6**

#### **Obblighi in capo all'operatore Telecom Italia**

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere *i* e *ii*, gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo sono descritte nel Titolo IV, Capo I, della presente delibera.

#### **Art. 7**

#### **Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete**

1. Ai sensi dell'Art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 19, ai commi 1 e 2.
2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalità d'uso degli stessi.

#### **Art. 8**

#### **Obbligo di trasparenza**

1. Ai sensi dell'Art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 19, ai commi 1 e 2.
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.
3. L'Offerta di Riferimento di cui al comma precedente è adeguatamente disaggregata, al fine di consentire agli operatori terzi di acquistare solo le prestazioni necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. Telecom Italia pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche.
5. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
6. Per gli anni 2016 e 2017, Telecom Italia pubblica l'Offerta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale offerta dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

### **Art. 9**

#### **Obbligo di non discriminazione**

1. Ai sensi dell'Art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 19, ai commi 1 e 2.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti, per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti, per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* ed *assurance* almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. Telecom Italia – ai sensi dell'Art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'Art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

## Art. 10

### Obbligo di separazione contabile

1. Ai sensi dell'Art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i mercati dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, per tutti i servizi ad essi appartenenti e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 19, ai commi 1 e 2.
2. Telecom Italia, per i mercati indicati all'Art. 2, comma 1, lettere *i* e *ii* e per i servizi negli stessi inclusi, predispone scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei mercati indicati all'Art. 2, comma 1, lettere *i* e *ii* e relativi servizi accessori ed aggiuntivi, riportano:
  - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
  - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna di servizi di raccolta e terminazione, indicando separatamente i *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico: *i*) locale, *ii*) nazionale e *iii*) fisso-mobile – mercati *ex 3* ed *ex 5* della Raccomandazione del 2003, *iv*) internazionale – mercati *ex 4* ed *ex 6* della Raccomandazione del 2003, *v*) eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi al dettaglio;
  - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
  - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti ai mercati dei servizi di raccolta e terminazione, elencati al comma 4 del successivo Art. 12.
5. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento così come disciplinato dall'Art. 26.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Art. 11

### Obbligo di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'Art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 19, ai commi 1 e 2.
2. I prezzi dei servizi di raccolta e di terminazione forniti da Telecom Italia sono fissati ad un livello di costi efficienti e sono determinati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up*.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 27, comma 2, non sono sottoposti a regolamentazione i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*.
4. I prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, ove non previsto diversamente, sono definiti, nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento di cui all'Art. 8.
5. A far data dal 1° gennaio 2017, il valore del WACC è pari a 8,77%, come approvato dall'Autorità con la delibera n. 623/15/CONS.
6. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di cui all'Art. 8.

## Art. 12

### Obbligo di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'Art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di raccolta e di terminazione e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi venduti esternamente e forniti internamente, elencati nell'Art. 19, ai commi 1 e 2.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di raccolta e terminazione è costituito dagli elementi di rete utilizzati per la fornitura ad altri operatori e per la fornitura interna della prestazione di trasmissione e instradamento del traffico telefonico compresi rispettivamente tra:
  - a. l'elemento di confine con la rete di accesso presso cui è attestata la linea di origine della chiamata e il primo nodo d'interconnessione utile ai fini dell'instradamento e della consegna della chiamata (raccolta);
  - b. l'ultimo nodo utile ai fini dell'instradamento e della consegna della chiamata e l'elemento di confine con la rete di accesso presso cui è attestata la linea di destinazione della chiamata (terminazione).



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – *Current Cost Accounting*) e la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici, che riportano le voci di costo e di ricavo di cui Art. 10, comma 3, e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi di raccolta e terminazione, e relativi servizi accessori ed aggiuntivi:
  - a) il servizio di raccolta;
  - b) il servizio di terminazione;
  - c) i servizi accessori ed aggiuntivi elencati Art. 19, comma 2.
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 26), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

### **Art. 13**

#### **Presentazione e verifica della Contabilità Regulatoria**

1. Telecom Italia invia annualmente all’Autorità, entro novanta giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regulatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. L’Autorità si riserva la facoltà di chiedere a Telecom Italia la trasmissione delle scritture contabili entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, purché nella versione già certificata dal Revisore, di cui al comma successivo. L’invio avviene in formato elettronico via posta elettronica certificata (PEC).
2. La conformità della Contabilità Regulatoria è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall’Autorità, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La Contabilità Regulatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico, fornendo evidenza separata circa la riconciliazione dei Ricavi, dei Costi e del Capitale Impiegato.
4. A valle della verifica da parte del revisore, i Conti Economici e i Rendiconti del Capitale Impiegato di sintesi dei mercati di raccolta e terminazione, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, sono resi pubblici dall’Autorità, secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.2 della delibera n. 324/13/CONS.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## CAPO II - OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI ALTERNATIVI DI RETE FISSA AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEI MERCATI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE

### Art. 14

#### Obblighi in capo agli operatori alterativi notificati

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti agli operatori alternativi di cui all'Art. 4, comma 2, in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *ii*, gli obblighi di cui al presente Capo.

### Art. 15

#### Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'Art. 49 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 2, sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi.
2. Gli operatori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di concedere accesso alle porte d'interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi d'interconnessione di terminazione.
3. Ciascun operatore notificato, in qualità di *Donor* e *Donating*, è soggetto agli obblighi in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al re-instradamento delle chiamate, di cui alla delibera n. 35/10/CIR come successivamente modificata ed integrata.
4. Ciascun operatore notificato fornisce, a seguito della richiesta da parte degli operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), secondo le modalità definite dalla delibera n. 35/10/CIR come successivamente modificata ed integrata.
5. Ciascun operatore notificato comunica l'intenzione di dismettere uno o più nodi d'interconnessione della rete TDM con 12 mesi di anticipo, attraverso il proprio sito *web* nonché con comunicazione a tutti gli operatori con cui ha rapporti d'interconnessione e all'Autorità, indicando la data di effettiva dismissione.

### Art. 16

#### Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell'Art. 46 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 2, sono soggetti all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi, con riferimento sia alle condizioni tecniche sia alle condizioni economiche.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Ciascun operatore notificato comunica, entro il 31 luglio di ciascun anno, all'Autorità e sul proprio sito *web* le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi, dando evidenza delle condizioni tecniche ed economiche, valide per l'anno successivo.
3. Le eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche nella fornitura dei servizi di terminazione o dei servizi accessori sono comunicate a tutti gli altri operatori, tramite il proprio sito *web*, ed all'Autorità con un preavviso, rispettivamente, di 90 e 30 giorni rispetto all'entrata in vigore.

## **Art. 17**

### **Obbligo di non discriminazione**

1. Ai sensi dell'Art. 47 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 2, sono soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione.

## **Art. 18**

### **Obbligo di controllo dei prezzi**

1. Ai sensi dell'Art. 50 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 2, sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione su rete fissa.
2. I prezzi dei servizi di terminazione forniti dagli operatori alternativi notificati di cui all'Art. 4, comma 2, sono uguali a quelli imposti a Telecom Italia secondo le modalità previste dal successivo Art. 24, e sono fissati ad un livello di costi efficienti e sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost (LRIC)* di tipo *bottom up*.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 27, comma 2, non sono sottoposti a regolamentazione i prezzi dei servizi di terminazione forniti dagli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 2, per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*.
4. Tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 2, sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi accessori al servizio di terminazione su rete fissa in tecnologia IP.
5. I prezzi dei servizi accessori al servizio di terminazione forniti dagli operatori alternativi notificati di cui all'Art. 4, comma 2, sono uguali a quelli imposti a Telecom Italia secondo le modalità previste dal successivo Art. 24.
6. L'obbligo di controllo dei prezzi, di cui al comma 4, si applica ai seguenti servizi accessori:
  - a. *kit* d'interconnessione;
  - b. collocazione;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- c. flussi d'interconnessione;
- d. raccordi interni di centrale.

## **TITOLO IV - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO A TELECOM ITALIA**

### **Art. 19**

#### **Condizioni attuative dell'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete**

1. Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione ai nodi di commutazione SGU della sua rete TDM ed ai PdI VOIP della sua rete IP aperti all'interconnessione IP.
2. Telecom Italia fornisce i servizi accessori ed aggiuntivi di seguito elencati:
  - a. *carrier pre-selection* (CPS) e *carrier selection* (CS), al fine di consentire ai propri clienti, siano essi residenziali o non residenziali, di accedere ai servizi telefonici di un operatore autorizzato;
  - b. chiamate dai propri clienti verso i numeri dedicati ai servizi interni di rete, previsti dal PNN, dell'operatore selezionato;
  - c. l'accesso dai propri clienti verso i numeri non geografici attestati sulle reti di altri operatori, così come previste all'interno del piano di numerazione;
  - d. accesso, ai propri clienti, alla Rete Privata Virtuale di altro operatore;
  - e. configurazione delle centrali;
  - f. *kit* d'interconnessione;
  - g. fatturazione conto terzi e relativo servizio di gestione del credito;
  - h. sistemi di pagamento tramite carte magnetiche, con profili tariffari specifici, delle chiamate raccolte da postazioni telefoniche pubbliche di OAO;
  - i. configurazione dei prezzi delle chiamate dirette a numerazioni non geografiche;
  - j. portabilità dei numeri;
  - k. gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.
3. Telecom Italia fornisce, altresì, i servizi di co-locazione secondo le modalità previste nell'ambito della delibera n. 623/15/CONS e nelle relative delibere attuative, i servizi di raccordi interni di centrale ed i servizi di flussi d'interconnessione secondo le modalità previste nell'ambito della delibera n. 412/15/CONS e nelle relative delibere attuative.
4. Telecom Italia offre i servizi di *carrier selection equal access* in modalità di preselezione conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato 2 alla presente delibera.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

5. Telecom Italia fornisce l'accesso alla Rete Privata Virtuale di altro operatore alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta.
6. Telecom Italia non applica restrizioni tecniche all'accesso al servizio di cui al comma precedente, né eventuali limitazioni alla configurazione in rete Telecom Italia di codici di Rete Privata Virtuale di altri operatori. È tenuta, inoltre, ad indicare il numero massimo di cifre supportate in rete.
7. Telecom Italia applica, per le transazioni economiche, il modello d'interconnessione di raccolta per le chiamate originate dai propri clienti e terminate su numerazioni non geografiche in decade 7, 4, 8 e 1 di altro operatore, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
8. Telecom Italia applica, per le transazioni economiche, il modello d'interconnessione di raccolta per le chiamate originate da altra rete e destinate ai propri numeri non geografici, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
9. Telecom Italia stipula contratti per i servizi d'interconnessione diretta indipendenti da quelli d'interconnessione inversa. Telecom Italia, nei contratti d'interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
10. Telecom Italia utilizza per l'accesso alle numerazioni non geografiche, tra cui le numerazioni 12xy, le medesime condizioni tecniche d'interconnessione di raccolta in *carrier selection* impiegate per le numerazioni geografiche.
11. Telecom Italia fornisce i servizi d'interconnessione alla propria rete attraverso modalità che consentono, almeno per le numerazioni 12xy, il cambio tariffazione nel corso della chiamata, previa definizione di una soluzione tecnica concordata con gli operatori interconnessi interessati al servizio.
12. Telecom Italia applica per le chiamate originate da altra rete e dirette a proprie numerazioni 701 e in decade 5 il modello economico d'interconnessione di terminazione.
13. I prezzi al dettaglio per le chiamate dirette a numerazioni 701 di altri operatori non sono differenziati al variare dell'operatore di terminazione.
14. Le condizioni economiche di offerta al chiamante per i servizi offerti su numerazioni non geografiche sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dall'operatore cui sono stati attribuiti i diritti d'uso di tale numerazione, che ha facoltà di richiedere la prestazione di fatturazione conto terzi all'operatore di accesso, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
15. Telecom Italia fornisce, a titolo gratuito, la prestazione di associazione dei prezzi già configurati alle numerazioni non geografiche degli operatori entro 7 giorni dalla



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

richiesta degli stessi. Telecom Italia configura nuovi prezzi (non in elenco) entro 15 giorni dalla richiesta dell'operatore.

16. Telecom Italia offre l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di *customer care* di Telecom Italia sulla propria rete, nonché agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di controllo dei prezzi definito nella presente delibera.
17. Telecom Italia fornisce la prestazione di portabilità del numero secondo i tempi e le modalità di cui alla delibera n. 35/10/CIR come successivamente modificata e la prestazione di re-instradamento delle numerazioni portate.
18. Telecom Italia fornisce, a seguito della richiesta da parte degli operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), secondo le modalità definite dalle delibere n. 35/10/CIR e n. 119/15/CIR.
19. Telecom Italia concorda una modalità di fornitura della funzione CCBS (*Call Completion to Busy Subscriber*) su flussi d'interconnessione condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS. La soluzione tecnica è quella concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta, da tutti gli operatori di terminazione.
20. Telecom Italia garantisce che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, l'operatore acquirente possa cessare il servizio d'interconnessione con un preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
21. In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione mediante co-locazione presso il nodo di consegna, Telecom Italia fornisce il servizio d'interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso d'interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
22. Gli operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi di un operatore terzo accedono ai servizi d'interconnessione di Telecom Italia con le stesse modalità previste per l'operatore ospitante.
23. Per tutti i servizi necessari per l'interconnessione alla rete, Telecom Italia adotta clausole di scadenza contrattuale di durata pari ad un anno, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità.
24. Telecom Italia garantisce la configurazione degli autocommutatori TDM e dei PdI VOIP della sua rete IP entro 15 giorni dalla data della richiesta.
25. Il servizio di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia è offerto a condizioni di orientamento al costo e nel rispetto delle principio di parità di trattamento interno-esterno.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

26. Telecom Italia comunica l'intenzione di dismettere uno o più nodi d'interconnessione della rete TDM con 12 mesi di anticipo, attraverso il proprio sito *web* nonché con comunicazione a tutti gli operatori con cui ha rapporti d'interconnessione e all'Autorità, indicando la data di effettiva dismissione.

### **Art. 20**

#### **Modalità di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro Operatore**

1. Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.
2. Con riferimento alle condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore, il prezzo di tale servizio applicato per ogni chiamata include le seguenti attività soggette a contabilità separata:
  - a. la raccolta degli elementi di fatturazione,
  - b. la gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta,
  - c. la verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito,
  - d. la gestione degli incassi,
  - e. la gestione dei reclami e prevenzione frodi.
3. Nell'ambito del servizio di fatturazione di cui al comma 1 Telecom Italia fornisce le seguenti ulteriori prestazioni:
  - a. la gestione della Conciliazione Paritetica,
  - b. la gestione della Conciliazione Corecom/Camere di Commercio.
4. Le procedure di conciliazione di cui al comma precedente, quando svolte da Telecom Italia anche per gli operatori alternativi, devono essere condotte nel rispetto del principio della parità di trattamento.
5. Telecom Italia comunica annualmente all'Autorità il dettaglio dei costi delle attività di cui al comma 3, chiarendo con quali modalità questi vengono determinati e come sono ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori alternativi. L'Autorità valuta la congruità di tali costi e delle modalità di ripartizione con gli operatori alternativi in relazione al principio di causalità ed in funzione delle attività svolte da Telecom Italia.
6. Le rilevazioni di traffico di Telecom Italia, ai fini della determinazione degli importi da fatturare ai propri abbonati, dovranno essere riconciliate con i dati di traffico rilevati dai sistemi d'interconnessione degli operatori alternativi. Eventuali



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

disallineamenti dovranno essere gestiti con le normali prassi previste dai contratti d'interconnessione.

7. Telecom Italia, nel caso in cui adotti una “soglia di importo” della fattura al di sotto della quale rinuncia ad affidare il recupero del credito ad appositi istituti, determina tale soglia sulla base del principio di parità di trattamento e la comunica agli operatori.
8. Tale soglia viene definita in maniera distinta per clientela affari e residenziale, riducendo la soglia per clientela residenziale ad un valore che tenga ragionevolmente conto dei costi/benefici dell'azione di recupero crediti.
9. Ai fini della rilevazione della insolvenza sulla base della quale determinare l'acconto e della formulazione della tabella degli “acconti” versati agli operatori alternativi sul traffico fatturato ai propri abbonati, Telecom Italia applica quanto specificato nella delibera n. 41/09/CIR e successive modificazioni e integrazioni.
10. Telecom Italia fornisce agli Operatori interconnessi, nelle modalità tecnicamente fattibili, visibilità della evoluzione del credito dei clienti che hanno usufruito dei servizi offerti tramite NNG, per ciascun Operatore, con riferimento tra l'altro alle fatture emesse, allo stato dei pagamenti ed ai reclami. Telecom Italia fornisce sollecitamente, a ciascun operatore alternativo, indicazione delle numerazioni per le quali si registrano incrementi significativi di insolvenza, per consentire a questi ultimi di monitorare in tempo reale lo stato del credito.
11. Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma.
12. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al comma precedente.
13. Telecom Italia, in caso di disconoscimento di traffico telefonico da parte di propri clienti finali, notifica senza indugio all'Operatore interconnesso la frode, allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria. Il traffico anomalo, evidenziato sia a seguito di rilevazione dei sistemi e comunicato all'operatore alternativo nelle modalità concordate di cui al punto precedente, sia a seguito di disconoscimento da parte del cliente finale e di denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora oggetto di frode accertata dall'Autorità giudiziaria, non potrà essere posto a carico dell'Operatore di accesso.
14. Nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente, è fatto divieto a Telecom Italia di sospendere la fatturazione al cliente o i pagamenti all'Operatore interconnesso. Quest'ultimo è debitamente informato, da Telecom Italia, della sospetta frode in modo da poter agire nei confronti dei *Service Providers* ad esso attestati.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

15. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del precedente comma, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria, l'obbligo contrattualmente previsto di versamento dell'incassato, secondo le modalità definite al presente articolo, a favore dell'operatore alternativo interessato, è sospeso per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità giudiziaria, il versamento dell'incassato è dovuto con gli interessi legali per il periodo di sospensione. Del tenore delle previsioni che precedono l'Autorità giudiziaria adita è resa edotta attraverso lo stesso atto di denuncia.

### **Art. 21**

#### **Condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza**

1. L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di cui all'Art. 19, ove non già presenti nelle Offerte di Riferimento previste per la fornitura di altri servizi regolamentati.
2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale delle procedure contenente le procedure operative per la richiesta e fornitura dei servizi di cui al comma 1.
3. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato idonei *Service Level Agreement* (SLA) contenenti i tempi di fornitura e ripristino dei servizi di raccolta e terminazione, nonché dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, che garantiscano tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua coerenti rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste dalle diverse tipologie di applicazioni. Gli SLA sono corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
4. Telecom Italia pubblica sul proprio sito *web*, dedicato ai servizi all'ingrosso, e comunica all'Autorità, i prezzi già configurati per le numerazioni non geografiche ed aggiorna tale elenco entro cinque giorni lavorativi dall'introduzione di nuove configurazioni. L'operatore alternativo può richiedere che ogni prezzo già configurato sia associato a qualsiasi altra numerazione non geografica, nei limiti previsti della normativa vigente.
5. Telecom Italia fornisce evidenza del dettaglio puntuale delle prestazioni acquistate dagli operatori interconnessi nell'ambito della fatturazione dei servizi d'interconnessione.
6. Telecom Italia pubblica sul proprio sito *wholesale*, dedicato ai servizi all'ingrosso, l'elenco aggiornato dei Punti di interconnessione TDM e VOIP con i relativi OAO attivi per l'interconnessione inversa.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Art. 22

### Condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione

1. Per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, Telecom Italia garantisce che:
  - a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti interni devono essere equivalenti a quelli di cessione esterna riportati nell'Offerta di Riferimento. Gli accordi interni devono essere comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
  - b. la fornitura di servizi avvenga assicurando, sul territorio, il medesimo livello di servizio e assistenza agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
  - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di raccolta e terminazione sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
  - d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
  - e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
2. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione, Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di raccolta e terminazione, e dei servizi accessori ed aggiuntivi, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.
3. La reportistica di cui ai commi precedenti include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Art. 23**

### **Condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile**

1. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati all'Art. 12, comma 4, evidenziano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 26 delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

- *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
- *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
- *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso-mobile;
- *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
- *transfer charge* da altri servizi al dettaglio;

I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 26 delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, devono, infine, evidenziare separatamente:
  - a. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
    - ammortamenti;
    - personale;
    - costi esterni ed altri.
  - b. Il Costo del capitale
3. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati all'Art. 12 comma 4, evidenziano separatamente:
  - a. Il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
    - attività correnti;
    - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
    - passività correnti;
    - passività non correnti.

## **Art. 24**

### **Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi**

1. A partire dal 1° luglio 2016 e fino al 31/12/2016, Telecom Italia applica i prezzi dei servizi di raccolta approvati con la delibera n. 668/13/CONS, Art. 2, comma 1.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. A partire dal 1° luglio 2016 e fino al 31/12/2016, Telecom Italia applica i prezzi dei servizi di terminazione approvati con la delibera n. 668/13/CONS, Art. 1, comma 1.
3. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i prezzi dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia, calcolati mediante l'applicazione del modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) approvato dall'Autorità con delibera n. 668/13/CONS, sono riportati nella tabella seguente.

### Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione forniti da Telecom Italia

	2016	2017	2018	2019
<b>Servizio di Terminazione</b>	0,043	0,043	0,043	0,041
<b>Servizio di Raccolta</b>	0,140	0,130	0,111	0,097

4. La prestazione di configurazione degli autocommutatori e dei *router* VOIP è fornita a titolo non oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, *customer care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale, sottoposte al meccanismo di orientamento al costo.
5. Telecom Italia, nei contratti d'interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
6. I prezzi dei servizi accessori e aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia sono determinati attraverso il meccanismo dell'orientamento al costo sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento.
7. Tutte le offerte dei servizi al dettaglio di Telecom Italia che si basano sull'utilizzo dei servizi d'interconnessione regolamentati – ed in particolare le offerte dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. L'Autorità effettua le verifiche della replicabilità economica e tecnica di tali offerte mediante i *test* definiti ai sensi della delibera n. 499/10/CONS come successivamente integrata e modificata.

### Art. 25

#### Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio di raccolta e terminazione, e relativi servizi accessori ed aggiuntivi, forniti internamente ed esternamente, sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio sulla base di opportuni fattori di utilizzo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo. A tal fine, Telecom Italia compila la corrispondente tabella dell'Allegato 1.
3. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di raccolta e terminazione, secondo il formato della corrispondente tabella dell'Allegato 1.
4. Telecom Italia riporta, per ogni, servizio, le quantità vendute ed i fattori di utilizzo di ciascuno dei singoli centri di costo/attività elementari.

### **Art. 26**

#### **Obblighi di contabilità dei costi – Disposizioni comuni**

1. Le scritture contabili di cui all'Art. 12, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di raccolta e terminazione. La relazione documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi ed è oggetto di verifica da parte del Revisore.
2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia presenta all'Autorità, contestualmente alle scritture contabili di cui al comma precedente, un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi presenti nell'Offerta di Riferimento e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.
3. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
4. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.
5. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:
  - i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- ii) il capitale impiegato;
  - iii) le quantità di prestazioni erogate nell'anno.
6. Per ciascun centro di costo/attività elementare Telecom Italia evidenzia i costi storici e gli aggiustamenti CCA separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*) ove presenti.
  7. Per i centri di costo/attività elementari riconducibili alla fornitura di servizi il cui prezzo è fissato con modalità differenti, i prospetti di dettaglio riportano le diverse unità di misura e le relative quantità impiegate nell'erogazione di ciascun servizio.
  8. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.
  9. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna") per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.
  10. Il recupero dei costi di "gestione operatori" e di quelli di "gestione interna" avviene attraverso l'applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di "gestione operatori" e di "gestione interna" ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.
  11. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell'incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 27

#### Disposizioni transitorie

1. La revoca degli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 180/10/CONS nei mercati dei servizi di inoltro e transito delle chiamate telefoniche su rete fissa di cui all'Art. 1, comma 1, lettera *iii*, entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. La revoca dell'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia e dagli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 2, per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-UE/SEE* entra in vigore dopo 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
3. Nelle more della conclusione del procedimento relativo all'aggiornamento della metodologia dei *test* di replicabilità avviato con delibera n. 537/13/CONS, i *test* di replicabilità sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 499/10/CONS.
4. Nelle more della conclusione del procedimento relativo all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria per i servizi di rete fissa e mobile, avviato con delibera n. 143/14/CONS, restano in vigore i formati contabili definiti nell'Allegato 1 alla presente delibera.
5. La revoca dell'obbligo in capo a Telecom Italia di fornire i servizi di raccolta *Flat Rate Internet Access Call Origination* (FRIACO) e i servizi di raccolta con modalità di consegna DSS1 entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
6. La revoca dell'obbligo in capo a Telecom Italia di fornire i *kit* d'interconnessione a 155 Mbit/s entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

## **Art. 28**

### **Disposizioni finali**

1. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'Art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A. e agli operatori di terminazione di cui all'art. 4 comma 2 della presente delibera, trasmesso alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2016

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi